

*Dipartimento di GIURISPRUDENZA*

*Cattedra di Diritto Penale dell'Economia*

*Le nuove false comunicazioni sociali: profili di politica  
criminale e questioni interpretative*

RELATORE

Prof. Filippo Sgubbi

CANDIDATO

Federica Rosa

Matr. 114953

CORRELATORE

Prof.ssa Maria Novella Masullo

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

# INDICE

## CAPITOLO PRIMO

### LA FORMULAZIONE ORIGINARIA

#### DEL DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

1. Le origini del delitto di false comunicazioni sociali.  
Gli archetipi normativi: l'art. 247 n. 1 del Codice del Commercio e l'art. 2 della Legge n. 660/1931. **pag. 5**
2. Il delitto di false comunicazioni sociali nel Codice Civile del 1942. **pag. 21**
3. Le principali problematiche interpretative: il bene giuridico tutelato e l'interesse protetto. Le false comunicazioni sociali come delitto contro la fede pubblica. **pag. 25**
  - 3.1. Segue: le false comunicazioni sociali come delitto contro l'economia pubblica. **pag. 34**
  - 3.2. Segue: l'insufficienza delle teorie monoffensive di stampo pubblicistico. Le false comunicazioni sociali come delitto contro il patrimonio. **pag. 40**
  - 3.3. La ricostruzione in chiave plurioffensiva dell'oggetto giuridico del reato e la sua inadeguatezza sotto il profilo della necessaria offensività della norma penale. **pag. 50**
4. I veicoli della falsità: relazioni, bilanci ed altre comunicazioni sociali. La funzione selettiva dell'aggettivo "sociali" ai fini dell'individuazione dei destinatari della norma. **pag. 62**
5. La condotta tipica: esposizione di fatti non rispondenti al vero e falso *in omittendo*. **pag. 72**
6. Il significato normativo dell'avverbio "fraudolentemente". Elemento psicologico del reato e interesse protetto. **pag. 83**

## CAPITOLO SECONDO

### **LA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE SOCIETARIO DEL 2002**

1. I motivi e le scelte politico-criminali della Riforma. **pag. 93**
2. La struttura del reato secondo un'escalation di offensività: dal reato di pericolo al reato di danno. **pag. 106**
3. L'introduzione delle soglie quantitative di punibilità e la loro funzione in ordine alla concreta delimitazione dell'area di operatività della norma incriminatrice. **pag. 116**
4. La questione del falso valutativo. **pag. 124**
5. L'elemento psicologico del reato: la scomparsa dell'avverbio fraudolentemente e l'idoneità ad ingannare. **pag. 128**
6. Considerazioni complessive sugli esiti della Riforma. **pag. 131**

## CAPITOLO TERZO

### **LE NUOVE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI**

1. Le principali differenze rispetto alla previgente disciplina. **pag. 137**
2. Le false comunicazioni sociali come reato di pericolo: riflessi sul bene giuridico tutelato. **pag. 149**
3. La soppressione delle soglie quantitative e i "fatti materiali rilevanti". **pag. 153**
  - 3.1. Considerazioni sul significato di "fatti materiali". **pag. 156**
  - 3.2. La funzione selettiva del requisito della "rilevanza". **pag. 158**
  - 3.3. Il giudizio di idoneità decettiva e i "destinatari" delle comunicazioni sociali. **pag. 161**

4. Le valutazioni di bilancio. La scomparsa dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni". **pag. 164**
5. L'elemento soggettivo del reato: il dolo specifico e l'introduzione dell'avverbio "consapevolmente". **pag. 172**

## CAPITOLO QUARTO

### **I FALSI DI LIEVE ENTITA' E DI PARTICOLARE TENUITA'**

1. Considerazioni generali. **pag. 177**
2. I fatti di lieve entità. **pag. 179**
3. La particolare tenuità del fatto. **pag. 187**

## CAPITOLO QUINTO

### **LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE: LA REALE PORTATA REPRESSIVA DEL NUOVO FALSO IN BILANCIO**

1. La rilevanza penale delle false valutazioni di bilancio: una questione ancora aperta. **pag. 192**
2. Gli articoli 2621 bis e ter: riflessi di politica criminale sullo statuto penale delle società non quotate. **pag. 211**

**BIBLIOGRAFIA** **pag. 217**

## CAPITOLO PRIMO

### **LA FORMULAZIONE ORIGINARIA DEL DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI**

#### **1. Le origini del delitto di false comunicazioni sociali. Gli archetipi normativi: l'art. 247 n.1 del Codice del Commercio e l'art. 2 della Legge n. 660/1931.**

Dal punto di vista storico e comparatistico, il delitto di false comunicazioni sociali viene ad assumere, fin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento giuridico, un ruolo centrale, configurandosi come “una delle pochissime costanti, se non l’unica, del diritto penale societario. [...] Probabilmente perché la repressione penale costituisce *ab immemorabili* lo strumento principe di lotta contro la falsità: una norma incriminatrice come quella dell’art. 2621 n.1 c.c. ci appare come appendice del diritto penale ‘convenzionale’ piuttosto che come fattispecie sostanzialmente innovativa”<sup>1</sup>.

A questo riguardo, è opportuno ricordare come, in epoca addirittura anteriore all’emanazione della *Loi du 17 juillet 1856 sur le société en commandite par actions*, nella quale si rinviene la più remota normativa penale in materia societaria, la necessità di introdurre una specifica fattispecie incriminatrice del falso in comunicazioni sociali fosse stata propugnata fin dal 1843 da Francesco Restelli nel suo “Progetto di legge intorno alle società commerciali”, il quale costituiva il capitolo finale della memoria “*Vis Unita Fortior*”, risultata vincitrice del concorso promosso dall’Istituto del Regno Lombardo-Veneto di Scienze, Lettere ed Arti nel 1842. L’Autore, dopo aver negato che “*dovesse l’Autorità...assumersi una diretta ingerenza negli affari sociali, compartendo ad ogni passo autorizzazioni ed esercitando controlli onde non seguissero inganni né a spese del socio né a spese del terzo contraente*”, affermava tuttavia che “*i gerenti delle società in accomandita e gli amministratori di società anonime, sono, per le loro speciali funzioni, in grado di poter facilmente nascondere la frode alle ricerche della giustizia, per le difficoltà o l’incertezza delle prove del danno*”; alla stregua di simili premesse, il Restelli

---

<sup>1</sup> PEDRAZZI, *Profili penali dell’informazione societaria*, in *Rivista delle Società*, 1982, pag. 1129.

riconosceva pertanto l'assoluta opportunità di inserire nel sistema quale "*caso di truffa qualificata per la natura del fatto senza riguardo al danno*" la specifica ipotesi in cui "*i soci gerenti di società in accomandita e gli amministratori di società anonime abbiano formato inventari e bilanci sociali non sinceri per ingannare i soci sul vero stato degli affari sociali*"<sup>2</sup>.

Tale visione dell'Autore, di matrice evidentemente liberista, se da un lato certamente postulava la necessità di garantire alle imprese di operare in condizioni di libertà sul mercato, attraverso l'eliminazione di tutti quei meccanismi per mezzo dei quali lo Stato finiva per intervenire direttamente sulla nomina dei componenti degli organi direttivi, operando una sorta di controllo "interno" avvalendosi di strumenti prettamente amministrativi<sup>3</sup>, dall'altro riteneva che ciò dovesse necessariamente essere accompagnato da un processo di criminalizzazione di tutte quelle condotte per effetto delle quali gli amministratori, in virtù della loro posizione qualificata, avrebbero facilmente potuto, in vista del perseguimento di fini del tutto personalistici, ingannare i soci sul reale stato della gestione societaria.

Muovendo pertanto dall'assunto secondo il quale "*la società commerciale non può vivere sotto tutela come un minore*"<sup>4</sup>, il Restelli riteneva che all'assunzione dei rischi che fisiologicamente deriva in capo a soci e amministratori dallo scardinamento del sistema di controllo statale, dovesse corrispondere l'introduzione di specifiche previsioni punitive a tutela della corretta e trasparente gestione dell'organo sociale, in particolare di una peculiare fattispecie di truffa qualificata che si distaccasse dal nucleo originario della truffa comune.

Le considerazioni del Restelli rappresentarono certamente un punto di svolta nella riflessione intorno alla opportunità di un rafforzamento dell'intervento penale in

---

<sup>2</sup> RESTELLI, *Progetto di legge intorno alle società commerciali* (1843), in *Rivista delle Società*, 1969, pag. 1281; RESTELLI, *Dell'influenza delle associazioni industriali e commerciali sulla prosperità pubblica e dei più congrui mezzi per tutelarle. Memoria premiata*. I.B Istituto, Milano, 1845, pp. 74 e ss.

<sup>3</sup> In questo senso, osserva il Conti, "tra l'insorgere delle prime forme di società commerciali organizzate secondo strutture affini a quelle moderne e l'incriminazione per reati societari vi è un decorso di secoli", con la conseguenza che gli Stati avevano sovente fatto affidamento a sistemi preventivi di controllo "interni" di natura amministrativa, che tuttavia finivano per rivelarsi inefficaci nella maggior parte dei casi. CONTI, *Diritto penale commerciale*, volume I, Utet, Torino, 1980, pag. 5.

<sup>4</sup> RESTELLI, *Op. Cit.*, pag. 137.

materia societaria<sup>5</sup> mediante l'inserimento di norme incriminatrici *ad hoc*, e trovarono un riscontro concreto nella formulazione degli articoli 246 e 247 n.1 del Codice di Commercio emanato nel 1882, nei quali è possibile individuare l'archetipo dell'attuale delitto di false comunicazioni sociali.

L'art. 246 del Codice di Commercio prevedeva un reato comune destinato a collocarsi strutturalmente nel momento genetico della società, e dunque puniva

*“colle pene stabilite dal Codice penale per la truffa<sup>6</sup> coloro, che simulando o asserendo falsamente l'esistenza di sottoscrizioni o di versamenti ad una società per azioni, od annunziando al pubblico scientemente come addette alla società persone che tali non sono, ovvero commettendo altre simulazioni, hanno ottenuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti”.*

L'art. 247 n.1, recando invece la previsione di un reato proprio che già presentava l'impianto strutturale dell'attuale art. 2621 e di cui è tuttora giustamente considerato l'archetipo normativo, prevedeva espressamente che fossero

*“puniti con multa sino a 5000 lire, salve le maggiori pene comminate dal Codice Penale:*

*1.I promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società, che, nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto od in parte nascosti fatti relativi alle condizioni medesime”.*

---

<sup>5</sup> A sostegno di questa tesi, “ Il diritto penale comune è spesso impotente contro gli illeciti di coloro che esercitano poteri di direzione e di controllo nell'ambito delle società, perché si tratta di abusi compiuti copertamente, sotto lo schermo dell'asserito interesse sociale, che si manifestano con le modalità più impensate e che non è possibile ricondurre alle tradizionali figure criminose”. CONTI, *Diritto penale commerciale, Op. Cit.*, pag. 15.

<sup>6</sup> Il riferimento è all'art. 413 del Codice Penale del 1889, il quale prevedeva che “chiunque, con artifizii o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa oltre le lire cento”.

La prima delle disposizioni in esame prevedeva, dunque, una peculiare ipotesi di truffa destinata a trovare applicazione esclusivamente in materia societaria, la quale si ricollegava al paradigma punitivo della truffa comune di cui all'art. 413 del Codice Penale esclusivamente per quanto concerne la previsione del relativo regime sanzionatorio (ossia, la pena della reclusione fino a tre anni), distanziandosene tuttavia sotto due distinti e significativi profili.

In primo luogo, per quanto attiene la descrizione normativa delle condotte punibili, poiché, laddove l'art. 413 del Codice Penale risultava fondato sui "classici" mezzi fraudolenti degli artifici e dei raggiri e sulla loro idoneità ad "*ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore*"<sup>7</sup>, l'art. 426 del Codice di Commercio richiedeva semplicemente, ai fini della sua integrazione, la sussistenza di una delle ipotesi in esso contemplate, essenzialmente riconducibili alla simulazione e alla falsa dichiarazione in ordine alla effettiva esistenza di sottoscrizioni e versamenti; per quanto concerne invece il secondo profilo di differenziazione, l'art. 246 del Codice di commercio riconosceva l'ammissibilità della configurabilità del tentativo, operando una sostanziale equiparazione tra il fraudolento ottenimento delle sottoscrizioni e il tentativo di conseguirli<sup>8</sup>.

Il successivo art. 247 n.1, invece, suscitò, fin dalla sua entrata in vigore, notevoli perplessità in dottrina, particolarmente sulla scorta della clausola di salvezza posta in apertura della disposizione, la quale conteneva un espresso richiamo alle norme e alle sanzioni previste nel Codice Penale, finendo per avvalersi della sola sanzione pecuniaria ai fini della repressione del falso in bilancio.

Prima dell'entrata in vigore del Codice di Commercio, la falsificazione nei bilanci era, ad avviso della giurisprudenza prevalente, riconducibile al paradigma punitivo del reato comune di falso in scrittura privata di cui all'art. 280 del Codice Penale<sup>9</sup>; di qui,

---

<sup>7</sup> ART. 413 del Codice penale del 1889, *Op.Cit.*

<sup>8</sup> NAPOLEONI, *I reati societari. Falsità nelle comunicazioni sociali e aggio societario*, Milano, Giuffrè Editore, 1996, pag. 24.

<sup>9</sup> L'art. 280 del Codice Penale del 1889, repressivo del falso in scrittura privata, prevedeva espressamente che "chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera, ove ne possa derivare pubblico o privato documento, è punito, quando egli o altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a tre anni".

le osservazioni di una parte della dottrina<sup>10</sup> tese a mettere in discussione la reale utilità di una simile disposizione, la quale finiva inevitabilmente per sovrapporsi a quella contenuta all'art. 280, potendo ritenersi la possibilità del documento, anche se non espressamente menzionata all'art. 247 n.1, immanente alla medesima natura degli atti cui la falsità ineriva, ossia, nel caso di specie, comunicazioni, relazioni e bilanci.

A ulteriore rafforzamento di una simile impostazione, affermava la dottrina come l'art. 247 n. 1 prevedesse un regime favorevole, consistente nella sola pena pecuniaria, per fatti che in realtà erano connotati dal medesimo disvalore di quelli ritenuti idonei ad integrare il delitto di falso in scrittura privata.

Tali ostacoli sistematici e interpretativi furono superati in un primo momento con l'ausilio della giurisprudenza, la quale affermò che l'art. 280 del Codice Penale si limitava ad incriminare l'ipotesi del falso materiale, con la conseguenza che sarebbero rimaste escluse dall'area del penalmente illecito le fattispecie di falso ideologico in atti privati in assenza della previsione di cui all'art. 247.

La tesi in questione risultava fondata sulla considerazione che, mentre l'art. 280 colpiva la creazione di una scrittura privata falsa o l'alterazione di una scrittura privata vera, la condotta punibile ai fini dell'integrazione del falso in bilancio consisteva in una esposizione e in una rappresentazione non vera esclusivamente dal punto di vista del contenuto, ravvisandosi in ciò il fondamentale tratto distintivo rispetto alla falsità materiale sanzionata dal Codice Penale. Inoltre, a sostegno di una simile argomentazione, la formula "*salve le maggiori pene comminate nel Codice Penale*" veniva interpretata dalla dottrina come riconducibile non all'art. 280, dunque al reato di falso in scrittura privata, ma a tutti quei reati comuni alla cui commissione le falsità fossero eventualmente preordinate, in particolar modo la truffa<sup>11</sup>.

Ciononostante, nel 1930, la Corte di Cassazione si pronunciò nel senso di un "ritorno" verso l'orientamento risalente, statuendo che la già esaminata clausola di salvezza posta in apertura della disposizione dovesse essere intesa come riferibile in via esclusiva all'art. 280 del Codice Penale, la quale si configurava pertanto come l'unica

---

<sup>10</sup> AMODINI, *Le disposizioni penali relative alle società di commercio*, Milano, Hoepli Editore, 1907, pp. 92 e ss.

<sup>11</sup> SOPRANO, *Della responsabilità civile e penale degli amministratori di società per azioni*, Torino, 1910, pag. 115; cfr. NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 25-26.

norma incriminatrice applicabile al falso in bilancio, ossia a tutte quelle ipotesi contemplate all'art. 247 n.1 del Codice di Commercio<sup>12</sup>.

Proprio negli anni '30, la riflessione giuridica conobbe una decisiva svolta, destinata a riflettersi anche sulla struttura e la portata normativa del falso in bilancio, a causa dell'avvento del fascismo, il quale diede impulso ad una monumentale opera di rivisitazione dei concetti giuridici, particolarmente nell'ambito del diritto penale, in cui la tradizionale categoria della pena rappresentava un terreno particolarmente fertile per il rafforzamento di una ideologia fondata sui principi dell'interventismo e della supremazia dello Stato rispetto alla dimensione individuale.

Le elaborazioni sottese alla cultura giuridica penale sviluppatasi in epoca fascista si evincono in particolare dalla Relazione presentata dal Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco per l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale nel 1930, nella quale lo Stato fascista viene rappresentato *“come la risultante [...] degli individui, delle categorie e delle classi che lo costituiscono, avente propria vita, propri fini, propri bisogni e interessi che trascendono per estensione e per durata la vita stessa degli individui [...] A tali preminenti fini e interessi che sono i fini e interessi statuali debbono, dunque, venire subordinati [...] tutti gli altri interessi individuali o collettivi [...] che hanno, a differenza di quelli, carattere transeunte e non già immanente, come gli interessi concernenti la vita dello Stato”*<sup>13</sup>.

E' palese come una simile concezione dello Stato fosse inevitabilmente destinata a riflettersi sui criteri ispiratori della medesima attività legislativa, chiamata a perseguire, attraverso un notevole inasprimento del sistema sanzionatorio, le finalità intrinseche del regime, ossia: autorità dello Stato, subordinazione dell'interesse del singolo all'interesse della collettività nazionale, concordia tra le classi sociali<sup>14</sup>.

Anche i reati in materia di società furono ovviamente coinvolti in questo generale disegno di rafforzamento delle risposte punitive a tutela delle istanze statuali.

---

<sup>12</sup> Cassazione, Sez. I, 2 giugno 1930, Soracco e altri; cfr. NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 25-26.

<sup>13</sup> ALFREDO ROCCO, *Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli (Rocco) presentata nell'udienza del 19 ottobre-VIII per l'approvazione del testo definitivo del codice penale*, in *Codice penale e codice di procedura penale (R. D. 19 ottobre 1930-VIII) preceduti dalle rispettive Relazioni ministeriali*, Torino 1930, pp. 3-137; cfr. G. NEPPI MODONA, *La pena nel ventennio fascista*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero: diritto*, 2012, consultabile su < [www.treccani.it/enciclopedia](http://www.treccani.it/enciclopedia)>.

<sup>14</sup> In questo senso, GRANDI, *Tradizione e rivoluzione nei Codici mussoliniani*, in *Stato e Diritto*, marzo-aprile 1940; cfr. DE CRISTOFARO, *Giuristi e cultura giuridica dal fascismo alla Repubblica (1940-1948)*, 2012, consultabile su <<https://laboratoireitalien.revues.org/637>>.

Per quanto concerne nello specifico il falso in bilancio, le due fattispecie di cui agli artt. 246 e 247 n.1 del Codice di Commercio furono fuse in un'unica disposizione incriminatrice ad opera del R.d.l. 30 ottobre 1930 n. 1459, il quale comminava, all'art. 2 n. 1, la pena della reclusione da tre a dieci anni e la multa da lire diecimila a centomila nei confronti dei promotori, amministratori, direttori, sindaci e liquidatori delle società commerciali che

*“nelle relazioni o comunicazioni fatte al pubblico o alla assemblea o nei bilanci, espongono fatti falsi sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono fraudolentemente in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime”.*

Già da una prima e superficiale lettura della norma in esame emerge con evidenza come la stessa sia stata concepita nel senso di una rigida repressione del falso in bilancio, il quale non è più considerato semplicemente alla stregua di illecito contravvenzionale, per effetto della espressa previsione della pena della reclusione nella medesima misura editale fissata per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 860 e 861 del Codice di Commercio; trattamento sanzionatorio notevolmente più rigido rispetto a quello comminato dal nuovo Codice Penale<sup>15</sup> sia per il reato di truffa che per quello di falso ideologico in atto pubblico.

La *ratio* della nuova disciplina emerge con chiarezza dalla Relazione del Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco al già richiamato R.d.l. 30 ottobre 1930 n. 1459, nella quale viene aspramente censurata l'eccessiva indulgenza della normativa previgente nei confronti di tutti quei fatti degli amministratori idonei ad alterare la gestione della vita societaria, e dunque il corretto e proficuo andamento dell'economia nazionale; nello specifico, la principale disfunzione della fattispecie punitiva del falso in bilancio, così come delineata nel liberale Codice di commercio, era ascrivibile all'impostazione di fondo secondo la quale gli effetti pregiudizievoli delle condotte illecite degli amministratori finivano per dispiegarsi in una dimensione meramente privatistica, ossia limitatamente alla *“cerchia più o meno ristretta dei singoli individui, azionisti o*

---

<sup>15</sup> Il riferimento è al Codice Penale che venne promulgato il 19 ottobre 1930 (c.d. Codice Rocco) in sostituzione del precedente Codice Penale del 1889, il c.d. Codice Zanardelli.

*creditori*”, mentre nessun disvalore veniva riconosciuto alle condotte in cui si concretizzava la falsità sotto il profilo della tutela dell’economia nazionale.

Di qui la necessità di un radicale intervento legislativo, teso al riconoscimento di una dimensione “pubblicistica” degli interessi lesi dal falso in comunicazioni sociali, poiché *“nella concezione del fascismo, tutti i fenomeni economici devono essere riguardati dal punto di vista nazionale; e quelli che dirigono le società amministrano non tanto capitali appartenenti a un numero più o meno limitato di individui singoli, quanto un capitale della nazione”*, con il logico corollario che *“le malversazioni e le dispersioni dei capitali della società sono dispersioni di ricchezza nazionale, che colpiscono direttamente la forza economica della nazione e quindi la sua potenza”*<sup>16</sup>.

Le considerazioni del Guardasigilli qui esposte sono fondamentali per comprendere i fattori di novità della nuova disposizione rispetto al paradigma punitivo del falso in bilancio contenuto nel Codice di Commercio del 1882.

E’ opportuno segnalare, in primo luogo, la scomparsa della clausola di salvezza posta in apertura della disposizione di cui all’art. 247 n.1 del Codice di Commercio, come logica conseguenza dell’innalzamento della cornice edittale e della predisposizione di un nuovo impianto sanzionatorio del falso in bilancio, non più punito come mero illecito contravvenzionale *“salve le maggiori pene comminate nel codice penale”*<sup>17</sup>.

Altra significativa novità è quella concernente l’individuazione dei veicoli della falsità, con il riconoscimento della rilevanza penale anche delle comunicazioni rivolte al pubblico, in aggiunta a quelle effettuate in sede assembleare e nei bilanci; inoltre, dal momento che la nuova normativa si proponeva di inglobare anche il disvalore della truffa qualificata contemplata all’art. 246 del Codice di Commercio, erano ritenute penalmente rilevanti anche le falsità che si inquadrano nel momento costitutivo della società, oltre a quelle relative alle sue condizioni economiche.

Tuttavia, il punto di rottura più considerevole rispetto alla disciplina precedente si rinveniva sul piano dell’elemento soggettivo e psicologico del reato, la cui qualificazione era destinata a confluire nella stessa formula legislativa del falso in bilancio recepita con l’entrata in vigore del Codice civile del 1942, e intorno alla quale

---

<sup>16</sup> ROCCO, *Relazione al re del ministro guardasigilli al r.d.l. 30 ottobre 1930, n. 1459*, in *Riv.dir.comm.*, 1930, Fascicolo I, pp. 750 e ss.; cfr. DELITALA, *I reati concernenti le società di commercio e la legge Rocco del 1930*, in *Riv.dir.comm.*, 1931, Fascicolo I, pag. 178; cfr. NAPOLEONI, *Op.Cit.*, pp.25-26.

<sup>17</sup> Il riferimento è alla disposizione di cui all’art. 247 n.1 del Codice di Commercio del 1882.

si innestò una *quaestio* dottrinale che, protrattasi per oltre sessant'anni, ebbe l'effetto di rendere estremamente difficoltosa l'esegesi e la prassi applicativa della norma.

Gli artt. 246 e 247 n.1 del Codice di commercio descrivevano l'attitudine psicologica del soggetto attivo del reato con l'avverbio "scientemente", il quale si limitava ad implicare la piena consapevolezza dell'agente in ordine alla non rispondenza al vero della comunicazione sociale, la quale era in realtà da considerarsi implicita ad un reato riconducibile alla categoria delle falsità, essendo un principio cardine del diritto penale generale quello secondo il quale una falsità dolosa non può prescindere dalla coscienza della falsità stessa<sup>18</sup>; si finiva così per rilevare la sostanziale superfluità dell'inserimento dell'avverbio *de quo* nell'economia della norma, benché i lavori preparatori del Codice di Commercio avessero comunque tentato di fornire una interpretazione estensiva della formula in questione al fine di scorgervi, seppur in senso lato, una componente intenzionale, da ravvisarsi nella "*pravità dell'intento*", la quale presupponeva come logica conseguenza il compimento di un atto "*pensatamente diretto contro gli interessi degli azionisti o dei terzi*"<sup>19</sup>.

L'accertamento di simili problematiche indusse il legislatore a sostituire la formula "scientemente" con l'avverbio "fraudolentemente", il quale tuttavia era strutturalmente collocato in maniera tale che esso fosse riferito esclusivamente all'ipotesi del nascondimento di fatti veri, dunque alla sola condotta omissiva del reato, e non anche a quella alternativa di natura commissiva, consistente nell'esposizione di fatti falsi.

Si trattava di una soluzione che suscitò non poche perplessità, con la conseguenza che la dottrina si esprime nel senso che le due modalità di condotta contemplate nella nuova disposizione fossero connotate da una diversa "gradazione" del dolo: nello specifico, la condotta commissiva, consistente nel dichiarare il falso, avrebbe postulato la mera coscienza della falsità; il falso *in omissis* avrebbe al contrario implicato "*il concorso di altro e più grave estremo, quello cioè della specifica intenzione di frode*", ossia della "*finalità premeditata di recare danno al diritto altrui*"<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Per quanto concerne la valenza del principio *de qua*, quest'ultimo viene affermato e richiamato da numerosi autori, fra i quali si ricordino l'ANTOLISEI e il CONTI; cfr. NAPOLEONI, *Op.Cit.*, pag. 17.

<sup>19</sup> Al riguardo, ALLEGRA, *Sull'art. 2, n.1 della legge 4 giugno 1931, n. 660*, in *Riv.it.dir.pen.*, 1935, pag. 812; cfr. NAPOLEONI, *Op.Cit.*, pag. 318.

<sup>20</sup> GRECO-SACCHI, *Le nuove disposizioni in materia di società commerciali*, Milano, 1931, pp. 64 e ss.; cfr. NAPOLEONI, *Op.Cit.*, pp. 318-319.

Tuttavia, si veniva in tal mondo a creare una disarmonia nel sistema punitivo del falso in bilancio, essendo le due differenti e alternative modalità di realizzazione della condotta criminosa completate da un diverso elemento soggettivo; si affermava, così, che il “fraudolentemente” posto nella configurazione dell’ipotesi omissiva dovesse essere inteso non come indicativo dell’intenzione del reo, ma quale mezzo di commissione del reato, ossia come mezzo fraudolento, con la conseguenza che il suo accostamento alla fattispecie commissiva sarebbe risultato pleonastico, costituendo l’esposizione di fatti falsi un fatto che implica *ex se* l’impiego di un mezzo fraudolento<sup>21</sup>.

Alla luce di ciò, su suggerimento della Commissione permanente della Camera dei deputati, in sede di conversione del decreto legge nella legge n. 660/1931, l’avverbio “fraudolentemente” riceveva una diversa collocazione, in modo tale che esso risultasse riconducibile sia alla fattispecie omissiva che a quella commissiva.

Per quanto concerne la legge di conversione, è opportuno richiamare in questa sede il contenuto della Relazione presentata dagli onorevoli Solmi e Fera, nella quale veniva dato ampio spazio alla interpretazione e alla valenza dell’avverbio “fraudolentemente”, nonché alle ragioni sottese alla sostituzione dello “scientemente” del Codice di Commercio.

La Relazione muoveva dalla constatazione per la quale il Codice di Commercio riconosceva un diverso disvalore alle fattispecie di false comunicazioni al pubblico, di cui all’art. 246, e di esposizione di fatti falsi o occultamento di fatti veri compiuti per mezzo delle comunicazioni all’assemblea, dei bilanci e delle situazioni delle azioni *ex art. 247 n.1*. Nello specifico, si riconosceva nelle prime *“in quanto fossero compiute cogli’intendimenti e le modalità indicate nell’art. 246, una vera e propria sottospecie della truffa; mentre nella previsione di cui all’art. 247 n.1 “un reato di molto minor gravità, una scorrettezza più che una frode; e pertanto riteneva sufficiente, per l’applicazione della pena, la scienza di dichiarare fatti falsi o di occultare fatti riguardanti le condizioni della società”*<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> SPALLANZANI, *Il dolo nelle false comunicazioni sociali*, in *Giustizia Penale*, 1943, Fasc. II, pag. 6; cfr. NAPOLEONI, *Op.Cit.*, pp. 318-319.

<sup>22</sup> *Relazione Solmi e Fera*, in *Riv.dir.comm.*, 1931, Fascicolo I, pp. 529 e ss.; cfr. LA MONICA, *Il delitto di false comunicazioni sociali*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1985, Fascicolo II, p. 461; NAPOLEONI, *Op.Cit.*, pp. 320-321.

Pertanto, la fusione delle due ipotesi delittuose in un'unica figura di reato, operazione certamente indicativa della volontà del legislatore di approntare una risposta punitiva più severa e rigorosa di fronte a fatti integranti una falsità nei bilanci, portava all'evidenza come la *ratio* dell'intervento legislativo fosse quella di “*punire veramente e solamente degli atti delittuosi, in cui alla scienza del fatto si accompagna l'intendimento malizioso e si concreta un attentato alla buona fede o alla consistenza del patrimonio sociale. Così all'avverbio scientemente dell'art. 247, n.1 cod.comm. vediamo sostituito con esatto criterio l'avverbio fraudolentemente, che chiarisce tutta la portata della norma*”<sup>23</sup>.

La Relazione in esame prendeva in considerazione anche un altro fondamentale profilo, ossia quello relativo alla scelta di riferire l'avverbio fraudolentemente anche alla fattispecie della falsità *in committendo*, dal momento che, ad avviso dei relatori, non è possibile postulare che “*nella dichiarazione di fatti falsi la frode sia in re ipsa, perché dichiarare un fatto falso significa solo dichiarare un fatto non vero: e questo, in astratto, non è né più né meno fraudolento della occultazione della verità*”<sup>24</sup>; di qui l'esigenza di accertare la sussistenza della frode in relazione ad ogni singolo caso concreto.

La questione relativa alla valenza dell'avverbio fraudolentemente veniva ripresa anche dal Ministro Guardasigilli in occasione della conversione del decreto, il cui discorso, tuttavia, forniva un'analisi che, da alcuni punti di vista, finiva per discostarsi da quella elaborata nella Relazione, dal momento che il concetto di frode veniva fatto coincidere con la “*intenzione specifica rivolta ad ingannare altrui*”<sup>25</sup>, mentre nella Relazione esso veniva concepito come *intendimento malizioso*. Altro punto saliente del discorso del Ministro Rocco riguardava la scelta di riferire l'avverbio sia alla fattispecie omissiva che a quella commissiva, con riferimento alla quale si affermava che “*in verità, anche come era formulato l'articolo, la conclusione avrebbe dovuto essere la stessa, perché nella prima parte non si parlava di frode, ma di esposizione di fatti falsi*”, e “*in questa*

---

<sup>23</sup> *Relazione Solmi e Fera, Op.Cit.*

<sup>24</sup> *Relazione Solmi e Fera, Op.Cit.*

<sup>25</sup> *Discorso del Ministro Rocco alla Camera dei deputati, in Riv.dir.comm., 1931, Fascicolo I, pp. 534 e ss.; cfr. LA MONICA, Il delitto di false comunicazioni sociali, in Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale, 1985, Fascicolo II, pag. 462; NAPOLEONI, Op.Cit., pp. 320-321.*

*esposizione era implicita la necessità di un elemento soggettivo, la coscienza della falsità”<sup>26</sup>.*

E’ evidente come le affermazioni del Ministro andassero a sminuire notevolmente il carattere innovativo proprio della modifica introdotta in sede di conversazione, finendo quasi per portare all’evidenza la sua sostanziale superfluità.

La Relazione Solmi e Fera e il Discorso del Ministro Rocco si rivelavano invece concordi sotto il profilo relativo alla liceità o meno delle c.d. riserve occulte, la cui formazione era ritenuta inidonea a fondare la norma incriminatrice in esame.

Si tratta di un fenomeno consistente nel sottovalutare gli elementi dell’attivo al fine di operare un rafforzamento del patrimonio sociale, con lo scopo precipuo di creare le condizioni necessarie affinché la società sia in grado di affrontare eventuali e futuri periodi di crisi.

Con riferimento alla idoneità del fenomeno in questione ad integrare la falsità in comunicazioni sociali, il Ministro Guardasigilli affermava dunque che *“poiché la legge esige per l’incriminazione e la falsità dei bilanci l’intenzione fraudolenta, tutto ciò che è espressione di prudenza non può considerarsi frode, e deve ritenersi perfettamente lecito, anzi conveniente e desiderabile”<sup>27</sup>*. Nella medesima ottica si muoveva anche la Relazione Solmi e Fera, che si pronunciava nel senso che *“il falso oggettivo sulle condizioni della società, cioè sulla effettiva consistenza delle attività e degli utili, può essere anzi che una frode o un attentato al patrimonio sociale, una azione di difesa sociale, nella quale non è possibile ravvisare, partendo da quelli che sono gli scopi e le finalità della legge, il carattere di un reato”<sup>28</sup>*.

Si osservi come, già dall’analisi del contenuto delle due Relazioni preliminari all’entrata in vigore della legge n. 660/1931, fosse possibile ravvisare una certa divergenza di vedute intorno al significato e alla valenza da riconoscere alla formula “fraudolentemente”; non stupisce dunque come la locuzione normativa in esame divenne immediatamente oggetto di una complessa *querelle* dottrinale, la quale si sviluppò sostanzialmente intorno a due indirizzi dominanti, i quali muovevano dal

---

<sup>26</sup> *Discorso del Ministro Rocco alla Camera dei deputati, Op.Cit.*

<sup>27</sup> *Discorso del Ministro Rocco, Op.Cit.*

<sup>28</sup> *Relazione Solmi e Fera, Op.Cit.*

riconoscimento di una differente concezione del dolo, inteso rispettivamente come *dolo di pericolo* ovvero come *dolo di proposito*.

Il primo indirizzo, coerentemente alla *ratio* della nuova disciplina del falso in bilancio, la quale si proponeva di predisporre un sistema sanzionatorio estremamente rigoroso anche in materia di reati societari, a tutela del corretto andamento del sistema economico nazionale, muoveva dall'assunto secondo il quale nell'incriminazione delle falsità in questione la frode dovesse ritenersi *in re ipsa*, con la conseguenza che la formula "fraudolentemente" andava ad integrare una semplice forma di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere atti lesivi della pubblica fede commerciale<sup>29</sup>.

Al medesimo indirizzo è possibile ascrivere anche la teoria del Delitala, il quale riteneva che la locuzione "fraudolentemente" si prestava ad essere intesa secondo due distinti significati, ossia come *intenzione fraudolenta*, ovvero come *mezzi fraudolenti*, con la conseguenza che l'interprete sarebbe stato chiamato ad operare una scelta fra due opposte concezioni della frode: la frode in senso soggettivo, nel primo caso, e la frode in senso oggettivo nel secondo. Alla stregua di tale premessa, l'Autore affermava che "la scelta fra queste due concezioni della frode, una oggettiva e l'altra soggettiva, non è sicuramente possibile, se non si ha un criterio superiore che serva di guida e di sostegno"<sup>30</sup>, il quale potrebbe consistere nella sussistenza e nell'accertamento del fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (c.d. *animus lucrandi* o *lucri faciendi*), ovvero di recare ad altri un danno (c.d. *animus nocendi*).

Una simile lettura risultava d'altronde suffragata dal raffronto sistematico con gli altri reati di falso contemplati nel Codice Penale, in particolare con il falso materiale in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p., il quale richiedeva espressamente, sotto il profilo della punibilità, sia la finalità di procurare a sé o ad altri un vantaggio, che quella di recare ad altri un danno; analogamente, anche il falso in bilancio, ritenuto alla stregua di una peculiare ipotesi di falso ideologico in scrittura privata, avrebbe dovuto fondare la sua configurabilità sull'integrazione degli estremi soggettivi *de qua*. Tuttavia, stante la condivisibilità di questa ricostruzione, lo stesso Delitala osservava

---

<sup>29</sup> DE SANCTIS, *Bilancio falso di società commerciali*; in *Annali di diritto e procedura penale*, 1935, pp. 1302 e ss.; cfr. NAPOLEONI, *Op.Cit.*, pag. 322.

<sup>30</sup> DELITALA, *Il dolo nel reato di falsità in bilanci*, in *Riv.it.dir.pen.*, 1934, pp. 311 e ss.; cfr. LA MONICA, *Op.Cit.*, pag. 459; NAPOLEONI, *Op.Cit.*, pag. 322.

che “la potenzialità del nocumento è in questo genere di falsi molto più grave che nelle altre ipotesi di falsità in scrittura privata, ed indeterminata è la cerchia di persone che dal falso possono risentire danno”; dunque, “le esigenze di una più severa repressione consiglierebbero di prescindere, in questa materia, dalla specificità del proposito delittuoso”<sup>31</sup>.

L’Autore concludeva pertanto nel senso che l’elemento soggettivo del reato di falso in bilancio consistesse in un *dolo di pericolo*, da ritenersi integrato dalla mera rappresentazione del danno che la falsità avrebbe potuto determinare.

Il secondo indirizzo, che trovava nell’Azzariti il suo principale sostenitore, riteneva, invece, che l’avverbio “fraudolentemente” esaurisse la sua portata normativa nel c.d. *animus decipiendi*, ossia nella intenzione diretta a trarre altri in inganno, con la conseguente adesione alla tesi dell’intenzione fraudolenta e, dunque, del *dolo di proposito*; mentre restavano indifferenti, ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice, gli ulteriori profili di danno e di lucro avuti di mira dall’autore del reato<sup>32</sup>.

In ogni caso, si trattava di un dolo che andava qualificato come *specifico* e non come generico, il quale richiedeva pertanto il perseguimento di una finalità ulteriore rispetto alla frode in senso stretto.

Al di là della polemica dottrinale ricostruita in questa sede, l’orientamento prevalente in giurisprudenza si svolse nel senso di compensare l’eccessiva rigidità della struttura punitiva del nuovo falso in bilancio, e del relativo impianto sanzionatorio, attraverso una limitazione della portata offensiva della norma, fondata sul riconoscimento di una spiccata funzione selettiva alla valenza della locuzione normativa di cui trattasi.

In primo luogo, l’attitudine psicologica del reato veniva ad essere identificata in un *dolo specifico di danno* o di *frode*<sup>33</sup>, la cui matrice, riconducibile alla sfera dell’elemento intenzionale, era certamente dotata di un contenuto e di un disvalore più

---

<sup>31</sup> DELITALA, *Il dolo*, *Op.cit.*, pag. 317.

<sup>32</sup> AZZARITI, *Le disposizioni penali relative alle società commerciali*, in *Annali di diritto e procedura penale*, 1932, pp. 22-26; cfr. LA MONICA, *Op.Cit.*, pag. 459; NAPOLEONI, *Op.cit.*, pag. 323.

<sup>33</sup> A questo riguardo, ricorda LA MONICA, come il termine *fraus* sia usato sia nel significato di raggirio, inteso come comprensivo di una carica di lesività, e dunque potenzialmente nocivo; sia nel significato di danno. LA MONICA, *Il delitto di false comunicazioni sociali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1985, Fascicolo II, pag. 460.

pregante rispetto al dolo di danno in senso stretto; soluzione, questa, perfettamente coerente con il nucleo essenziale della disciplina comune dei reati di falso.

Se infatti la falsità materiale in scrittura privata, incriminata all'art. 485 del Codice Penale, risultava fondata su un dolo di danno (*animus lucrandi* o *animus nocendi*), la medesima componente soggettiva avrebbe dovuto necessariamente connotare il falso in comunicazioni sociali, il quale si configurava come un falso ideologico punibile solo in casi eccezionali<sup>34</sup>.

Una simile argomentazione di natura sistematica veniva ripresa e sviluppata anche con riferimento alla relazione esistente tra il falso in bilancio e il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 860 del Codice di Commercio, alla stregua della quale le condotte incriminate *ex art. 2* della legge n. 660/1931 erano a loro volta suscettibili di integrare il reato *de quo* laddove fosse intervenuta la relativa dichiarazione di fallimento. Se dunque per il reato di bancarotta fraudolenta era indubbia la necessità dell'estremo del dolo di danno, quest'ultima non poteva non ritenersi sussistente anche in relazione al falso in comunicazioni sociali; si trattava di una conclusione rafforzata altresì dal fatto che le due disposizioni incriminatrici erano caratterizzate dal medesimo trattamento sanzionatorio.

Non mancava, inoltre, nell'ambito di questa stessa riflessione, tesa a raggiungere un elevato livello di specificazione dell'elemento soggettivo del reato, il quale veniva in un certo senso "colmato" di contenuti squisitamente psicologici, una discrasia di opinioni fra chi reputava che il dolo di danno del reato di cui trattasi postulasse, oltre alla intenzione fraudolenta *stricto sensu* intesa come *animus decipiendi*, anche una finalità ulteriore, la quale poteva identificarsi *alternativamente* nell'*animus lucrandi* ovvero nell'*animus nocendi*, sposando in tal modo l'obiettivo della piena coerenza sistematica con la disciplina penalistica del falso materiale in scrittura privata.

Altra parte della dottrina e della giurisprudenza affermava invece la necessità della *coesistenza* dei tre connotati psicologici di natura intenzionale dell'*animus decipiendi*, dell'*animus lucrandi* e dell'*animus nocendi*; quest'ultima tesi veniva propugnata anche dal Ministro Rocco in un parere reso sul caso della Banca Sant'Antonino di Piacenza e

---

<sup>34</sup> Per quanto concerne questo orientamento, DE NICOLA, *Il dolo nel delitto di falsità nei bilanci di società commerciali*, in *Annali di diritto e procedura penale*, 1963, pag. 33; BERSENZIO, *Il reato di falsità nei bilanci e l'estremo suo morale (art. 2 legge 4 giugno 1931, n. 660)*, in *Giur. Corti regionali*, 1937, Fascicolo II, pag. 137; ROCCO, *Il dolo nella falsità dei bilanci delle società commerciali*, in *Riv.pen.*, 1941, Fascicolo I, pp. 5 e ss.; cfr. NAPOLEONI, *Op.Cit.*, pag. 324.

pubblicato postumo, benché lo stesso Ministro avesse in precedenza ridotto la portata normativa della formula “fraudolentemente” alla sola intenzione fraudolenta<sup>35</sup>.

Nel parere in questione, veniva fornita una definizione specifica del significato da attribuire al termine “frode” nell’economia della norma incriminatrice, la quale si configurava come una sorta di sintesi e di punto di approdo della *querelle* dottrinale e giurisprudenziale che aveva finito per accompagnare l’intero decennio di vigenza dell’art. 2 della legge n. 660/1931: “*in senso subiettivo ‘frode’ significa ‘intenzione fraudolenta’ e comprende non solo: 1) la intenzione di ingannare o di indurre altri in errore ( mediante l’uso sciente e volontario di mezzi ingannatori o fraudolenti, cioè di artifici o raggiri), cioè quello che i romani chiamavano ‘consilium fraudis’, bensì, anche: 2) la intenzione di danneggiare, di recare altrui un ingiusto danno (economico o patrimoniale) e cioè di ledere, effettivamente e realmente, un altrui interesse (economico o patrimoniale) protetto dalla legge, ossia quello che i romani chiamavano ‘animus nocendi’ e infine: 3) la intenzione di lucrare indebitamente, di trarre un ingiusto lucro o profitto (economico o patrimoniale), ossia quello che i romani chiamavano ‘animus lucrandi o lucri faciendi’*”<sup>36</sup>.

In conclusione, per quanto concerne l’interpretazione e la portata normativa dell’avverbio “fraudolentemente”, si sono succedute, nell’arco del periodo di vigenza della norma incriminatrice, teorie fortemente eterogenee e in alcuni casi del tutto contrapposte, con riferimento alle quali è possibile constatare come le stesse, in via di approssimazione, abbiano oscillato fra due poli principali: il primo, teso ad un potenziamento della *ratio*, sottesa alla riforma del diritto penale generale auspicata dal regime fascista, di operare un vigoroso rafforzamento delle istanze repressive e sanzionatorie, finiva per conferire alla formula normativa *de qua* una portata tendenzialmente omnicomprensiva, fondata sul requisito e sulle caratteristiche del dolo generico, dunque su quel concetto di frode in senso oggettivo che, ai fini dell’integrazione della disposizione incriminatrice, postulava la mera coscienza e volontà del falso; il secondo, al contrario, si proponeva di esaltare al massimo la funzione selettiva dell’avverbio “fraudolentemente”, il cui significato si configurava

---

<sup>35</sup> Il riferimento è al già richiamato *Discorso del Ministro Rocco alla Camera dei deputati* in occasione della conversione del r.d.l. 30 ottobre 1930 n. 1459 nella legge n. 660/1931.

<sup>36</sup> ROCCO, *Il dolo nella falsità dei bilanci delle società commerciali*; in *Riv.pen.*, 1941, Fascicolo I, pag. 3; cfr. NAPOLEONI, *Op.cit.*, pp. 325-326.

come la risultante delle tre componenti di natura esclusivamente soggettiva individuate nell'*animus decipiendi*, nell'*animus lucrandi* e nell'*animus nocendi*.

Alla stregua di questa seconda impostazione, veniva pertanto accolta una nozione della frode in senso soggettivo, la quale richiedeva, ai fini della configurabilità del reato, il dolo specifico, consistente nella finalità di procurare a sé o ad altri, tramite l'inganno, un ingiusto profitto patrimoniale con altrui danno.

La maggior parte degli interpreti aveva finito per aderire a questo secondo orientamento, poiché quest'ultimo, fondandosi su una spiccata specificazione del dolo, la quale consentiva una lettura esclusivamente soggettiva della frode, consentiva di restringere notevolmente l'area di operatività del falso in bilancio penalmente rilevante, a fronte di una lettura eccessivamente elastica, che, fondata su una concezione rigorosamente oggettiva e formalistica della frode, mirava semplicemente al rafforzamento delle esigenze repressive, e che rischiava pertanto di provocare, in virtù della sua stessa rigidità, una serie di ingiustizie, specie in uno scenario influenzato da variabili non sempre prevedibili come quello economico e commerciale.

Particolarmente a causa delle problematiche finora esaminate, il nuovo falso in bilancio, durante il suo decennio di vigenza, finì per essere caratterizzato da una faticosa e scarsa applicazione, disattendendo del tutto le aspettative e non riuscendo a porsi quale valido strumento di tutela delle istanze statuali di rafforzamento dell'economia nazionale: la disposizione incriminatrice, contenuta all'art. 2 della legge n. 660/1931 era in sostanza stata trasformata dagli interpreti in una figura di reato, la cui integrazione risultava subordinata al soddisfacimento di una serie di molteplici requisiti, il cui accertamento risultava in alcuni casi estremamente complesso e che rendeva chiaramente poco agevole il ricorso alla norma nel diritto vivente.

## **2. Il delitto di false comunicazioni sociali nel Codice Civile del 1942.**

Successivamente, la norma incriminatrice del falso in bilancio, per il tramite dell'art. 1 n. 1 del r.d. 16 febbraio 1942 n. 107, veniva per così dire trasferita nell'impianto del nuovo Codice Civile entrato in vigore nel 1942, e trovava collocazione, nello specifico, al capo I del titolo XI del libro V dello stesso codice, recante il titolo "Disposizioni generali per le società soggette a registrazione", nel quale è possibile rinvenire ancora oggi la struttura di base del sistema punitivo penale in materia societaria.

La nuova disciplina del falso in bilancio si inseriva in un disegno di più ampio respiro, strettamente legato all'esigenza di un profondo rinnovamento delle leggi relative alle società commerciali; esigenza che era d'altronde già stata portata all'evidenza dal tentativo di riforma del diritto penale societario operato attraverso il r.d.l 30 ottobre 1930 n. 1459, il quale risultava fondato sulla constatazione dell'insufficienza delle leggi vigenti a regolare efficacemente gli articolati rapporti che governano la vita economica, particolarmente a causa del crescente fenomeno legato alla formazione di concentrazioni del potere economico, il quale si traduceva nello sviluppo di vaste reti di imprese fra loro collegate<sup>37</sup>.

Come si osserva anche nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi sul Codice Civile, dall'epoca della vigenza del Codice di Commercio, si è verificata una profonda modificazione del contesto nel quale l'operatore economico si trova ad agire e ad assumere le proprie decisioni, dal momento che il già ricordato fenomeno delle concentrazioni di potere economico aveva dato origine ad un radicale rovesciamento di prospettiva per quanto concerne il sistema dello stesso diritto commerciale, il quale, da *diritto degli atti di commercio*, passa a configurarsi come *diritto delle imprese commerciali*<sup>38</sup>.

Con il Codice Civile si verificava quindi il passaggio da una disciplina fondata sulla regolamentazione dei singoli atti di commercio, ad una che individuava nell'impresa il preminente centro di imputazione degli interessi, intorno al quale gravitavano i rapporti economici e commerciali.

Tale impostazione si rifletteva pienamente nella Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile, nella quale si affermava che *“il concetto di impresa accolto nel codice è quello della Carta del lavoro: non legato a particolari settori dell'economia, ma abbracciante ogni forma di attività produttiva organizzata”*; per quanto riguarda invece il raffronto con la disciplina e lo spirito del Codice di Commercio, *“le norme specificamente dedicate in questo libro all'impresa di tipo commerciale seguono le linee dello statuto del commerciante, secondo il codice di commercio; ma sono molto più penetranti e soprattutto più coordinate, perché fondate su un sistema unitario di*

---

<sup>37</sup> ROCCO, *Relazione al re del ministro guardasigilli al r.d.l. 30 ottobre 1930, n. 1459, Op. Cit.*, pag. 1194; cfr. LA MONICA, *Il delitto di false comunicazioni sociali*; in *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1985, Fascicolo I, pp. 119-120-121.

<sup>38</sup> CASANOVA, *Le imprese commerciali*, Torino, 1955, pag. 124; cfr. LA MONICA, *Op.Cit.*, pag. 120.

*pubblicità e di controllo, che è destinato ad esercitare una funzione disciplinatrice di essenziale importanza sui futuri sviluppi della nostra economia industriale e commerciale. D'altra parte lo statuto dell'impresa commerciale dato in questo libro non è fine a sé stesso, ma è il presupposto della disciplina degli altri istituti tipici dell'economia commerciale, che trovano sede in altri libri del codice e nelle leggi speciali. Sarà compito della scienza del diritto commerciale, legata ad una gloriosa tradizione italiana, trarre dal nuovo codice il sistema del nuovo diritto commerciale*"<sup>39</sup>.

Alla stregua di simili premesse, il Ministro Guardasigilli elaborava una nuova nozione del concetto di impresa, destinato ad acquisire un ruolo assolutamente centrale per quanto concerne la regolamentazione e l'assetto dei rapporti economici e commerciali: *"il concetto di impresa secondo il nuovo codice non coincide con quello dato dal codice di commercio, in duplice senso. Anzitutto, mentre secondo il codice di commercio l'impresa è considerata come semplice atto (atto obiettivo di commercio) e comprende quindi anche l'impresa organizzata occasionalmente dall'imprenditore non professionale, il nuovo codice considera l'impresa da un punto di vista soggettivo, collegandola alla figura professionale dell'imprenditore [...] In secondo luogo, mentre secondo il codice di commercio il concetto di impresa è contenuto nel quadro ristretto della attività industriale, il nuovo codice considera l'impresa come forma di organizzazione tipica della moderna economia*"<sup>40</sup>.

In questo nuovo contesto veniva pertanto ad inserirsi la nuova normativa in materia di reati societari, la quale si proponeva di predisporre un impianto sanzionatorio più severo e rigoroso a fronte di tutti quei fatti delittuosi, compiuti da *"coloro che hanno nelle mani il delicatissimo meccanismo delle società commerciali"*<sup>41</sup>, la cui portata era tale da poter incidere e creare un danno più o meno esteso al tessuto organizzativo e al corretto funzionamento delle imprese.

Fra le disposizioni che miravano a garantire il soddisfacimento di tali finalità un ruolo di primo piano era certamente riconosciuto al nuovo delitto di false comunicazioni

---

<sup>39</sup> *Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al codice civile del 1942. Testo e relazione ministeriale*, in *Collana studi storici e giuridici*, pag. 188, consultabile su: <http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/collana-studi-storici-e-giuridici>.

<sup>40</sup> *Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al codice civile del 1942, Op. Cit.*, pag. 189.

<sup>41</sup> ROCCO, *Relazione al re del ministro guardasigilli al r.d.l. 30 ottobre 1930, n. 1459, Op. Cit.*, pag. 1195; cfr. LA MONICA, *Op. Cit.*, pag. 121.

sociali, previsto all'art. 2621 n. 1 del Codice Civile, con il quale veniva stabilito espressamente che:

*salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni a L. 20 milioni:*

*1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime.*

La norma incriminatrice del falso in bilancio subiva così una serie di modificazioni, alcune delle quali di natura meramente formale, altre, invece, miranti ad introdurre nel sistema punitivo del delitto *de quo* significativi fattori di novità, allo scopo di porre rimedio a tutti quegli ostacoli esegetici che avevano finito per privare di effettiva rilevanza pratica e applicativa la precedente formulazione del dato normativo, del quale ricalcava tuttavia fedelmente l'impianto strutturale.

In primo luogo, considerato che uno dei principali fattori che aveva condotto gli interpreti ad una sostanziale disapplicazione della normativa previgente consisteva nella previsione di un trattamento sanzionatorio eccessivamente rigoroso, se commisurato all'oggettivo disvalore del fatto criminoso, inquadrabile nella categoria giuridica delle falsità, la cornice edittale della pena veniva diminuita e ricompariva, contestualmente, la clausola di salvezza posta in apertura della disposizione, contenente il richiamo agli altri reati più gravi.

Gli elementi di differenziazione che il legislatore intendeva introdurre erano d'altronde oggetto di una dettagliata analisi nella stessa Relazione del Ministro Guardasigilli, che è opportuno riportare in questa sede: “ *Nell'art. 2621, n. 1, appagando un bisogno avvertito nella pratica e risolvendo una questione a lungo dibattuta, si è configurata l'ipotesi di falsità in relazioni, bilanci o in altre comunicazioni sociali, nel fatto di coloro che fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero, anziché, come si legge nell'art. 2 della legge del 1931, nel fatto di coloro che fraudolentemente espongono fatti falsi. Giustamente si osservava che questa locuzione o implica una tautologia, perché l'espone fatti falsi è già azione fraudolenta o impone un significato del fraudolentemente che gravita sull'elemento*

*soggettivo del reato fino a esigere l'accertamento dell'animus decipiendi et lucrandi ( in questo senso alcuni proponevano che all'avverbio " fraudolentemente" si sostituisse la frase " a scopo di frode"). E' sembrato pertanto meglio rispondente alle finalità della norma, rettificarne il testo nel modo su indicato. Col nuovo testo infatti si evita la tautologia, ma si evita anche il pericolo di chiedere per l'esistenza del reato ( avente ad oggetto atti che, almeno per la loro influenza sul credito e sulla fede pubblica, devono ormai ritenersi più vicini agli atti pubblici, che alle scritture private) un elemento soggettivo diverso e più intenso di quello richiesto per le varie forme di comune falso in atto pubblico, ossia una intenzione di frode anziché la coscienza e la volontà di produrre con le false esposizioni un semplice stato di pericolo*<sup>42</sup>.

Nel testo appena riportato sono così fissate una serie di tematiche che avrebbero formato oggetto del successivo dibattito dottrinale e giurisprudenziale intorno alla portata e alla reale efficacia punitiva della norma la quale, sebbene l'intenzione del legislatore fosse quella di eliminare tutte quelle disfunzioni che avevano inficiato la concreta applicabilità della previgente disciplina, continuava a risultare carente sotto il profilo della certezza del diritto, mancando una puntuale definizione del contenuto e del significato di alcune locuzioni normative essenziali ai fini della ricostruzione e dell'agevole impiego della figura criminosa nella prassi applicativa.

### **3. Le principali problematiche interpretative: il bene giuridico tutelato e l'interesse protetto.**

#### **Le false comunicazioni sociali come delitto contro la fede pubblica.**

Fin dall'entrata in vigore della nuova disposizione incriminatrice del falso in bilancio, la questione relativa all'individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma si pose al centro di un acceso dibattito, il quale in realtà non giunse mai ad una reale concordia di opinioni tra gli interpreti.

Nasceva così una complessa *quaestio* dottrinale, la quale può essere sinteticamente ascritta ad una duplice coppia di alternative: la prima vedeva contrapporsi ad una concezione monoffensiva del reato una ricostruzione in chiave plurioffensiva; nell'ambito poi delle teorie del reato monoffensivo, venivano elaborate letture

---

<sup>42</sup> *Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi sul codice civile, Op.Cit., pag. 242.*

privatistiche o pubblicistiche, a seconda dello specifico interesse assunto quale oggetto giuridico del reato.

La ricostruzione dell'oggettività giuridica della norma appariva dunque estremamente complessa e incerta, con esiti che inevitabilmente finivano per determinare un *deficit* sotto il profilo della offensività o della necessaria lesività della norma penale.

Nel caso del delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 n. 1, la difficoltà della ricerca intorno alla individuazione di un bene giuridico univoco, la cui tutela potesse ritenersi inequivocamente sottesa alla *ratio* dell'incriminazione, trovava la sua origine nella stessa genesi storica della norma, la quale contemplava una figura criminosa che nasceva dalla fusione di una fattispecie di falso ideologico, con dolo generico, ossia l'art. 247 n. 1 del Codice di Commercio, con una ipotesi qualificata di truffa, ossia l'art. 246 dello stesso Codice di Commercio, mutuando dall'una la struttura di reato di mera condotta, dall'altra la specifica connotazione fraudatoria; ne derivava una figura di reato che presentava in sé sia alcuni elementi costitutivi della categoria generale dei reati di falso, sia l'aspetto essenziale della truffa, il quale si compendia nell'inserimento dell'avverbio "fraudolentemente"<sup>43</sup>.

Da una simile premessa, discende logicamente come il problema che forma oggetto dell'indagine in questione si sia storicamente sviluppato intorno a due poli principali: da un lato, la teoria che individua nella *tutela della pubblica fede* la *ratio* del delitto di falso in bilancio; dall'altro, quella che configura il reato in questione alla stregua di un *delitto contro il patrimonio*.

La teoria che individuava nella *fede pubblica* il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice sembrava trovare il suo fondamento nella stessa Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile, nella quale il delitto di false comunicazioni sociali veniva considerato alla stregua di una peculiare ipotesi di falso ideologico in scrittura privata, la quale si realizzava attraverso la rappresentazione o l'occultamento di circostanze fattuali inerenti alle condizioni economiche della società.

Come già è stato osservato in questa sede, nel sistema codicistico dei reati di falso in scrittura privata la punibilità è estesa esclusivamente alla fattispecie del falso materiale, mentre le falsità ideologiche formano oggetto di repressione penale solo in

---

<sup>43</sup> NAPOLEONI, *Op.Cit.*, pp. 44-45.

ipotesi tassativamente indicate nel Codice Penale<sup>44</sup>; il delitto di cui all'art. 2621 n. 1 rientra chiaramente nel novero delle ipotesi in questione, in ragione del peculiare valore probatorio degli atti cui la falsità stessa inerisce, ossia relazioni, bilanci e altre comunicazioni sociali, con riferimento ai quali è la stessa legge a imporre l'osservanza di specifici obblighi pubblicitari, a tutela della veridicità delle informazioni in esse contenute<sup>45</sup>.

Stante la validità di un simile ragionamento, la riconducibilità dell'oggettività giuridica del falso in bilancio alla lesione della fede pubblica era ulteriormente rafforzata dal fatto che la Relazione stessa riconosceva come, nell'art. 2621 n. 1, venissero assunti, quale veicoli della falsità, atti che, per la loro stessa natura, erano destinati ad esercitare una notevole influenza sul credito e sulla fede pubblica; dunque, pur dovendo le comunicazioni sociali essere necessariamente inquadrare nella categoria delle scritture private, esse dovevano essere equiparate, dal punto di vista del trattamento legislativo, agli atti pubblici; nello specifico, il delitto di falso in bilancio avrebbe dovuto essere ricondotto al sistema del falso ideologico in atto pubblico. Se ne deduce logicamente che, dal momento che nei reati di falso in atto pubblico la lesività investe il bene giuridico della fede pubblica, in essa vada necessariamente identificato l'interesse protetto dalla disposizione incriminatrice del falso in bilancio di cui all'art. 2621 n. 1 del Codice Civile<sup>46</sup>.

Tuttavia, la tesi di cui si discorre andò ben presto incontro a notevoli ordini di censure, le quali investivano precipuamente una serie di riflessioni di ordine generale sulle caratteristiche e il contenuto dello stesso concetto di pubblica fede, e che miravano a dimostrare come la stessa fosse di per sé inadatta a fondare quel nucleo di necessaria lesività verso il quale deve tendere la *ratio* di tutela di ogni figura delittuosa. A questo riguardo, autorevole dottrina riteneva che, proprio in virtù delle peculiari caratteristiche intrinseche del concetto di pubblica fede, fosse necessario verificare se la stessa potesse effettivamente porsi quale bene suscettibile di protezione giuridica, o, *a priori*, se in essa fosse o meno presente un *quid* suscettivo di

---

<sup>44</sup> A questo riguardo, è possibile segnalare l'opera di vari autori, tra cui: BERSEZIO, *Op.Cit.*, pag. 138; ROCCO, *Il dolo, Op. Cit.*, pag. 2; DE NICOLA, *Op. Cit.*, pp. 33 e ss.; cfr. NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 45.

<sup>45</sup> DE NICOLA, *Il dolo, Op. Cit.*, pp. 33 e ss.; cfr. NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 46.

<sup>46</sup> LA MONICA, *Op. Cit.*, pag. 113.

integrare lo stesso concetto di bene<sup>47</sup>, considerate le molteplici sfaccettature del bene giuridico *de quo*, al quale non è agevole attribuire un significato univoco, nonché la complessa *querelle* dottrinale che da sempre circonda la corretta identificazione dell'oggetto giuridico dei reati di falso in generale.

Per quanto concerne il concetto di bene giuridico, e la conseguente idoneità della pubblica fede a soddisfarne i requisiti, si faccia riferimento alla riflessione del De Marsico, il quale osservava che il nucleo essenziale e irrinunciabile del bene giuridico si esplica in un “*quid sostantivo, fornito di autonomia, di capacità di esistenza, nella realtà materiale od immateriale: un quid che può ricevere delle qualificazioni, ma non ridursi ad una qualificazione*”<sup>48</sup>; si evince da questa definizione, che trascende l'estrema ampiezza che può ricollegarsi al concetto in esame, come la fede pubblica non sia “*riconducibile ad alcuna cosa determinata né materiale né immateriale, ma è un modo di essere, una qualità, un attributo di determinate cose materiali: un predicato di relazione fra queste cose e la generalità dei cittadini. La fiducia di veridicità o di genuinità che tali cose riscuotono nella generalità dei cittadini non può stare a sé, e non è sempre astrattamente concepibile a differenza di ciò che accade, ad esempio, della morale pubblica, della incolumità pubblica, della economia pubblica, che sono somme o sintesi o risultanze di cose e costituiscono, come tali, non attributi di cose ma cose per sé stesse, idonee a soddisfare bisogni propri della collettività organizzata*”<sup>49</sup>.

Così la pubblica fede veniva ritenuta solamente alla stregua dell'*attributo di un bene*, nello specifico, l'attributo che qualifica con funzione unificante una serie di beni materiali, e che acquisisce pertanto rilevanza esclusivamente quale criterio classificatorio che consente di raggruppare in un'unica categoria tutte quelle figure criminose che sono caratterizzate dall'identità del mezzo di aggressione<sup>50</sup>.

In questa direzione si sono mossi altri due insigni Autori, come il Delitala e l'Antolisei; il primo individuava nella pubblica fede una sorta di “contenitore” nel

---

<sup>47</sup> LA MONICA, *Op. Cit.*, pag. 113.

<sup>48</sup> DE MARSICO, *Il dolo nei reati di falsità in atti*, in *Scritti giuridici in memoria di Eduardo Massari*, Napoli, 1938, pag. 424; cfr. LA MONICA, *Op.Cit.*, pag. 114.

<sup>49</sup> DE MARSICO, *Op. Cit.*, pag. 424.

<sup>50</sup> DELITALA, *I reati concernenti le società di commercio e la legge Rocco del 1930*, in *Riv.dir.comm.*, 1931, Fascicolo I, pag. 314; NAPOLEONI, *Op.Cit.*, pag. 46.

quale sono collocati delitti il cui requisito comune è dato dall'*identità del mezzo*<sup>51</sup>, affermando contestualmente che esso “ *non rappresenta minimamente, un interesse in sé meritevole di tutela*”<sup>52</sup>.

Segue la medesima prospettiva di analisi anche l'Antolisei, il quale riconosceva che “*una volta che si riscontra che la fede pubblica, intesa come fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche, costituisce un bene tutelato dall'ordinamento penale, non è possibile contestare che il delitto in esame offenda tale bene*”; tuttavia, “*il bene della pubblica fede non è mai oggetto esclusivo della tutela penale, perché la frode, che è insita nella falsità, per sua natura non è fine a sé stessa (nessuno falsifica soltanto per falsificare), ma è un mezzo per offendere altri interessi più concreti*”<sup>53</sup>.

Da simili ricostruzioni emerge chiaramente come la nozione di fede pubblica fosse di per sé priva di un contenuto tangibile tale da consentire l'individuazione di un oggetto giuridico dotato della materialità necessaria a soddisfare il fondamentale principio di offensività della norma penale, dunque inadatto ad esprimere l'effettivo disvalore delle specifiche fattispecie di falso<sup>54</sup>.

Secondo l'orientamento tradizionale, la fede pubblica veniva infatti concepita nell'ottica della tutela della fiducia che la collettività ripone nella veridicità e nella genuinità di determinati segni, oggetti o simboli esteriori, ai quali l'ordinamento giuridico ricollega un particolare valore e una precipua funzione, allo scopo di assicurare la certezza, la sicurezza e la speditezza del traffico economico e giuridico<sup>55</sup>. A questo riguardo, è lo stesso De Marsico a fornire una definizione del concetto di fede pubblica che incarna perfettamente la volontà e lo spirito del legislatore storico, la quale è concepita come “*fiducia in certe forme determinate, che imponendo di ritenere rispondenti al vero certe situazioni condizionano od agevolano lo svolgersi*

---

<sup>51</sup> DELITALA, *Concorso di norme e concorso di reati*, in *Riv.dir.pen.*, 1934, pag. 109.

<sup>52</sup> DELITALA, *Concorso di norme e concorso di reati*, *Op. Cit.*, pag. 109.

<sup>53</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, Milano, 1983, pag. 316.

<sup>54</sup> PISANI, *Delitti contro la fede pubblica*, in FIORELLA, *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Giappichelli, 2013, pag. 507.

<sup>55</sup> La ricostruzione de qua trova il suo fondamento nella stessa *Relazione al progetto definitivo del codice penale*, in cui la fede pubblica viene definita come “ *fiducia che la società ripone negli oggetti, segni, forme esteriori ( monete, emblemi, documenti), ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante*”.

*della vita economica e giuridica fra i consociati, e finisce così per essere fiducia nel traffico*”<sup>56</sup>.

La dimensione offensiva dei reati di falso veniva pertanto individuata nella lesione dell'affidamento che la generalità dei consociati ripone in determinati atti, ai quali viene riconosciuta dall'ordinamento una peculiare funzione di garanzia in ordine alla certezza dei rapporti giuridici; tuttavia, anche una simile ricostruzione risultava priva di quel *quid* dotato della concretezza necessaria ad assurgere ad oggetto giuridico della protezione penale predisposta dal sistema dei reati di falso in generale.

Per ovviare a tale problematica, una parte della dottrina aveva elaborato una serie di tesi riconducibili alla c.d. *teoria della plurioffensività dei reati di falso*, alla stregua della quale, anche se nei reati di falso il bene giuridico tutelato in via generale dalle varie disposizioni incriminatrici restava la fede pubblica, intesa come fiducia e certezza nel traffico giuridico, essa era destinata a rimanere per così dire sullo sfondo, come mera categoria astratta avente semplicemente la funzione di qualificare una serie di reati fondati, dal punto di vista della condotta e dell'attitudine psicologica, sull'identità del mezzo di aggressione<sup>57</sup>, ossia il *mendacio*. Accanto dunque alla pubblica fede, si riteneva che le singole e specifiche ipotesi di falso fossero “*qualificate dall'ulteriore specifico interesse salvaguardato dalla genuinità e veridicità dei mezzi probatori (in senso lato) nella situazione specifica*”<sup>58</sup>, con la conseguenza che il nucleo di lesività dei reati di falso veniva indicato nell'interesse alla veridicità e alla genuinità dei mezzi di prova.

In questa prospettiva, viene pertanto valorizzata la specifica funzione probatoria e rappresentativa che l'ordinamento giuridico ricollega al peculiare tipo di atto che viene in questione, e alle norme che presiedono alla sua formazione, dovendosi riconoscere come rilevante, ai fini della corretta delimitazione dell'area di punibilità della norma incriminatrice, la circostanza che la lesione abbia o meno investito proprio l'interesse finale tutelato dal valore e dalla funzione probatoria dell'atto cui inerisce la falsità stessa. Ed è proprio nella violazione degli interessi la cui tutela risulta sottesa alla formazione e all'utilizzo dell'atto falsificato che va individuato il

---

<sup>56</sup> DE MARSICO, *Falsità in atti*, in *Enc.Dir.*, Milano, 1967, pp. 561 e ss.; cfr. PISANI, *Op.Cit.*, pag. 506.

<sup>57</sup> A questo riguardo, si è già esaminata la posizione del DELITALA.

<sup>58</sup> ANTOLISEI, *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, in *AA.VV.*, *Studi in memoria di Alfredo Rocco*, Milano, 1952, pag. 103.

reale disvalore e dunque l'oggetto giuridico dei reati di falso, sulla base dell'assunto secondo il quale ogni condotta, inquadrabile nel paradigma del mendacio, deve ritenersi lesiva non solo dell'interesse alla certezza, speditezza e fiducia del traffico giuridico, ma altresì dell'ulteriore e specifico bene alla cui tutela risulta finalisticamente orientato il singolo atto divenuto oggetto di falsificazione<sup>59</sup>.

La teoria della plurioffensività dei reati di falso venne d'altronde successivamente avvallata anche dal contenuto della Relazione che accompagnava il Progetto di nuovo codice penale elaborato dalla Commissione Pagliaro<sup>60</sup>, nella quale la fede pubblica veniva esplicitamente ridotta a mera categoria classificatoria, a "*bene strumentale alla tutela degli interessi garantiti dall'efficacia probatoria dei documenti o di altre situazioni rilevanti*"; con il logico corollario che "*il reato è escluso se il fatto non offende l'interesse salvaguardato in concreto dalla funzione probatoria dello specifico documento*"<sup>61</sup>.

Le considerazioni fin qui esposte, che si fanno portatrici di una ricostruzione in chiave plurioffensiva dell'oggettività giuridica dei reati di falso, saranno successivamente riprese quando si passerà all'analisi della teoria che vedeva nelle stesse false comunicazioni sociali un reato dalla struttura plurioffensiva; per ciò che invece interessa maggiormente in questa sede, si rilevi come anche gli orientamenti che, attraverso il riconoscimento di una dimensione plurioffensiva all'oggetto giuridico delle falsità, avevano tentato di sopperire al *deficit* di offensività che inficiava inevitabilmente un bene giuridico dai contorni eccessivamente sfumati, andarono incontro ad una serie di censure, legate in particolare alla constatazione che il tentativo di conferire concretezza agli interessi protetti rischiava di privare di significato la stessa funzione critico-garantista del bene giuridico, il quale, nell'ipotesi in cui l'interesse finale ed ulteriore tutelato dallo specifico documento oggetto del *mendacio* fosse risultato difficilmente determinabile *a priori*, si prestava ad una facile manipolazione da parte del giudice, chiamato ad operare una specificazione di volta in

---

<sup>59</sup> PISANI, *Op.Cit.*, pag. 511.

<sup>60</sup> La Commissione, così denominata in quanto presieduta dal Prof. Antonio Pagliaro, venne istituita nel 1988 dal Ministro della Giustizia Vassalli e si dedicò all'elaborazione di un progetto destinato a configurarsi come il più importante tentativo di riforma globale del Codice Rocco. La Relazione finale della Commissione venne depositata il 25 ottobre 1991 ed è consultabile su <<http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/riforma/relazionepagliaro.htm>> .

<sup>61</sup> *Relazione Finale della Commissione Pagliaro al progetto di nuovo codice penale, Op. Cit.*

volta dell'interesse tutelato nel caso concreto, con grave pregiudizio del principio di tassatività delle norme penali<sup>62</sup>.

L'esigenza di evitare che le fattispecie incriminatrici del falso si trasformassero in norme penali "in bianco", tali cioè da accordare protezione a interessi individuabili di volta in volta a discrezione del giudice, veniva portata all'evidenza dallo stesso De Marsico, il quale affermava che "*il presupposto incriminabile della classificazione dei reati secondo il criterio dell'interesse offeso è che la determinazione di questo interesse sia possibile a priori, nel momento della formulazione legislativa della norma, ossia che si tratti di uno specifico interesse connaturato nella condotta che si vieta, e che per essere specifico non potrà essere variamente visto nel momento della valutazione del fatto. Come ciò è vero nel reato offensivo di un solo bene od interesse, non deve essere men vero nel reato plurioffensivo: ciascuno degli interessi che la condotta punibile offende deve presentarsi non proteiforme e fungibile, ma univoco e certo nel momento della formulazione della norma*"<sup>63</sup>.

Si è detto finora che l'oggettività giuridica del delitto di false comunicazioni non poteva essere ricondotta al bene giuridico della fede pubblica in virtù della estrema evanescenza del concetto in esame e dell'impossibilità di ricondurre ad essa un significato univoco e certo tale da poter integrare quel necessario *quid* di lesività che sostanzia la nozione stessa di bene giuridico.

Nonostante la pregnanza delle argomentazioni in esame, la tesi che individuava l'interesse protetto dal falso in bilancio nella fede pubblica si prestava ad essere smentita anche sulla base di ulteriori considerazioni, le quali trovavano anche in questo caso il loro fondamento nel contenuto della già richiamata Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile; in essa veniva infatti constatato come i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali, in virtù delle loro caratteristiche intrinseche, fossero tali da esercitare una notevole influenza sul credito e sulla fiducia che il pubblico ripone nella veridicità delle attestazioni in esse contenute, con la conseguenza di una loro inclusione *ex lege* nella categoria degli atti pubblici.

Dal momento che, come si specificherà in seguito, il delitto di cui all'art. 2621 n. 1 del codice civile era suscettibile di essere integrato anche da una comunicazione avente natura non necessariamente verbale, si sarebbe creata in tal modo una

---

<sup>62</sup> PISANI, *Op. Cit.*, pag. 513.

<sup>63</sup> DE MARSICO, *Falsità in atti*, *Op.Cit.*, pag. 562; cfr. PISANI, *Op. Cit.*, pag. 513.

disarmonia nel sistema punitivo dei reati di falso, poiché la falsità ideologica in atti pubblici, e la conseguente lesione della pubblica fede che ne deriva, è ipotizzabile esclusivamente con riferimento ad atti scritti, dovendosi ravvisare la decettività della condotta nella violazione del dovere giuridico di correttezza riconosciuto in capo al soggetto qualificato alla formazione del documento.

Una ulteriore critica alla tesi esaminata risultava infine fondata sull'elemento soggettivo del reato, in considerazione del fatto che l'equiparazione del trattamento legislativo dei veicoli della falsità indicati nella norma incriminatrice a quello proprio degli atti pubblici era finalizzata ad escludere che, per l'integrazione del delitto di false comunicazioni sociali, fosse necessaria una componente soggettiva consistente nell'intenzione fraudolenta, dunque più intensa rispetto a quella prevista per i reati di falso, ritenendosi invece sufficiente la mera coscienza e volontà in ordine alla *immutatio veri*, ossia in ordine alla possibilità di determinare uno stato di pericolo attraverso la falsificazione<sup>64</sup>. Tuttavia, nonostante il Ministro Guardasigilli si fosse chiaramente espresso in questo senso, un simile tentativo di degradazione del dolo, da specifico a generico, con la conseguente esclusione della necessità di un accertamento, in capo al soggetto agente, dell'*animus decipiendi* e/o dell'*animus nocendi*, finiva per stridere con la centralità che anche la disciplina previgente e i precedenti orientamenti storici avevano sempre riconosciuto alla valenza dell'avverbio "fraudolentemente" ai fini della corretta delimitazione dell'area di operatività della norma incriminatrice, il quale, fin dalla sua comparsa nella previsione normativa del falso in bilancio nel R.d.l 30 ottobre 1930 n. 1459, era stato e continuava ad essere il fulcro di un vivace dibattito dottrinale.

Se dunque il legislatore del 1942 avesse inteso ricostruire l'elemento soggettivo delle false comunicazioni sociali esclusivamente come un dolo generico, ossia come semplice coscienza e volontà in ordine alla *immutatio veri* determinata dal *mendacio*, il reinserimento della formula "fraudolentemente" nella struttura della nuova norma incriminatrice del falso in bilancio non avrebbe avuto ragion d'essere; di qui, la necessità di discostarsi da una lettura che, individuando nella fede pubblica l'interesse tutelato dalla disposizione incriminatrice del falso in bilancio, finiva per concentrare l'intera portata decettiva della azione delittuosa nella violazione di uno specifico obbligo di veridicità da parte del soggetto agente, con la conseguenza che il

---

<sup>64</sup> *Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile, Op.Cit.*

fondamentale requisito della frode veniva del tutto lasciato sullo sfondo ai fini della esatta individuazione dell'area di punibilità della norma.

### **3.1. Segue: le false comunicazioni sociali come delitto contro l'economia pubblica.**

Nell'ambito della questione ermeneutica relativa all'individuazione di una oggettività giuridica del reato di falso in bilancio tale da consentire agli interpreti una agevole ed esatta selezione delle condotte concretamente punibili a norma dell'art. 2621 n. 1 del Codice Civile, è opportuno esaminare una ulteriore teoria che, analogamente a quella che includeva il delitto in questione nel novero dei reati di falso, offriva una ricostruzione in chiave monoffensiva dell'interesse tutelato dalla disposizione incriminatrice, il quale veniva identificato nella *economia pubblica*, e dunque ricondotto ad una dimensione tipicamente pubblicistica.

La dottrina era stata indotta ad una simile ricostruzione sulla base delle considerazioni contenute nella Relazione del Ministro Guardasigilli sul r.d.l n. 1459/1930 e, in generale, dei principi ispiratori della legislazione di epoca fascista in materia di reati societari, la cui portata offensiva non andava ricondotta alla tutela degli interessi del singolo, nella sua qualità di azionista o creditore, ma calata in una dimensione di più ampio respiro, che postulava la necessità di predisporre un efficace sistema di protezione giuridico-penale rivolto alla conservazione dell'ordine economico e delle sue dinamiche, alla luce del preminente ruolo assunto dalle società di commercio in ordine alla raccolta e all'amministrazione del risparmio, con la conseguenza che le anomalie che inficiavano la gestione societaria dall' " interno" finivano inevitabilmente per intaccare lo stesso meccanismo dell'economia statale, provocando ingenti dispersioni della ricchezza nazionale<sup>65</sup>.

Coerentemente con la *ratio* ispiratrice della repressione penale in materia societaria, lo stesso Ministro Rocco indicava specificamente come la dimensione offensiva del

---

<sup>65</sup> In questo senso, si ricordi il riferimento alla *Relazione al re del ministro guardasigilli al r.d.l. 30 ottobre 1930, n. 1459, Op. Cit.*, nella quale viene solennemente dichiarato che " coloro che dirigono le società amministrano non tanto capitali appartenenti a un numero più o meno limitato di singoli individui, quanto un capitale della Nazione", di qui " le malversazioni e le dispersioni dei capitali delle società sono dispersioni di ricchezza nazionale che colpiscono direttamente la forza economica della Nazione e quindi la sua potenza".

falso in bilancio dovesse necessariamente concretarsi nella lesione dell'economia pubblica, muovendo dalla constatazione che le condotte incriminate all'art. 2 del regio decreto “*si presentano come gravemente lesive dell'economia pubblica, in quanto, facendo venir meno la fiducia del paese sull'attività delle società commerciali, scuotono uno dei cardini fondamentali su cui poggia la struttura economica del paese*”<sup>66</sup>.

Sulla base di una simile argomentazione di natura letterale, una parte della dottrina, fra cui è possibile menzionare in particolare la posizione del Zuccalà, aveva riconosciuto come la *ratio* dell'incriminazione del delitto di false comunicazioni sociali trascendesse la dimensione individualistica fondata sulla tutela degli interessi dei singoli destinatari della comunicazione di volta in volta avuta di mira dalla forza punitiva della norma incriminatrice, ma postulasse la necessità di una aggressione ad un bene ritenuto meritevole di tutela in quanto preordinato al leale esercizio della attività economica, il quale si configura quale indispensabile presupposto nell'ottica del regolare e proficuo andamento della produzione e degli scambi commerciali<sup>67</sup>.

Tuttavia, la ricostruzione dell'oggettività giuridica del delitto di false comunicazioni sociali orientata alla lesione dell'economia pubblica, o, in ogni caso, dell'equilibrio economico nazionale, non poteva ritenersi condivisibile sotto molteplici punti di vista. In primo luogo, l'offesa alla conservazione e all'equilibrio dell'economia nazionale, causalmente determinata dalla condotta di falsificazione posta in essere dagli amministratori e da coloro che sono preposti alla gestione dell'organismo societario, sembrava potersi ipotizzare limitatamente alle ipotesi in cui tali fatti delittuosi si fossero inquadrati nella dinamica delle grandi società per azioni, la cui attività coinvolgeva, ed era dunque suscettibile di spiegare effetti pregiudizievoli su una vasta rete di interessi, capillarmente diffusi in ogni settore dell'economia nazionale. Viceversa, la portata offensiva del falso in bilancio non sembrava potersi logicamente orientare verso la lesione o la semplice messa in pericolo della pubblica economia nell'ipotesi in cui le condotte di falsità incriminate all'art. 2621 n. 1 del codice civile fossero state poste in essere nell'ambito di società a base personale di modeste dimensioni, in cui l'esercizio dell'attività di impresa è destinato ad incidere

---

<sup>66</sup> *Relazione al re del ministro guardasigilli al r.d.l. 30 ottobre 1930, n. 1459, Op. Cit.*

<sup>67</sup> ZUCCALÀ, *Il delitto di false comunicazioni sociali*, Padova, Cedam, 1954, pag. 113.

esclusivamente sugli interessi della ristretta cerchia degli individui che sono direttamente coinvolti, a qualunque titolo, nella vita della società<sup>68</sup>.

In questi termini si era espresso in particolare il Conti, il quale aveva efficacemente messo a fuoco le ragioni che non consentivano di accogliere la tesi che individuava il bene giuridico tutelato dal falso in bilancio nell'economia pubblica, sostenendo che *“quando si pensi che la norma in esame è riferita dalla legge a tutte le società soggette a registrazione e non soltanto alle grandi società con azioni quotate in borsa o comunque involgenti notevoli interessi, si comprende agevolmente quanto sia arduo parlare di offesa all'economia pubblica o, se si vuole, all'ordine economico nel suo complesso, nel caso, per esempio, di falso in bilancio di una piccolissima società a carattere puramente familiare che alteri il riparto interno degli utili”*<sup>69</sup>.

La critica del Conti risultava pertanto fondata sulla constatazione che, come si evince chiaramente dalla rubrica del Titolo XI del libro V del codice civile, nel quale trovava la sua collocazione sistematica la previsione normativa del delitto di false comunicazioni sociali, le disposizioni penali in materia di società e di consorzi si applicano a tutte le società soggette a registrazione, indipendentemente da qualunque considerazione in merito alla loro dimensione.

Sul punto si era d'altronde espressamente pronunciato anche lo stesso Ministro Guardasigilli Grandi nella Relazione al nuovo codice civile, nella quale veniva enucleata una esatta definizione della categoria delle imprese soggette a registrazione, la quale comprendeva *“non solo le imprese considerate dalla legge commerciali, in ragione del loro oggetto, ma anche le imprese non commerciali, in ragione della particolare forma sociale che sia da esse volontariamente assunta”*<sup>70</sup>.

Il criterio ermeneutico che consentiva di delimitare correttamente l'area di punibilità della norma incriminatrice del falso in bilancio, in relazione al riconoscimento

---

<sup>68</sup> CONTI, *Diritto penale commerciale*, volume I, Utet, Torino, 1980, pag. 205.

<sup>69</sup> CONTI, *Op.Cit.*, pag. 205.

<sup>70</sup> *Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi sul codice civile, Op.Cit.*, nella quale viene in particolare evidenziato il forte carattere innovativo, rispetto al Codice del Commercio del 1882, dell'introduzione del registro pubblico delle imprese, il quale si configurava quale “strumento di pubblicità obbligatorio non solo per le imprese commerciali, qualunque ne sia la forma, ma altresì per le imprese non commerciali, quando queste assumono la forma di società, secondo uno dei tipi propri delle società che esercitano un'attività commerciale”. Ciò a ulteriore conferma della riferibilità delle disposizioni penali in materia societaria a tutte le imprese svolte in forma di società, sia commerciale che non, per le quali è espressamente richiesta *ex lege* la registrazione.

dell'ampiezza della relativa fascia dei destinatari, andava pertanto individuato nella possibilità di inquadrare o meno le condotte in cui si esplicava l'azione delittuosa nel contesto e nelle dinamiche di qualunque *impresa svolta in forma in società*, sia commerciale che non, senza che il riferimento alle sue dimensioni potesse essere in alcun modo assunto quale criterio discrezionale.

La ricostruzione dell'oggettività giuridica del reato di false comunicazioni sociali in chiave di offesa alla pubblica economia produceva al contrario l'effetto di restringere la portata offensiva del falso in bilancio esclusivamente a quelle società di dimensioni e caratteristiche tali da poter arrecare disfunzioni e alterazioni a tutti quegli interessi che sono sottesi al mantenimento dell'equilibrio dell'ordine economico a livello statale, rimanendo automaticamente escluse tutte quelle imprese che, pur essendo organizzate secondo la forma della società, con conseguente assoggettamento al regime pubblicitario consistente nella iscrizione al registro delle imprese, erano strutturate essenzialmente su base personale ed erano pertanto destinate ad involvere gli interessi meramente individuali di coloro che erano coinvolti nella vita dell'impresa quali soci, creditori o semplici risparmiatori.

Una simile conclusione era in evidente contrasto non solo con il dato letterale del codice civile, che estendeva la potenzialità repressiva delle disposizioni penali in materia societaria a tutte le società soggette a registrazione, ma anche con il dato empirico secondo il quale i reati societari possono essere commessi dall'amministratore di una grande società per azioni come da quello di una piccola società di persone che si occupa semplicemente di gestire il risparmio di privati e famiglie<sup>71</sup>.

Se si assume la pubblica economia quale bene giuridico tutelato dal delitto di false comunicazioni sociali, è evidente come quest'ultimo sia suscettibile di essere integrato esclusivamente nel primo caso e non anche nel secondo.

Laddove la condotta di falsità venga posta in essere nell'ambito della gestione e dell'amministrazione di una società di piccole dimensioni, nonostante l'azione risulti conforme al modello legale, il reato non potrà in ogni caso ritenersi perfezionato, non solo sotto il profilo dell'inidoneità dell'azione ad aggredire il bene giuridico tutelato, ma anche e soprattutto in virtù della mancanza dell'elemento psicologico del reato, la quale, pur in presenza di una condotta sussumibile nello schema della falsità *in*

---

<sup>71</sup> LA MONICA, *Op. Cit.*, pag. 118.

*committendo* o *in omissendo* espressamente descritte nella norma incriminatrice, non consente di raggiungere la soglia della tipicità<sup>72</sup>.

L'argomentazione *de qua* risultava d'altronde fondata sulla stessa concezione codicistica del dolo, contenuta all'art. 43, secondo la quale esso viene definito come previsione e volontà dell'evento dannoso e pericoloso che si configura quale risultato dell'azione e dell'omissione<sup>73</sup>; se dunque il dolo è cognizione e volizione in ordine alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ossia, nel caso di specie, l'economia pubblica, si evince come, nell'ipotesi in cui la falsità vada ad inficiare il corretto andamento di una piccola società, l'agente non potrà in nessun modo prefigurarsi, neanche sotto la veste del dolo eventuale, l'aggressione a un bene giuridico di valenza spiccatamente pubblicistica<sup>74</sup>.

E' chiaro come dall'accoglimento della teoria che proponeva la ricostruzione dell'oggettività giuridica del falso in bilancio nell'ottica della tutela della pubblica economia, derivasse una drastica ed ingiustificata riduzione dell'ambito di operatività della relativa norma incriminatrice, la quale si rivelava palesemente in contrasto con il dato testuale, che, come si è visto, riferiva inequivocabilmente la potenzialità offensiva dei reati in materia societaria a tutte la società soggette a registrazione, dunque con la conseguente posizione che l'art. 2621 n. 1 assumeva nel sistema.

E' inoltre opportuno considerare che l'accoglimento della teoria in discorso avrebbe finito per consentire una facile manipolazione della stessa fattispecie nel diritto vivente, con la conseguenza di espungere dall'area di punibilità del delitto di false comunicazioni sociali tutte quelle condotte che, pur essendo dotate di un evidente disvalore, in quanto suscettive di arrecare un danno per determinati soggetti, sono egualmente considerate penalmente lecite, in quanto preordinate al conseguimento di

---

<sup>72</sup> LA MONICA, *Op. Cit.*, pag. 118.

<sup>73</sup> Per quanto concerne la definizione del dolo, l'art. 43 del Codice Penale prevede espressamente che "il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".

<sup>74</sup> LA MONICA, *Op. Cit.*, pag. 118.

un risultato vantaggioso se inserito nel contesto della salvaguardia della pubblica economia<sup>75</sup>.

La teoria che individuava l'oggetto giuridico del reato nella pubblica economia si prestava ad una critica ulteriore, la quale afferiva ad un una serie di riflessioni di carattere sistematico sull'intero corpus delle norme penalsocietarie.

Nel codice penale era infatti presente una apposita sezione dedicata alla repressione dei delitti contro l'economia pubblica, ossia il capo I del titolo VIII del libro II, nella quale trovavano collocazione una serie di figure delittuose, ciascuna delle quali era preordinata all'aggressione di un interesse specifico considerato meritevole di tutela penale, mentre la pubblica economia emergeva, nel sistema dei reati in questione, esclusivamente quale interesse generico sotteso all'incriminazione di fatti suscettibili di spiegare effetti pregiudizievoli in una dimensione più ampia, ulteriore rispetto a quella segnata dall'individuazione dei destinatari della norma giuridica.

Anche la legge n. 660/1931 esprimeva una concezione della pubblica economia intesa alla stregua di concetto generico di bene giuridico, il quale veniva assunto a requisito comune di *“fatti gravissimi, generatori di danni ingenti per numerose cerchie di cittadini, e capaci di turbare profondamente la compagine economica della nazione”*<sup>76</sup>.

Se la *ratio* sottesa all'incriminazione, e dunque alla categoria dei reati societari in generale poteva agevolmente qualificarsi in virtù della sua astratta riconducibilità alla tutela del bene giuridico della pubblica economia, era evidente come la stessa potesse essere assunta, sul piano della ricostruzione della condotta tipica, esclusivamente quale *generica oggettività giuridica*, funzionale alla ricerca e alla individuazione della diversa e *specifica oggettività giuridica* di ciascuno dei fatti delittuosi menzionati nella Relazione, ossia di ciascuno dei reati in materia societaria previsti dal codice penale<sup>77</sup>.

Oggetto giuridico generico del reato e oggetto giuridico specifico sono legati fra di loro da un nesso di strumentalità, alla stregua del quale il primo assurge a criterio

---

<sup>75</sup> In questo senso si esprime il CONTI, *Diritto penale, Op. Cit.*, pag. 206.

<sup>76</sup> *Relazione al re del ministro guardasigilli al r.d.l. 30 ottobre 1930, n. 1459, Op. Cit.*

<sup>77</sup> LA MONICA, *Op. Cit.*, pp. 117-118.

ermeneutico che consente l'individuazione del secondo, ossia dell'interesse protetto dalla singola norma incriminatrice.

Un simile assunto si rivelava particolarmente confacente alla problematica in discorso.

La pubblica economia si configurava, infatti, alla stregua di una entità caratterizzata da un contenuto estremamente vago e complesso e che proprio in virtù di tali caratteristiche non si prestava ad una puntuale ed effettiva definizione, tale da consentire la configurabilità di un bene giuridico concreto e determinato (o determinabile), il quale fosse suscettibile di protezione giuridica; esso poteva essere considerato solamente quale oggettività giuridica generica dei reati societari, destinato ad assumere un ruolo ermeneutico indefettibile per quanto concerne la delimitazione dell'ambito normativo entro il quale sarebbe stato possibile procedere alla selezione degli interessi tutelati dalle singole norme incriminatrici<sup>78</sup>.

Risulta dunque evidente, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, come anche la pubblica economia non potesse essere considerato alla stregua di un bene giuridico idoneo a descrivere e integrare in maniera esauriente, sotto il profilo della necessaria lesività e offensività della norma penale, l'oggettività giuridica del delitto di false comunicazioni sociali, con il conseguente permanere di uno stato di incertezza in ordine alla individuazione delle condotte punibili.

### **3.2. Segue: l'insufficienza delle teorie monoffensive di stampo pubblicistico. Le false comunicazioni sociali come delitto contro il patrimonio.**

Come si è ampiamente dimostrato, le teorie sul bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice del falso in bilancio che ne avevano ricondotto l'oggettività giuridica ad una dimensione tipicamente e meramente pubblicistica si erano rivelate del tutto insufficienti a porsi come soluzione di una problematica che accompagnava il delitto di false comunicazioni sociali fin dalla sua comparsa nel nostro ordinamento giuridico, ossia quella relativa alla individuazione, nell'economia della norma, dell'elemento strutturale consistente in una specifica aggressione, sotto forma di lesione ovvero di messa in pericolo, di uno o più beni giuridici determinati, al fine di operare una delimitazione della punibilità della fattispecie incriminatrice astratta

---

<sup>78</sup> LA MONICA, *Op.Cit.*, pp. 117-121; NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pp. 55-56.

esclusivamente a quelle condotte che fossero portatrici di un effettivo e precipuo disvalore, in coerenza con il modello tipico tracciato dal legislatore<sup>79</sup>.

Entrambe le teorie esaminate avevano infatti proposto una ricostruzione dell'oggettività giuridica della norma che non riusciva in alcun modo a risultare dotata della capacità selettiva riconosciuta alla categoria del bene giuridico, considerata, nella sua dimensione critica, quale necessario e imprescindibile fondamento delle scelte di criminalizzazione, con la conseguente opportunità di attribuire rilevanza penale, e dunque di ammettere la punibilità, esclusivamente di tutte quelle condotte che siano tali da profilarsi in concreto come una forma di offesa al bene giuridico descritto nel modello tipico della norma incriminatrice.

Se dunque la precipua funzione del bene giuridico consiste nel segnare un preciso limite alla potestà punitiva, ergendosi a criterio legislativo di criminalizzazione<sup>80</sup>, ed assumendo un ruolo fondante e immanente alla stessa punibilità della norma penale, è evidente come lo stesso bene giuridico non possa risolversi in un *quid* indeterminato e generico, suscettivo di ricomprendere qualunque situazione di fatto o di diritto, ma debba al contrario essere portatore di un'oggettività di tutela dai nitidi e predefiniti contorni concettuali, che, da un lato, sia in grado di porsi quale parametro di giudizio della stessa legittimità della norma incriminatrice, non potendo essere qualificato come reato un fatto che sia in concreto idoneo ad aggredire il bene giuridico considerato meritevole di protezione; dall'altro, quale criterio di valutazione del fatto e del comportamento criminoso alla stregua del quale l'interprete è chiamato ad accertarne l'effettiva conformità al modello legale.

La corretta identificazione del bene protetto rappresenta pertanto un momento centrale e qualificante ai fini dell'esegesi della norma incriminatrice, in considerazione del fatto che la funzione critica e la capacità selettiva del bene giuridico consentono la trasposizione nel diritto vivente della *ratio* dell'incriminazione, configurando quella

---

<sup>79</sup> A questo riguardo, vedi FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2010, pag. 184, in cui si ribadisce come la tipicità del fatto si riconnetta intimamente alla lesione del bene giuridico, con il conseguente riconoscimento di una essenziale funzione dogmatica alla stessa categoria del bene giuridico ai fini della determinazione del concetto di tipicità. A questo riguardo anche PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 227, il quale osserva che un fatto, che non sia capace di offendere il bene tutelato dalla norma, "è solo in apparenza conforme al tipo di reato [...] Perciò la contrapposizione tra tipicità e offensività è illusoria. Essa ha l'effetto deleterio di spingere a ricercare una sfera di offensività al di fuori dell'unico ambito possibile, che è costituito dal significato della incriminazione".

<sup>80</sup> FIANDACA-MUSCO, *Op. Cit.*, pp. 5 e ss.

relazione tra la condotta e l'offesa, che è suscettibile di concretarsi esclusivamente mediante l'individuazione di un interesse del quale si pretende la lesione o la messa in pericolo per effetto dello specifico comportamento descritto nella norma; ed è solo ed esclusivamente con riferimento a tale interesse che può valutarsi l'attitudine del fatto di reato ad assumere una effettiva portata decettiva, e dunque a poter essere ricompreso nella sfera della punibilità, i cui contorni vanno necessariamente tracciati con riferimento al significato dell'incriminazione.

Le teorie monoffensive che avevano proiettato l'interesse protetto dall'art. 2621 n. 1 c.c. in una dimensione pubblicistica avevano al contrario avuto l'effetto di svuotare di significato la selettività insita nella teorica del bene giuridico, riducendolo forzatamente a categoria meramente classificatoria e strumentale, che si caratterizzava in virtù della sua assoluta genericità ed onnicomprensività, e che non consentiva dunque di ravvisare, nella struttura della norma, quel necessario nucleo di lesività in cui si compendia la decettività della condotta dell'agente, il quale, come si è già avuto modo di osservare, postula la aprioristica individuazione di un interesse, ritenuto meritevole di protezione giuridico-penale, verso il quale deve necessariamente tendere l'offesa integrante il fatto tipico del reato.

La ricostruzione dell'oggetto giuridico del reato in chiave di offesa alla pubblica economia mostrava sotto questo profilo tutta la sua inadeguatezza, poiché spogliava il bene giuridico della sua fondamentale funzione critica di limite alla potestà punitiva dello Stato, lasciandolo privo di contenuti materiali e determinati, che potessero svolgere un ruolo vincolante ed effettivo ai fini della selezione delle condotte punibili; al contrario, l'offesa al bene giuridico veniva collocata in tal modo in una dimensione meramente potenziale e solo presuntivamente collegata alla condotta tipica.

Si trattava di una concezione del bene giuridico che risentiva evidentemente dei contributi della riflessione giuridica del suo tempo<sup>81</sup>, ossia il ventennio fascista, in cui

---

<sup>81</sup> A questo proposito, si ricordi ARTURO ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, F.lli Bocca, Torino, 1913, in cui viene proposta una concezione tripartita di bene giuridico, il quale deve essere distinto in: *oggetto giuridico formale*, inteso come diritto dello Stato all'obbedienza alle proprie norme da parte dei cittadini; *oggetto giuridico sostanziale generico*, inteso come interesse dello Stato alla sicurezza della propria esistenza e conservazione; infine, *oggetto giuridico sostanziale specifico*, il quale coincide con il bene che rientra nella sfera degli interessi del soggetto passivo del reato. Con la ricostruzione operata da Rocco si veniva pertanto ad enucleare un netto processo di formalizzazione del bene giuridico, il quale non è più concepito alla stregua di un *quid* preesistente rispetto all'emanazione della norma penale, chiamato a vincolare il legislatore per quanto concerne la selezione delle condotte punibili – direzione

risultava prevalente l'esigenza di un generale e capillare rafforzamento delle istanze statuali, con la conseguente tendenza ad assumere ad oggetto della protezione giuridico-penale interessi e valori che si ponevano come immanenti alle stesse finalità dello Stato totalitario, operando in tal modo una radicale strumentalizzazione del concetto e della funzione del bene giuridico, la cui portata risultava così preordinata semplicemente alla massimizzazione dell'efficacia dei mezzi di tutela approntati dal diritto penale<sup>82</sup> a presidio dell'esistenza e della conservazione dello Stato.

Da una simile impostazione derivava inevitabilmente l'esposizione del bene giuridico ad un ineliminabile margine di incertezza e indeterminatezza, nonché una notevole erosione della tutela accordata agli interessi individuali del cittadino *uti singuli*.

In questa prospettiva, il delitto di false comunicazioni sociali veniva posto a presidio della potenza economica della Nazione, la quale rischiava di essere compromessa dai comportamenti illeciti degli amministratori e di coloro che sono preposti alla gestione della società, dovendosi pertanto ravvisare il fulcro dell'offesa nella lesione dell'interesse sociale al buon andamento e al corretto funzionamento dell'economia nazionale. A questo riguardo, affermava il Zuccalà che *“più che il danno patrimoniale immediato dei singoli, che può rilevare ad altri fini, rileva qui il danno riflesso alla collettività, come risultante dei vari danni alla diverse categorie di soci-risparmiatori e finanziari- e come ripercussione o contraccolpo sugli innumerevoli satelliti che possono gravitare, e di solito gravitano, nell'orbita delle società”*<sup>83</sup>.

La ricostruzione dell'oggettività giuridica del falso in bilancio in termini di lesione alla pubblica economica e dell'ordine economico si prestava così a notevoli censure, principalmente fondate sull'uso meramente classificatorio della categoria del bene giuridico, il quale finiva per risultare del tutto privo di un sostrato materiale sul quale fosse possibile fondare il precipuo disvalore delle condotte in cui si concretava l'offesa ipotizzata dalla norma incriminatrice, finendo per acquisire una qualche rilevanza pratica limitatamente in qualità di strumento ermeneutico orientato alla corretta esegesi della norma<sup>84</sup>.

---

in cui si muovono le correnti di pensiero ottocentesche di matrice illuminista- , ma viene del tutto privato di qualunque funzione critica e garantista; cfr. FIANDACA-MUSCO, *Op. Cit.*, pp. 8-9.

<sup>82</sup> ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 20 e ss.

<sup>83</sup> ZUCCALÀ, *Il delitto di false comunicazioni sociali*, Cedam, Padova, 1954, pp. 113 e ss.

<sup>84</sup> A questo riguardo, si ricordi la posizione di LA MONICA, *Op. Cit.*, pp. 117-118.

Come evidenziato dal Pedrazzi, la tutela dell'economia e dell'ordine economico può tutt'al più essere assunta quale obiettivo tendenziale dell'incriminazione<sup>85</sup>, dal momento che l'offesa ai beni in questione implica la considerazione di “*ripercussioni ulteriori (oltre che eventuali) che l'analisi giuridica può (e deve) mettere tra parentesi, in quanto estranee al dinamismo offensivo tipico e indefettibile dei fatti incriminati*”<sup>86</sup>, e dunque la stessa conservazione del sistema macroeconomico storicamente dato se da un lato può certamente essere ricompresa e quindi posta a fondamento delle scelte di opportunità politica, dall'altro non può essere elevata ad oggetto giuridico del reato.

E' evidente, in ultima analisi, come l'assunzione della tutela della pubblica economia ad interesse protetto dalla norma incriminatrice comportasse, quale logica conseguenza, la coincidenza della stessa *ratio* dell'incriminazione con il mero consolidamento della funzione general preventiva della norma penale, consistente, nel caso di specie, nel garantire la piena e effettiva cogenza dei doveri di lealtà e correttezza che necessariamente devono informare la condotta degli amministratori al fine di prevenire dispersioni del capitale della Nazione, tali da provocare un indebolimento del tessuto e dei meccanismi istituzionali che governano l'economia nazionale.

Altrettanto debole e inadeguata si rivelava la teoria che proponeva di ricomprendere nel novero dei delitti contro la fede pubblica il reato di false comunicazioni sociali, sulla scorta della constatazione secondo la quale i bilanci e le altre comunicazioni sociali espressamente indicati all'art. 2621 n. 1 quali veicoli della falsità, erano dotati, in virtù della posizione qualificata di coloro che, per effetto della specifica funzione rivestita nell'organismo societario, erano deputati *ex lege* alla formazione dei documenti in questione, di una peculiare attitudine ad influenzare la capacità decisionale di una vasta cerchia di destinatari, in alcuni casi coincidente con il pubblico.

---

<sup>85</sup> PEDRAZZI, *Interessi economici e tutela penale*, in *ID, Diritto penale, volume 3, Scritti di diritto penale dell'economia*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 190 e ss.

<sup>86</sup> PEDRAZZI-SGUBBI, *Legge fallimentare. Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diversa dal fallito. Artt. 216-217*, in GALGANO (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare*, Zanichelli, Bologna, 1995, pag. 8.

Di qui, la necessità di individuare la *ratio* dell'incriminazione nella tutela dell'affidamento che la generalità dei consociati ripone nella trasparenza, nella veridicità e nella genuinità dell'informazione societaria, con la conseguente riconducibilità della portata offensiva della norma alla violazione di tutti quei doveri di lealtà e di correttezza che la legge espressamente impone ai soggetti attivi del reato in ordine alla formazione degli atti sui quali ricade materialmente il *mendacio*.

Come è già stato illustrato in questa sede<sup>87</sup>, la portata e i limiti del concetto di fede pubblica pongono una serie di problematiche dal punto di vista definitorio che rendono particolarmente complessa l'esegesi e l'applicazione delle stesse fattispecie codicistiche di falso, a causa del carattere spiccatamente vago e generico del bene giuridico in questione; problematiche che si ripropongono a maggior ragione in merito alla ricostruzione dell'oggetto giuridico del delitto di false comunicazioni sociali.

Nell'economia della norma è infatti evidente come l'abuso da parte degli amministratori e degli altri soggetti qualificati della propria posizione di conoscenza in merito al reale stato degli affari sociali debba indefettibilmente considerarsi quale elemento costitutivo della fattispecie obiettiva di reato, rientrando pienamente nella dinamica offensiva delle condotte incriminate; ciononostante, non è possibile affermare che nel *mendacio* si compendi e dunque al contempo si esaurisca l'intera portata decettiva del fatto, dal momento che il significato e lo stesso disvalore della falsità rileva non *ex se*, ma quale mezzo fraudolento, del quale sarà necessario accertare la specifica idoneità ingannatoria preordinata al conseguimento di un profitto accompagnato dal danno altrui.

Dall'analisi effettuata in questa sede emerge infatti chiaramente come entrambe le teorie monoffensive di stampo pubblicistico, nella ricerca dell'oggetto giuridico del reato, avessero del tutto tralasciato di considerare la portata e la rilevanza della collocazione, nel modello tipico dell'incriminazione, dell'elemento della frode, il quale connota l'attitudine psicologica del soggetto attivo del reato, conferendo in tal modo una precisa impronta alla direzione lesiva dell'azione.

Si è già rilevato come, nella ricostruzione e nella individuazione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, non si possa in alcun modo prescindere dalla valutazione della componente soggettiva del reato, dal momento che la direzionalità della condotta dell'agente rappresenta un elemento essenziale ai fini del

---

<sup>87</sup> A questo riguardo, vedi Cap. 1, par. 3.

raggiungimento della soglia di tipicità; se dunque il fatto tipico, inteso come categoria dogmatica, assolve alla funzione di circoscrivere una specifica forma di aggressione ad un bene penalmente protetto, riconnettendosi così intimamente al principio della necessaria lesività della norma penale, si evince come il dolo non possa semplicemente essere inteso come un coefficiente psicologico che riduca la volontà colpevole alla mera rappresentazione di un fatto materiale, ma debba necessariamente strutturarsi come coscienza e volontà dell'offesa, postulando così la percezione dell'agente in ordine alla idoneità del fatto ad arrecare un pregiudizio ad interessi meritevoli di tutela<sup>88</sup>.

Muovendo dunque dal riconoscimento della rilevanza normativa dell'avverbio "fraudolentemente" che, pur fra notevoli incertezze interpretative, aveva rappresentato un punto fisso nella sistematica della norma incriminatrice anche in epoca anteriore all'entrata in vigore del Codice Civile del 1942, una parte della dottrina aveva evidenziato come la fattispecie del falso in bilancio non avesse segnato una netta cesura rispetto al nucleo originario della truffa comune, con la conseguente affermazione dell'ascrivibilità del delitto di false comunicazioni nel novero dei reati contro il patrimonio.

Una indicazione in questo senso sembrava potersi ricavare dalla Relazione Ministeriale sul r.d.l. 30 ottobre 1930 n. 1459, nella quale veniva evidenziato come l'art. 2621 n.1 nascesse dalla fusione di due differenti disposizioni, ossia l'art. 246 e l'art. 247 n. 1 del Codice di Commercio del 1882.

Nello specifico, l'art. 246 contemplava una figura criminosa la quale si atteggiava a una peculiare ipotesi di truffa qualificata, la quale incriminava il fatto di coloro che, simulando o asserendo falsamente l'esistenza di sottoscrizioni o di versamenti ad una società per azioni, o annunciando al pubblico come addette alla società persone che non vi appartengono, ovvero commettendo altre simulazioni, hanno ottenuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti.

Il Ministro Rocco sottolineava come tale ipotesi di truffa fosse legata da una relazione di specialità con la truffa comune contemplata nel Codice Penale, poiché "*naturalmente qualsiasi altro fatto diverso da quello ora enumerato, con cui mediante*

---

<sup>88</sup> FIANDACA-MUSCO, *Op.Cit.*, pag. 183; pp. 363 e ss.

*artifizi o raggiri si ingannasse o si sorprendesse la buona fede altrui, ricadrebbe nella figura generale della truffa, repressa dal codice penale*<sup>89</sup>.

Dal momento dunque che il delitto di false comunicazioni sociali, nella sua formulazione codicistica, avrebbe dovuto inglobare anche il disvalore delle condotte incriminate a norma dell'art. 246 del Codice di Commercio, l'oggetto giuridico del reato andava ricostruito nell'ottica della tutela dell'integrità del patrimonio, coerentemente con la descrizione in termini di frode dell'attitudine psicologica del reato, e dunque con la generale *ratio* sottesa all'incriminazione dei delitti contro il patrimonio.

Tuttavia anche la tesi *de qua* si prestava a notevoli incertezze applicative, essendo anch'essa caratterizzata da quella genericità ed astrattezza che non consentiva di adempiere a quella fondamentale funzione selettiva, propria del bene giuridico, in ordine alla delimitazione della effettiva area di punibilità della disposizione incriminatrice.

Il bene giuridico del patrimonio non si prestava, con riferimento al delitto di false comunicazioni sociali, ad una agevole specificazione dal punto di vista definitorio, tale da poter indicare chiaramente all'interprete la direzionalità dell'offesa, in considerazione del fatto che, nella descrizione del fatto tipico, mancava qualunque riferimento sia alla necessarietà del danno, o comunque del verificarsi di un semplice stato di pericolo, in ordine alla consistenza del patrimonio, sia la specifica indicazione dei soggetti passivi del reato. Mancava, dunque, una puntuale determinazione della categoria soggettiva verso la lesione del cui patrimonio avrebbe dovuto tendere la condotta incriminata dall'art. 2621 n.1 c.c.

All'interno dell'indirizzo che identificava l'interesse protetto nel patrimonio si venivano pertanto ad enucleare differenti correnti di pensiero in merito alla concreta individuazione di quali interessi patrimoniali assurgessero ad effettivo oggetto dell'aggressione, a tutela dei quali dovesse pertanto risultare orientata la portata offensiva della norma.

Secondo un primo orientamento, il patrimonio tutelato dalla norma incriminatrice del falso in bilancio andrebbe a coincidere con il solo patrimonio della società, trovando una simile conclusione il proprio fondamento nell'ambito dei lavori preparatori alla legge n. 660/1931; nella Relazione degli onorevoli Solmi e Fera veniva infatti

---

<sup>89</sup> A. ROCCO, *Relazione al re del ministro guardasigilli al r.d.l. 30 ottobre 1930, n. 1459, Op. Cit.*

specificato come la ratio dell'intervento legislativo fosse quella di ricomprendere nell'area di punibilità della fattispecie esclusivamente tutte quelle condotte criminose nelle quali “*si concreta un attentato alla buona fede o alla consistenza del patrimonio*”<sup>90</sup>.

Assumendo in tal modo la società quale soggetto passivo del reato, la condotta di abuso degli amministratori e degli altri soggetti qualificati andrebbe pertanto a perfezionarsi esclusivamente nella misura in cui essa possa ritenersi idonea a cagionare un danno al patrimonio della società, con la conseguente configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali alla stregua di una figura di infedeltà patrimoniale<sup>91</sup>.

Secondo altri indirizzi la tutela del patrimonio sociale avrebbe implicato, anche se in via indiretta e mediata, anche la tutela del patrimonio dei soci *uti singoli*; non mancava, infine, chi sosteneva che il patrimonio sociale dovesse divenire oggetto di protezione giuridico-penale nell'ottica della sua precipua funzione di garanzia patrimoniale dei creditori<sup>92</sup>, nella sfera dei cui interessi patrimoniali avrebbe potuto incidere, con effetti pregiudizievoli, il comportamento illecito degli amministratori.

Secondo alcuni autori, infine, il delitto di false comunicazioni sociali sarebbe posto a tutela del patrimonio sia della società e dei soci, sia dei creditori, in maniera del tutto autonoma e sganciata l'uno dall'altro, con la conseguenza che, ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice, risulterebbe del tutto indifferente la lesione dell'uno o dell'altro, ovvero di tutti gli interessi in questione congiuntamente.

Non a caso, con riferimento a quest'ultima ipotesi, il Vinciguerra affermava come l'oggettività giuridica del falso in bilancio si prestasse ad essere ricostruita in termini di “*plurioffensività patrimoniale*”<sup>93</sup>, dal momento che la norma incriminatrice postulava una sorta di offesa “diffusa” al patrimonio, la quale avrebbe potuto indifferentemente investire tanto gli interessi patrimoniali della società e dei soci,

---

<sup>90</sup> *Relazione Solmi e Fera, Op. Cit.*

<sup>91</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 49.

<sup>92</sup> NUVOLONE, *L'infedeltà patrimoniale nel diritto penale*, Milano, 1955, pp. 109 e ss.; cfr. NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 50.

<sup>93</sup> VINCIGUERRA, *Rilievi sul concetto di “comunicazioni sociali” (a proposito di false comunicazioni dell'amministratore d'una società ad una banca)*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1967, pp. 953 e ss.

quanto quelli di creditori e di altri soggetti terzi rispetto alla compagine societaria, che a qualunque titolo avrebbero potuto essere coinvolti nelle dinamiche dell'impresa.

Indipendentemente dalla specifica categoria soggettiva assunta a soggetto passivo del reato, la riconducibilità dell'oggettività giuridica del delitto di cui all'art. 2621 n. 1 alla tutela del patrimonio presentava notevoli debolezze, che non ne consentivano la piena condivisibilità.

In primo luogo, il delitto di false comunicazioni sociali avrebbe finito per configurarsi esclusivamente alla stregua di una ipotesi di truffa qualificata destinata a trovare applicazione nei limiti del diritto societario; ma anche volendo accogliere una classificazione di questo tipo, verrebbe in questione una evidente disparità rispetto al trattamento sanzionatorio della truffa comune, dal momento la pena prevista per le false comunicazioni sociali, ossia la reclusione da uno a cinque anni, risultava improntata ad una maggiore severità rispetto a quella comminata per il reato comune (ossia, la reclusione fino a 3 anni) <sup>94</sup>.

In secondo luogo, la tesi in esame sembrava non essere in grado di cogliere la portata punitiva della norma nella sua interezza anche con riferimento al novero dei soggetti attivi del reato, nel quale sono ricompresi specificamente i promotori, la cui condotta, collocandosi geneticamente in un momento anteriore rispetto alla costituzione della società, non potrebbe causalmente incidere sul patrimonio della società costituenda, né tantomeno su quello di soci e creditori non ancora venuti ad esistenza<sup>95</sup>.

Infine, si rilevava come dall'accoglimento di una simile teoria sarebbe derivata inevitabilmente una drastica e ingiustificata riduzione dell'area di applicabilità della norma incriminatrice, poiché, in alcuni casi, la lesione dell'interesse patrimoniale di categoria assunto nel caso concreto quale bene protetto dall'incriminazione avrebbe potuto al contempo determinare un vantaggio nella sfera patrimoniale di altri soggetti coinvolti a diverso titolo nelle dinamiche dell'impresa; in altri casi ancora potrebbe addirittura accadere che, pur avendo gli amministratori posto in essere una condotta che rientra nel modello tipico di cui all'art. 2621 n.1, essa non sia egualmente idonea a porsi come lesiva del patrimonio di nessuna delle categorie esaminate. Ciò potrebbe infatti accadere nell'ipotesi in cui la falsità venga commessa nell'ambito di una

---

<sup>94</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 51.

<sup>95</sup> PATALANO, *Bene giuridico e dolo nel delitto di false comunicazioni sociali*, in *Foro Penale*, 1968, pag. 223.

operazione con riferimento alla quale gli interessi patrimoniali della società, dei soci e dei creditori siano del tutto inconsistenti, con la conseguente impossibilità di orientare la lesività della condotta dell'agente, nonché la sua cognizione e volizione in ordine all'offesa, verso l'aggressione al patrimonio<sup>96</sup>.

E' evidente come anche la configurazione dell'oggettività giuridica del delitto di false comunicazioni sociali in chiave di offesa al patrimonio si mostrasse del tutto inadeguata ai fini dell'individuazione di un bene giuridico dotato della necessaria specificità e determinatezza, la cui tutela potesse ritenersi inequivocabilmente sottesa alla *ratio* dell'incriminazione, e capace dunque di porsi quale parametro di identificazione e, al contempo, di limitazione, delle istanze punitive della norma.

### **3.3. La ricostruzione in chiave plurioffensiva dell'oggetto giuridico del reato e la sua inadeguatezza sotto il profilo della necessaria offensività della norma penale.**

La riscontrata impossibilità di ricondurre l'oggettività giuridica del delitto di false comunicazioni sociali verso un obiettivo di tutela univoco e predefinito aveva spinto alla ricerca di una soluzione alternativa che ebbe particolare fortuna soprattutto in giurisprudenza, la quale muoveva dalla collocazione del delitto in questione nella categoria dei reati plurioffensivi.

La classificazione del delitto di false comunicazioni sociali in termini di plurioffensività nasceva chiaramente dalla difficoltà di individuare la specifica oggettività giuridica della figura criminosa; in quest'ottica, il riferimento alla categoria del reato plurioffensivo, la quale postula l'esistenza di una molteplicità di interessi, tutti direttamente ed immediatamente tutelati dalla norma incriminatrice, sembrava porsi come una agevole soluzione a tale problematica, la quale aveva spesso reso particolarmente ostico e artificioso il ricorso alla previsione punitiva di cui all'art. 2621 n.1 c.c. nella prassi applicativa e giurisprudenziale.

Principale sostenitore della tesi in esame era l'Antolisei, il quale scriveva come l'intera categoria dei reati societari dovesse essere inquadrata nel paradigma del reato plurioffensivo, dal momento che in essi l'offesa risulta tipicamente orientata verso la lesione di una molteplicità di interessi *“che vanno da quelli patrimoniali delle società*

---

<sup>96</sup> LA MONICA, *Op. Cit.*, pp. 121-122.

*all'interesse generale dell'economia pubblica*<sup>97</sup>; il medesimo ordine di considerazioni andava pertanto a riflettersi sullo stesso delitto di false comunicazioni sociali, il quale veniva concepito nella prospettiva di tutela di una serie di interessi identificati in quelli che *“la legge in generale protegge nell'ambito delle società di commercio, e cioè gli interessi dell'impresa, dei soci uti singuli, dei creditori e delle altre persone che possono avere rapporti con l'impresa, nonché l'interesse sociale della economia pubblica”*<sup>98</sup>.

La stessa affermazione della plurioffensività del reato veniva configurata dagli interpreti alla stregua di una vera e propria necessità, la quale emergeva come logico corollario alla luce di due principali e differenti ordini di argomentazioni<sup>99</sup>; la prima, con riferimento alla quale si era espresso in particolare il Conti, risultava fondata sulla considerazione delle caratteristiche peculiari della figura criminosa, le quali rendevano del tutto vano il tentativo di concentrare l'intera portata decettiva della norma incriminatrice verso un obiettivo di tutela univoco, imponendo al contrario di impostare la ricerca dell'oggetto giuridico del reato nel senso di garantire la salvaguardia di tutti i molteplici e variegati interessi che avrebbero potuto potenzialmente essere pregiudicati per effetto della condotta incriminata. L'individuazione dell'interesse protetto andava pertanto condotta tenendo in considerazione la pluralità dei soggetti attivi, la diversità delle specifiche funzioni qualificate loro assegnate, la natura e le prerogative delle comunicazioni sociali per mezzo delle quali si realizzava la condotta criminosa, ed in particolare la loro attitudine ad incidere su un'ampia sfera di variegati interessi, i quali potevano configurarsi come insiti nelle stesse dinamiche “interne” della compagine sociale, così come riconducibili a soggetti terzi rispetto alla società, con la conseguenza che la tutela e dunque il vantaggio dell'uno finivano spesso per tradursi al contempo in un danno per gli altri<sup>100</sup>.

---

<sup>97</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari. I reati societari e bancari*, Volume I, Milano, 1993, pag. 291.

<sup>98</sup> ANTOLISEI, *Op. Cit.*, pag. 317.

<sup>99</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 57.

<sup>100</sup> L'argomentazione in questione veniva sostenuta in particolare dal CONTI, *Diritto penale, Op. Cit.*, pp. 209 e ss.

La seconda argomentazione afferiva, invece, alla teoria generale del falso, e alla constatazione secondo la quale la complessità della ricerca intorno alla specifica oggettività giuridica delle falsità aveva spinto la dottrina prevalente verso la ricostruzione in chiave plurioffensiva dei reati di falso, sull'assunto della riscontrata insufficienza della fede pubblica a porsi quale bene giuridico dotato di quel necessario *quid* di materialità e determinatezza, in cui potesse compendiarsi nella sua interezza il significato e la portata lesiva dell'azione.

Lo stesso Antolisei riconosceva infatti come la fede pubblica, pur configurandosi quale valore immanente all'ordinamento giuridico e dunque ritenuto meritevole di protezione penale, non potesse essere considerata di per sé idonea a cogliere autonomamente il disvalore delle varie figure criminose di falso, ciascuna delle quali veniva infatti posta a presidio di un ulteriore e specifico interesse finale, alla cui garanzia risultavano preordinate la veridicità e la genuinità degli atti divenuti di volta in volta oggetto di falsificazione. Alla stregua di tale impostazione, è evidente come la direzionalità della condotta non potesse tendere verso una falsità fine a se stessa, la quale rilevava, in ultima analisi, esclusivamente quale specifico e qualificante mezzo di aggressione di interessi ulteriori, identificati in relazione alla specifica funzione probatoria e rappresentativa che la legge riconosce al peculiare tipo di atto che viene in questione nella fattispecie concreta<sup>101</sup>.

Dal momento che il delitto di false comunicazioni sociali risultava strutturato, dal punto di vista della condotta, sul paradigma del mendacio, esso andava necessariamente qualificato, analogamente ai reati comuni di falso, come reato plurioffensivo, in cui alla tutela della fede pubblica si coniugava la salvaguardia di interessi ulteriori<sup>102</sup>, e talvolta fra di loro estremamente eterogenei, se non addirittura contrapposti, i quali riflettevano d'altronde la varietà e le molteplici sfaccettature delle istanze che erano naturalmente destinate a confluire nelle dinamiche della compagine societaria.

Si trattava di interessi che venivano di volta in volta individuati in funzione della peculiare natura degli atti assunti ad oggetto materiale della condotta incriminata a

---

<sup>101</sup> Per quanto concerne le problematiche relative alla ricerca dell'oggettività giuridica dei reati di falso, e alla loro conseguente collocazione nella categoria del reato plurioffensivo, si faccia riferimento all'analisi compiuta al Capitolo 1, par. 3, la quale rimanda principalmente ai contributi dell'ANTOLISEI e del DE MARSICO.

<sup>102</sup> ANTOLISEI, *Leggi complementari, Op. Cit.*, pag. 119.

norma dell'art. 2621 c.c., ossia i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali, i quali, nella loro qualità di comunicati attinenti all'impresa sociale promananti da soggetti investiti di funzioni qualificate nell'ambito della stessa<sup>103</sup>, erano ritenuti tali da generare nei destinatari delle comunicazioni stesse un generale affidamento in ordine alla veridicità delle informazioni in esse contenute. E una tale attitudine andava riconosciuta sia ai bilanci e alle relazioni, la cui corrispondenza al reale risultava garantita dalla specifica previsione *ex lege* di determinate forme di pubblicità e di precipi obblighi di verità, sia alle “altre comunicazioni sociali” menzionate all'art. 2621 n. 1, le quali dovevano egualmente considerarsi dotate del carattere dell'ufficialità, il quale discendeva direttamente dallo status riconosciuto ai soggetti attivi del reato nel complesso sociale, dai limiti che la stessa legge impone al potere di costoro, nonché dalla prossimità della loro posizione rispetto al bene tutelato dalla norma incriminatrice<sup>104</sup>.

L'ufficialità della comunicazione imponeva pertanto a coloro che intervengono nella genesi e nella gestione della società di attenersi ad un generale obbligo di verità nella formazione di atti e comunicati di qualunque tipo, che fossero relativi alla costituzione o alle condizioni economiche dell'ente<sup>105</sup>.

Entrambe le argomentazioni in questione, sulla scorta delle quali era pertanto possibile pervenire al necessario riconoscimento della natura plurioffensiva del delitto di false comunicazioni sociali, imponevano di procedere alla specifica selezione degli interessi ricompresi nello spettro di protezione della norma incriminatrice; anche a questo riguardo, tuttavia, non si giunse mai ad una concordia di opinioni né in dottrina, né tantomeno in giurisprudenza, con la conseguente proliferazione di numerose ricostruzioni, che si limitavano principalmente a combinare fra loro, in tutte le possibili varianti e alternative, i beni giuridici che erano stati singolarmente assunti quali oggetto giuridico del reato dalle tesi monoffensive, ossia fede pubblica, economia pubblica e patrimonio.

---

<sup>103</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 73.

<sup>104</sup> In merito al significato e alle caratteristiche del requisito dell'ufficialità della comunicazione sociale, vedi PATALANO, *Op. Cit.*, pag. 234.

<sup>105</sup> NAPOLEONI, *Op.Cit.*, pag. 74.

Come già è stato anticipato, la teoria del reato plurioffensivo venne largamente impiegata dalla giurisprudenza degli anni Ottanta e Novanta, dal momento che consentiva di superare la situazione di *impasse* che si era venuta a determinare dall'adesione a ciascuna delle tesi monoffensive, le quali avevano finito per rivelarsi del tutto insoddisfacenti anche sul terreno della concreta applicazione della norma, provocandone una drastica riduzione dell'area di punibilità e scoraggiandone lo stesso ricorso nel diritto vivente.

La stessa giurisprudenza, costante nel ribadire il carattere plurioffensivo dell'illecito, aveva proposto soluzioni differenti in ordine alla identificazione degli interessi tutelati, finendo in alcuni casi per dilatare oltre misura la portata punitiva della norma; emblematica, a questo riguardo, quell'interpretazione giurisprudenziale che estendeva l'area degli interessi protetti fino a ricomprendervi la tutela dell'amministrazione della giustizia<sup>106</sup>.

Secondo un orientamento ulteriore, nel delitto di false comunicazioni sociali si compendia la tutela sia di interessi di natura patrimoniale, sia dei valori della fede pubblica e dell'economia pubblica.

In particolare, la pubblica economia veniva in questione quale interesse generale al proficuo andamento delle relazioni economiche, a presidio del quale veniva posto l'ordinamento giuridico delle stesse società commerciali, sulla base della considerazione che uno scorretto funzionamento delle imprese era inevitabilmente destinato a creare profonde anomalie e disfunzioni nel regolare sviluppo dei traffici.

La giurisprudenza di legittimità, combinando insieme le differenti prospettive di tutela, affermava dunque che *“la norma incriminatrice dalle false comunicazioni sociali tutela la veridicità e la completezza delle comunicazioni sociali per il leale esercizio dell'attività economica, la quale può venir lesa portando a conoscenza dei soci, dei creditori presenti o futuri e, in genere, dei terzi interessati fatti non corrispondenti alla reale gestione della società”*<sup>107</sup>: il disvalore del mendacio veniva

---

<sup>106</sup> Il riferimento è alla sentenza della Corte di Appello di Torino del 15 luglio 1999, in cui si statuisce che “ il reato di false comunicazioni sociali è in grado di offendere una serie molto ampia di interessi, potendo essere inquadrato come un reato contro l'economia pubblica, contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'amministrazione della giustizia a seconda dei destinatari della comunicazione”; in *Giur. It.*, 2001, pag. 363.

<sup>107</sup> Cassazione penale, sez. V, 18.06.1979, in *Cass. pen.*, 1981, pag. 329.

così ad acquisire rilevanza nell'ottica della salvaguardia della conservazione e del leale andamento delle relazioni economiche.

In questa medesima prospettiva si faccia riferimento ad una ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione, la quale riconosceva espressamente come nell'art. 2621 n. 1 c.c. andasse individuato un reato plurioffensivo *“nel senso che il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito sia dall'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali nell'ambito dell'economia del paese, sia dagli interessi patrimoniali dei soci e dei terzi (creditori, futuri soci, etc.) che, comunque, possono entrare in rapporto con la società”*<sup>108</sup>; la falsificazione preordinata all'alterazione della situazione obiettiva della società orientava così la propria carica lesiva sia verso un obiettivo di tutela generale, sia verso gli interessi patrimoniali particolari dei soci e dei terzi<sup>109</sup>, titolari di uno specifico interesse alla conoscenza della verità sui fatti inerenti alle condizioni economiche della società.

Dunque, in ultima analisi, *“ la figura criminosa prevista dall'art. 2621 n. 1 c.c. è un reato plurioffensivo che può ledere interessi eterogenei, sia interni sia esterni al rapporto sociale restrittivamente inteso. Pertanto, la tutela sancita dalla legge, attesa la pluralità dei beni giuridici immediatamente protetti, riguarda non soltanto la società, i soci uti singuli, i futuri soci, i possibili creditori e, in genere, i terzi interessati, ma si estende all'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali nell'ambito dell'economia nazionale, sicché il comportamento incriminato può anche essere lesivo dell'economia pubblica ”*<sup>110</sup>.

Un altro indirizzo giurisprudenziale, destinato a riscuotere maggiori consensi, nella ricostruzione dell'oggetto giuridico del reato tendeva a valorizzare la prospettiva della tutela della fede pubblica coniugandola con quella del patrimonio, del quale veniva accolta una concezione estremamente ampia, ricomprendente gli interessi patrimoniali non solo della società, ma anche dei singoli soci, dei creditori e dei terzi, ossia di qualunque soggetto potesse potenzialmente relazionarsi con la società<sup>111</sup>.

---

<sup>108</sup> Cassazione penale, sez. V, 22.02.1984, in *Giurisprudenza italiana*, 1985, parte II, pag. 334.

<sup>109</sup> Cassazione penale, sez. II, 15.11.1982, in *Cass.pen.*, 1984.

<sup>110</sup> Cassazione penale, sez. V, 28.02.1991, in *Cass. pen.* 1991, I, pag. 1849.

<sup>111</sup> Per quanto concerne la portata e l'onnicomprensività del concetto di patrimonio penalmente protetto, si pronuncia chiaramente la Corte di Cassazione, sez. V, nella sentenza del 26 settembre

Muovendo dall'assunto secondo il quale il delitto di false comunicazioni sociali si strutturava indiscutibilmente secondo il modello tipico dei reati di falso, la decettività della condotta andava colta nella lesione della fiducia che la generalità dei consociati ripone nella veridicità, ossia nella corrispondenza al reale, degli atti precipuamente indicati all'art. 2621 n. 1, i quali erano ritenuti dotati di un particolare valore probatorio in ordine alla rappresentazione dello stato e delle condizioni economiche dell'ente commerciale, in virtù della loro provenienza da soggetti espressamente qualificati *ex lege* alla loro formazione. Di qui l'attitudine dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali a porsi alla stregua di un vero e proprio criterio capace di determinare le scelte economiche di ogni cittadino, il quale, proprio attraverso il riferimento e l'accesso agli atti in questione, doveva essere posto nella condizione di orientarsi con sicurezza nella propria vita di relazione e nella conclusione dei propri affari<sup>112</sup>.

La disposizione incriminatrice del falso in bilancio, dunque, veniva posta a presidio della veridicità delle fonti di prova nell'ottica della tutela degli interessi dell'impresa in generale, dei soci *uti singuli*, dei creditori e di tutti coloro che possono intrecciare relazioni con l'impresa; ne discendeva che *“il reato ha dunque natura plurioffensiva potendo ledere, da un lato, gli interessi economici alla cui tutela è sostanzialmente diretto l'ordinamento giuridico delle società commerciali ed essere offensivo, dall'altro, anche dell'interesse pubblico per necessità inerenti alle esigenze della vita organizzata dal cittadino di potersi fidare di determinate cose particolarmente indicate dalla legge come idonee alla formulazione di un giudizio di certezza”*<sup>113</sup>.

---

1994, nel senso che “il delitto di falso in bilancio è reato plurioffensivo, posto a tutela non solo della fede pubblica, ma anche degli interessi patrimoniali della società, dei singoli soci, dei creditori e dei terzi che entrano in rapporto con la società”; in *Riv. Trim. dir. pen. economia*, 1996.

<sup>112</sup> Cassazione penale, sez. V, 13.12.1978, in cui si afferma che “il reato di cui agli art. 216 e 223 l. fall. e 2621 c.c. (bancarotta fraudolenta per false comunicazioni sociali) è proprio e plurioffensivo. Esso infatti può essere commesso soltanto da chi abbia una determinata qualità o si trovi in determinate relazioni con l'interesse tutelato e si consuma tanto con l'offesa degli interessi strettamente economici, alla cui salvaguardia presiede l'ordinamento giuridico delle società commerciali, quanto con l'offesa dell'interesse di ogni cittadino alla genuinità e veridicità di particolari fonti di prova (quali sono gli atti catalogati nell'art. 2621 c.c.) al fine di determinarsi, con sicurezza, nella propria vita di relazione e nella conclusione dei propri affari”.

<sup>113</sup> Corte di appello di Roma, 14.10.1981, in *Giurisprudenza di merito*, 1983, pag. 715.

In questa prospettiva, che postulava il carattere strumentale del valore della fede pubblica rispetto alla tutela di interessi ulteriori<sup>114</sup>, a loro volta garantiti dalla veridicità del contenuto delle comunicazioni sociali, particolare credito veniva riconosciuto alla teoria che aveva ricostruito il delitto di false comunicazioni sociali come posto a presidio della fede pubblica in funzione di protezione anticipata del patrimonio<sup>115</sup>.

Tale soluzione risultava d'altronde fondata su una puntuale considerazione dei contenuti normativi della formula legislativa di cui all'art. 2621 n.1 c.c.; considerato infatti il carattere essenzialmente patrimoniale del tessuto di relazioni intrecciato dalle società commerciali, in ragione delle loro peculiari finalità istituzionali e modalità operative, nonché la specifica limitazione normativa del mendacio penalmente rilevante esclusivamente ai fatti concernenti la costituzione e le condizioni economiche della società, si evinceva logicamente come la stessa protezione della fede pubblica fosse concepita in funzione di tutela anticipata di interessi prettamente patrimoniali<sup>116</sup>. In tal modo, la portata punitiva del delitto veniva ricondotta in una dimensione tipicamente privatistica, coerentemente con la *ratio* ispiratrice dell'incriminazione dei reati in materia societaria disciplinati nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile.

Il delitto di false comunicazioni sociali veniva così ricostruito come fattispecie di pericolo, ai fini della cui integrazione non è considerata condizione necessaria l'effettivo verificarsi di un danno nella sfera patrimoniale dei destinatari della comunicazione sociale sulla quale materialmente ricade il mendacio.

L'evento lesivo veniva ad essere identificato nell'inganno dei soci e dei terzi, i quali, indotti in errore sulla reale situazione della società, avrebbero potuto assumere comportamenti, non liberi e consapevoli, ma condizionati dalla prospettata falsità; tuttavia, ai fini del perfezionamento, e dunque della punibilità dell'illecito, non era richiesto che tale induzione in errore si verificasse effettivamente, con il conseguente

---

<sup>114</sup> Sulla strumentalità del bene della fede pubblica rispetto alla tutela di interessi ulteriori, si ricordi come proprio nei primi anni Novanta, si fosse espresso il PAGLIARO, nella Relazione finale della Commissione istituita per la redazione di un nuovo codice penale.

<sup>115</sup> In questo senso, si era espresso in particolare il MIRTO, in *Il diritto penale delle società*, Milano, 1954, pag. 165. L'autore aveva infatti specificato come il reato dovesse "ledere la pubblica fede sotto l'aspetto della possibilità di pregiudizio a determinati interessi patrimoniali, che dalla falsità può derivare".

<sup>116</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pp. 75-76-77.

ottenimento di un vantaggio da parte dell'agente e il correlativo verificarsi di un danno in capo al destinatario della comunicazione di volta in volta avuta di mira dalla portata punitiva della norma incriminatrice, essendo sufficiente che la condotta risultasse concretamente idonea, in virtù della descrizione normativa in termini di frode dell'attitudine psicologica del soggetto attivo del reato, a determinare un risultato di questo tipo<sup>117</sup>.

Ai fini dell'integrazione del reato di false comunicazioni sociali era dunque sufficiente che la lesività della condotta di falsità fosse potenzialmente orientata verso gli interessi patrimoniali dei destinatari della comunicazione, richiedendosi, in capo all'agente, la mera rappresentazione, anche sotto forma di dolo eventuale, della idoneità della propria azione ad assumere i caratteri strutturali dello schema tipico del reato, nel quale non figurava la necessità della realizzazione di un danno concreto.

Ancora una volta, tuttavia, la stessa tesi della plurioffensività del delitto di false comunicazioni sociali rivelava tutta la sua inadeguatezza sotto il profilo della specifica delimitazione del perimetro di effettiva punibilità della norma incriminatrice; come infatti l'adesione ad una delle teorie monoffensive rischiava di ridurre la portata applicativa della norma, segnalandosi ciascuna di esse per la mancata considerazione del contenuto normativo dell'uno o dell'altro elemento strutturale della fattispecie tipica, al contrario la tesi in esame estendeva l'oggettività giuridica della norma al punto di identificarla in un generico complesso di interessi generici<sup>118</sup>.

Ancora una volta, dunque, risultavano del tutto frustate le aspettative tese alla individuazione della specifica oggettività giuridica del reato in questione, anche alle luce delle perplessità che la dottrina aveva sempre nutrito nei confronti della stessa categoria generale del reato plurioffensivo.

---

<sup>117</sup> In questo senso, vedi Cassazione penale, sez. V, 01.03.1999, n. 12018, in *Dir. e prat. soc.*, 1999. In questa sentenza la Suprema Corte ribadisce che "il delitto di false comunicazioni sociali è reato plurioffensivo, di pericolo, nel quale riceve apprezzamento eccezionale la falsità ideologica in scrittura privata, caratterizzata da un dolo di frode e di profitto - "animus decipiendi et lucrandi" - senza che sia necessario l'"animus nocendi", né la rappresentazione del danno eventualmente derivabile, se non come correlativo al profitto perseguito, né, infine, l'effettivo conseguimento del vantaggio e l'effettiva realizzazione del danno. È sufficiente soltanto la messa in pericolo degli interessi protetti - particolari, della società e dei soci, "uti singuli", e, generali, della fede pubblica, nonché l'intenzione di ingannare i soci e i terzi che, indotti in errore sulla reale situazione della società, potrebbero essere determinati - evento di pericolo - a comportamenti non liberi, condizionati dalla prospettata falsità".

<sup>118</sup> Si esprimeva in questo senso il CONTI, *Op. Cit.*, pag. 211.

Sono già state esaminate in questa sede le critiche rivolte alla ricostruzione in chiave plurioffensiva della categoria codicistica dei reati di falso in generale, fondate principalmente sulla constatazione che, dall'accoglimento dell'assunto in questione, sarebbe derivata una sostanziale svalutazione della funzione critico-garantista del bene giuridico; laddove infatti l'interesse ulteriore tutelato dalla specifica fattispecie di falso fosse stato difficilmente determinabile *ex ante*, le norme penali avrebbero finito per accordare una sorta di protezione "in bianco" ad una serie di molteplici e variegati interessi, suscettivi di specificazione esclusivamente nell'ambito di una valutazione *ex post* del fatto incriminato<sup>119</sup>.

Ulteriori censure investivano, nello specifico, la stessa teoria generale del reato plurioffensivo, la quale postulava la distinzione delle figure criminose secondo due differenti modelli: "*il primo comprende tutti quei reati previsti da norme incriminatrici che sono predisposte alla tutela di più interessi, ciascuno dei quali è del tutto svincolato dagli altri, si che l'illecito concretamente posto in essere può lederne uno solo, alcuni o tutti quanti assieme*", ossia quelli "*che soli meritano a buon diritto la qualifica di plurioffensivi*"; il secondo modello ricomprendeva invece "*quelle norme che tutelano interessi complessi, tali che la lesione di uno, per essere giuridicamente rilevante, ad un certo titolo, deve verificarsi accompagnata dalla contemporanea (e necessaria) offesa dell'uno o degli altri*"<sup>120</sup>.

Il delitto di false comunicazioni sociali veniva ovviamente ricondotto alla prima categoria, sulla base della considerazione che, dal momento che gli interessi coinvolti nella vita dell'impresa erano in molti casi del tutto contrapposti e dunque fra loro confliggenti, poteva spesso accadere che la stessa condotta incriminata fosse al contempo lesiva di una o più delle categorie soggettive tutelate, e vantaggiosa per una o più delle altre. Spettava così all'interprete il compito di accertare, caso per caso, sulla base di una penetrante indagine condotta *ex post*, quali fossero gli interessi lesi, o "*principalmente lesi*"<sup>121</sup> dalla condotta penalmente rilevante.

Affermava a questo riguardo l'Antolisei come solo una ricostruzione di questo tipo avrebbe potuto condurre ad un potenziamento dell'efficacia repressiva della norma

---

<sup>119</sup> A questo riguardo, si veda il Cap. 1, par. 3.

<sup>120</sup> GALLO, *Dolo*, in *Enc. Dir.*, volume XIII, Milano, pag. 790.

<sup>121</sup> CONTI, *Op. Cit.*, pag. 211.

incriminatrice nella prassi applicativa, e ciò valeva a spiegare il perdurante impiego del postulato della plurioffensività pur nell'ambito di uno scenario economico e ordinamentale in costante mutamento, il quale certamente escludeva la fissità degli interessi sottesi all'ordinamento giuridico delle società commerciali<sup>122</sup>.

Il largo impiego giurisprudenziale della formula del reato plurioffensivo si spiegava pertanto proprio alla luce della sua capacità di adattamento alla mutevolezza dello scenario politico-economico.

L'applicazione giurisprudenziale aveva in realtà finito per trasformare il ricorso alla categoria del reato plurioffensivo in un processo di continua proliferazione dei beni giuridici<sup>123</sup>, dovendosi a questo riguardo segnalare, come caso emblematico, la pronuncia della Corte di Appello di Torino del 28 maggio 1999 sul celebre caso Fiat, la quale si era addirittura spinta fino al punto di includere nel novero degli oggetti giuridici del reato di false comunicazioni sociali il controllo della liquidità finanziaria, la quale veniva definita come interesse al controllo dei flussi finanziari, ossia come *interesse extrasociale*, la cui “*soglia di rilevanza va individuata in valori assoluti e non proporzionati al patrimonio sociale*”<sup>124</sup>.

Era evidente come la tesi del reato plurioffensivo fosse stata portata alle estreme conseguenze, riducendosi ad una generale criminalizzazione di qualunque anomalia comportamentale degli amministratori, i quali, in virtù della loro specifica funzione, erano chiamati a svolgere un'attività che presentava fisiologicamente un qualche profilo di pericolosità per uno degli svariati beni giuridici ricondotti nello spettro di tutela della fattispecie incriminatrice<sup>125</sup>.

---

<sup>122</sup> ANTOLISEI, *Leggi complementari, Op. Cit.*, pag. 120.

<sup>123</sup> MUSCO, *I nuovi reati societari*, Terza Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pag. 51.

<sup>124</sup> Si ricordi il contenuto della motivazione della *sentenza de qua*, in cui si legge che “sul finire di questo secolo si osserva uno spostamento dell'asse portante dell'incriminazione del falso in bilancio: se storicamente il problema era stato quello delle riserve illiquide, ora il problema è quello delle riserve liquide, e questo perché la norma incriminatrice si è arricchita di un nuovo oggetto di tutela: il controllo della liquidità finanziaria. Si constata direttamente che la riserva occulta liquida ha una carica di pericolosità notevolmente maggiore della riserva illiquida, per la sua polivalente funzione criminosa, e questo comporta due conseguenze: la prima è che, essendo ben più intensa la carica di “esplosività criminogena” della riserva occulta liquida, la sua “soglia” di rilevanza è certamente inferiore a quella della riserva occulta illiquida; la seconda che, poiché la riserva occulta liquida lede principalmente un interesse extrasociale (quale l'interesse al controllo dei flussi finanziari), la sua soglia di rilevanza va individuata in valori assoluti e non proporzionati al patrimonio sociale”.

<sup>125</sup> MUSCO, *I reati societari, Op. Cit.*, pag. 51.

La giurisprudenza, dilatando oltre misura i confini del perimetro punitivo dell'art. 2621 n. 1 c.c., aveva creato una sorta di “*panreato*”<sup>126</sup>, pervenendo così all'affermazione della sostanziale superfluità di una precipua specificazione dell'oggettività di tutela del delitto *de quo*, con la conseguente adozione di un approccio ermeneutico fondato semplicemente sulla *ratio* dell'incriminazione<sup>127</sup>, ossia sulla asserita meritevolezza di determinati comportamenti di formare oggetto di repressione penale.

Emergeva con chiarezza come la ricostruzione in chiave plurioffensiva del delitto di false comunicazioni sociali fosse del tutto inidonea a porsi quale esauriente soluzione della ricerca relativa alla specificazione di una oggettività di tutela che fosse dotata del quel *quid* di determinatezza necessario a fondare il nucleo lesivo dell'offesa; al contrario, la teoria di cui si discorre sembrava nascere proprio dalla incapacità di approdare ad una soddisfacente interpretazione della norma, configurandosi dunque come il frutto di una esegesi incompleta<sup>128</sup>, una sorta di “soluzione di comodo” che consentiva di adeguare agevolmente la valutazione del comportamento concreto alla formulazione della fattispecie astratta.

Il delitto di false comunicazioni sociali veniva così trasformato in una figura criminosa vaga, ancorata all'assunto della determinabilità *ex post*, ossia caso per caso, del bene aggredito e caratterizzata da una oggettività di tutela del tutto indeterminata e generica, che si perdeva nel paradigma del reato plurioffensivo, la quale ben si prestava ad una facile manipolazione.

La teoria delle false comunicazioni sociali come reato plurioffensivo lasciava così del tutto sullo sfondo i fondamentali principi di tassatività, determinatezza e necessaria offensività del reato, avendo finito per creare una figura criminosa che, in via di principio, avrebbe potuto essere interpretata come posta a tutela di tutti i possibili interessi implicati nella vita dell'impresa, così come essere portata all'estremo opposto, sulla base della sua incapacità ad apprestare tutela immediata ad alcun interesse.

---

<sup>126</sup>Tale espressione, ritenuta particolarmente efficace, veniva coniata da MUSCO, *Bilanci “anomali” e false comunicazioni sociali: identificazione inevitabile?*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1981, pag. 508.

<sup>127</sup> MORSELLI, *Il reato di false comunicazioni sociali*, Napoli, 1974, pag. 32; cfr. NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 64.

<sup>128</sup> LA MONICA, *Op. Cit.*, pag. 128.

Il falso in bilancio continuava così ad essere accompagnato da un perenne stato di incertezza applicativa, mentre i relativi limiti di rilevanza penale della fattispecie restavano del tutto evanescenti ed elastici.

#### **4. I veicoli della falsità: bilanci, relazioni ed altre comunicazioni sociali.**

##### **La funzione selettiva dell'aggettivo "sociali" ai fini dell'individuazione dei destinatari della norma.**

L'art. 2621 n. 1 c.c. richiedeva espressamente che il mendacio, affinché potesse essere considerato penalmente rilevante, dovesse trovare la propria collocazione in una specifica *sedes*, descritta con la formula normativa dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, la quale indicava dunque precipuamente l'oggetto materiale del reato.

Dal punto di vista comparatistico, è opportuno segnalare come, nella formulazione codicistica del delitto di false comunicazioni sociali, la descrizione normativa dell'oggetto materiale del reato si presentasse notevolmente diversificata rispetto ai suoi precedenti storici.

L'art. 247 n.1 del Codice di Commercio postulava, infatti, che la falsità ricadesse *"nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni della azioni"*; l'art. 2 del r.d.l. n. 1459/1930, così come la relativa legge di conversione n. 660/1931, proponendosi di inglobare altresì il disvalore della truffa qualificata contemplata all'art. 246 del Codice di Commercio, faceva riferimento alle *"relazioni o comunicazioni fatte al pubblico o alla assemblea o nei bilanci"*, includendo così nel novero dei destinatari della comunicazione, oltre all'assemblea, anche il pubblico, ed ampliando chiaramente in tal modo l'area di punibilità della norma incriminatrice.

La formulazione codicistica del reato sopprimeva, invece, qualunque puntuale indicazione in ordine ai destinatari delle comunicazioni sociali, con la conseguenza che, ai fini della descrizione normativa dell'oggetto materiale della condotta, ci si affidava ad un dato notevolmente più generico, che imponeva all'interprete la risoluzione di due principali problematiche: la prima attinente alla definizione delle distinte figure assunte a veicolo della falsità e alla relazione intercorrente fra quelle

tipizzate dei bilanci e delle relazioni e quella residuale delle “altre comunicazioni sociali”; la seconda relativa alla effettiva estensione della nozione *de qua*<sup>129</sup>.

Per quanto riguarda il primo aspetto, i bilanci e le relazioni si ponevano secondo un rapporto di specie a genere rispetto alle altre comunicazioni sociali; come è infatti stato rilevato dalla dottrina, le relazioni e i bilanci esprimono nozioni di specie, che sono riconducibili alla nozione di genere esemplificata dalla locuzione “altre comunicazioni sociali”<sup>130</sup>.

La dottrina riteneva inoltre come la preliminare menzione, nell’economia della norma incriminatrice, delle comunicazioni “tipizzate” nella formula dei bilanci e delle relazioni fosse altamente significativa della particolare rilevanza degli atti in questione nelle dinamiche dell’impresa, e della loro naturale predisposizione a porsi come la sede in cui avrebbero potuto fisiologicamente emergere le falsità incriminate all’art. 2621 n. 1 c.c.<sup>131</sup>. Di qui si evinceva chiaramente come il riferimento alle altre comunicazioni sociali alla stregua di formula conclusiva dell’elenco tassativo dei veicoli della falsità penalmente rilevante, dovesse orientare la ricostruzione della nozione di genere in questione nel senso di una categoria sovraordinata, il cui contenuto andava necessariamente modellato sulle caratteristiche peculiari e specifiche dei bilanci e delle relazioni.

Proprio in virtù del fatto che la nozione di “altre comunicazioni sociali” veniva configurata alla stregua di una categoria sovraordinata di genere, essa avrebbe necessariamente dovuto risultare comprensiva del significato e della portata dei casi specifici, richiedendosi pertanto una certa omogeneità di funzione fra gli oggetti materiali espressamente menzionati nello schema tipico del reato<sup>132</sup>.

---

<sup>129</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pp. 84-85.

<sup>130</sup> CONTI, *Op. Cit.*, pag. 212; LA MONICA, *Manuale di diritto commerciale*, Ipsoa, Milano, 1993, pag. 665.

<sup>131</sup> ZUCCALA', *Il delitto di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pp. 11 e ss.

<sup>132</sup> La questione relativa alla delimitazione del concetto di “altre comunicazioni sociali” era stata posta dal CONTI, *Op. Cit.*, pag. 212, nei seguenti termini: “che cosa si intende per comunicazioni sociali? La norma vuole accennare alla società come ente ed alle comunicazioni compiute attraverso gli organi del medesimo a ciò legittimati, ovvero richiama ogni comunicazione relativa alla società costituita o costituenda, da parte dei soggetti qualificati? Si tratta insomma di atti della società ovvero di atti comunque attinenti alla società perché posti in essere da promotori, soci fondatori, amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori? E ancora: deve trattarsi di comunicazioni ufficiali e interne da organo a organo ( ad es. dagli amministratori all’assemblea), ovvero anche di comunicazioni esterne, dirette alla generalità o a terzi interessati ( creditori, futuri creditori, possibili soci, etc)? “.

Prima di procedere alla definizione della formula di chiusura “altre comunicazioni sociali”, è dunque opportuno stabilire gli esatti confini della valenza concettuale espressa dal richiamo alle “relazioni” e ai “bilanci”.

Per quanto riguarda il riferimento alle “relazioni”, esse venivano identificate, in primo luogo, nei due fondamentali documenti allegati al bilancio, i quali sono redatti l’uno dagli amministratori, l’altro dai sindaci, e che trovano una puntuale disciplina agli artt. 2423, comma 3 e 2435 c.c.<sup>133</sup>

L’interpretazione in questione, estremamente restrittiva, ricomprendeva pertanto esclusivamente tutti quei prospetti informativi, caratterizzati dalla forma scritta, che la legge prevede espressamente come obbligatori a determinate condizioni.

La dottrina prevalente si era tuttavia espressa nel senso di una interpretazione più ampia e generica della portata concettuale del termine “relazioni”, il quale avrebbe dovuto estendersi a “ogni altro rapporto, resoconto o esposizione che sia compiuto da soggetti qualificati (amministratori, sindaci, liquidatori etc.) e che concerna la società nelle sue strutture economiche, finanziarie, amministrative, organizzative, produttive”<sup>134</sup>; di qui la ricostruzione del contenuto normativo del termine in questione secondo una impostazione atecnica e onnicomprensiva, tale da ricomprendere tutti “i rapporti a carattere scritto od orale con cui il soggetto qualificato rende conto di un’attività svolta”<sup>135</sup>, indipendentemente dalla loro specifica previsione civilistica.

La tesi *de qua* si rivelava d’altronde del tutto condivisibile anche alla stregua di un argomento interpretativo di carattere storico, dal momento che i previgenti artt. 247 n.1 del Codice di Commercio e 2 n. 1 della legge n. 660/1931 accoglievano entrambi una accezione chiaramente generica ed onnicomprensiva del concetto di “relazioni”,

---

<sup>133</sup> L’art. 2423, comma 3, c.c. stabilisce che “il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione sociale”; mentre l’art. 2435 prevede che “entro trenta giorni dall’approvazione, una copia del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite corredata dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere a cura degli amministratori depositata presso l’ufficio del registro delle imprese”.

<sup>134</sup> LA MONICA, *Diritto penale commerciale, Op. Cit.*, pag. 666.

<sup>135</sup> CONTI, *Op. Cit.*, pag. 217.

ravvisandosi in tal modo una sostanziale continuità tra la formulazione codicistica e i suoi precedenti storici<sup>136</sup>.

Per quel che riguarda invece i limiti concettuali del termine “ bilancio”, si riteneva che il mendacio penalmente rilevante potesse indiscutibilmente ricadere sul bilancio ordinario d’esercizio, la cui puntuale disciplina era contenuta nello stesso Codice Civile, dovendosi a questo riguardo segnalare come autorevole dottrina fosse addirittura pervenuta ad affermare che la portata punitiva dell’art. 2621 n. 1 c.c. fosse riferita esclusivamente al solo bilancio di esercizio<sup>137</sup>.

Il bilancio di esercizio, definito anche bilancio civilistico, si configura come il documento riassuntivo che rappresenta la consistenza e la composizione qualitativa del reddito conseguito in un dato periodo amministrativo di riferimento e del capitale disponibile al termine del periodo in questione<sup>138</sup>.

Si tratta di un documento dotato di una peculiare rilevanza sia all’interno della vita dell’impresa, configurandosi come uno strumento di report essenziale ai fini del controllo di gestione da parte degli amministratori, sia all’esterno di essa, ponendosi come la principale e maggiormente significativa fonte di informazione per tutti quei soggetti terzi direttamente o indirettamente interessati a conoscere l’andamento dell’impresa, in vista dell’assunzione di decisioni economiche razionali e consapevoli. Ed è proprio nel momento in cui il bilancio supera la sua funzione meramente interna, rivolgendosi a soggetti terzi, esterni rispetto alla compagine societaria, che esso viene a collocarsi in una dimensione prettamente pubblicistica, acquisendo il significato e la portata di vero e proprio documento ufficiale, la cui redazione deve dunque essere sottratta alla discrezionalità e all’arbitrio degli amministratori, per risultare invece informata ad una serie di regole generali e principi specifici, precipuamente disciplinati dal codice civile agli artt. 2423-2435 bis c.c.<sup>139</sup>.

---

<sup>136</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 88.

<sup>137</sup> ZUCCALA’, *Op. Cit.*, pag. 52.

<sup>138</sup> GIUNTA-PISANI, *Il bilancio*, Seconda edizione, Apogeo, Milano, 2008, pag. 4.

<sup>139</sup> L’art. 2423 c.c., recante la disciplina del bilancio di esercizio, prevede espressamente che “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio , costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico , dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria

A questo riguardo, è opportuno ricordare come il codice civile non contenga una puntuale e specifica definizione di “bilancio”, limitandosi a stabilire la sua articolazione in tre distinti prospetti, ossia lo stato patrimoniale<sup>140</sup>, il conto economico<sup>141</sup> e la nota integrativa<sup>142</sup>, e a enucleare tutti quei principi che devono necessariamente presiedere alla sua redazione.

Nello specifico, l’art. 2423 definisce le clausole generali, identificate nei principi di chiarezza, verità e correttezza, chiamate ad orientare l’operato degli amministratori in sede di redazione del bilancio.

Il principio di chiarezza, a presidio del quale sono a loro volta poste ulteriori norme, che si traducono nella formulazione di schemi di bilancio predefiniti e non modificabili, postula la necessità di un bilancio intellegibile e trasparente, sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale, al fine di consentire una agevole verificabilità dell’informazione<sup>143</sup>.

Per non rischiare di configurarsi alla stregua di un principio “vuoto”, la chiarezza deve necessariamente essere accompagnata a sua volta dalla veridicità delle

---

della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono ermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”. Si evidenzia come l’indicazione del rendiconto finanziario quale componente essenziale del bilancio di esercizio sia stata introdotta con d. lg. 18 agosto 2015 n. 139.

<sup>140</sup> Con riferimento alla struttura e al contenuto dello stato patrimoniale, è lo stesso codice civile, all’art. 2424, a prevedere che la sua redazione avvenga in conformità ad uno schema predefinito *ex lege* e puntualmente descritto dalla norma in questione.

<sup>141</sup> Analogamente, il conto economico deve essere redatto in conformità allo schema fissato all’art. 2425 c.c.

<sup>142</sup> Il contenuto della nota integrativa viene fissato all’art. 2427 c.c., il quale chiarisce, in primo luogo, come la funzione del prospetto in questione sia quella di esplicitare, e dunque, di rendere conto dei criteri che hanno presieduto alla valutazione delle voci di bilancio.

<sup>143</sup> GIUNTA-PISANI, *Op. Cit.*, pp. 33 e ss.

informazioni, dal momento che non è consentito inserire in bilancio valori patrimoniali o reddituali che esulino dalla realtà dei fatti<sup>144</sup>.

La clausola della correttezza si traduce, infine, nella imparzialità e neutralità dell'informazione di bilancio, al fine di scoraggiare ed ostacolare le pratiche ascrivibili alle c.d. politiche di bilancio, le quali, attraverso la manipolazione delle stime e delle congetture da cui scaturiscono i dati di bilancio, si propongono l'obiettivo di piegare i valori verso un risultato predeterminato, allo scopo di fornire una certa immagine dell'azienda a ben definite categorie soggettive<sup>145</sup>.

I criteri generali di redazione fissati dal codice civile assolvono dunque alla specifica funzione di consentire la piena realizzazione della finalità del bilancio, la quale è, in primo luogo, quella di rendere conto dell'operato degli amministratori ai soci.

Tuttavia, è opportuno segnalare come, a partire dagli anni Settanta, al bilancio sia stata riconosciuta una inequivoca funzione informativa pubblica, alla stregua della quale la finalità assegnata al bilancio si arricchisce di una nuova sfumatura, consistente nell'offrire al variegato pubblico dell'impresa (i c.d. stakeholder) tutte quelle informazioni che sono ritenute necessarie ai fini dell'assunzione di consapevoli e razionali decisioni economiche, afferenti ai loro rapporti, diretti o indiretti, con l'impresa stessa.

Alla stregua di questa breve analisi sulla struttura e sulle finalità del bilancio, si evince chiaramente come lo stesso si configuri quale strumento informativo cardine, capace di orientare le determinazioni dei soggetti terzi, esterni rispetto alla compagine societaria, in ordine alle proprie scelte di investimento, ponendoli nelle condizioni di formulare un giudizio certo e razionale nella misura in cui offre un quadro veritiero e fedele dello stato dell'andamento sociale.

Di qui, la necessaria centralità dei bilanci nella stessa economia della norma incriminatrice, in cui vengono eletti a sede privilegiata di emersione della falsità, in cui si coglie tutta la portata decettiva della condotta penalmente rilevante, anche in considerazione del fatto che lo stesso codice civile vincola la redazione del bilancio a specifici principi ispiratori che, muovendo dal riconoscimento della finalità dello stesso quale strumento di informazione pubblica, sono precipuamente posti a presidio della veridicità del messaggio informativo.

---

<sup>144</sup> Sul principio di verità, in senso oggettivo e soggettivo, e in particolare sulla sua valenza ai fini della razionalità e della credibilità del processo di valutazione, vedi GIUNTA-PISANI, *Op. Cit.*, pp. 36 e ss.

<sup>145</sup> GIUNTA-PISANI, *Op. Cit.*, pp. 42-43.

Tornando ora ad esaminare la questione ermeneutica relativa alla definizione del concetto di “bilancio” nella struttura della norma incriminatrice, al fine di operare una concreta delimitazione del mendacio penalmente rilevante, la tesi restrittiva che riconosceva la rilevanza del solo bilancio di esercizio quale oggetto materiale del reato andò incontro a vivaci dissensi, dal momento che il dato testuale non forniva alcuna specifica indicazione al riguardo.

La dottrina maggioritaria tendeva al contrario a ricomprendere nel concetto di “bilanci” ogni altro possibile bilancio straordinario<sup>146</sup>, il quale, pur caratterizzandosi in virtù di una innegabile diversità di funzione rispetto al bilancio di esercizio, si prestava egualmente ad essere manipolato in vista dell’inganno degli specifici destinatari della comunicazione, con la conseguente idoneità a porsi quale veicolo di falsità dotata di attitudine decettiva in ordine agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice<sup>147</sup>.

La stessa giurisprudenza si era espressa in questi termini, affermando che, anche laddove la ricostruzione estensiva in questione non fosse stata ritenuta condivisibile, i bilanci straordinari, al pari dei bilanci consolidati<sup>148</sup>, sarebbero comunque dovuti essere ricondotti nel novero dei veicoli di falsità penalmente rilevanti, rientrando indubbiamente nella qualifica di “altre comunicazioni sociali”.

A questo riguardo si richiami in via esemplificativa la sentenza del Tribunale di Milano del 24 novembre 1999, in cui si chiarisce la relazione intercorrente tra il concetto di “bilanci” e quello di “altre comunicazioni sociali”: *“facendo riferimento l'art. 2621 n. 1 c.c. genericamente a "bilanci" e a "comunicazioni sociali", si deve*

---

<sup>146</sup> Sono definiti bilanci straordinari tutti quei prospetti contabili che rappresentano la situazione patrimoniale della società, in occasione del verificarsi di particolari eventi o in concomitanza di determinate vicende giudiziarie o amministrative.

<sup>147</sup> LA MONICA, *Il delitto di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 472. Negli stessi termini si esprime il CONTI, *Op. Cit.*, pag. 219, il quale osserva che non si potrebbe “per esempio, fondatamente escludere la rilevanza, al fine dell’integrazione del delitto in esame, della falsa esposizione di una notevole perdita, resa in assemblea straordinaria ex art. 2446 cod.civ. da parte di un gruppo di amministratori, allo scopo di realizzare un indebito profitto traendo in inganno i soci”.

<sup>148</sup> Sulla rilevanza del bilancio consolidato ai fini dell’integrazione del delitto di false comunicazioni sociali, si veda, in particolare, Cassazione penale, sez. V, 09.07.1992, in *Riv. pen. economia*, 1993, pag. 355. La Suprema Corte statuisce che “il bilancio consolidato della società capogruppo non si concreta in un mero prospetto contabile o in un mosaico di elementi offerti dalle società controllate e recepiti acriticamente, ma serve a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale dell’intero gruppo societario. Esso rientra dunque nella nozione di comunicazione sociale rilevante ai fini dell’art. 2621 n. 1 c.c., ove si considerino la natura e lo scopo dell’atto, nonché il sempre più ampio riconoscimento della figura del gruppo di società”.

*ritenere che in tale categoria di atti il legislatore abbia inteso comprendere i vari bilanci straordinari e, in genere, tutti i prospetti e le rappresentazioni promananti da organi ufficiali dell'ente collettivo destinate a rappresentare con finalità omogenee in un dato momento la consistenza economico patrimoniale della società. Tali comunicazioni possono essere destinate anche ad una categoria limitata di destinatari, proprio in considerazione della funzione ad ampio spettro informativo svolta dalle comunicazioni medesime, dovendosi ricomprendere nella categoria sia quelle interne destinate ai soci come quelle esterne destinate ai creditori presenti e futuri e in generale terzi interessati, quali organismi di controllo, enti creditizi e investitori potenziali”*<sup>149</sup>.

Il contenuto della sentenza qui richiamata offre un valido punto di partenza per quanto concerne la ricostruzione concettuale della locuzione “altre comunicazioni sociali”, sulla cui estensione sono state proposte differenti teorie sia in dottrina che in giurisprudenza.

La prima teoria proponeva una interpretazione restrittiva della estensione della nozione *de qua*, volta a circoscrivere la potenzialità repressiva della norma subordinandola e determinati requisiti di riconoscibilità del mendacio penalmente rilevante<sup>150</sup>. Tale ricostruzione veniva a fondarsi su un argomento di interpretazione storico e comparatistico, muovendo dall’assunto secondo il quale la formula codicistica “altre comunicazioni sociali” era stata coniata dal legislatore in sostituzione della locuzione “relazioni ed altre comunicazioni fatte al pubblico o all’assemblea” che compariva nella legge n. 660/1931.

Dal momento che nella formulazione dell’art. 2621 n.1 cadeva qualunque riferimento ai potenziali destinatari del messaggio informativo, una parte della dottrina era venuta ad affermare come la formula impiegata nel codice civile si riferisse solo ed esclusivamente “*alle comunicazioni ufficiali degli amministratori etc. (ossia quelle obbligatorie o fatte altrimenti col preciso scopo di dar notizia ai soci sull’andamento della società)*”; di qui la sostituzione della formula normativa della legge n. 660/1931 con la locuzione “altre comunicazioni sociali” “*indica che le comunicazioni non ufficiali non sono della natura delle relazioni e dei bilanci, che sono appunto*

---

<sup>149</sup> Tribunale Milano, 24.11.1999, in *Giur. It.*, 2000, pag. 2368.

<sup>150</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 100.

*comunicazioni ufficiali*”, con la conseguenza che esse “*non rientrano nella previsione dell’articolo in esame, e quindi, non può trattarsi del delitto in questo contemplato*”<sup>151</sup>.

Il requisito dell’ufficialità veniva pertanto assunto a criterio discretivo alla stregua del quale era possibile qualificare o meno un determinato messaggio informativo come comunicazione sociale.

Nello specifico, l’ufficialità della comunicazione postulava che il messaggio informativo promanasse da soggetti qualificati nell’esercizio delle funzioni tipiche loro attribuite nell’ambito di una società già costituita o *in fieri*, con la conseguente esclusione dall’area di punibilità della norma incriminatrice delle comunicazioni rese dai soggetti in questione al di fuori dell’ambito sociale.

Secondo la tesi restrittiva, dunque, sostenendo la direzionalità esclusivamente interna delle comunicazioni penalmente rilevanti, si venivano ad identificare i soggetti passivi del reato esclusivamente nei soci e negli altri organi sociali.

La rilevanza del requisito dell’ufficialità risultava d’altronde avallata dal riconoscimento dei bilanci e delle relazioni alla stregua di altrettante comunicazioni ufficiali, le quali si rivolgevano ad una ampia fascia di destinatari, ricomprendente non solo i soci, ma anche tutti quei soggetti terzi che potrebbero potenzialmente entrare in relazione con la società, a tutela del cui affidamento sono precipuamente posti gli obblighi di verità che devono indefettibilmente presiedere alla formazione delle comunicazioni in esame, proprio in virtù della loro attitudine ad influenzare in maniera significativa la capacità decisionale della generalità dei consociati, coerentemente con l’asserita punibilità della condotta a titolo di falso ideologico<sup>152</sup>.

Tuttavia, era proprio sull’assunto dell’ufficialità della comunicazione sociale che venivano a fondarsi le principali critiche alla tesi restrittiva: se infatti le “altre comunicazioni sociali” venivano selezionate in funzione della loro ufficialità, la quale

---

<sup>151</sup> RENDE, *Disposizioni penali su società e consorzi*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, *Libro V, Del lavoro, Artt. 2555-2642*, Bologna-Roma, 1960, pag. 484.

<sup>152</sup> Tribunale di Milano, 24.11.1999, in *Giur. It.* 2000, pag. 2368: “L’elemento oggettivo del reato previsto e punito dall’art. 2621 c.c. configura una particolare ipotesi di falso ideologico in scrittura privata avente ad oggetto la rappresentazione di circostanze fattuali inerenti alle condizioni economiche della società ed è volta a tutelare una pluralità di interessi pubblici e privati che solo attraverso la corretta rappresentazione dei fatti economico patrimoniali che caratterizzano la vita dell’organismo societario ne possono ricevere una adeguata rappresentazione contabile e conseguentemente trarre tutte le informazioni che consentono di adottare le decisioni e gli interventi che spettano ai diversi soggetti coinvolti”.

esprimeva una sostanziale esigenza di omogeneità con le relazioni e i bilanci, atteso altresì come questi ultimi esprimessero due concetti di specie riconducibili a quello sovraordinato e di genere che si compendia nella formula “altre comunicazioni sociali”, era evidente come queste ultime dovessero presentare caratteristiche tali da sussumere la precipua portata delle figure specifiche.

Come dunque lo spettro informativo dei bilanci e delle relazioni si rivolgeva tanto alla categoria soggettiva interna dei soci, tanto a quella esterna, costituita, in generale, da tutti i possibili terzi interessati a conoscere l’andamento e la situazione patrimoniale della società a qualunque scopo, allo stesso modo la portata informativa delle altre comunicazioni sociali non poteva rivolgersi ad una categoria più ristretta di destinatari, comprendente esclusivamente i soci.

La dottrina maggioritaria affermava così che con la formula “altre comunicazioni sociali”, il legislatore del 1942 abbia inteso riferirsi ad ogni altra possibile comunicazione, scritta o orale, diversa dalle relazioni e dai bilanci, comunque portata a conoscenza dei soci e dei terzi in genere<sup>153</sup>.

In questa differente prospettiva, una qualche funzione selettiva veniva riconosciuta esclusivamente alla valenza dell’aggettivo “sociali”; l’attributo della socialità veniva a qualificarsi sotto un duplice profilo, l’uno di carattere soggettivo, consistente nella provenienza della comunicazione da un soggetto qualificato, inglobando così lo stesso requisito dell’ufficialità; l’altro di natura oggettiva, fondato sull’inerenza del contenuto della comunicazione a fatti attinenti alla vita della società<sup>154</sup>.

L’informazione veniva così qualificata come “sociale” in virtù del contenuto e del soggetto dal quale risultava provenire, e si rivolgeva tanto ai soci tanto ai terzi in genere.

Il riferimento ai terzi sembrava d’altronde essere reso in qualche misura obbligatorio dall’inclusione, nel novero dei soggetti attivi del reato, dei promotori, i quali operano in un momento genetico anteriore alla costituzione della stessa società, quando l’informazione si rivolge necessariamente al terzo, nella sue veste di potenziale socio, il quale deve essere posto nella condizione di assumere una decisione consapevole in ordine alla opportunità di entrare o meno a far parte dell’organo sociale.

---

<sup>153</sup> LA MONICA, *Diritto penale commerciale*, Op. Cit., pag. 668.

<sup>154</sup> LA MONICA, *Diritto penale commerciale*, Op. Cit., pag. 668.

Alla luce di questa analisi, emerge tuttavia chiaramente come il requisito della socialità finisca per coincidere del tutto con quello dell'ufficialità, non assolvendo una ulteriore specifica funzione selettiva in ordine alla concreta individuazione dei destinatari della comunicazione, limitandosi ad escludere dalla portata applicativa della norma incriminatrice le comunicazioni rese dai soggetti qualificati al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali<sup>155</sup>.

### **5. La condotta tipica: esposizione di fatti non rispondenti al vero e falso *in omittendo*.**

Il delitto di false comunicazioni sociali è suscettivo di essere integrato attraverso due differenti e alternative modalità di condotta: la prima consistente nell'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società, la seconda, inquadrabile nel paradigma del reato omissivo, si sostanzia nel nascondimento, totale o parziale, dei fatti in questione.

Per quanto concerne l'analisi della modalità di condotta preliminarmente descritta nella norma incriminatrice, essa si configurava come una fattispecie necessariamente commissiva, dal momento che il termine "esposizione" postula indefettibilmente la manifestazione di pensiero intesa ad esternare un determinato oggetto di conoscenza, la quale si perfeziona nel momento in cui quest'ultimo esce dalla sfera di disponibilità del dichiarante rendendosi fruibile ai destinatari<sup>156</sup>.

Nel caso di specie, affinché l'esposizione potesse ritenersi penalmente rilevante, essa avrebbe dovuto investire "fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società", formula con la quale il legislatore del 1942 andava a sostituire il riferimento ai "fatti falsi" che figurava nei precedenti storici dell'incriminazione<sup>157</sup>.

La descrizione normativa della condotta commissiva del reato si componeva dunque di una serie di locuzioni che imponevano la risoluzione di due fondamentali

---

<sup>155</sup> CONTI, *Op. Cit.*, pag. 216.

<sup>156</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 164.

<sup>157</sup> Si ricordi, a questo riguardo, come il Ministro Guardasigilli avesse inteso procedere, attraverso la sostituzione della formula legislativa *de qua*, ad una maggiore specificazione della descrizione della fattispecie, tentando altresì di risolvere le problematiche inerenti all'accertamento dell'elemento psicologico del reato; vedi Capitolo 1, par. 2.

problematiche interpretative, le quali discendevano dalle peculiari caratteristiche e dalle precise funzioni assegnate ai veicoli della falsità penalmente rilevanti, ossia le comunicazioni sociali; in primo luogo, si rendeva necessario chiarire quale fosse l'effettivo significato riconosciuto al termine "fatti"; infine, si poneva il problema di comprendere quale fosse il *tertium comparationis* con riferimento al quale fosse possibile formulare un giudizio di corrispondenza tra il dato reale e quello rappresentativo, al fine di individuare un esatto criterio di valutazione in ordine alla effettiva difformità dal vero dell'esposizione, nella quale si sostanzia il disvalore della condotta.

Per quanto concerne la delimitazione del perimetro concettuale del termine "fatti", è opportuno considerare come le comunicazioni sociali si esplicassero attraverso una serie di segni linguistici, i quali erano a loro volta classificati in quattro distinte categorie: gli enunciati descrittivi o narrativi, che assumono il valore di dichiarazioni di scienza; gli enunciati valutativi; gli enunciati previsionali e, infine, le manifestazioni di volontà o dichiarazioni di intenti<sup>158</sup>.

E' evidente come i "fatti" menzionati all'art. 2621 n. 1 c.c. comprendessero certamente la categoria degli enunciati descrittivi, con la conseguente idoneità del sostantivo "fatti" ad estendersi a qualunque "*dato, accadimento o evenienza*"<sup>159</sup>, relativo alla realtà fenomenica esterna al soggetto dichiarante.

Con riferimento agli elementi in questione, dunque, la non veridicità dell'esposizione si palesava ogniqualvolta il dato rappresentativo fosse privo di riscontro nella realtà empirica, venendosi pertanto a compendiare il significato della *immutatio veri* nella divergenza tra reale e dichiarato, ossia nella instaurazione di un rapporto di contrarietà rispetto alla dimensione oggettiva o storica<sup>160</sup>.

Per quanto concerne la specifica ipotesi dei bilanci, i quali, come già è stato osservato, si configurano come la *sedes* privilegiata di emersione della falsità, l'esposizione di fatti non rispondenti al vero si realizzava precipuamente attraverso l'iscrizione di attività o passività inesistenti, ovvero di dati meramente monetari oggettivamente

---

<sup>158</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 165.

<sup>159</sup> CONTI, *Op. Cit.*, pag. 220.

<sup>160</sup> BELLANTONI, *Profili penalistici del falso in bilancio*, in *Arch. Pen.*, 1974, Fascicolo I, pag. 94.

difforni dalla realtà per difetto o per eccesso<sup>161</sup>, ossia allorquando fosse possibile ravvisare una discrasia tra il dato reale e quello consuntivo.

In merito ai criteri di valutazione della veridicità del bilancio ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice, si era spesso pronunciata la stessa giurisprudenza di legittimità, proprio in considerazione della consistenza della relativa casistica, la quale aveva provveduto ad una ulteriore specificazione dei criteri di apprezzamento della falsità penalmente rilevante, in considerazione della vasta gamma degli interessi protetti, dell'attitudine del bilancio stesso ad influenzare la capacità decisionale della cerchia indeterminata dei soggetti destinatari dell'informazione, nonché della espressa previsione di una disciplina legale in ordine ai relativi criteri di redazione.

Esemplificativa la pronuncia in cui la Suprema Corte, muovendo dalla constatazione secondo la quale l'art. 2621 n.1 è posto a tutela di una pluralità di interessi eterogenei, riconducibili ad altrettanto variegate categorie soggettive, la valutazione della veridicità del bilancio deve essere condotta non solo in funzione dell'esattezza complessiva dell'intera posta attiva o passiva, ma anche in relazione ad ogni singola voce, quando la singola rappresentazione sia idonea a indurre in errore i soggetti tutelati in ordine alla struttura del bilancio stesso, all'attività e all'organizzazione dell'impresa<sup>162</sup>.

Nel senso della valorizzazione del bilancio quale strumento informativo di rilevanza pubblica, la giurisprudenza si era d'altronde già espressa nel senso della sussistenza dell'elemento materiale del reato anche allorquando dal bilancio non sia possibile desumere le informazioni che la legge pretende siano fornite ai destinatari<sup>163</sup>.

---

<sup>161</sup> A questo riguardo, si veda ANTOLISEI, *Leggi complementari, Op. Cit.*, pag. 126; BELLANTONI, *Op. Cit.*, pag. 92.

<sup>162</sup> Cassazione penale, sez. V, 08.04.1999, n. 6006, in *CED Cassazione penale*, 2000: "in tema di false comunicazioni sociali, poiché la norma di cui all'art. 2621 c.c. è diretta a tutelare gli interessi della società stessa, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, anche semplicemente evitando il pericolo di danno per gli interessi protetti, la veridicità del bilancio non va valutata esclusivamente in funzione dell'esattezza complessiva dell'intera posta attiva o di quella passiva, ma anche in funzione di ogni singola voce, quando la singola rappresentazione di questa sia tale da trarre in errore i soggetti tutelati in ordine alla struttura del bilancio stesso, all'attività ed all'organizzazione dell'impresa ed in ordine ai costi su quest'ultima gravanti".

<sup>163</sup> Tribunale Torino, 09.04.1997, in *Giur. It.*, 1998, pag. 1691: "l'elemento materiale del delitto di false comunicazioni sociali con riferimento ai bilanci sussiste non soltanto quando vi sia divaricazione tra dato reale e consuntivo, ma altresì quando dal bilancio o dagli allegati non sia possibile desumere le informazioni che la legge vuole siano fornite ai destinatari anche in relazione alle singole poste".

Per ciò che riguarda, invece, l'idoneità del termine "fatti" a ricondurre nell'area di punibilità della norma incriminatrice anche la non veritiera esposizione in ordine agli altri enunciati di cui si compongono le comunicazioni sociali, si darà conto, nell'ambito di questa trattazione, esclusivamente della *querelle* dottrinale e giurisprudenziale sorta intorno al riconoscimento della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio, particolarmente in prospettiva del raffronto con le modificazioni introdotte con la successiva riforma del 2002, la quale aveva esteso la portata decettiva del mendacio anche alle suddette valutazioni.

In un primo momento, sia la dottrina che la giurisprudenza<sup>164</sup>, si erano espresse nel senso della netta estraneità delle valutazioni di bilancio rispetto all'area punitiva dell'art. 2621 n. 1 c.c.

Tale presa di posizione risultava fondata su due distinti argomenti, i quali negavano entrambi in via di principio la configurabilità del falso in valutazioni.

Il primo, di natura letterale, risultava fondato sull'impossibilità di ricondurre, dal punto di vista semantico, le valutazioni nel concetto di "fatti", le quali si configurano alla stregua di apprezzamenti o giudizi di carattere soggettivo, risolvendosi in una previsione circa accadimenti futuri<sup>165</sup>.

Il secondo argomento discendeva invece direttamente dai postulati di teoria generale del falso, la quale escludeva la possibilità di formulare con riferimento alle valutazioni, in considerazione della loro natura di enunciati prettamente soggettivi, un giudizio fondato sull'antitesi vero-falso, con la conseguente inapplicabilità della categoria della falsità ai meri giudizi di valore; l'accoglimento della tesi opposta avrebbe al contrario condotto, ai fini della valutazione del fatto, a metodologie empiriche del tutto sganciate dal riferimento ad un criterio legislativo certo e predeterminato, con grave pregiudizio del principio di determinatezza delle fattispecie penali<sup>166</sup>.

---

<sup>164</sup> A questo riguardo, si tenga presente Cassazione penale, sez. V, 14.12.1994, n. 998, in *Riv. Trim. dir. pen. economia*, 1996, pag. 905: "nel delitto di false comunicazioni sociali, il falso deve avere rigorosamente ad oggetto fatti e non mere valutazioni. Ciò, sia in base al tenore letterale della norma incriminatrice (art. 2621, n. 1, c.c.) sia in quanto la tutela penale ha per oggetto non un giudizio economico relativo alla società, ma l'aspetto documentale delle comunicazioni, circa il quale soltanto è ravvisabile un affidamento ragionevole dei destinatari, soci o terzi che siano".

<sup>165</sup> ANTOLISEI, *Leggi complementari, Op. Cit.*, pag. 131.

<sup>166</sup> In questo senso si era espresso l'ANTOLISEI, *Leggi complementari, Op. Cit.*, pp. 132 e ss.

Successivamente, tuttavia, la tesi in questione andava incontro ad una serie di “aggiustamenti”, sulla base della riscontrata centralità che i giudizi di valore assumono istituzionalmente in ordine alla rappresentazione delle componenti attive e passive del patrimonio sociale, i quali si configurano d'altronde come la risultante della rilevazione di una serie di dati del mondo reale<sup>167</sup>, nel cui ambito si muove la discrezionalità dell'autore della stima.

Poiché il momento valutativo veniva riconosciuto quale componente qualificante del bilancio, il quale non si risolve in una mera elencazione di dati oggettivi della realtà effettuale, dovendosi ravvisare invece la sua essenza precipuamente nell'esposizione di una serie di valori alla stregua dei quali offrire una visione contabile unitaria delle molteplici componenti del patrimonio sociale, una parte consistente della dottrina affermava come l'elezione dei bilanci a *sedes* privilegiata di manifestazione della falsità incriminata all'art. 2621 n.1 c.c. avrebbe necessariamente dovuto condurre verso una interpretazione tesa al riconoscimento della rilevanza penale delle stesse valutazioni<sup>168</sup>.

D'altronde, attesa la centralità del momento valutativo nella formulazione del bilancio, era evidente come i relativi destinatari avrebbero necessariamente dovuto fare affidamento alla veridicità delle stime e delle valutazioni ai fini delle proprie determinazioni economiche<sup>169</sup>.

Il riconoscimento della rilevanza penale delle valutazioni veniva altresì a fondarsi su una ulteriore argomentazione di carattere politico-criminale, in considerazione del fatto che l'alterazione delle stime si profilava concretamente come il mezzo più adottato nella pratica per realizzare il fatto criminoso, ravvisandosi la sua maggiore insidiosità proprio nel fatto che l'autore del reato avrebbe potuto facilmente celarsi dietro la relatività dei dati, con la conseguente manipolazione della stessa norma incriminatrice a proprio vantaggio, la quale sembrava in tal modo assicurare una sorta di area di impunità.

---

<sup>167</sup> FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959, pag. 100; cfr. NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 176.

<sup>168</sup> A sostegno di questa tesi, BELLANTONI, *Op. Cit.*, pp. 94-95; CONTI, *Op. Cit.*, pag. 225; PEDRAZZI, *Profili penali dell'informazione societaria*, *Op. Cit.*, pag. 1136; ZUCCALA', *Il delitto di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 55; ID., *Precisazioni e rilievi sul delitto di false comunicazioni sociali*, in *Riv. Soc.*, 1964, pag. 308.

<sup>169</sup> CONTI, *Op. Cit.*, pag. 222.

Una volta riconosciuta implicitamente la rilevanza penale delle valutazioni di bilancio, segnalandosi a questo riguardo come la giurisprudenza avesse finito per inaugurare una sorta di *interpretatio abrogans* del dettato normativo<sup>170</sup>, si poneva il problema di individuare il parametro di verifica della veridicità delle valutazioni.

La dottrina e la giurisprudenza avevano prospettato in merito differenti soluzioni, nell'ambito delle quali è opportuno menzionare, in primo luogo, la tesi che, muovendo dalla disciplina codicistica del bilancio, la quale si segnalava non solo in virtù della puntuale determinazione del contenuto del bilancio, ma anche della fissazione di criteri analitici preordinati alla valutazione dei vari elementi dell'attivo<sup>171</sup>, identificava la verità, in tema di valutazioni, nella conformità ai principi inderogabili ai quali la legge espressamente vincolava la prospettazione del bilancio.

Si trattava di principi che delineavano astrattamente una dimensione di verità legale, con il conseguente riconoscimento della rilevanza penale della sua alterazione ai fini dell'integrazione della materialità del delitto di false comunicazioni sociali<sup>172</sup>.

In questo senso, si era espressa anche la giurisprudenza, la quale, riconducendo nel novero dei "fatti" penalmente rilevanti a norma dell'art. 2621 n.1 c.c. anche le valutazioni, aveva identificato il disvalore della *immutatio veri* nella difformità della rappresentazione rispetto ai criteri legali di valutazione delle singole componenti dell'attivo e del passivo<sup>173</sup>.

La tesi della verità legale si prestava tuttavia a una serie di censure, fondate principalmente sulla considerazione che essa finiva per ridurre il significato della

---

<sup>170</sup> BELLANTONI, *Op. Cit.*, pag. 95.

<sup>171</sup> Il riferimento è agli artt. 2425 e 2427 c.c., i quali descrivono precipuamente lo schema di redazione, rispettivamente, del conto economico e della nota integrativa, mentre l'art. 2426 c.c. fissano specifici criteri di valutazione in ordine alle singole poste dell'attivo e del passivo. Si ricordi, inoltre, come l'art.2423, comma 2 c.c. stabilisca i criteri generali di chiarezza, verità e correttezza.

<sup>172</sup> La tesi *de qua* veniva patrocinata in particolare dal ZUCCALA', *Il delitto di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pp. 56 e ss.

<sup>173</sup> Tribunale Milano, 24.11.1999, in *Giur. It.*, 2000, pag. 2368: "la disciplina del bilancio e della tenuta della contabilità risponde non già ad un'esigenza assoluta di verità, ma obbedisce piuttosto ad un principio di "verità legale" secondo i criteri fissati negli art. 2423 c.c. e ss. che si possono sintetizzare nella chiarezza, precisione e prudenza, atteso che, in particolare per quanto concerne le valutazioni, le disposizioni di cui all'art. 2425 c.c. impongono solo dei limiti massimi entro i quali deve operare quest'ultima regola fondamentale. Come "fatti" devono intendersi non solo le singole componenti dell'attivo e del passivo, ma anche le loro valutazioni che possono reputarsi più o meno vere, non nella misura in cui rispecchiano i valori effettivi dei singoli elementi del patrimonio sociale, ma nella misura in cui sono rappresentati in conformità ai criteri legali di valutazione".

norma incriminatrice del falso in bilancio a mera sanzione posta a presidio della effettiva applicazione delle regole di redazione del bilancio, con la conseguenziale degradazione della falsità a mera irregolarità; conclusione, questa, che strideva ovviamente con la severità del trattamento punitivo<sup>174</sup>.

Alla tesi della verità legale veniva così contrapposta la tesi della verità soggettiva, la quale assumeva a parametro di verifica della veridicità delle valutazioni l'accertamento della conformità tra i criteri di valutazione concretamente impiegati nella prospettazione del bilancio e quelli dichiarati dagli amministratori nei documenti allegati<sup>175</sup>. La ricostruzione in esame mostrava tuttavia tutta la propria inadeguatezza dal momento che, dal suo accoglimento, sarebbe potuta derivare l'esclusione della punibilità del falso nell'ipotesi in cui gli amministratori avessero adottato, in sostituzione di quelli legali, criteri di valutazione arbitrari ed esorbitanti, stante la loro conformità a quelli dichiarati<sup>176</sup>.

Un ulteriore motivo di censura risultava fondato sulla complessità dell'implementazione del procedimento di verifica fondato sul confronto tra criteri adottati e criteri dichiarati in tutte le ipotesi in cui i soggetti qualificati avessero omesso di esporre, ovvero avessero enunciato in modo vago e confuso, i criteri di valutazione concretamente impiegati<sup>177</sup>.

In questo quadro, reso ancora più incerto dalla mancanza di un dato normativo di riferimento nell'economia della norma incriminatrice, sembrava essere meritevole di condivisione la tesi che identificava il criterio di accertamento della veridicità delle valutazioni nella disciplina legale del bilancio contenuta nel codice civile.

Tale conclusione era altresì rafforzata dall'attuazione, nel nostro ordinamento giuridico, della direttiva comunitaria sui conti annuali n. 78/660 per il tramite del d.lgs n. 127/1991, il quale aveva introdotto le clausole generali di redazione del bilancio identificate nei principi di chiarezza, verità e correttezza, e fissato alcuni principi generali relativi alla redazione del bilancio, fra cui acquisiva particolare rilevanza

---

<sup>174</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pp. 183-184.

<sup>175</sup> BELLANTONI, *Op. Cit.*, pp. 106 e ss.; GALLO, *Forma dei reati e funzione del danno in talune norme penali societarie*, in *Indice penale*, 1971, pag. 381; NAPPI, *Falso e legge penale*, Milano, 1989, pag. 11; PEDRAZZI, *Op. Cit.*, pag. 1136.

<sup>176</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 187.

<sup>177</sup> CONTI, *Op. Cit.*, pag. 231.

quello alla stregua del quale la valutazione delle singole voci deve essere effettuata “secondo prudenza” e “nella prospettiva di continuazione dell’attività”<sup>178</sup>; il decreto legislativo in questione aveva inoltre specificato in termini maggiormente analitici gli schemi tipici dello stato patrimoniale e del conto economico, e introdotto significativi fattori di novità nella disciplina delle valutazioni contenuta all’art. 2426 c.c. al fine di tracciare una ulteriore e più drastica limitazione dei margini di discrezionalità degli amministratori.

La disciplina *de qua* aveva in sostanza rafforzato la funzione del bilancio quale strumento di verità e trasparenza.

Sulla base di simili premesse, la tesi in questione muoveva dall’assunto della trasposizione nel diritto penale del concetto di verità del bilancio ritenuto valido dalla legge civile, dovendosi dunque cogliere la portata decettiva del mendacio penalmente rilevante nella difformità del contenuto del bilancio rispetto alla principi e alle norme dettate dal codice civile, particolarmente per quanto concerne le valutazioni<sup>179</sup>.

Una simile ricostruzione era d’altronde perfettamente coerente con la qualificazione dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 2621 c.c. in termini di falsità ideologica, la quale postula appunto la divergenza tra ciò che il soggetto attivo dichiara nella fattispecie concreta e ciò che avrebbe dovuto dichiarare, nel caso di specie, per espressa previsione *ex lege*.

Ai fini della rilevanza penale della condotta, l’art. 2621 n.1 postulava un ulteriore requisito, consistente nella inerenza dei “fatti” alla costituzione o alle condizioni economiche della società, richiedendosi dunque una peculiare connotazione, dal punto di vista del contenuto, dell’oggetto materiale della falsa esposizione.

Il riferimento sia alla costituzione che alle condizioni economiche della società discendeva chiaramente dal fatto che la formulazione codicistica del delitto di false comunicazioni sociali, così come anche il suo antecedente storico più prossimo, ossia l’art. 2 n.1 della legge n. 660/1931, si proponevano di inglobare, in un’unica

---

<sup>178</sup> Il riferimento è all’art. 2423-bis c.c.

<sup>179</sup> Cassazione penale, sez. V, 19.06.1992, in *Cass. pen.*, 1994: “in materia di false comunicazioni sociali, così come il bilancio, anche le sue singole componenti vanno considerate vere non nella misura in cui rispecchiano i valori effettivi (veri o presunti e peraltro sempre opinabili) dei singoli elementi del patrimonio sociale, ma nella misura in cui sono redatti e rappresentati in conformità dei criteri legali di valutazione”.

previsione, le due fattispecie incriminatrici che il Codice di Commercio contemplava in due distinte disposizioni, ossia l'art. 246 e 2647 n. 1.

Per quanto concerne l'identificazione dei fatti inerenti alla costituzione della società, essi venivano ad essere colti in tutte quelle comunicazioni relative alla “*struttura essenziale della società quale risulta dagli elementi che concorrono ad integrare la fattispecie costitutiva*”<sup>180</sup>.

Per quanto concerne invece l'ipotesi alternativa, consistente nella inerenza dei fatti alle condizioni economiche della società, i quali si venivano a collocare geneticamente in un momento successivo rispetto alla costituzione della società stessa, la dottrina riconosceva la spiccata funzione selettiva espressa dall'aggettivo “economiche”, in considerazione del fatto che quest'ultimo non compariva nei precedenti legislativi dell'incriminazione.

L'intento di valorizzare la selettività espressa dall'aggettivo in questione aveva pertanto spinto all'adozione di una interpretazione restrittiva, la quale mirava a ricomprendere nell'area di punibilità della norma esclusivamente le ipotesi in cui la falsità fosse ricaduta su fatti idonei a determinare una essenziale alterazione della consistenza complessiva del patrimonio sociale<sup>181</sup>, con la conseguente impossibilità di riferire il mendacio penalmente rilevante a qualunque fatto inerente alla vita dell'organismo societario in senso lato, sulla base del generico requisito della socialità della comunicazione.

Tuttavia, la considerazione della preminente funzione conoscitiva riconosciuta al bilancio, ma anche alle altre comunicazioni sociali, nei confronti della generalità dei destinatari del messaggio informativo, dunque la asserita pluralità ed eterogeneità degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, nonché la prevalenza dell'orientamento giurisprudenziale che aveva accolto la nozione civilistica di verità del bilancio delineata dal contenuto della relativa disciplina (artt. da 2423, comma 2 a 2427), giungendo per questa via al sostanziale riconoscimento della rilevanza penale delle valutazioni nella prassi applicativa, favorivano la ricostruzione di un concetto più ampio di “condizioni economiche della società”, il quale trascendeva i postulati

---

<sup>180</sup> VINCIGUERRA, *Rilievi sul concetto di “comunicazioni sociali”*, Op. Cit., pag. 958.

<sup>181</sup> In senso restrittivo si erano espressi LANZI, *Le false comunicazioni sociali nella giurisprudenza degli ultimi quindici anni (1960-1974)*, in *L'indice penale*, 1975, Fascicolo II, pag. 265; NUVOLONE, *Il bilancio delle società di fronte alla legge penale*, in *Il diritto penale degli anni Settanta*, Milano, 1982, pag. 606.

delle discipline economiche e contabili, per ricomprendere qualunque fatto ritenuto idoneo ad influenzare la rappresentazione e la valutazione dei rapporti patrimoniali dell'impresa, a presidio della cui veridicità erano dunque posti i criteri generali e le analitiche disposizioni in ordine alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico. Ne discendeva come la veridicità del bilancio dovesse essere valutata con riferimento alla veridicità delle singole voci che lo compongono, con la conseguente riferibilità delle "condizioni economiche" alle disposizioni di cui agli artt. 2424 e 2425 c.c.<sup>182</sup>

Tornando ora all'analisi della condotta tipica del reato, si è avuto modo di osservare come la stessa sia suscettibile di essere integrata attraverso due differenti e alternative modalità di condotta, la seconda delle quali si compendia nel nascondimento, totale o parziale, di fatti concernenti le condizioni economiche della società.

Ad una prima superficiale lettura, sembra che la condotta in questione sia riconducibile indubbiamente al paradigma del reato omissivo, la cui portata andrebbe pertanto circoscritta a due sole ipotesi criminose specifiche, quella del silenzio e della reticenza antidoverosi<sup>183</sup>, risolvendosi il primo nella mera omissione relativa alla comunicazione di dati che dovevano essere esternati, e la seconda nel rifiuto di fornire informazioni al seguito della richiesta proveniente da un soggetto a ciò espressamente legittimato *ex lege*.

Tuttavia, una parte della dottrina aveva rilevato come anche l'ipotesi del nascondimento di fatti, manifestandosi "nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali", ossia nella medesima sedes di allocazione della esposizione non veritiera, avrebbe necessariamente conferito alla condotta incriminata una

---

<sup>182</sup> Cassazione penale, sez. V, 19.06.1992, in *Cass. pen.*, 1994: "in tema di falso in bilancio, i "fatti riguardanti le condizioni economiche della società", di cui all'art. 2621 n. 1 c.c., sono quelli espressamente indicati negli artt. 2424 e 2425 c.c., e, quindi, non solo le singole componenti dell'attivo e del passivo, ma anche le loro valutazioni, essendo entrambi tali elementi necessari per stabilire la verità o la falsità del bilancio".

<sup>183</sup> CONTI, *Op. Cit.*, pp. 247 e ss., il quale aveva ricondotto la figura del falso *in omittendo* "ai casi di silenzio antidoveroso e dichiarazione di non sapere"; LA MONICA, *Manuale, Op. Cit.*, pag. 672; ANTOLISEI, *Leggi complementari, Op. Cit.*, pag. 135; PATALANO, *Bene giuridico, Op. Cit.*, pag. 212, ZUCCALA', *Il delitto, Op. Cit.*, pp. 28 e ss.

componente attiva, con il conseguente alternativo atteggiarsi della comunicazione sociale a comunicazione mendace ovvero a comunicazione reticente<sup>184</sup>.

Tale ricostruzione veniva a fondarsi sulla considerazione secondo la quale l'omissione considerata penalmente rilevante doveva essere identificata esclusivamente nell'ipotesi in cui essa fosse suscettiva di determinare una infedeltà della comunicazione, escludendo dunque dal novero delle condotte incriminate la mancanza totale della comunicazione stessa; il disvalore dell'omissione veniva pertanto ad acquisire il suo significato precipuo in rapporto all'aspettativa di completezza dell'informazione racchiusa nella comunicazione sociale (la cui formazione postulava necessariamente una condotta attiva), con la consequenziale configurazione dell'omissione in termini di falsa attestazione dell'inesistenza dei fatti taciuti<sup>185</sup>.

La repressione penale veniva dunque ad orientarsi nei confronti del soggetto qualificato che, nell'ambito di una comunicazione caratterizzata da una pur minima parvenza di completezza in ordine al suo specifico oggetto, non dice tutto ciò che doveva dire, lasciando intendere ai destinatari del messaggio che ciò che non è stato esternato non esiste<sup>186</sup>.

La tesi in esame tuttavia veniva respinta dalla dottrina maggioritaria, dal momento che il nascondimento di fatti, anche solo alla stregua del dato testuale della norma, si configurava necessariamente quale fattispecie omissiva; l'analisi finalizzata ad una corretta interpretazione della norma incriminatrice andava pertanto condotta alla luce delle peculiari caratteristiche del reato omissivo.

Nel caso specifico, era necessario comprendere in quali situazioni potesse ritenersi effettivamente sussistente il requisito della doverosità della informazione, alla stregua del quale individuare i limiti entro i quali il silenzio dei soggetti qualificati potesse ritenersi giustificato, dovendosi ravvisare il disvalore del nascondimento solamente laddove sussista, in capo al soggetto attivo del reato, un precipuo obbligo di informare<sup>187</sup>.

---

<sup>184</sup> LANZI, *Le false comunicazioni*, *Op. Cit.*, pag. 269; PEDRAZZI, *Un concetto controverso: le "comunicazioni sociali"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1975, pag. 1566.

<sup>185</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 233.

<sup>186</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 235; PEDRAZZI, *Un concetto controverso*, *Op. Cit.*, pag. 1566.

<sup>187</sup> CONTI, *Op. Cit.*, pag. 248.

Tale operazione si rivelava tuttavia estremamente complessa, alla luce dei plurimi e talvolta contrapposti interessi, parimenti rilevanti, che naturalmente confluivano nell'assetto e nelle dinamiche dell'impresa, dovendosi ravvisare il contenuto e la sussistenza dell'obbligo di informazione nel punto di convergenza delle istanze di tutti i soggetti interessati al messaggio informativo della comunicazione sociale; di qui, la preliminare e necessaria specificazione dei limiti e del contenuto tanto dell'obbligo di informare posto a carico dei soggetti qualificati, tanto del diritto e dell'interesse del socio a fruire di una informazione il più possibile approfondita e completa sulle condizioni economiche della società.

Considerate dunque le difficoltà insite in una simile esegesi della norma, la quale implicava profili di diritto estremamente diversificati e talvolta ancora irrisolti, la dottrina proponeva una differente soluzione, fondata sulla valorizzazione del ruolo dell'elemento psicologico, il quale deve necessariamente porsi a fondamento della direzionalità della condotta.

Si affermava così che il delitto di false comunicazioni sociali potesse ritenersi integrato ogniqualvolta l'agente avesse nascosto, totalmente o parzialmente, fatti concernenti le condizioni economiche della società, con la previsione e la volizione, anche se sotto forma di dolo eventuale, in ordine all'offesa del bene giuridico come conseguenza della propria omissione.

Una simile impostazione finiva dunque per riconoscere la sostanziale irrilevanza della ricerca della doverosità dell'informazione, ritenendo condizione sufficiente, ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice, che l'obbligo di informare fosse sussistente tutte le volte in cui la mancanza della comunicazione si rivelasse idonea a determinare una lesione degli interessi protetti<sup>188</sup>.

## **6. Il significato normativo dell'avverbio “fraudolentemente”. Elemento psicologico del reato e interesse protetto.**

Come emerso in sede di analisi dei precedenti storici del delitto di false comunicazioni sociali<sup>189</sup>, il significato normativo da riconoscere all'avverbio

---

<sup>188</sup> LA MONICA, *Il delitto di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pp. 479-480.

<sup>189</sup> Ved. Capitolo 1, par. 1.

“fraudolentemente” nella struttura della norma incriminatrice è sempre stato al centro di un acceso dibattito dottrinale.

La formula normativa in questione fece la sua prima comparsa nell’art. 2 della legge n. 660/1931, chiamata a sostituire la locuzione “scientemente” che figurava nell’art. 247 n.1 del Codice di Commercio, e venne successivamente trasposta nella formulazione codicistica del delitto di false comunicazioni sociali.

Come si evince dal testo della Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi sul codice civile, attraverso la nuova formulazione del delitto di false comunicazioni si intendeva risolvere tutte quelle problematiche interpretative sorte intorno alla valenza dell’avverbio “fraudolentemente”, in particolare al fine di evitare il rischio che, per l’integrazione della fattispecie incriminatrice in questione, fosse necessario, sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, un *quid pluris* rispetto al dolo generico richiesto per le varie forme di comune falso in atto pubblico, ossia “*una intenzione di frode anziché la coscienza e la volontà di produrre con le false esposizioni un semplice stato di pericolo*”<sup>190</sup>. Nello specifico, l’intento di escludere la configurabilità di una componente soggettiva del reato che esigesse l’accertamento, in capo all’agente, dell’*animus decipiendi et lucrandi* veniva perseguito attraverso la sostituzione della formula “fatti falsi” con quella di “fatti non rispondenti al vero”, sulla base dell’assunto secondo il quale, dal momento che l’esposizione di fatti falsi si configurava *ex se* alla stregua di una azione fraudolenta, la collocazione dell’avverbio “fraudolentemente” nell’economia della norma andava necessariamente interpretata come indicativa dell’intenzione del legislatore di richiedere un elemento soggettivo diverso e più intenso<sup>191</sup>.

Ciononostante, l’effettiva portata risolutiva dell’innovazione si rivelò decisamente più modesta di quanto prospettato dal legislatore del 1942, con la conseguenza che i principali interrogativi sorti con l’introduzione dell’art. 2 della legge n. 660/1931 continuavano a rimanere ancora aperti; si segnalò, inoltre, come autorevole dottrina avesse rilevato che, dalla Relazione, fosse in realtà possibile trarre argomentazioni che conducevano verso l’interpretazione opposta, poiché, non essendovi nei reati comuni di falso in atto pubblico alcuna menzione dell’avverbio “fraudolentemente”, il confronto tra le due ipotesi criminose avrebbe invece confermato la necessità di un

---

<sup>190</sup> Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi sul codice civile, Op. Cit., pag. 242.

<sup>191</sup> Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi sul codice civile, Op. Cit., pag. 242.

*quid pluris*, sotto il profilo della descrizione dell'attitudine psicologica, rispetto alla semplice coscienza e volontà di determinare un mero stato di pericolo attraverso il mendacio penalmente rilevante<sup>192</sup>.

Il concetto espresso dall'avverbio "fraudolentemente" rimaneva dunque ancora al centro di un acceso dibattito, considerata altresì la sua rilevanza ai fini della corretta esegesi della norma incriminatrice.

La prima problematica era stata efficacemente colta dal Delitala già con riferimento al precedente legislativo dell'incriminazione<sup>193</sup>, il quale affermava come il requisito della frode potesse astrattamente riferirsi sia ai mezzi adoperati, i quali si caratterizzavano in virtù della loro precipua funzione ingannatoria, sia all'intenzione dell'agente.

A questo riguardo, la tesi della valenza esclusivamente soggettiva dell'avverbio "fraudolentemente" si rilevò fin da subito predominante rispetto a quella che si proponeva di collocare la locuzione normativa in questione in una dimensione prettamente oggettiva, sull'assunto dell'identificazione del concetto di "frode" con quello di "mezzi fraudolenti".

La tesi maggioritaria veniva infatti a fondarsi su argomentazioni difficilmente confutabili. In primo luogo, dal punto di vista storico e comparatistico, l'avverbio "fraudolentemente" veniva introdotto nel dettato normativo allo scopo di sostituire lo "scientemente" che compariva nell'art. 247 n.1 del Codice di Commercio, ed era innegabile come quest'ultimo si riferisse alla componente psicologica del reato.

Tale argomentazione di interpretazione storica non si prestava inoltre ad essere smentita neppure avendo riguardo alle precipue indicazioni in senso contrario contenute nella Relazione al codice civile, le quali, come è stato precedentemente osservato, si affidavano alla diversità di significato, in realtà estremamente fragile, fra la locuzione "fatti falsi" e quella "fatti non rispondenti al vero".

Inoltre, laddove il legislatore avesse inteso riconoscere all'avverbio "fraudolentemente" una valenza esclusivamente oggettiva, identificandolo con il concetto di "mezzi fraudolenti", il reinserimento della locuzione *de qua* nella formulazione codicistica del reato sarebbe stata priva di senso, risolvendosi sostanzialmente in una ridondanza, dal momento che la falsità si configura *ex se* quale

---

<sup>192</sup> ANTOLISEI, *Leggi complementari, Op. Cit.*, pag. 144; PATALANO, *Bene giuridico, Op. Cit.*, pag. 200.

<sup>193</sup> Al riguardo, vedi Capitolo 1, par. 1.

mezzo fraudolento<sup>194</sup>. E ciò a maggior ragione nel delitto di false comunicazioni sociali, in cui dovendo la falsità investire materialmente le relazioni, i bilanci e le altre comunicazioni sociali inerenti alle condizioni economiche della società, manifestandosi dunque “*non in semplici asserti, ma in una esposizione documentata del programma dei promotori o della situazione contabile quale deve risultare dalle scritture correlative, controllate dai sindaci e, quando questi manchino, dai soci*”<sup>195</sup>, la condotta incriminata non potrebbe in alcun modo prescindere dall’impiego di mezzi ingannatori.

Stante dunque il riconoscimento della valenza soggettiva del significato dell’avverbio “fraudolentemente”, si poneva la questione di definire l’esatta connotazione dell’elemento psicologico del reato, ossia di identificare gli specifici contenuti del dolo.

Escluso infatti il dolo generico, inteso semplicemente come previsione e volizione in ordine alla *immutatio veri*, la dottrina e la giurisprudenza concordavano nel richiedere, ai fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice, un dolo specifico, offrendo peraltro soluzioni differenti in ordine alla concreta identificazione dei suoi elementi strutturali.

La dottrina, particolarmente nei primi due decenni di vigenza dell’art. 2621 n.1 c.c., aveva accolto la soluzione che considerava insiti nella locuzione normativa “fraudolentemente”, i tre connotati dell’*animus decipiendi*, dell’*animus lucrandi* e dell’*animus nocendi*.

Nell’ambito di questo orientamento venivano poi a contrapporsi due distinti orientamenti: il primo, che sposava la teoria del c.d. dolo di frode, postulava, in aggiunta alla volontà di ingannare, le ulteriori finalità del profitto e del danno; la seconda riteneva invece che i requisiti dell’*animus lucrandi* e dell’*animus nocendi* potessero porsi tra loro secondo un rapporto di alternatività.

Un ulteriore orientamento, ascrivibile invece alla concezione del c.d. dolo di danno, ricostruiva l’elemento soggettivo del reato operando la combinazione tra *animus decipiendi* e *animus nocendi*, valorizzando in tal modo il profilo del danno.

---

<sup>194</sup> ANTOLISEI, *Leggi complementari, Op. Cit.*, pag. 146; nello stesso senso si esprimono anche ZUCCALA’, *Il delitto, Op. Cit.*, pag. 79; PATALANO, *Bene giuridico, Op. Cit.*, pag. 228.

<sup>195</sup> CONTI, *Op. Cit.*, pag. 267. In questo senso, anche LANZI, *Op. Cit.*, pag. 274.

Le tesi in questione, tuttavia, furono successivamente abbandonate, poiché, richiedendo l'accertamento, in capo al soggetto attivo del reato, di una componente soggettiva eccessivamente "carica" di contenuti squisitamente psicologici, esse avrebbero finito per condurre ad una generalizzata e diffusa disapplicazione della norma incriminatrice nel diritto vivente, alla luce della difficoltà della prova relativa al dolo<sup>196</sup>.

Un simile arricchimento dei contenuti del dolo sembrava inoltre non potersi fondare sul dato letterale, alla luce dell'incertezza che da sempre aveva caratterizzato la delimitazione penalistica del concetto di frode, il quale, come rilevato dal Conti, se da un lato sussume certamente la nozione di inganno, dall'altro non poteva pervenirsi ad una altrettanto indiscutibile convinzione in ordine alla sua attitudine a ricomprendere gli ulteriori momenti di "*danno, pregiudizio, offesa*"<sup>197</sup>.

Una ulteriore censura alle tesi in esame risultava fondata sull'accostamento del delitto di false comunicazioni sociali alla disciplina del falso in scrittura privata, dal momento che le eccezionali ipotesi di falsità ideologica in scrittura privata previste dal codice penale esulavano del tutto dalle finalità di danno o di vantaggio<sup>198</sup>.

Alla stregua di questa impostazione, risultava evidente come l'avverbio "fraudolentemente" potesse ricomprendere con certezza esclusivamente l'intenzione di ingannare, essendo l'inganno fisiologicamente insito nel concetto di frode, con la conseguente identificazione del *quid pluris* richiesto ai fini dell'integrazione del dolo specifico nella mera volontà di recare offesa agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, la quale offesa è suscettiva di realizzarsi sia sotto forma di danno che di semplice pericolo.

La tesi in questione, che ancorava dunque la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato al requisito della volontà di offesa degli interessi tutelati, postulava inoltre come la condotta incriminata potesse essere oggetto di rappresentazione sia sotto forma di dolo intenzionale, che di dolo eventuale, con il conseguente accoglimento di una impostazione che sembrava ricalcare la ormai superata teoria del dolo di pericolo.

---

<sup>196</sup> ANTOLISEI, *Leggi complementari, Op. Cit.*, pag. 148; CONTI, *Op. Cit.*, pag. 263; LANZI, *Op. Cit.*, pag. 272.

<sup>197</sup> CONTI, *Op. Cit.*, pp. 263-264.

<sup>198</sup> ANTOLISEI, *Leggi complementari, Op. Cit.*, pag. 145; CONTI, *Op. Cit.*, pag. 263; LANZI, *Op. Cit.*, pag. 273.

Tirando le fila del discorso, la dottrina era giunta ad identificare il dolo del delitto di false comunicazioni sociali nella volontà di ingannare i destinatari della comunicazione sociale (*animus decipiendi*), coniugata o all'intento di recare un danno alla società, ai soci o ai terzi, ovvero, in alternativa, alla mera rappresentazione in ordine alla concreta possibilità di verifica del danno in questione e alla accettazione del relativo rischio<sup>199</sup>.

Anche la tesi in questione non si rivelò tuttavia del tutto soddisfacente, dal momento che rischiava di produrre un risultato antitetico rispetto a quello derivante dall'accoglimento delle tesi del dolo di danno o del dolo di frode, ossia quello di spogliare l'avverbio "fraudolentemente" di ogni capacità selettiva in ordine alle condotte punibili, comportando una eccessiva dilatazione dell'ambito di applicazione della norma incriminatrice; d'altronde, lo stesso ricorso alla categoria del dolo eventuale sembrava essere fondata, più che su una interpretazione normativamente corretta e coerente con la *ratio* dell'incriminazione, sull'impossibilità di pervenire all'accertamento dell'elemento soggettivo nel caso concreto.

Venendo ora a concentrare l'analisi sulle posizioni assunte dalla giurisprudenza in ordine alla definizione del contenuto dell'elemento soggettivo del delitto di false comunicazioni sociali, è opportuno segnalare come le stesse si fossero generalmente mosse nella prospettiva di garantire la più ampia capacità ed estensione punitiva della norma incriminatrice.

In un primo momento, la giurisprudenza, al pari della dottrina, aveva optato per la tesi restrittiva che richiedeva, ai fini dell'integrazione del dolo specifico, la coesistenza, in capo all'agente, dell'*animus decipiendi*, dell'*animus lucrandi* e dell'*animus nocendi*, ossia quel requisito che la dottrina aveva compendiato nella tesi del dolo di frode<sup>200</sup>.

La tesi *de qua* veniva poi abbandonata negli anni Sessanta e Settanta, durante i quali la Suprema Corte si era generalmente pronunciata nel senso che la volontà dell'offesa (*intentio decipiendi*) doveva essere accompagnata dalla finalità ulteriore di procurare

---

<sup>199</sup> ANTOLISEI, *Leggi complementari, Op. Cit.*, pag. 149; CONTI, *Op. Cit.*, pag. 270 e altri.

<sup>200</sup> Cassazione, 17.05.1961, in *Foro italiano*, 1991, parte II, pag. 153: " sul piano dell'elemento intenzionale per integrare l'ipotesi di cui al n. 1 non è sufficiente che le false esposizioni siano compiute scientemente, con la scienza cioè della non veridicità di esse, ma occorre che le stesse siano commesse fraudolentemente, e cioè con specifico dolo di frode. Non basta perciò per la sussistenza del reato, né la scienza della non veridicità delle esposizioni, né la consumazione di queste con mezzo fraudolento, bensì è necessario che concorra il dolo di frode".

a sé o ad altri un vantaggio (*animus lucrandi*) ovvero, in alternativa, di arrecare un pregiudizio agli interessi patrimoniali della società, dei soci o dei terzi.

Negli stessi anni, faceva la sua comparsa nella casistica giurisprudenziale anche la categoria del dolo eventuale in relazione all'evento di danno, con la conseguente affermazione che la *intentio decipiendi* fosse suscettiva di essere accompagnata, oltre che dal fine di conseguire un ingiusto profitto, anche dalla mera rappresentazione e accettazione del danno quale probabile conseguenza della *immutatio veri*<sup>201</sup>.

Successivamente, la giurisprudenza affermava come il dolo del delitto di false comunicazioni sociali fosse strutturato in maniera sostanzialmente analoga a quello del reato di truffa, coerentemente con la genesi storica dello stesso delitto in questione, il quale nasceva dalla fusione tra una peculiare ipotesi di truffa qualificata come quella contemplata all'art. 246 del Codice di Commercio, e la fattispecie di falso ideologico a dolo generico di cui all'art. 247 n.1, mutuando da quest'ultima la struttura di reato di mera condotta, e dalla seconda l'attitudine psicologica del reato.

Così, come nel delitto di truffa comune, anche nel delitto di false comunicazioni sociali, l'intento di ingannare i soci e i terzi sulla effettiva situazione patrimoniale della società doveva necessariamente essere corredato dalla finalità ulteriore di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, perseguito proprio attraverso la falsa esposizione; non era considerata invece parimenti necessaria la parallela finalità di danno al soggetto passivo, essendo sufficiente che quest'ultima rientrasse nella rappresentazione e nella previsione dell'agente in qualità di correlativo del profitto<sup>202</sup>.

---

<sup>201</sup> Cassazione penale, sez. V, 06.10.1999, n. 12897, in *Dir. e prat. soc.*, 2000, pag. 82: "la particolare forma di dolo che è caratterizzata dall'avverbio "fraudolentemente" sussiste non solo allorché il soggetto ha agito con il proposito di cagionare il danno (dolo diretto), ma anche allorché la rappresentazione della possibilità del danno non lo ha distolto dal comportarsi così come si è comportato; allorché, in altri termini, egli ha agito malgrado la prevista possibilità del danno (dolo eventuale)".

<sup>202</sup> Cassazione, 02.02.1977, in *Rivista penale*, 1977, pag. 387: "il dolo specifico ricorre quando il colpevole abbia agito con la volontà di determinare un errore nei soci o nei terzi, accompagnato dalla volontà di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, senza che sia necessario il proposito di cagionare un danno essendo sufficiente la previsione di quest'ultimo"; Cassazione penale, sez. V, 22.04.1998, n. 8327, in *Cass. pen.*, 1999, pag. 708: "in tema di false comunicazioni sociali (art. 2621 n. 1 c.c.) non è richiesto esplicitamente il dolo di danno, ma soltanto l'utilizzazione della frode, che si identifica nell'inganno associato all'intento di conseguire un qualsiasi vantaggio: l'"animus fruendi", come l'"animus decipiendi" non comprendendo necessariamente l'animus nocendi, per la semplice ragione che il profitto non presuppone sempre e necessariamente l'altrui danno. Con la conseguenza che l'offesa agli interessi tutelati dalla norma si realizza non solo quando si verifica un danno e quando la condotta alla determinazione del danno è predisposta, ma anche quando il pregiudizio si arresta sulla soglia del pericolo e della previsione del futuro nocimento"; Cassazione penale, sez. V, 17.11.1999, n. 13254, in *Dir. e prat. soc.*, 2000: "Ai fini della configurabilità delle false comunicazioni

La tesi in questione, che combinava dunque fra di loro i tre differenti requisiti dell'*animus decipiendi*, della finalità ulteriore di ingiusto profitto e del dolo eventuale di danno, finì per dominare lo scenario giurisprudenziale per circa un trentennio.

Successivamente, sul finire degli anni Novanta, la giurisprudenza di legittimità mutò il proprio orientamento, assumendo una serie di decisioni che finivano per tradursi in un decisivo svilimento qualitativo e sostanziale del contenuto del dolo.

Il riferimento all'*animus nocendi* veniva infatti del tutto lasciato da parte, anche sotto forma di dolo eventuale, ossia come rappresentazione della possibilità di verificazione del danno correlato al profitto.

Dunque, ai fini dell'integrazione del dolo, era ritenuta sufficiente la volontà di determinare un errore nei destinatari del messaggio informativo contenuto nella comunicazione oggetto della falsa esposizione, allo scopo di indurli a comportamenti diversi rispetto a quelli che avrebbero presumibilmente tenuto se fossero stati a conoscenza della reale situazione patrimoniale della società<sup>203</sup>.

Nell'ambito di questa generale tendenza, tesa ad un affievolimento della rilevanza dell'elemento psicologico del reato quale significativo criterio di selezione delle condotte concretamente punibili, si segnalò come alcune pronunce giurisprudenziali si fossero addirittura spinte fino al punto di smentire la stessa qualificazione in termini di dolo specifico dell'attitudine psicologica dell'agente, verificandosi in tal modo una sorta di "ritorno" alla lettura della norma incriminatrice proposta nella stessa Relazione al codice civile, la quale postulava che l'avverbio "fraudolentemente" dovesse essere inteso semplicemente come coscienza e volontà in ordine alla *immutatio veri* realizzatasi attraverso l'impiego di uno strumento comunque

---

sociali, sotto il profilo dell'elemento psicologico, è richiesta, come sottolineato dall'avverbio "fraudolentemente", la volontà specifica di indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse (soci, creditori e terzi) su elementi che attengano alla situazione patrimoniale della società e di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con messa in pericolo del bene tutelato; non è invece necessario, anche se non escluso, il proposito di recare ad altri un danno per cui diviene irrilevante quello eventualmente diretto ad evitare il fallimento" e altri.

<sup>203</sup> Cassazione, 25.05.1993, in *Foro italiano*, 1994, pag. 87: " ad integrare il dolo specifico del delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2621, n. 1, è sufficiente la volontà di determinare un errore nei soci o nei terzi allo scopo di indurli a comportamenti o rapporti nei confronti della società che diversamente e presumibilmente non terrebbero".

ingannatorio, in quanto preordinato all'alterazione della precipua funzione che la legge attribuisce alle comunicazioni sociali<sup>204</sup>.

Emerge chiaramente, dalla ricostruzione effettuata in questa sede, come la dottrina e la giurisprudenza non fossero riuscite a proporre una soluzione concorde e condivisibile in ordine alla precisa definizione del significato normativo da riconoscere all'avverbio "fraudolentemente", con la conseguenza che venivano del tutto frustrate le aspettative di avvalersi dell'elemento psicologico del reato ai fini della selezione delle condotte concretamente punibili a norma dell'art. 2621 n. del codice civile.

Considerate infatti le problematiche riscontrate nel tracciare l'effettiva area di punibilità della norma alla luce della complessità della ricerca intorno ad una oggettività di tutela saldamente ancorata ai principi di determinatezza e necessaria offensività della norma penale, la quale aveva finito per arrestarsi al dogma della plurioffensività del reato, con la conseguenza di una eccessiva dilatazione della portata punitiva della disposizione incriminatrice e di una generalizzata ed indiscriminata applicazione della stessa a qualunque anomalia comportamentale dei soggetti qualificati, si riteneva che una efficace funzione selettiva potesse essere svolta dall'elemento soggettivo del reato, il quale è infatti chiamato ad esprimere la direzionalità della condotta verso la lesione degli interessi protetti, potendosi dunque ritenere integrata la fattispecie esclusivamente laddove risulti accertato il nesso di causalità psichica tra l'evento lesivo e la condotta dell'agente.

Tuttavia, anche con riferimento all'individuazione dello specifico contenuto della componente soggettiva del reato, l'esegesi della norma si era rivelata estremamente complessa, non giungendo mai ad un effettivo punto di approdo, anche in considerazione dell'impossibilità di fare riferimento ad un dato normativo e testuale certo e inequivoco; così anche il tentativo di fare affidamento all'elemento soggettivo

---

<sup>204</sup> Tribunale Milano, 24.11.1999, in *Giur. It.*, 2000, pag. 2368: "L'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato di false comunicazioni sociali si compendia nell'espressione "fraudolentemente", come connotato dell'azione di alterazione posta in essere dai soggetti che formano gli atti. Nella specie si versa in materia di dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di utilizzare uno strumento comunque ingannatorio, proprio perché realizzato al fine di alterare la funzione precipua che la legge attribuisce alle comunicazioni sociali stesse. In questa prospettiva, non è necessario se non che l'autore sia consapevole della potenziale capacità di tale suo comportamento di arrecare un ulteriore specifico danno ai destinatari della comunicazione, elemento che per altro appare del tutto estraneo alla previsione normativa, priva di tipici accenni "al fine di" "allo scopo di" che caratterizzano le fattispecie del dolo specifico nel nostro ordinamento".

del reato ai fini della esatta individuazione dell'area di operatività dell'incriminazione aveva del tutto fallito il suo obiettivo.

Con riferimento al delitto di false comunicazioni sociali, ci si trovava dunque di fronte ad una fattispecie caratterizzata da una estrema indeterminatezza dei relativi contenuti normativi, i quali erano spesso stati oggetto di divergenti interpretazioni che avevano finito per produrre risultati del tutto antitetici, i quali avevano oscillato dal restringere eccessivamente l'area di punibilità della norma, riducendola a casi per lo più marginali, al ricomprendervi qualunque fattispecie fosse apparentemente riconducibile allo schema tipico del reato, obbedendo in quest'ultimo caso alle mere esigenze repressive imposte dalla normativa di settore.

Si evince chiaramente come le problematiche finora esaminate avessero reso estremamente difficoltoso il ricorso alla norma incriminatrice del falso in bilancio nel diritto vivente, la quale finiva per risultare priva di una effettiva efficacia repressiva.

## CAPITOLO SECONDO

### **LA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE SOCIETARIO DEL 2002**

#### **1. I motivi e le scelte politico-criminali della Riforma.**

La fattispecie originaria del delitto di false comunicazioni sociali, pur essendo stata caratterizzata da un perenne stato di incertezza applicativa, reso palese dalla molteplicità delle ricostruzioni prospettate in dottrina e in giurisprudenza particolarmente in ordine ai profili relativi all'oggettività di tutela, alla rilevanza penale delle valutazioni di bilancio e al contenuto normativo dell'elemento psicologico del reato, era ciononostante rimasta sostanzialmente immutata e impermeabile a qualsiasi tentativo di modifica per circa sessant'anni.

Da un lato, tale immutabilità del precetto normativo era certamente indicativa della significativa capacità di recepimento e di adattamento della norma incriminatrice non solo in ordine ai fattori di novità introdotti nell'ambito della disciplina civilistica di riferimento<sup>205</sup>, ma anche e particolarmente in relazione ai progressivi processi di mutamento che nel corso del tempo avevano interessato lo scenario politico-economico di vigenza della norma, con la naturale emersione di inedite e peculiari esigenze repressive. In particolare, nell'ultimo decennio di vigenza della norma incriminatrice, a partire dal 1993, ossia poco dopo il manifestarsi dei fenomeni di Tangentopoli e Mani Pulite, i quali furono accompagnanti da una forte ondata di dissenso nell'opinione pubblica, la figura criminosa delle false comunicazioni sociali rivelò tutta la sua vitalità, conoscendo una fase di notevole estensione applicativa, legata a doppio filo alla straordinaria diffusione dei reati corruttivi e alla loro

---

<sup>205</sup> Il riferimento è, in particolare, alle novità introdotte nella disciplina civilistica del bilancio di esercizio per il tramite del d.lgs. n. 127/1991, il quale, in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 78/660 del 1978, aveva fissato una serie di clausole generali e di specifici criteri di valutazione. Sulla nuova disciplina legale del bilancio era venuto a fondarsi l'assunto della necessaria identità tra il concetto di verità del bilancio accolto dal diritto civile, e quello recepito dal diritto penale.

A questo riguardo, si veda Capitolo 1, par. 5.

conseguente emersione in sede giudiziaria<sup>206</sup>, potendosi contare in quegli anni centinaia di incriminazioni per falso in bilancio, le quali accompagnavano, nella maggior parte dei casi, le accuse per il reato di corruzione.

Tuttavia, il massiccio ricorso all'incriminazione per il delitto di cui all'art. 2621 n. 1 sembrava essere ancorato più che a razionali e fondate motivazioni di natura strettamente giuridica, a mere considerazioni di opportunità politica, legate alla necessità di allargare la cerchia degli imputati dalle persone direttamente indagate per i fatti di corruzione ai componenti degli organi amministrativi delle società, e in generale ai soggetti in posizione apicale. Questa tendenza ad un generalizzato e talvolta improprio impiego della figura criminosa *de qua* nella concreta prassi applicativa appariva tanto più infondata, alla luce dei principi cardini del precetto penale di determinatezza, tassatività e necessaria lesività, quanto più la si metta in relazione con le vicende, di segno del tutto opposto, che avevano accompagnato la prassi giurisprudenziale nei decenni precedenti: lo stesso Conti, con riferimento al delitto di false comunicazioni sociali, denunciava la “*non intensa attività della giurisprudenza*”<sup>207</sup>, la quale aveva condotto ad uno scarsissimo ricorso alla figura criminosa del falso in bilancio nel diritto vivente, specie se si considera che dal 1970 al 1995 le decisioni inedite in materia di false comunicazioni sociali non superarono l'ottantina, dunque con una media di poco superiore alle tre all'anno<sup>208</sup>.

Emerge dunque con evidenza come la prassi applicativa e giurisprudenziale avesse finito per configurare il delitto di false comunicazioni sociali alla stregua di una previsione normativa caratterizzata da un inopportuno eccesso di penalizzazione, strumentale al soddisfacimento delle istanze repressive imposte dalle peculiari contingenze del momento storico, e in ciò si palesava tutta l'enorme potenzialità di dilatazione dei confini applicativi della norma incriminatrice.

Ciononostante, da una più attenta e approfondita analisi, si evince come in realtà la straordinaria flessibilità della norma incriminatrice delle false comunicazioni sociali

---

<sup>206</sup> MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, in *Diritto penale contemporaneo*, 22.02.2016, consultabile su <<http://www.penalecontemporaneo.it/d/4489-la-nuova-disciplina-delle-false-comunicazioni-sociali>>.

<sup>207</sup> CONTI, *Diritto penale commerciale*, volume I, Utet, Torino, 1965, pag. 194.

<sup>208</sup> In questo senso fortemente critico, si esprime COLOMBO, *La moda dell'accusa di falso in bilancio nelle indagini delle Procure della Repubblica*, in *Rivista delle Società*, 1996, pag. 714 e ss. L'Autore aveva descritto l'utilizzo dell'ipotesi di reato di falso in bilancio “come una sorta di prezzemolo, da aggiungere alle più svariate pietanze per insaporirle”.

altro non fosse che il frutto della ineliminabile indeterminatezza dei relativi contenuti normativi, e della prevalente adesione al modello del reato plurioffensivo, il quale aveva finito per includere nello spettro di tutela dell'incriminazione interessi del tutto estranei alla *ratio* dell'intervento penale, riconducibili a categorie soggettive eterogenee e difficilmente identificabili attraverso il riferimento al dato normativo.

La formulazione codicistica del delitto di false comunicazione sociali risultava dunque del tutto carente sotto i profili della tassatività, della tipicità e della necessaria lesività della norma penale, con la conseguente impossibilità di ancorare l'esegesi della norma incriminatrice ad una razionale e corretta lettura del dato normativo, del tutto incapace di porsi a criterio discretivo delle condotte punibili; ne risultava una figura criminosa sostanzialmente priva di identità, la quale aveva finito per configurarsi alla stregua di una sorta di norma penale "in bianco", la definizione dei cui contenuti normativi era sostanzialmente rimessa alla discrezionalità del giudice, al quale veniva così affidata la concreta selezione delle condotte punibili, dando luogo ad ingiustificate e giuridicamente infondate estensioni dell'area di rilevanza penale.

Così, a partire dai primi anni Novanta, la dottrina aveva messo in luce come, in tema di false comunicazioni sociali, ma, più in generale, nell'ambito della stessa categoria dei reati societari, si rendesse necessario dare impulso ad una imponente opera di razionalizzazione dell'intervento penalistico, in considerazione dei radicali mutamenti intervenuti nella normativa di settore, i quali avevano finito per configurare lo stesso *nomen iuris* di "reati societari" alla stregua di un titolo meramente evocativo di una "*vasta, eterogenea e disordinata congerie di illeciti, che del primitivo ceppo hanno conservato la scarsissima incidenza sulla patologia delle imprese gestite in forma societaria, incontrastate protagoniste delle dinamiche economiche e produttive*"<sup>209</sup>, nel quale è particolarmente arduo rintracciare le matrici di una razionale e coerente politica criminale, la quale aveva finito per affidare il rafforzamento della tutela del corretto funzionamento delle imprese ad una indiscriminata opera di penalizzazione "a tappeto", con il conseguente svilimento dello stesso ruolo e della stessa effettività della sanzione penale quale *extrema ratio*, riducendo in tal modo lo stesso diritto

---

<sup>209</sup> ALESSANDRI, *I reati societari: prospettive di rafforzamento e di riformulazione della tutela penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, pag. 484.

penale a mero strumento “simbolico” di consolidamento della disciplina civilistica delle società<sup>210</sup>.

La riflessione giuridica intorno alla auspicabilità di un deciso intervento riformatore si era così polarizzata su alcune precipue esigenze e aspettative: in primo luogo, la necessità di un assestamento dell'intervento penalistico ai mutamenti verificatisi sul piano della disciplina civilistica, la quale andava sempre più strutturandosi intorno alla figura centrale della grande impresa gestita in forma societaria, con la conseguente introduzione di una serie di meccanismi istituzionali di controllo e di regolamentazione, facenti capo ad agenzie come la Consob, l'Isvap e l'Autorità Garante, la cui natura eminentemente pubblicistica si rendeva necessaria proprio in virtù della nuova fisiologia dei rapporti societari, caratterizzati da un sempre maggiore distacco fra gli azionisti e la società, i cui interessi confliggenti trovavano composizione proprio nel “momento di controllo” in questione.

A questo rovesciamento di prospettiva nell'ambito del diritto societario aveva così fatto da contraltare una alluvionale ed incontrollata proliferazione delle fattispecie incriminatrici, la quale trovava la sua collocazione principalmente nella legislazione speciale, che si faceva così portatrice delle istanze di creazione di un diritto penale capace di approntare una vigorosa risposta sanzionatoria alle esigenze di tutela imposte dalle dinamiche economiche e finanziarie di un mercato mobiliare in crescente evoluzione; di qui la necessità di un organico e sistematico coordinamento tra la nuova legislazione penale speciale e la tradizionale disciplina codicistica delle società, la quale continuava a rappresentare, pur nella sua staticità, il nucleo del sistema punitivo penale in materia societaria.

In secondo luogo, altro aspetto dell'auspicato intervento riformatore, direttamente collegato al primo, era quello relativo alla opportunità della riformulazione del catalogo dei beni giuridici tradizionalmente protetti dalle norme penali in materia di società; nello specifico, l'introduzione nella fisiologia della vita dell'impresa di momenti di controllo e di disciplina di natura pubblicistica imponeva di estendere lo spettro di tutela oltre la garanzia degli interessi patrimoniali della società e della cerchia dei destinatari della comunicazione sociale, includendovi, anche se solo in forma mediata, la protezione di tutti quei beni “dematerializzati” di natura

---

<sup>210</sup> ALESSANDRI, *Op. Cit.*, pp. 488-489.

istituzionale preordinati al conseguimento di obiettivi macroeconomici<sup>211</sup>, tra i quali, in primo luogo, la veridicità e completezza dell'informazione societaria, rivolta sia al pubblico degli investitori che alle nuove Agenzie governative di controllo.

Infine, altra problematica assolutamente centrale, era quella relativa alla tecnica legislativa di redazione della norma penale, la quale risultava fondata sul semplice rinvio alla matrice civilistica di riferimento, con il conseguente enuclearsi di fattispecie incriminatrici in cui il precetto penale finiva per essere del tutto “sostituito” dalla normativa codicistica; si trattava d'altronde di una modalità di normazione perfettamente coerente con il carattere meramente strumentale e sanzionatorio della pena in funzione di garanzia dell'osservanza delle norme che governano il funzionamento della società.

Si consideri d'altronde come proprio il massiccio affidamento all'efficacia general-preventiva della pena e il correlativo rigore sanzionatorio, con la conseguente prospettazione di una vigorosa minaccia repressiva, avessero finito in realtà per svuotare di significato l'effettività e la l'efficacia deterrente della sanzione penale, nonché la sua stessa finalità costituzionale di *extrema ratio* di tutela.

Di qui la necessità di un recupero dei principi costituzionali dettati in materia penale, particolarmente in ordine alla funzione e alla commisurazione della pena, la cui effettività risulta strettamente correlata alla sua stessa necessità e imprescindibilità ai fini della protezione di un bene giuridico che non risulterebbe altrimenti pienamente tutelato.

La riforma avrebbe pertanto dovuto perseguire l'obiettivo di porre un freno alla inflazione penalistica in materia societaria, sia attraverso l'adozione di nuove tecniche di normazione ancorate ai principi di tassatività, determinatezza e offensività del precetto penale, sia attraverso una radicale opera di sfoltimento e di “ridimensionamento” qualitativo delle condotte punibili mediante il ricorso alla pena, molte delle quali avrebbero dovuto essere ricondotte al modello dell'illecito contravvenzionale e della sanzione pecuniaria, con la conseguente valorizzazione dei principi di necessità e proporzione della pena, i quali imponevano altresì una rivisitazione delle cornici edittali delle fattispecie penalistiche con riferimento alle quali avrebbe dovuto restare integro il ricorso alla sanzione più vigorosa.

---

<sup>211</sup> ALESSANDRI, *Op. Cit.*, pag. 490. L'autore postulava la necessità di “riequilibrare gli schemi di tutela tradizionale del patrimonio con l'emergere di nuove e forse più pressanti necessità di garanzia della ricchezza nella sua fase dinamica”.

La *ratio* che avrebbe dovuto ispirare l'intervento riformatore veniva così ad essere identificata nel rafforzamento dell'effettività della tutela penale, da perseguirsi attraverso una decisa opera di depenalizzazione.

In questo contesto, nel quale la necessità di una riforma razionale e complessiva del diritto societario appariva ormai inevitabile, si collocava il progetto preliminare, denominato "schema di disegno di legge delega per la riforma organica del diritto societario", la cui formulazione veniva affidata ad una apposita Commissione istituita nel 1998 dal Ministro Guardasigilli Flick e presieduta da Antonino Mirone, sottosegretario all'epoca in carica.

Il progetto preliminare (c.d. Progetto Mirone) segnava dunque l'avvio del processo riformatore, e si proponeva il precipuo scopo di riportare il diritto penale societario "al suo doveroso ruolo di *extrema ratio*"<sup>212</sup>, attraverso il recupero della rigorosa osservanza dei principi costituzionali generali fissati in materia penale, in vista dell'instaurazione di una dialettica coerente con la prospettiva di trasparenza consacrata con l'entrata in vigore del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria<sup>213</sup>, il quale aveva introdotto una serie di strumenti posti a presidio di una più possibile veritiera e completa informazione societaria, sia verso l'interno che verso l'esterno dell'impresa.

L'obiettivo dichiarato della riforma era chiaramente quello di "riordinare" il sistema ormai del tutto disorganico e incompleto del diritto societario, il quale ricomprendeva sia la massiccia legislazione fiorita intorno alle nuove esigenze dei mercati finanziari, sia il nucleo essenziale della disciplina delle società commerciali contenuto nel codice civile del 1942, il cui processo di adattamento all'evoluzione dello scenario macroeconomico si era pressoché limitato al mero recepimento di direttive comunitarie.

Per ciò che concerne il profilo di interesse della trattazione, ossia le innovazioni proposte nel settore della disciplina penale delle società commerciali, come palesato nella relativa Relazione illustrativa, la Commissione si muoveva nell'ottica di una

---

<sup>212</sup> FLICK, *Gli obiettivi della Commissione per la riforma del diritto societario*, in *Rivista delle società*, 2000, pag. 3.

<sup>213</sup> Il riferimento è al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (c.d. TUF), il quale era stato emanato con il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

decisa revisione della normativa in vigore, muovendo dalla constatazione dell'inadeguatezza delle scelte politico-criminali sottese all'incriminazione dei reati societari: nello specifico, venivano censurate la perdita di autonomia della risposta penalistica quale corollario della costruzione delle fattispecie penali in funzione meramente sanzionatoria rispetto alla disciplina civilistica, nonché l'eccessivo rigore delle cornici edittali di alcune figure di reato proprie quale "contrappeso" dell'inadeguatezza di quelle comuni<sup>214</sup>.

Così *"l'indispensabile deflazione del sistema penale"* veniva a sposarsi con *"l'obiettivo di ottenere una riduzione del numero e dell'ambito delle fattispecie incriminatrici e, per altro verso, introducendo fattispecie ed istituti nuovi al fine di colmare lacune da tempo lamentate"*<sup>215</sup>.

La tipizzazione dei modelli di reato veniva inoltre affidata ad una serie di principi e criteri di rango costituzionale: in primo luogo, i principi di determinatezza e precisione, preordinati alla *"massima semplificazione delle fattispecie"* allo scopo di prevenire eventuali difformità interpretative, e, dal punto di vista della tecnica di normazione, ad evitare l'approccio casistico e il sistema del rinvio; il principio di sussidiarietà, il quale impone di escludere l'intervento penale laddove appaia sufficiente, ai fini della tutela del bene giuridico, l'impiego di rimedi alternativi, stante, in ogni caso, la verifica della necessaria proporzione tra gravità del fatto ed entità della sanzione comminata; il principio di offensività, alla stregua del quale la punibilità deve estendersi esclusivamente a quelle condotte che risultino effettivamente lesive dell'interesse penalmente protetto; infine, il principio di personalità della responsabilità penale.

I principi in questione avrebbero dovuto presiedere alla *"edificazione di un sistema repressivo accuratamente selettivo e armonico al suo interno, affidato preferibilmente a fattispecie di carattere generale, delle quali sia immediatamente apprezzabile il disvalore, idonee ad estendere la loro efficacia anche in settori economici diversi"*<sup>216</sup>.

In ordine alla riformulazione del catalogo dei beni giuridici suscettivi di ricevere protezione giuridico-penale, il raggio di tutela veniva programmaticamente esteso ad

---

<sup>214</sup> *Relazione illustrativa al d.d.l. 20 giugno 2000, n. 7123, in Rivista delle Società, 2000, pag. 70.*

<sup>215</sup> *Relazione illustrativa, Op. Cit., pag. 71.*

<sup>216</sup> *Relazione illustrativa, Op. Cit., pag. 71.*

una serie di interessi ritenuti funzionali al nuovo obiettivo di trasparenza societaria, emerso in sede di legislazione speciale: veridicità e completezza dell'informazione societaria, tanto nei confronti di categorie aperte di destinatari, tanto nei confronti delle Agenzie con funzioni di controllo e regolamentazione; integrità del capitale sociale; conservazione del patrimonio sociale, nell'ottica della tutela di interessi extrasociali; regolare funzionamento degli organi sociali; regolarità ed affidabilità dei mercati finanziari<sup>217</sup>.

Passando ora ad esaminare il caso specifico del delitto di false comunicazioni sociali, il Progetto Mirone si proponeva di restituire alla figura criminosa in questione una sua precisa identità, attraverso la riformulazione del fatto tipico, *“sia per evitare eccessive e imprevedibili dilatazioni della figura, sia per ridurre le oscillazioni interpretative”*, avendo in ogni caso di vista l'imprescindibile obiettivo di una *“netta riaffermazione dell'esigenza di un'efficace tutela penalistica dell'obbligo di un'informazione societaria veritiera e completa”*<sup>218</sup>.

Le innovazioni che avrebbero dovuto essere apportate all'impianto del nuovo delitto di false comunicazioni sociali venivano così sintetizzate: in primo luogo, l'espunzione dal novero dei soggetti attivi del reato di promotori e soci fondatori, con la logica scomparsa del riferimento ai fatti inerenti la costituzione della società quale oggetto della falsità penalmente rilevante; la specificazione della direzionalità lesiva della condotta, attraverso l'individuazione dei destinatari della comunicazione sociale nelle categorie soggettive del pubblico e dei soci, con la conseguente qualificazione del concetto stesso di “comunicazione sociale”, suscettiva di integrare l'oggetto materiale del mendacio, in termini di ufficialità, oltre che di pubblicità; la sostituzione della locuzione “fatti non rispondenti al vero” con quella di “false informazioni”, con la precisazione che essa va in ogni caso riferita a *“fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni”*; l'eliminazione dell'avverbio “fraudolentemente” e la qualificazione dell'elemento psicologico del reato in termini di intenzionalità, con la conseguente

---

<sup>217</sup> Con riferimento all'elencazione programmatica *de qua*, si legge nella *Relazione Illustrativa, Op. Cit.*, pp. 72-73, come la stessa “interessa una materia più ampia di quella usualmente riportata al diritto penale delle società. Ma nel momento in cui il progetto di legge delega affrontava il tema di una riforma dei protagonisti –le società- dell'agire economico, era inevitabile ampliare gli orizzonti al di là dello stretto ambito che la tradizione ha consegnato alla disciplina”.

<sup>218</sup> *Relazione illustrativa, Op. Cit.*, pag. 74.

esclusione della configurabilità di un dolo eventuale, mentre il contenuto del dolo specifico veniva identificato nel perseguimento di un ingiusto profitto.

Ai fini della punibilità della condotta, veniva altresì richiesto l'ulteriore requisito della concreta idoneità ingannatoria in ordine alla effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, intendendosi per tale l'attitudine a determinare un significativo pericolo di sviamento delle decisioni dei destinatari della comunicazione sociale.

Nella Relazione veniva altresì segnalato come una parte della Commissione avesse proposto l'inserimento dell'inciso *“precisare altresì che le informazioni debbono essere significative e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione stessa”*, il quale non veniva tuttavia inserito nella formulazione della fattispecie proposta nel progetto Mirone, a fronte del rischio di una *“eccessiva restrizione applicativa della fattispecie”*<sup>219</sup>.

In ultima analisi, il Progetto Mirone, in relazione al delitto di false comunicazioni sociali, aveva mantenuto fermo l'impianto sanzionatorio previsto all'art. 2621 n. 1 c.c., consistente nella pena della reclusione da uno a cinque anni, eliminando semplicemente l'ulteriore previsione della sanzione pecuniaria, mentre ai fini della descrizione del modello tipico del reato, proponeva di incriminare la *“falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto”*, con la precisazione che *“la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione”*<sup>220</sup>.

L'impianto originario del Progetto Mirone era tuttavia andato incontro a successive e pregnanti manipolazioni in sede di attuazione della delega legislativa, la quali avevano finito per stravolgere sostanzialmente la stessa *ratio* ispiratrice

---

<sup>219</sup> Relazione illustrativa, Op. Cit., pag. 75.

<sup>220</sup> Schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario, in Rivista delle società, 2000, pp. 20-21.

dell'intervento riformatore, con il ritorno ad una decisa patrimonializzazione e privatizzazione dell'intervento penale in materia societaria<sup>221</sup>, attraverso la configurazione dei reati societari alla stregua di reati ad evento di danno patrimoniale individuale.

Dal punto di vista politico-criminale, si assisteva invece ad un tendenziale affievolimento della forza punitiva delle norme incriminatrici, dal momento che la necessità di ancorare la comminazione della pena ad un razionale e costituzionalmente orientato giudizio di sussidiarietà e proporzione veniva a concretarsi in un generalizzato abbattimento del carico sanzionatorio, nel massiccio ricorso al modello dell'illecito contravvenzionale e nell'uso indiscriminato dell'istituto della procedibilità a querela.

Tale complessivo depotenziamento dell'intervento penale in materia societaria si traduceva nella creazione di fattispecie criminose sostanzialmente "depenalizzate", in cui all'esigenza di tipizzazione aveva finito per accompagnarsi l'effetto collaterale consistente in una decisiva mutilazione della tutela<sup>222</sup>, con una drastica ed eccessiva riduzione dell'area di intervento punitivo.

In questo quadro si inseriva ovviamente anche il delitto di false comunicazioni sociali, che, nel momento finale del processo riformatore costituito dall'emanazione del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, risultava così strutturato:

*"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché' oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.*

---

<sup>221</sup> FOFFANI, *Rilievi critici in tema di riforma del diritto penale societario*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, pag. 1198, in cui l'Autore definisce tale tendenza "un ritorno ad una ottocentesca concezione patrimonialistico-individualistica del falso in bilancio e in comunicazioni sociali".

<sup>222</sup> MUSCO, *I nuovi reati societari*, Terza edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pag. 50.

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta”<sup>223</sup>.*

La clausola di riserva, posta in apertura della disposizione, postulava il rinvio alla fattispecie di cui all’art. 2622 c.c., rubricato “False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori”, il quale prevedeva espressamente che:

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori,*

---

<sup>223</sup> L’art. 2621 c.c. era successivamente andato incontro ad ulteriori “aggiustamenti”, operati attraverso la legge n. 262/2005, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, la quale, lasciando inalterata l’impostazione di fondo del legislatore del 2002, si era limitata ad inserire nel novero dei soggetti attivi del reato la nuova figura del “dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, e ad un modesto innalzamento del limite edittale della contravvenzione, ossia l’arresto fino a due anni in luogo della originaria previsione dell’arresto fino a un anno e sei mesi.

*sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta”.*

Analizzando dunque il contenuto dei nuovi artt. 2621 n. 1 e 2622 c.c. emergono con evidenza i principali elementi distintivi rispetto alla formulazione codicistica originaria, da ravvisarsi in particolare nella scissione della previgente figura criminosa in tre nuove fattispecie differenziate sotto il profilo della tipologia di illecito (delitto/contravvenzione), indicativa della volontà del legislatore di graduare la risposta sanzionatoria a seconda del verificarsi o meno di un danno nella sfera patrimoniale dei destinatari della comunicazione sociale.

In questo nuovo impianto strutturale, l'art. 2621 n.1 conteneva la previsione della figura di pericolo, mutuata dalla vecchia disciplina, la quale veniva ricondotta al modello dell'illecito contravvenzionale.

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622 era invece qualificata dalla verifica di un evento di danno patrimoniale ai soci e ai creditori; tuttavia, rispetto alla formulazione originaria del delitto in questione, la pena veniva ricondotta entro una più modesta cornice edittale (ossia, reclusione da sei mesi a tre anni), e l'effettività della risposta sanzionatoria risultava in ogni caso subordinata al regime della procedibilità a querela.

Laddove invece il fatto delittuoso si fosse consumato nell'ambito di una società quotata, l'art. 2622 c.c. prevedeva la pena della reclusione da uno a quattro anni e il regime della procedibilità d'ufficio, con conseguente differenziazione della risposta sanzionatoria in relazione all'assetto dell'impresa.

Altre significative innovazioni avevano inoltre interessato gli elementi strutturali della fattispecie tipica: la necessità di una previsione legale delle comunicazioni avute di mira dalla portata punitiva della norma, la quale, nel caso dell'omissione, si configurava alla stregua di un vero e proprio obbligo legale; la delimitazione dell'oggetto materiale del mendacio ai "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni", segnalandosi dunque, sotto tale profilo, l'introduzione del connotato della materialità e l'estensione dell'area di intervento penale anche alle valutazioni di bilancio.

Infine, la previsione di un requisito "implicito" di rilevanza delle informazioni, consistente nella sensibile alterazione della rappresentazione richiesta o imposta, e con riferimento alla quale si consumava l'*immutatio veri*; principio che trovava la sua specificazione nella fissazione delle c.d. soglie quantitative di punibilità, assunte a parametro di valutazione della rilevanza delle informazioni false o omesse, alle quali veniva riconosciuto un ruolo decisivo in ordine alla selezione delle condotte punibili, dal momento che segnavano un limite di natura percentuale legislativamente determinato *a priori* al di sotto del quale doveva ritenersi esclusa la rilevanza penale del fatto, anche se sussumibile nello schema tipico del reato.

Nell'intenzione del legislatore, le soglie di punibilità venivano così elevate al ruolo di strumento privilegiato in ordine alla effettiva delimitazione dell'area di rilevanza penale della norma incriminatrice, poiché esse finivano per vincolare ad un dato numerico e percentuale, dunque ad un limite quantitativo fissato *ex ante* e

cristallizzato nella stessa fattispecie astratta, la valutazione del comportamento dell'agente, la cui condotta veniva pertanto ad assumere una effettiva attitudine decettiva esclusivamente laddove l'*immutatio veri* fosse stata suscettibile di determinare una alterazione qualificata come "sensibile" alla stregua dei valori fissati dalla norma.

In quest'ottica, le soglie di punibilità venivano considerate alla stregua di un vero e proprio rimedio, capace di porre fine a decenni di incertezze applicative, assolvendo alla precipua funzione di fondare il precetto penale di cui all'art. 2621 n. 1 c.c. sui principi costituzionali di determinatezza e necessaria offensività della norma penale.

## **2. La struttura del reato secondo un'escalation di offensività: dal reato di pericolo al reato di danno.**

Come si è già avuto modo di segnalare, il nuovo assetto della disciplina penale in materia di false comunicazioni sociali, delineato dal decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61<sup>224</sup>, si proponeva quale principale obiettivo quello di rendere possibile una più

---

<sup>224</sup> Il decreto legislativo 61/2002, recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", veniva emanato in attuazione dell'art. 11 della legge di delega n. 366/2001, il quale, rubricato "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali" fissava una serie di principi e criteri direttivi assunti quale fondamento della riforma della disciplina penale delle società commerciali.

Con particolare riferimento alla riformulazione del delitto di false comunicazioni sociali, la legge delega richiedeva l'osservanza delle seguenti linee guida, postulando in primo luogo la previsione di una ipotesi di "falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge", dovendosi altresì "precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino a un anno e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la

accurata selezione dei beni giuridici tutelati, considerato che, con riferimento alla delimitazione dei confini di rilevanza penale del falso in bilancio, la giurisprudenza si era mossa prevalentemente nel senso di una tendenziale ed indiscriminata dilatazione dell'area di operatività della norma incriminatrice, alla quale veniva addebitata una capacità di adattamento giurisprudenziale addirittura "camaleontica"<sup>225</sup>.

Dal momento che un simile processo generalizzato di criminalizzazione passava necessariamente attraverso una lettura in chiave plurioffensiva del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, la riformulazione del fatto tipico delle false comunicazioni sociali si proponeva di porre fine alla incertezza applicativa che aveva caratterizzato il previgente delitto attraverso l'individuazione monoffensiva dell'interesse protetto, risultando così evidente l'intenzione del legislatore di rispondere alla tanto auspicata e avvertita esigenza di un potenziamento del ruolo del principio di offensività vincolando l'interpretazione della norma alla ricerca di una specifica oggettività di tutela<sup>226</sup>.

L'intervento penale veniva così a strutturarsi intorno ad una peculiare opzione politico-criminale, nella quale era altresì possibile ravvisare il più significativo punto di rottura rispetto alla originaria formulazione codicistica, consistente nella previsione di un trattamento sanzionatorio differenziato in relazione alla diversa oggettività giuridica, con la conseguente formulazione di due distinte ed autonome fattispecie incriminatrici sul presupposto della verifica o meno di un danno patrimoniale nei confronti dei destinatari della comunicazione sociale<sup>227</sup>.

Si assisteva in tal modo alla frammentazione dell'originaria ed unitaria figura delittuosa prevista all'art. 2621 n. 1 c.c., la quale veniva a scindersi in tre nuove fattispecie differenziate sotto il profilo della tipologia di illecito, strutturalmente concepite secondo un ordine di gravità crescente, alla stregua di un criterio di progressione offensiva dal pericolo al danno per l'assetto degli interessi patrimoniali

---

procedibilità d'ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative".

<sup>225</sup> FOFFANI, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622)*, in AA.VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di GIARDA-SEMINARA, Padova, 2002, pag. 234.

<sup>226</sup> *Relazione governativa al D. Lgs. n. 61/2002*, pag. 3, consultabile su < [www.tuttocamere.it](http://www.tuttocamere.it) >.

<sup>227</sup> *Relazione governativa, Op. Cit.*, pag. 3.

dei soci e dei creditori, indicati nella stessa rubrica dell'art. 2622 c.c. come i destinatari privilegiati dell'informazione societaria.

A questo riguardo, è opportuno un breve riferimento alle modifiche introdotte nella struttura del complessivo assetto repressivo del falso in bilancio ad opera della legge n. 262 del 2005, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, la quale si poneva alla stregua di una vera e propria risposta legislativa ai sempre più diffusi fenomeni di criminalità finanziaria, nei quali si coglieva l'attualità dell'esigenza, ormai indifferibile, di una effettiva correzione in senso rigoristico del sistema delle tutele<sup>228</sup>.

Con specifico riferimento al delitto di false comunicazioni sociali, le modifiche si sono limitate ad un modesto aumento della cornice edittale fissata per l'illecito contravvenzionale previsto all'art. 2621 (pena dell'arresto fino a due anni), all'inserimento nel catalogo dei soggetti qualificati del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari<sup>229</sup> e alla introduzione di una specifica sanzione amministrativa nell'ipotesi in cui il *mendacio* avesse avuto ad oggetto una somma inferiore rispetto al limite fissato dalle soglie di punibilità (art. 2621, comma 4; art. 2622, comma 9).

In relazione al solo delitto di cui all'art. 2622 c.c., la legge sulla tutela del risparmio includeva la società nel novero dei soggetti passivi del reato, accanto a soci e creditori, e prevedeva una specifica ipotesi aggravata nell'ipotesi in cui il fatto avesse arrecato un “grave nocumento ai risparmiatori” (art. 2622 commi 4 e 5).

Si trattava in realtà di modiche definite dai Napoleoni “*marginali e declamatorie*”, “*non senza qualche incursione nel grottesque*”, riferendosi in particolare quest'ultima espressione alla circostanza aggravante del grave nocumento ai risparmiatori, la quale

---

<sup>228</sup> Per una generale ricognizione sugli obiettivi e le principali innovazioni introdotte con la legge n. 262/2005, si veda *La nuova legge di tutela del risparmio: prime riflessioni*, in *Diritto e pratica delle società*, consultabile su <[www.professionisti24.it/sole24ore.com](http://www.professionisti24.it/sole24ore.com)>.

<sup>229</sup> Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari diviene soggetto attivo tipico del delitto di false comunicazioni sociali coerentemente con il riconoscimento legislativo delle sue funzioni e delle sue responsabilità, che trovano una puntuale disciplina all'art. 154 bis TUF, anch'esso frutto delle innovazioni introdotte con la legge n. 262/2005, la quale sanciva l'obbligatorietà della nomina della figura in questione nelle società quotate.

Nello specifico, il dirigente contabile è tenuto alla predisposizione di “adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario” (art. 154 bis, n. 3), postulando l'espletamento delle sue funzioni un organico coordinamento con altri organi di controllo facenti parti dell'assetto organizzativo della società, particolarmente il collegio sindacale.

*“per un aumento di pena di poco superiore a quello derivante dall’aggravante comune di cui all’art. 61 n. 7 c.p. richiede un evento dannoso parametrato, in percentuale, sull’intera popolazione nazionale o sul prodotto interno lordo”<sup>230</sup>.*

Il riferimento alle modifiche introdotte con la legge sulla tutela del risparmio consente di procedere ad una compiuta analisi della nuova articolazione del delitto di false comunicazioni sociali, perfettamente coerente con l’intento del legislatore di graduare la tipologia di illecito, e dunque la relativa risposta sanzionatoria, secondo un’escalation di offensività, che consentiva altresì la polarizzazione dell’intervento penale intorno alla tutela di beni ben definiti, potendosi evincere dallo stesso testo della Relazione al d. lgs. n. 61/2002 come la legge delega postulasse la necessità di una oggettività di tutela differenziata, con la conseguente previsione di un *“falso tout-court per tutelare la trasparenza”*<sup>231</sup> e una ulteriore fattispecie di danno agli interessi patrimoniali della società, dei soci e dei creditori.

La progressione offensiva dell’illecito veniva dunque configurata alla stregua del seguente modello: per l’ipotesi in cui il fatto tipico non fosse risultato dotato di una rilevanza tale da integrare il limite percentuale fissato nelle soglie di punibilità, essendosi risolto il *mendacio* nella alterazione di una somma numericamente inferiore ai valori determinati *ex lege*, gli artt. 2621 e 2622 prevedevano entrambi la figura di illecito amministrativo introdotta con la legge n. 262/2005. Laddove invece il superamento delle soglie avesse determinato l’ingresso della condotta tipica nell’area di punibilità della norma incriminatrice, dunque del penalmente illecito, l’art. 2621 prevedeva una fattispecie di pericolo, ricondotta al modello della contravvenzione dolosa, con riferimento alla quale veniva comminata la pena dell’arresto fino a due anni; se la condotta tipica descritta all’art. 2621 avesse altresì direttamente cagionato un evento di danno patrimoniale nella sfera degli interessi di categoria tutelati, l’art. 2622, costruito come fattispecie di natura delittuosa, prevedeva a sua volta una risposta sanzionatoria differenziata sotto il profilo della determinazione delle cornici edittali e del regime di procedibilità, a seconda della natura delle società: per le

---

<sup>230</sup> NAPOLEONI, *Introduzione artt. 2621-2641*, in AA.VV., *Codice commentato delle società. Società di persone - Società di capitali – Cooperative – Consorzi - Reati societari*, a cura di BONFANTE-CORAPI-DE ANGELIS-NAPOLEONI-RORDORF-SALAFIA, IPSOA, Milano, 2011, pag. 2427.

<sup>231</sup> *Relazione governativa, Op. Cit.*, pag. 3, nella quale veniva segnalato come la necessità della previsione di un *“falso tout-court per tutelare la trasparenza”* fosse stata patrocinata dal Relatore per la maggioranza della II Commissione.

società non quotate, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela della persona offesa; nelle società quotate, la cornice edittale della pena detentiva veniva innalzata da uno a quattro anni e il delitto era perseguibile d'ufficio. Si trattava di una impostazione politico-criminale destinata a riflettersi inevitabilmente sulla stessa individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Secondo l'esplicita volontà del legislatore delegato, mentre la fattispecie di cui all'art. 2621, rubricato "False comunicazioni sociali", "*continuerà a salvaguardare quella fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni della impresa organizzata in forma societaria*", la figura delittuosa di cui all'art. 2622, rubricato "False comunicazioni sociali in danno ai soci e ai creditori", "*è posta a tutela esclusiva del patrimonio ed è costruita come reato di danno, riproponendo sotto forma di modalità comportamentali le condotte previste nella ipotesi contravvenzionale e richiedendo, altresì, la causazione di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori*"<sup>232</sup>.

Mentre la fattispecie contravvenzionale veniva dunque posta a tutela di un interesse di natura pubblicistica, o comunque sia istituzionale, individuato nella trasparenza dell'informazione societaria, a presidio dell'affidamento che il pubblico ripone nella veridicità e nella completezza dei messaggi informativi provenienti da determinati soggetti qualificati, l'oggettività di tutela della figura delittuosa veniva ricondotta in una dimensione privatistica, legata alla effettiva lesione degli interessi patrimoniali facenti capo alle categorie soggettive indicate quale destinatarie privilegiate dell'informazione societaria.

La differente natura del bene giuridico tutelato dalle due figure di reato, di pericolo l'una e di danno l'altra, risultava altresì confermata dal regime di procedibilità adottato: procedibilità d'ufficio per l'illecito contravvenzionale e procedibilità a querela per la fattispecie delittuosa posta a tutela del patrimonio.

Sebbene l'intento del legislatore fosse quello di porre fine a tutte le problematiche interpretative che avevano accompagnato la previgente formulazione del delitto di false comunicazioni sociali, attraverso una chiara e consapevole presa di posizione in ordine all'oggetto giuridico del reato, alla quale risultava altresì preordinata l'assunzione dell'evento di danno patrimoniale a vero e proprio criterio discrezionale ai

---

<sup>232</sup> *Relazione governativa, Op. Cit.*, pp. 3-4.

fini della qualificazione delittuosa della condotta, la “frantumazione” del nucleo originario delle false comunicazioni sociali aveva finito per introdurre nel sistema “rigidità distorcenti”<sup>233</sup>, legate principalmente a quelle che furono immediatamente avvertite come scelte politico-criminali del tutto irrazionali e contraddittorie.

In particolare, l’incoerenza del nuovo assetto della disciplina penale del falso in bilancio risultava evidente se si considerava come, benché le due fattispecie fossero identiche dal punto di vista strutturale, differenziandosi la descrizione del fatto tipico di cui all’art. 2622 esclusivamente sotto il profilo della necessità della verifica dell’evento di danno patrimoniale, la dimensione dell’offesa fosse stata ricondotta alla lesione di interessi profondamente differenti nella loro stessa essenza: un interesse di tipo pubblicistico nel caso della contravvenzione; una decisa privatizzazione per quanto concerne invece la qualificazione dell’oggetto di tutela della figura delittuosa.

Appariva dunque irrazionale la scelta di ancorare al modello dell’illecito contravvenzionale la repressione di un bene di valore istituzionale, quale la veridicità e la completezza di comunicazioni fisiologicamente destinate ad influire non solo su interessi di natura meramente individuale, ma sulle stesse condizioni essenziali del normale andamento del mercato, dovendosi ravvisare il disvalore della condotta incriminata all’art. 2621 in un “*incrinamento di posizioni tipiche, previste dalla legge, del normale svolgersi di rapporti societari o di mercato*”<sup>234</sup>.

Impostazione, questa, che risultava d’altronde avallata dalla descrizione normativa del dolo specifico richiesto ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 2621 in termini di ingiusto profitto, il quale, pur postulando l’inganno a terzi, non doveva necessariamente risultare correlato alla contestuale verifica di un danno misurabile e specifico nella sfera patrimoniale dei destinatari della comunicazione, dal momento che, come risulta chiaramente dalla fenomenologia dei reati societari, questi ultimi “*non vengono solitamente commessi per danneggiare terzi, ma per conseguire ingiusti profitti*”, anche laddove ciò comporti l’eventualità di “*mettere a rischio gli interessi dei terzi*”<sup>235</sup>.

---

<sup>233</sup> PULITANO’, *La riforma del diritto penale societario fra dictum del legislatore e ragioni di diritto*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2002, pag. 959.

<sup>234</sup> PULITANO’, *Op. Cit.*, pag. 945.

<sup>235</sup> DONINI, *Abolito criminis e nuovo falso in bilancio. Struttura e offensività delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) dopo il d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, in *Cassazione penale*, 2002, pag. 1253.

Sulla scorta di simili considerazioni, una parte della dottrina aveva affermato come la trasparenza societaria dovesse essere assunta quale bene tutelato in via primaria dal nuovo sistema del falso in bilancio, in virtù della estensione della punibilità anche alle falsità improduttive di un effettivo danno patrimoniale, mentre la *ratio* dell'incriminazione di cui all'art. 2622 veniva strumentalmente ridotta ad una mera funzione di rafforzamento della tutela del bene protetto all'art. 2621, per il caso in cui il fatto avesse altresì provocato una effettiva ed apprezzabile lesione di interessi patrimoniali<sup>236</sup>.

Ciononostante, la lettura in questione, proprio perché tesa a valorizzare il profilo della tutela di un fascio di interessi corposi e diffusi, sottesi alla stessa regolamentazione dei rapporti macroeconomici, rendeva ancora più palese l'illogicità della scelta politico-criminale di operare una sostanziale degradazione del significato e della portata del disvalore della condotta tipica, ridotta a "*mera manifestazione di indisciplinazione, a disturbo epidermico della convivenza*"<sup>237</sup>.

Si trattava di una scelta che appariva ancora più contraddittoria specie nel confronto con il riconoscimento della natura delittuosa, e dunque con la previsione di una risposta sanzionatoria più rigida, della fattispecie di danno, lesiva di interessi che, pur essendo certamente meritevoli di protezione giuridico-penale, erano pur sempre inquadrabili in una dimensione meramente individualistica, tipica dei delitti contro il patrimonio.

Il rischio legato alla previsione del reato di pericolo come contravvenzione era chiaramente quello di lasciar trasparire un "*messaggio di bagatellizzazione del falso*"<sup>238</sup>, facendo venir meno la stessa affidabilità nel libero mercato, quale diretta conseguenza dello svilimento dei presidi penalistici posti a tutela del suo regolare funzionamento, dovendosi a questo riguardo considerare come, nonostante l'intervenuta degradazione da delitto a contravvenzione della figura criminosa di cui all'art. 2621, essa continuava ad essere assunta quale fulcro della tutela penale, dunque quale strumento privilegiato di repressione, in materia di falsità in comunicazioni sociali, restando del tutto immutato il suo ruolo di figura cardine

---

<sup>236</sup> GIUNTA, *La riforma dei reati societari ai blocchi di partenza. Prima lettura del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, in *Studium iuris*, 2002, pag. 700.

<sup>237</sup> PEDRAZZI, *In memoria del falso in bilancio*, in *Rivista delle società*, 2001, pag. 1370.

<sup>238</sup> PULITANO', *Falso in bilancio: arretrare sui principi non contribuisce al libero mercato*, in *Guida al diritto*, 2001, pag. 2.

dell'intero sistema punitivo penale in materia societaria. Ed anche con riferimento a quest'ultimo aspetto non poteva certamente non cogliersi l'assoluta inadeguatezza e debolezza della nuova figura criminosa sotto il profilo del soddisfacimento delle esigenze repressive di settore.

Per tentare di risolvere le problematiche in questione, legate all'identificazione dell'interesse protetto dall'art. 2621 nel bene giuridico istituzionale e pubblicistico della trasparenza dell'informazione societaria, una parte della dottrina, al fine di eliminare le discrasie che inficiavano il sistema normativo del falso in bilancio, aveva proposto di ricondurre entrambe le fattispecie ad una sola ed identica oggettività di tutela, da identificarsi nel patrimonio.

L'orientamento in questione sembrava d'altronde trovare un sicuro fondamento nello stesso dato normativo: in primo luogo, le due fattispecie erano identiche dal punto di vista strutturale, sia sotto il profilo della descrizione della condotta tipica, sia in relazione allo specifico contenuto dell'elemento soggettivo del reato, con la conseguenza che, essendo la figura contravvenzionale prevista all'art. 2621 integralmente contenuta nell'art. 2622, non si vedeva come la previsione dell'ulteriore requisito dell'evento di danno potesse valere ad escludere la rilevanza del bene giuridico già tutelato in sua assenza<sup>239</sup>.

In secondo luogo, si riteneva che la previsione del regime di procedibilità a querela e il fatto che la stessa Relazione avesse espressamente vincolato la qualificazione delittuosa della condotta al verificarsi o meno di un evento di danno patrimoniale, fossero significativi della imprescindibilità di una ricostruzione dell'oggetto giuridico fondata sul riconoscimento di una natura esclusivamente privatistica del bene tutelato<sup>240</sup>.

La clausola di riserva posta in apertura della disposizione segnalava, infine, la necessità di uno stretto coordinamento fra le due figure criminose, alla stregua del quale la contravvenzione apprestava una forma di tutela anticipata allo stadio del pericolo, mentre l'eventuale effettiva determinazione del danno andava ad innescare l'operatività del delitto.

Il bene giuridico tutelato dal sistema punitivo del falso in bilancio considerato in tutte le sue articolazioni andava pertanto individuato nel patrimonio, con la conseguenza

---

<sup>239</sup> SEMINARA, *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, pag. 680.

<sup>240</sup> ALESSANDRI, *Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari*, in *Le società*, 2002, pag. 809.

che la *ratio* della differenziazione delle due fattispecie sotto il profilo della tipologia di illecito rispondeva all'esigenza di graduare la risposta sanzionatoria in relazione all'entità dell'aggressione, secondo l'idea della progressione offensiva dalla semplice messa in pericolo alla lesione.

In questa prospettiva, l'oggetto giuridico dell'art. 2621 veniva ricostruito nei termini di una tutela anticipata e strumentale rispetto agli interessi patrimoniali direttamente protetti nella norma successiva<sup>241</sup>.

Nell'ottica della tutela esclusiva del patrimonio, la dottrina aveva altresì tentato un recupero del significato politico-criminale della contravvenzione, la quale veniva definita alla stregua di un "*attentato agli interessi patrimoniali di soci e creditori: un bene-oggetto che è disponibile non appena si concretizza un danno e che il legislatore protegge d'ufficio solo quando nessun suo titolare avrebbe legittimazione per esercitare una querela che non lo vedrebbe, in assenza del danno, portatore di una pretesa patrimoniale*"<sup>242</sup>; tuttavia, proprio nel momento del "ritorno" alla fattispecie contravvenzionale, "*una volta venuta meno, per qualunque ragione, la procedibilità per il delitto*", si coglieva nuovamente tutta l'insufficienza della patrimonializzazione dell'oggettività di tutela delle false comunicazioni sociali, dal momento che la stessa contravvenzione "*proprio per il suo carattere di attentato, riassume in sé una pluralità di offese che non possono ritenersi assorbite nella singola lesione patrimoniale o sottostare alla logica transattiva individuale*"<sup>243</sup>.

La tesi in questione veniva così aspramente censurata, dal momento che essa finiva per segnare un ritorno verso una "*ottocentesca concezione patrimonialistico-individualistica del falso in bilancio*", con il conseguente refluire della stessa fattispecie incriminatrice nell'alveo originario del delitto di truffa, laddove invece la stessa creazione del reato proprio di false comunicazioni sociali si configurava quale reazione alla "*evidente inadeguatezza della tradizionale fattispecie di truffa a fronteggiare la multiforme e diffusa potenzialità lesiva delle falsità relative ai bilanci e alle altre comunicazioni societarie a contenuto economico*"<sup>244</sup>.

---

<sup>241</sup> LANZI-PRICOLO, Art. 2621, a cura di LANZI-CADOPPI, *I reati societari*, 2007, pag. 26.

<sup>242</sup> DONINI, *Abolitio criminis*, Op. Cit., pag. 1258.

<sup>243</sup> DONINI, *Abolitio criminis*, Op. Cit., pag. 1279.

<sup>244</sup> FOFFANI, *Rilievi critici*, Op. Cit., pag. 1197.

Il nuovo assetto della tutela penale in materia di false comunicazioni sociali aveva finito così per risolversi in una vera e propria banalizzazione della stessa *ratio* dell'incriminazione, attraverso la soppressione del bene giuridico dell'informazione societaria, nei suoi requisiti di veridicità e correttezza, con la conseguente predisposizione di un sistema di tutela meramente residuale orientato alla protezione di un interesse patrimoniale individuale, sul quale ricadeva l'evento di danno<sup>245</sup>.

La tutela assicurata dal sistema punitivo del falso in bilancio finiva per configurarsi alla stregua di una ripetizione della tutela patrimoniale apprestata dal delitto comune di truffa, con un drastico e notevole svilimento della stessa autonomia del piano di tutela riconosciuto al diritto penale societario<sup>246</sup>.

La degradazione da delitto a contravvenzione della figura base dell'incriminazione della falsità in comunicazioni sociali aveva finito per relegare la portata offensiva dell'illecito in una dimensione definita "bagatellare"<sup>247</sup>, e a tale svuotamento di significato della risposta punitiva contribuiva anche l'evidente sproporzione tra il disvalore del fatto e la pena effettivamente comminata, indicativa della generale tendenza ad un depotenziamento della stessa funzione general-preventiva della sanzione penale.

La riformulazione del delitto di false comunicazioni sociali, nel tentativo di raggiungere un elevato livello di tipizzazione oggettiva della fattispecie, aveva finito così per risolversi in una netta depenalizzazione del falso societario, poiché, da un lato, la punibilità veniva subordinata al superamento delle soglie quantitative predeterminate *ex lege*, dall'altro, il trattamento sanzionatorio previsto nell'ipotesi in cui la condotta avesse integrato la soglia di tipicità si articolava nella previsione di pene esigue, scarsamente stigmatizzanti<sup>248</sup>, non commisurate all'effettivo disvalore di figure di reato qualificate da una esplicita finalità di frode.

---

<sup>245</sup> PEDRAZZI, *In memoria del falso in bilancio*, *Op. Cit.*, pag. 1370.

<sup>246</sup> In questo senso, PEDRAZZI, *Op. Cit.*, pag. 1370; PULITANO', *La riforma del diritto penale societario*, *Op. Cit.*, pag. 945.

<sup>247</sup> In questo senso si esprimono numerosi autori, fra i quali si ricordino CRESPI, *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta*, in *Rivista delle società*, 2001, pag. 1361; PEDRAZZI, *In memoria del falso in bilancio*, *Op. Cit.*, pag. 1370; PULITANO', *La riforma*, *Op. Cit.*, pag. 957.

<sup>248</sup> A questo riguardo, aveva affermato il PULITANO', *Op. Cit.*, pag. 957, come "figure di reato fortemente caratterizzate da modalità fraudolente e da fini di frode, trovano una qualificazione scolorita, non stigmatizzante".

### **3. L'introduzione delle soglie quantitative di punibilità e la loro funzione in ordine alla concreta delimitazione dell'area di operatività della norma incriminatrice.**

La necessità di inserire tra i requisiti della fattispecie oggettiva del delitto di false comunicazioni sociali la rilevanza delle informazioni false o omesse iniziò ad essere avvertita già con riferimento alla vecchia formulazione codicistica, particolarmente in seguito all'opera di affinamento e di puntualizzazione legislativa che aveva interessato la disciplina privatistica del bilancio, cui aveva fatto seguito l'integrale accoglimento, nel diritto penale, del concetto civilistico di verità dei bilanci, con la conseguenza che qualunque scostamento, anche marginale, della comunicazione sociale dalla trama di regole e precetti fissati in materia finiva inevitabilmente per integrare il fatto tipico del reato, venendosi così a determinare la totale sovrapposizione della sfera dell'illiceità penale a quella dell'illiceità civile<sup>249</sup>.

L'introduzione del requisito della rilevanza della comunicazione sociale con riferimento alla quale si consumava l'*immutatio veri*, avrebbe dunque assolto alla precipua funzione di garantire alla previsione punitiva una certa autonomia rispetto ai parametri di veridicità e completezza, i quali sono inevitabilmente offerti dalla disciplina civilistica, e con riferimento esclusivo ai quali andava accertata la reale misura del disvalore della condotta di falsa esposizione o di occultamento.

In questo scenario, il requisito della rilevanza avrebbe invece consentito di delimitare il falso punibile esclusivamente alle ipotesi in cui il mendacio, oltre a sostanzarsi in una violazione dei parametri civilistici di veridicità e completezza, fosse risultato concretamente idoneo a provocare un reale pericolo di distorsione dell'informazione.

In relazione alla concreta individuazione di un parametro alla stregua del quale poter qualificare una determinata alterazione come "rilevante", si erano succedute a partire dagli anni Novanta numerose proposte e ricostruzioni, che ancoravano il requisito in questione ora all'inerenza del fatto alle condizioni economiche della società, ora al profilo della significatività dell'informazione ai fini della salvaguardia degli interessi

---

<sup>249</sup> MAZZACUVA, *Riflessi penalistici delle nuove norme in materia societaria introdotte con il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127: prime osservazioni*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 1991, pag. 639; MUSCO, *La società per azioni nella disciplina penalistica*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO e PORTALE, volume IX, *Profili internazionalprivatistici e profili penalistici*, Torino, 1994, pag. 271; PEDRAZZI, *Profili penali dell'informazione societaria*, *Op. Cit.*, pag. 1130; NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 278.

tutelati, ora al contenuto del dolo specifico compendiato nell'avverbio "fraudolentemente"; infine, faceva la sua comparsa anche la proposta di inserire, nella formula descrittiva del delitto di false comunicazioni sociali, una serie di limiti specifici alla stregua dei quali valutare se il messaggio inveritiero fosse tale da incidere sulla prospettazione delle condizioni economiche della società in modo non trascurabile<sup>250</sup>.

Non stupisce, dunque, come una delle principali linee guida dell'intervento riformatore fosse proprio quella di contenere l'indiscriminato effetto diffusivo della previgente formulazione del delitto, che finiva per estendere la propria forza punitiva a qualunque discrasia tra dato contabile e dato reale, accertabile alla stregua dei canoni fissati dalla disciplina civilistica, ancorando a tale scopo l'individuazione del limite di rilevanza penale del falso in bilancio all'esplicito riconoscimento legislativo di una clausola generale, consistente nella "sensibile alterazione", e ad una pluralità di specifiche soglie quantitative, esprimenti un valore numerico.

Lo *ratio* dell'innovazione era chiaramente quella di riconoscere una certa area di tolleranza del falso, escludendo la rilevanza penale di variazioni minimali, apprezzabili in termini percentuali, del patrimonio o del risultato economico di esercizio, sul presupposto della totale inconsistenza di una simile alterazione rispetto alla lesione dell'interesse protetto<sup>251</sup>.

Una simile opzione legislativa veniva accolta in maniera particolarmente favorevole dagli interpreti e dagli operatori del settore, dal momento che, essendo la punibilità della condotta rigidamente vincolata al superamento o meno di un determinato limite numerico fissato *ex ante* dal legislatore stesso, essa finiva per togliere al giudice qualunque margine di discrezionalità, con il conseguente auspicato recupero dei valori di legalità sostanziale e offensività del precetto penale.

E' evidente come l'introduzione delle soglie di rilevanza fosse considerato quale strumento privilegiato, capace di porre fine alla eccessiva dilatazione dell'area di operatività della norma incriminatrice che aveva caratterizzato la vigenza del vecchio art. 2621 n.1, attraverso una tipizzazione della stessa rilevanza penale del falso saldamente ancorata a parametri certi e predeterminati.

---

<sup>250</sup> NAPOLEONI, *Op. Cit.*, pag. 284.

<sup>251</sup> MUSCO, *I nuovi reati societari*, *Op. Cit.*, pag. 86.

Si rende necessario dunque comprendere il significato della clausola generale della sensibile alterazione, della qualificazione delle soglie di rilevanza nella economia della norma incriminatrice e dunque della necessaria relazione intercorrente fra i criteri in questione.

Per quanto concerne il significato della clausola generale della sensibile alterazione, esso veniva individuato dalla stessa legge delega, la quale postulava espressamente la necessità che il falso, per poter essere qualificato come punibile, dovesse essere non solo insidioso, in virtù della sua attitudine decettiva, ma anche significativo, ossia tale da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Il falso punibile veniva in tal modo ad essere delimitato alla stregua di un criterio di significatività, con la conseguenza che l'alterazione del vero poteva ritenersi effettivamente in grado di mettere in pericolo gli interessi dei destinatari della comunicazione sociale esclusivamente laddove essa potesse qualificarsi come "rilevante", per oggetto ed entità, rispetto all'assunzione delle determinazioni economiche dei soggetti in questione<sup>252</sup>.

Maggiori problematiche interpretative poneva invece la previsione di soglie quantitative ulteriori, dunque aggiuntive rispetto alla clausola generale della sensibile alterazione, specie in considerazione del fatto che la stessa legge delega non aveva fornito alcuna indicazione né in ordine ai parametri, né in relazione alla misura della rilevanza, limitandosi semplicemente a stabilire che il requisito della rilevanza avrebbe potuto assolvere alla propria funzione di delimitare l'area di intervento penale "anche attraverso la previsione di soglie quantitative".

Successivamente, nello schema di decreto legislativo, in attuazione delle direttive della legge delega, venivano fissate le soglie in questione nella misura non superiore al 5% del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, o dell'1% del patrimonio netto.

Secondo il nuovo assetto delineato dal legislatore delegato, dunque, le soglie erano poste fra di loro secondo un rapporto di alternatività, alla stregua del quale veniva considerato sufficiente il superamento dell'una ai fini del riconoscimento della rilevanza dell'alterazione, dal momento che "*in questo senso deporrebbero esigenze*

---

<sup>252</sup> PULITANO', *La riforma, Op. Cit.*, pag. 946; al medesimo Autore, si deve l'equazione "sensibile=rilevante per i destinatari".

*di razionalità: fissata una soglia sarebbe irragionevole ritenere che il suo superamento sia insignificante senza il concorrente superamento dell'altra*<sup>253</sup>.

Alla stregua di questa impostazione, la clausola generale della sensibile alterazione veniva ricondotta a una dimensione applicativa del tutto residuale, chiamata ad operare esclusivamente nelle ipotesi in cui non fosse possibile il ricorso ai parametri numerici prescelti.

Tuttavia, una simile degradazione del ruolo della clausola generale finiva per apparire del tutto in contrasto con l'originario disegno della legge delega, la quale aveva espressamente tipizzato il requisito della sensibile alterazione, inserendolo nella stessa descrizione normativa della fattispecie, quale "*contenuto offensivo tipico del fatto di reato*"<sup>254</sup>.

La nuova disciplina prefigurata nel d. lgs. n. 61/2002 sembrava porsi sotto questo profilo in netto contrasto con l'assetto originario delineato dal legislatore delegante, il quale contemplava l'eventuale introduzione di soglie quantitative esclusivamente in funzione di specificazione del parametro della sensibile alterazione, assunto a criterio sostanziale di qualificazione dello stesso fatto tipico, con la conseguenza che le soglie, così concepite, avrebbero certamente potuto configurarsi alla stregua di una razionale concretizzazione del requisito di ordine generale, dunque come un fondamentale limite esegetico che avrebbe dovuto presiedere agli apprezzamenti del giudice.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo, si assisteva invece ad un radicale rovesciamento di prospettiva, dal momento che le soglie venivano assunte quale unica tecnica di normazione alla quale affidare la delimitazione della punibilità del falso.

In un contesto di riforma volto al recupero dei principi costituzionali di tassatività e determinatezza della fattispecie era d'altronde ovvio che una soluzione di questo tipo fosse stata accolta con particolare favore, dal momento che essa consentiva di escludere, sulla base di un giudizio razionale e sillogistico, in quanto saldamente ancorato sul dato normativo, la rilevanza penale di qualunque distorsione quantitativa dell'informazione che si fosse mantenuta al di sotto del *quantum* fissato nelle soglie. Si segnali, inoltre, come la commisurazione della significatività del falso alla stregua

---

<sup>253</sup> ALESSANDRI, *Il ruolo del danno*, Op. Cit., pag. 804. In questo senso, anche PULITANO', *La riforma*, Op. Cit., pag. 947.

<sup>254</sup> PULITANO', *La riforma*, Op. Cit., pag. 946.

di un parametro numerico potesse ritenersi del tutto coerente con l'avvenuta patrimonializzazione dell'oggettività di tutela delle false comunicazioni sociali<sup>255</sup>.

Ciononostante, rimaneva comunque sullo sfondo il problema del coordinamento con la clausola generale della sensibile alterazione, che veniva pur sempre mantenuta nell'impianto strutturale della fattispecie, e della specifica qualificazione normativa delle soglie di rilevanza.

Per quanto concerne il primo profilo, appurato come il riconoscimento di un ruolo del tutto residuale alla clausola generale della sensibile alterazione fosse del tutto contraddittorio rispetto alle intenzioni del legislatore delegante, una parte della dottrina aveva proposto di riconoscere al criterio in questione una operatività cumulativa, destinata ad operare tuttavia esclusivamente verso l'alto della soglia quantitativa, ossia al solo fine di escludere la rilevanza penale della condotta nelle ipotesi in cui si fossero verificate delle variazioni del risultato economico di esercizio o del patrimonio netto di poco superiori al *quantum* fissato, le quali erano tuttavia da ritenersi inidonee a cagionare una sensibile e dunque rilevante alterazione della rappresentazione<sup>256</sup>.

In relazione invece alla natura giuridica della soglie di rilevanza, è opportuno segnalare come tale questione avesse notevolmente affannato la dottrina, trovando la sua composizione esclusivamente in una sentenza della Corte Costituzionale del 2004. Dovendosi escludere che le soglie quantitative potessero essere qualificate quale causa di giustificazione ovvero come causa di esclusione della colpevolezza, l'alternativa che realmente si poneva agli interpreti era quella di ricondurre le soglie di rilevanza nel novero delle cause di esclusione della punibilità ovvero configurarle alla stregua di condizioni obiettive di punibilità, dunque quali elementi di tipicità del fatto. La soluzione che appariva maggiormente condivisibile, anche in relazione al raffronto sistematico con le indicazioni contenute nella legge delega, allo scopo dunque di rendere più visibile e fondato il coordinamento tra le soglie e il requisito generale della rilevanza delle informazioni, era quella, avallata dalla stessa Corte

---

<sup>255</sup> MUSCO, *I nuovi reati societari*, Op. Cit., pag. 87.

<sup>256</sup> In questo senso, CARACCIOLI, *Le nuove norme sui conti alterati limitano i comportamenti punibili*, in *Il Sole 24 ore*, 29 marzo 2002, pag. 21.

Costituzionale<sup>257</sup>, di considerare le soglie quali elementi di tipicità del fatto, considerato come esse assolvessero alla precipua funzione di concretizzare in un *quantum* il requisito della idoneità del fatto ad indurre in errore i destinatari della comunicazione<sup>258</sup>.

La previsione e il ruolo cardine riconosciuto alle soglie quantitative in ordine alla concreta delimitazione della punibilità della norma incriminatrice, sono stati al centro di un acceso dibattito fin dall'entrata in vigore della nuova formulazione normativa del delitto di falso in bilancio, particolarmente in considerazione del fatto che il nuovo assetto della disciplina finiva per discostarsi notevolmente, sotto il profilo *de quo*, rispetto alle precipue indicazioni della legge delega.

In particolare, il ricorso alle soglie quantitative quale criterio di selezione delle condotte concretamente punibili aveva finito per determinare quella che veniva avvertita come una vera e propria mutilazione della tutela, la quale si coglieva in particolar modo nella esclusione di principio della rilevanza penale di tutte quelle alterazioni che avessero provocato una distorsione dell'informazione societaria in relazione ad aspetti diversi da quelli prettamente quantitativi, le quali venivano ricondotte al paradigma del c.d. falso qualitativo<sup>259</sup>.

---

<sup>257</sup> La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 161/2004, aveva escluso che le soglie rientrassero nella categoria degli "elementi di selezione dei fatti meritevoli di pena che il legislatore ritenga di introdurre in sede di descrizione della fattispecie astratta, nell'esercizio di scelte discrezionali "primarie" di politica criminale, di sua esclusiva spettanza", concludendo dunque che "alla stregua dell'opinione largamente maggioritaria, le soglie di punibilità contemplate dall'art. 2621 integrano requisiti essenziali di tipicità del fatto", in *Giur. Cost.*, 2004, pag. 1665 e ss.

<sup>258</sup> In questo senso si erano pronunciati numerosissimi Autori: FOFFANI, *La nuova disciplina*, *Op. Cit.*, pag. 292; DONINI, *Abolito crimis*, *Op. Cit.*, pag. 1244; PADOVANI, *Il cammello e la cruna dell'ago. I problemi della successione di leggi penali relativi alle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali*, in *Cassazione penale*, 2002, pag. 1604.

<sup>259</sup> Con riferimento alla figura del c.d. falso qualitativo, la giurisprudenza si era mossa prevalentemente nel senso di un riconoscimento della sua rilevanza penale; si ricordi a questo riguardo App. Torino 28.05.1999 (il noto caso Fiat), in cui si affermava che "di fronte all'occultamento di ricchezze pertinenti a singole società facenti parte di un gruppo d'impresе di notevoli dimensioni, impiegate in attività corruttive o comunque "inconfessabili", non va adottato il criterio "percentualistico" per valutare l'oggettiva rilevanza penale ai sensi dell'art. 2621 n. 1 c.c. (ossia un metodo volto a condizionare la punibilità del mendacio occorso nel bilancio al raggiungimento di una percentuale significativa del fondo occultato rispetto ai valori patrimoniali e finanziari rappresentati nella comunicazione consolidata), bensì va operata una valutazione tesa a saggiare la potenzialità criminogena connessa in termini assoluti e non proporzionali alla consistenza della riserva extrabilancio, per modo tale che pure nell'ambito di un gruppo societario le cui "performance" imprenditoriali assommano a svariate migliaia di miliardi, potrà tuttavia assumere rilevanza penale il falso in bilancio volto a rendere non conoscibile ai terzi la formazione e l'impiego di fondi di valore

Quando si parla di falso qualitativo si fa riferimento a tutte quelle ipotesi in cui la falsità non incida sulle grandezze indicate *ex lege*, in virtù della inidoneità della comunicazione sociale sulla quale materialmente ricade il *mendacio* a riflettersi sulla componente reddituale o patrimoniale della rappresentazione, potendosi egualmente ravvisare la decettività della condotta in una alterazione sensibile che vada a determinare una distorsione dell'informazione societaria sotto profili diversi con riferimento ai quali non si pone il problema del superamento delle soglie<sup>260</sup>.

La dottrina aveva rilevato come una simile impostazione rischiasse di creare dei significativi e preoccupanti vuoti di tutela, particolarmente in considerazione del crescente fenomeno relativo alla creazione di fondi neri, dovendosi certamente ravvisare una integrazione del requisito della sensibile alterazione tutte le volte in cui gli amministratori, al solo scopo di istituire o di contribuire alla formazione di un fondo riservato, avessero provveduto ad occultare un cespite che, pur essendo di modesto valore economico rispetto ai valori del bilancio e al patrimonio complessivo del patrimonio sociale, fosse comunque tale da alterare la piena cognizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da parte dei destinatari del messaggio informativo<sup>261</sup>.

Al fine di porre rimedio a una simile restrizione della stessa punibilità della norma incriminatrice, la dottrina aveva proposto una relativizzazione del ruolo e del significato delle soglie di punibilità, attraverso un ritorno della centralità del requisito generale della sensibile alterazione, assumendo dunque quale criterio discretivo in ordine alla selezione delle condotte concretamente punibili l'accertamento della effettiva incidenza della *immutatio veri* sulla funzione della comunicazione sociale e sulle valutazioni dei destinatari<sup>262</sup>.

---

non inferiore, ad es., a cento milioni di lire", in *Foro italiano*, 2000, pag. 99 e ss. Nello stesso senso anche Cassazione, 19.10.2000, secondo la quale "In tema di false comunicazioni sociali, costituiscono fatti concernenti le condizioni economiche della società, e quindi sono penalmente rilevanti, anche quelli che, pur esprimendo valori economici di modesta entità in termini assoluti, ovvero percentuali, rispetto al patrimonio complessivo della compagine sociale, racchiudono tuttavia, sotto l'aspetto qualitativo, elementi significativi delle effettive condizioni economiche della stessa", in *Cass. pen.*, 2001, pag. 2494 e ss.

<sup>260</sup> PULITANO', *La riforma, Op. Cit.*, pag. 951; MARINUCCI-DOLCINI, *Codice penale commentato*, III edizione, IPSOA, Milano, 2011, pag. 7053.

<sup>261</sup> CRESPI, *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta, Op. Cit.*, pag. 1354.

<sup>262</sup> PULITANO', *Op. Cit.*, pag. 951.

In questa prospettiva, l'operatività delle soglie veniva limitata ai soli profili di alterazione sensibile che si concretassero in una violazione del dato numerico, dovendosi così ravvisare nelle soglie quantitative una specificazione del criterio generale fissato nella legge delega, in relazione a tutte quelle ipotesi in cui il *mendacio* avesse investito dati cui inerisse la soglia stessa, tali da esaurire la loro rilevanza informativa nel concorrere a quantificare il reddito o il patrimonio<sup>263</sup>.

Nelle ipotesi in cui le soglie fossero concettualmente inutilizzabili, orientandosi la lesività della condotta verso profili dell'informazione societaria diversi da quelli numerici, il criterio di riferimento ai fini della valutazione del comportamento dell'agente era quello fissato nel requisito generale della sensibile alterazione.

Stante la ragionevolezza e la condivisibilità di una simile lettura, quest'ultima finiva tuttavia per determinare una interpretazione *contra legem* della stessa norma incriminatrice, la quale espressamente richiedeva quale elemento costitutivo tipico del reato il superamento delle soglie quantitative tassativamente indicate, in via ulteriore rispetto alla sensibile alterazione della rappresentazione.

E tale lettura risultava altresì ulteriormente avallata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/2004, la quale aveva espressamente statuito che “*il criterio dell'alterazione sensibile resta inoperante rispetto alle falsità che rimangono al di sotto delle soglie percentuali, le quali si traducono in altrettante presunzioni iuris ed de iure di non significatività della alterazione*”.

Era così evidente come anche l'introduzione delle soglie quantitative di punibilità, alla stregua delle quali era possibile valutare la decettività della condotta esclusivamente in relazione al superamento o meno di un determinato *quantum* percentuale fissato dal legislatore sulla base di un ragionamento presuntivo di ordine generale, slegato dunque da qualunque riferimento all'accertamento delle circostanze del caso concreto, avesse sostanzialmente avuto l'esito di svuotare di effettività l'intervento penale in materia societaria.

Emergeva come il legislatore della Riforma, nel tentativo di conferire determinatezza alla previsione normativa, tentando di raggiungere a questo riguardo elevati livelli di specificazione nella tipizzazione oggettiva del fatto, avesse in realtà finito per

---

<sup>263</sup> PULITANO', *Op. Cit.*, pag. 949.

circoscrivere l'intervento penale in un'area che appariva certamente marginale rispetto alla complessità degli interessi e degli strumenti sottesi al sistema delle società commerciali e del libero mercato, dovendosi dunque ravvisare nelle soglie quantitative una ulteriore causa della depenalizzazione di fatto del falso in bilancio.

#### **4. La questione del falso valutativo.**

Uno dei più significativi fattori di novità introdotti con la Riforma del 2002 era quello relativo al riconoscimento della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio, dal momento che gli artt. 2621 e 2622 estendevano espressamente la punibilità anche all'ipotesi in cui il mendacio fosse consistito nella esposizione inveritiera di fatti materiali "ancorché oggetto di valutazioni".

A questo riguardo, è opportuno ricordare come, anche con riferimento alla previgente formulazione normativa del delitto di false comunicazioni sociali, la giurisprudenza si fosse mossa nel senso di un sostanziale riconoscimento della rilevanza penale del falso avente ad oggetto valutazioni di bilancio, sulla base dell'assunto secondo il quale i bilanci si compongono prevalentemente di giudizi di valore e di stima istituzionalmente preordinati alla rappresentazione delle componenti attive e passive del patrimonio sociale<sup>264</sup>.

Considerando dunque come i bilanci si configurassero quale strumento privilegiato dell'informazione societaria, suscettivo di incidere in quanto tale sulle determinazioni economiche dei destinatari della comunicazione sociale in maniera pressoché diffusa e generalizzata, emergeva con chiarezza la necessità di estendere l'intervento penale, e dunque di predisporre opportuni e specifici presidi penalistici, a tutela della veridicità e della correttezza delle valutazioni estimative nelle quali si compendia la stessa essenza del documento contabile in questione.

La principale problematica che a questo riguardo si poneva agli interpreti era quella relativa all'individuazione di un affidabile parametro di verifica della veridicità delle valutazioni di bilancio, affinché queste ultime potessero formare oggetto di un giudizio formulato in termini di verità-falsità; la giurisprudenza si era infine orientata verso l'adozione del canone della ragionevolezza e del riferimento ai parametri stabiliti dalla disciplina legale del bilancio contenuta nel codice civile, dovendosi

---

<sup>264</sup> Vedi Capitolo 1, par. 5.

segnalare a questo riguardo come la legge n. 127/1991 avesse introdotto una serie di criteri specifici che avrebbero dovuto presiedere alla valutazione delle singole voci di bilancio, limitando in tal modo la discrezionalità degli amministratori, vincolati al rispetto di una serie di prescrizioni aventi la precipua funzione di garantire il maggior grado di rispondenza alla realtà effettuale ad enunciati che restano in ogni caso caratterizzati da una ineliminabile alea.

Sulla scorta di simili premesse, la legge delega, se da un lato riconosceva inequivocabilmente la necessità del riconoscimento legislativo della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio, dall'altro richiedeva espressamente la previsione di "idonei parametri per i casi di valutazioni estimative".

L'effettiva determinazione di questo parametro veniva effettuata attraverso la previsione della non punibilità del fatto "se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta", fissando in tal modo in un *quantum* prestabilito *ex lege* il margine di tolleranza della falsità avente ad oggetto valutazioni di bilancio.

Se da una prima e superficiale analisi potrebbe evincersi che il legislatore delegato, per quanto concerne la fissazione del parametro di valutazione della rilevanza del *mendacio* avente ad oggetto le valutazioni estimative, non abbia fatto altro che mutuare la struttura e le funzioni delle soglie quantitative di rilevanza, appare tuttavia evidente, dalla stessa lettera della legge delega, come la misura del 10% dovesse essere intesa non quale limite di punibilità in relazione a valutazioni scorrette, ma quale autonomo criterio di valutazione<sup>265</sup>, il quale doveva in ogni caso essere integrato dall'accertamento delle circostanze del caso concreto.

Significativo a questo riguardo era il fatto che tale parametro numerico e percentuale, a differenza delle soglie quantitative, veniva considerato come un tetto di garanzia verso il "basso", evitando che potesse in ogni caso escludersi la ragionevolezza di una valutazione che superasse del 10% quella corretta, laddove quest'ultima fosse risultata tale alla stregua di una valutazione delle circostanze del caso concreto<sup>266</sup>.

Il parametro fissato nella misura del 10% risultava del tutto privo della rigidità del sistema applicativo e della logica delle soglie, rappresentando una specificazione, attuata attraverso la fissazione di un limite prestabilito, del criterio di ragionevolezza

---

<sup>265</sup> PULITANO', *La riforma, Op. Cit.*, pag. 955.

<sup>266</sup> MUSCO, *I nuovi reati societari, Op. Cit.*, pag. 96.

delle valutazioni mutuato dalla giurisprudenza: limite chiamato a tracciare uno spazio più o meno ampio di valutazioni “non irragionevoli”, nell’ambito del quale non può ritenersi integrata una falsità<sup>267</sup>.

L’accoglimento del canone della ragionevolezza, anche se arricchito dalla previsione di un parametro specifico, sembrava tuttavia suscitare qualche perplessità nell’ipotesi in cui la disciplina civilistica fosse risultata carente di un criterio che esprimesse la misura di valutazione corretta, con il conseguente svilimento delle esigenze di determinatezza e un ritorno alle conclusioni raggiunte in relazione alla previgente figura di falso in bilancio, alla stregua delle quali, affermava Napoleoni, “*la valutazione deve ritenersi corretta, non in quanto conforme alla realtà effettuale, ma in quanto rispettosa dei criteri legali che presiedono all’operazione; mentre laddove questi lascino [...] un margine di discrezionalità [...] soccorre il criterio extralegale della «ragionevolezza», a fronte del quale deve ritenersi corretta la valutazione che rientri nella fascia, più o meno ampia a seconda dei casi, compresa tra il valore minimo e il valore massimo ragionevolmente attribuibile al singolo cespite in accordo con gli scopri propri della stima e con i principi contabili elaborati dalle scienze ragionieristiche*”<sup>268</sup>.

Una simile riflessione era indicativa della debolezza della risposta del legislatore delegato a fronte della indicazione della legge delega relativa alla necessità della previsione di idonei parametri di valutazione, essendosi limitato ad adottare una disposizione modellata su quella contenuta nella Riforma del diritto penale tributario<sup>269</sup>, con la conseguenza che lo stesso criterio di valutazione, anziché ricevere una specifica e puntuale tipizzazione, capace di superare tutte quelle censure di determinatezza che avevano accompagnato l’impiego giurisprudenziale del canone della ragionevolezza, si era risolto nel mero recepimento di un margine di tolleranza tracciato intorno alla valutazione teoricamente corretta<sup>270</sup>.

---

<sup>267</sup> SEMINARA, *False comunicazioni sociali*, Op. Cit. pag. 677.

<sup>268</sup> NAPOLEONI, *I fondamenti del nuovo diritto penale tributario*, Milano, 2009, pag. 101.

<sup>269</sup> Il riferimento è all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000, il quale prevede che “In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli”.

<sup>270</sup> PULITANO’, *La riforma*, Op. Cit., pag. 955.

Nel tentativo di sopperire a tale carenza di tipizzazione, una parte della dottrina proponeva di muoversi nell'ottica di una valorizzazione della *ratio* della legge delega, facendo rientrare nella stessa nozione di fatti materiali esclusivamente le valutazioni verificabili attraverso parametri idonei, dovendosi individuare questi ultimi nei criteri effettivamente seguiti nella redazione del bilancio e dei quali viene dato atto nella nota integrativa, alla stregua dei quali solo è possibile verificare la rispondenza dei valori iscritti in bilancio<sup>271</sup>.

La dilatazione dei margini di tolleranza delle stime, i quali si prestavano ad una facile manipolazione considerata la carenza di tipicità del parametro assunto a criterio di valutazione, chiamato a regolare l'area vasta e indefinita del "non irragionevole", si coglieva inoltre sotto il profilo della sua relazione con le soglie quantitative di punibilità relative al risultato economico di esercizio e al patrimonio netto, dal momento che l'espressa previsione della clausola di apertura "in ogni caso il fatto non è punibile" sembrava consentire a tutte quelle condotte di falsità che già avessero superato le soglie dell'1% e del 5% di avvalersi e dunque di beneficiare della esclusione di punibilità determinata dal mantenimento delle valutazioni estimative nel margine di tolleranza del 10% rispetto a quelle corrette<sup>272</sup>.

L'accertamento della veridicità delle valutazioni di bilancio risultava così ancorato ad un parametro che finiva per rivelarsi "grossolano", specie in considerazione del carattere estremamente aleatorio degli enunciati in questione, il quale imponeva invece una notevole restrizione dell'area delle valutazioni certamente corrette, con riferimento alla quale anche il margine di tolleranza del 10% avrebbe certamente acquisito una maggiore determinatezza e tipicità<sup>273</sup>.

Il mero riferimento al parametro fissato *ex lege* si prestava invece a determinare un ulteriore restringimento della punibilità della norma incriminatrice, essendo suscettibile, in virtù della sua stessa elasticità, di ingiustificate dilatazioni dell'operatività delle soglie considerate nel loro complesso.

---

<sup>271</sup> GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, Volume I, Giappicchelli, Milano, 2004, pag. 197.

<sup>272</sup> In questo senso, SEMINARA, *False comunicazioni*, *Op. Cit.*, pag. 679.

<sup>273</sup> PULITANO', *La riforma*, *Op. Cit.*, pag. 956.

## **5. L'elemento psicologico del reato: la scomparsa dell'avverbio fraudolentemente e l'idoneità ad ingannare.**

Altra significativa novità introdotta con la Riforma del 2002 era quella relativa alla determinazione dei contenuti del dolo delle false comunicazioni sociali, dovendosi a questo riguardo segnalare come il legislatore avesse abbracciato una prospettiva tesa alla delimitazione dell'operatività della fattispecie incriminatrice anche sotto il profilo della descrizione normativa dell'elemento soggettivo del reato, la quale si muoveva in confini precisi e fortemente tipizzati, al precipuo scopo di arginare l'incertezza applicativa e giurisprudenziale legata alla problematica ricostruzione del significato dell'avverbio "fraudolentemente" che figurava nella precedente formulazione della fattispecie.

La giurisprudenza aveva infatti finito per adottare una lettura estremamente elastica della locuzione normativa in questione, del tutto slegata dal riferimento ad uno specifico dato normativo, con la conseguenza che i contenuti del dolo venivano di volta in volta ad essere adattati alle peculiarità del caso concreto, allo scopo di fornire una adeguata risposta repressiva alle emergenti istanze punitive di settore.

La giurisprudenza aveva infatti riconosciuto all'elemento psicologico del reato una funzione assolutamente centrale in ordine alla selezione delle condotte concretamente punibili, chiamato in questo senso a supplire alla notevole carenza di tipizzazione oggettiva della fattispecie, la quale si caratterizzava non solo in virtù dell'indeterminatezza dei relativi contenuti normativi, ma anche per un notevole *deficit* sotto il profilo dell'offensività del precetto penale, dal momento che in relazione alla ricerca dell'oggettività di tutela della norma incriminatrice si era verificata una vera e propria proliferazione dei beni giuridici tutelati, con la conseguente configurazione di una figura delittuosa che si perdeva nella sua stessa plurioffensività.

Ciononostante, anche l'elemento psicologico del reato, che si compendia nell'avverbio "fraudolentemente", si era rivelato del tutto inidoneo ad ancorare la punibilità della norma ad un requisito certo e determinato, in ossequio ai principi di tassatività e necessaria lesività, dal momento che la giurisprudenza, non solo non era riuscita a pervenire ad alcuna stabilità di significato in relazione all'avverbio in

questione, ma aveva finito per trasformare la componente soggettiva del reato in un semplice strumento volto a garantire la massima capacità di presa dell'incriminazione. L'intervento del legislatore della Riforma si proponeva dunque di recuperare i principi costituzionali di tipicità e determinatezza dell'illecito anche in relazione all'elemento psicologico del reato muovendo proprio dalla eliminazione, nella struttura della norma incriminatrice, dell'avverbio "fraudolentemente", dovendosi altresì considerare a questo riguardo come il dolo non fosse più chiamato a spiegare una necessaria capacità selettiva in relazione alla punibilità della condotta, la quale veniva infatti ad essere fondata su due fondamentali elementi strutturali della fattispecie oggettiva, ossia i requisiti dell'alterazione sensibile e della idoneità ad ingannare.

Con la scomparsa dell'avverbio "fraudolentemente", il legislatore aveva dunque articolato la descrizione normativa del dolo attraverso la tipizzazione di due distinti requisiti psicologici: il primo, consistente nella intenzione di ingannare i soci o il pubblico, era indicativo della volontà di qualificare il dolo in termini di intenzionalità, allo scopo di rifuggire da qualunque ipotetica forma di imputazione della colpevolezza a titolo di dolo eventuale, il ricorso al quale aveva spesso contribuito alla eccessiva dilatazione applicativa della previgente formulazione del delitto; il secondo, consistente invece in un dolo specifico, veniva identificato nel fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Per quanto concerne in particolare il requisito soggettivo consistente nella intenzione di ingannare i soci e il pubblico, questo ultimo doveva essere inteso in senso speculare al requisito oggettivo della concreta idoneità ingannatoria, al quale veniva espressamente riconosciuta, congiuntamente alla clausola generale della sensibile alterazione, la precipua funzione di selezionare le condotte concretamente punibili.

Anche la previsione della necessaria attitudine ingannatoria delle falsità in comunicazioni sociali risponde all'esigenza di una maggiore tipizzazione sotto il profilo della descrizione normativa del fatto tipico ed oggettivo, richiedendosi così espressamente, ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice, un requisito ulteriore, fondato sull'accertamento della effettiva idoneità della falsa esposizione o dell'occultamento a indurre altri in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

L'idoneità ad ingannare, dunque, non solo collocava il *mendacio* in una specifica dimensione di lesività, ma ancorava la rilevanza penale della condotta all'accertamento della sua effettiva attitudine decettiva, con la conseguenza che il

fatto, per poter essere considerato penalmente rilevante, da un lato doveva concretarsi in una *immutatio veri* tale provocare una sensibile alterazione della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; dall'altro doveva risultare dotato della "capacità di indurre in errore", in cui si sostanziava, e in cui trovava dunque la sua dimensione e il suo significato, l'idoneità decettiva della condotta.

Secondo una parte della dottrina, il requisito della idoneità ad ingannare andava riferito sia alle modalità in cui avviene la comunicazione, sia agli specifici contenuti del messaggio informativo<sup>274</sup>, venendosi così ad attribuire sulla scorta di simili considerazioni una valenza ulteriore, secondo la quale la clausola dell'idoneità decettiva, oltre a conferire una maggiore tipizzazione alla fattispecie oggettiva, nell'ottica di una razionale delimitazione dell'area di rilevanza penale della norma incriminatrice, la quale non veniva così più affidata alla sola capacità selettiva del dolo, riconosceva l'autonomia e la pregnanza del requisito della significatività dell'informazione societaria, la quale doveva caratterizzarsi di per sé, ossia indipendentemente dalle determinazioni economiche dei suoi destinatari, suscettibili di essere influenzati dalla falsità, in virtù di un determinato livello di idoneità ingannatoria<sup>275</sup>.

L'idoneità ingannatoria si configurava dunque, in ultima analisi, alla stregua di un vero e proprio requisito essenziale, immanente alla stessa informazione falsa o omessa, nel quale trovava una puntuale descrizione normativa il necessario carattere dell'insidiosità del falso; la centralità del requisito in questione nel sistema punitivo del falso in bilancio risultava altresì confermata dal fatto che le stesse soglie di rilevanza venivano concepite in un'ottica di trasposizione numerica della clausola della idoneità decettiva.

---

<sup>274</sup> SEMINARA, *False comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 677.

<sup>275</sup> GIUNTA, Artt. 2621, 2622, 2623, 2624, in AA.VV., *I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Commentario del d. lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, a cura di GIUNTA, Torino, 2002, pag. 39; MUSCO, *I nuovi reati societari*, Op. Cit., pag. 81.

## 6. Considerazioni complessive sugli esiti della Riforma.

La nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali aveva finito per risolversi in esiti applicativi che disattendevano del tutto lo spirito dell'originario Progetto Mirone, il quale si era fatto portavoce dell'esigenza di un intervento riformatore non più rimandabile, a fronte della necessità di un generale processo di adeguamento della normativa penale in materia societaria alla nuova dimensione di un mercato in continua espansione, caratterizzato dalla continua emersione di dinamiche e strumenti di regolamentazione del tutto inediti.

L'originario progetto di legge postulava la necessità di una decisa opera di razionalizzazione dell'intervento penale in materia societaria, da attuarsi attraverso un recupero dell'osservanza dei principi costituzionali di tassatività, offensività e sussidiarietà, notevolmente sminuiti dal massiccio impiego della tecnica di normazione del rinvio alla disciplina civilistica, al fine di instaurare una organica e reciproca dialettica con la nuova prospettiva di trasparenza alla quale avrebbe dovuto risultare informato il regolare funzionamento dei mercati.

Ciononostante, come già si è avuto modo di osservare, lo spirito e l'impianto originario del Progetto Mirone, nel corso dell'iter parlamentare di attuazione della delega, furono del tutto stravolti, con la conseguente adozioni di soluzioni legislative che si rivelarono del tutto incapaci di soddisfare le aspettative sorte intorno al tanto auspicato intervento riformatore.

Così all'esigenza di contrastare l'eccesso di indiscriminata penalizzazione che aveva caratterizzato la previgente figura criminosa, sul presupposto della riconosciuta e censurata elasticità e indeterminatezza dei relativi contenuti normativi, i quali consentivano una dilatazione dell'area di operatività della norma incriminatrice potenzialmente "illimitata", il legislatore della Riforma rispondeva con una altrettanto eccessiva tipizzazione sotto il profilo della descrizione normativa del fatto tipico, con il risultato di una drastica riduzione dell'area di punibilità delle figure criminose<sup>276</sup>; nella stessa ottica, l'esigenza di razionalizzazione del sistema veniva affidata, sul terreno politico-criminale, ad un generale abbattimento del carico sanzionatorio, il quale veniva ad attuarsi sia attraverso il massiccio ricorso al modello dell'illecito

---

<sup>276</sup> CRESPI, *Il falso in bilancio e il pendolarismo delle coscienze*, in *Rivista delle Società*, 2002, pag. 453, in cui l'Autore rilevava come fosse "d'altra parte regola di esperienza, e insegnamento comunemente ricevuto, che quanto più si procede per specificazioni tanto più si restringe l'ambito di applicabilità della norma".

contravvenzionale, sia per effetto di un tendenziale abbassamento delle cornici edittali, con il conseguente affievolimento dello stesso messaggio della norma incriminatrice<sup>277</sup>.

Proprio nel tentativo di recuperare l'essenza della *ratio* dell'incriminazione del sistema generale dei reati societari, sottraendola alle manipolazioni giurisprudenziali che avevano finito per estendere la tutela ad interessi del tutto avulsi rispetto allo spirito della norma, nell'intento di garantire alle figure criminose una capacità repressiva tendenzialmente onnicomprensiva, l'esito di simili innovazioni era stato quello di determinare una sostanziale depenalizzazione delle fattispecie penali in materia societaria, del tutto incapaci di predisporre un vigoroso sistema di tutele a presidio del funzionamento di un mercato in crescente evoluzione, caratterizzato da una complessa rete di rapporti, nel quale erano naturalmente destinate ad interagire una pluralità di categorie soggettive, talvolta portatrici di istanze del tutto contrapposte. Al contrario, il legislatore della Riforma aveva ricondotto la lesività delle condotte incriminate in una dimensione decisamente privatistica, attraverso una netta patrimonializzazione del bene giuridico tutelato, perdendosi del tutto di vista quello che nel Progetto Mirone veniva indicato come uno dei principali obiettivi del futuro intervento riformatore, ossia quello relativo alla tutela della trasparenza dell'informazione societaria, sia verso l'interno che verso l'esterno della società, assunta a vero e proprio pilastro del regolare e corretto funzionamento dei mercati, dotata di una potenzialità lesiva tendenzialmente indeterminata e diffusa, così come diffusa e capillare è la sua attitudine ad influire in maniera decisiva sull'assunzione delle determinazioni economiche da parte di categorie "aperte" di soggetti, che potrebbero risultare pregiudicati da una qualunque distorsione che vada ad inficiare il messaggio informativo.

Sotto questo profilo si coglie tutta la contraddittorietà della nuova disciplina, e la sua inadeguatezza di fronte alle esigenze repressive di uno scenario macroeconomy in cui si era ormai realizzato un radicale rovesciamento di prospettiva: se all'epoca dell'entrata in vigore del codice civile, il preminente centro di imputazione degli interessi e di raccordo delle relazioni economiche era costituito dall'impresa organizzata in forma di società, con il conseguente modellarsi dell'intervento penale su una mera funzione di garanzia dell'osservanza delle regole e dei principi di matrice

---

<sup>277</sup> PEDRAZZI, *In memoria del falso in bilancio*, Op. Cit., pag. 1370.

privatistica, con il passare del tempo le dinamiche economiche avevano iniziato a svilupparsi su più ampia scala, con l'emergere di nuovi protagonisti, chiamati ad interagire sul nuovo scenario del mercato finanziario e mobiliare, rendendosi necessario uno spostamento del piano della tutela penale al mantenimento delle condizioni del libero mercato.

E' ormai infatti da considerarsi un dato acclarato che un modello economico liberale di successo debba risultare fondato proprio sulla garanzia dell'affidamento reciproco in relazione alla trasparenza e alla correttezza dell'agire economico e sull'affidabilità degli relativi strumenti conoscitivi; in questo senso, è evidente come la tutela penale non possa non porsi a presidio del mantenimento dei fondamentali presupposti del mercato, in particolare di quella fiducia assunta a fondamento essenziale dell'affidabilità delle relazioni tra i vari operatori economici<sup>278</sup>.

Era evidente come la Riforma del diritto penale societario non si fosse affatto curata di questo aspetto fondamentale, e la gravità di una simile carenza si coglieva in particolare con riferimento alla riformulazione delle false comunicazioni sociali, da sempre considerate la figura chiave, la vera e propria "pietra d'angolo"<sup>279</sup> del diritto penale societario.

Le nuove false comunicazioni sociali erano state trasformate in una figura criminosa priva di una reale efficacia repressiva, conseguenza di scelte politico-criminali avventate che avevano finito per risolversi in una generale tendenza ad una sorta di "indulgenza plenaria"<sup>280</sup> nei confronti dei fatti integranti il reato.

L'effetto di depenalizzazione che aveva travolto il falso societario era ascrivibile principalmente alla trasformazione della figura base delle false comunicazioni sociali, alla quale la Relazione al decreto legislativo riconosceva una precipua funzione di garanzia della trasparenza dell'informazione societaria, in una semplice fattispecie di illecito contravvenzionale, dovendosi così segnalare a questo riguardo come il presidio penalistico dell'oggettività di tutela del nuovo sistema del falso in bilancio fosse stato affidato alla previsione di una tipologia di sanzione che, secondo la teoria

---

<sup>278</sup> PULITANO', *La riforma, Op. Cit.*, pag. 971.

<sup>279</sup> L'espressione veniva mutuata da PEDRAZZI, *In memoria del falso in bilancio, Op. Cit.*, pag. 1370.

<sup>280</sup> CRESPI, *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta, Op. Cit.*, pag. 1358.

generale, è chiamata a garantire l'osservanza di precetti cautelari in caso di irregolare esercizio di attività disciplinata in via amministrativa<sup>281</sup>.

Lo svilimento dell'efficacia repressiva della norma incriminatrice era altresì evidente se si considerava l'estrema fragilità del limite che separava lo stesso illecito contravvenzionale dal settore dell'illecito amministrativo, limite segnato dal superamento delle soglie quantitative di punibilità; ci si muoveva nel quadro di un netto depotenziamento dell'intervento penale anche laddove la verifica dell'evento di danno patrimoniale avesse consentito la qualificazione del fatto come delitto, avendo il legislatore ridotto la pena ad un ambito definito "bagatellare", la quale appariva decisamente modesta rispetto all'oggettivo disvalore del fatto, con la conseguenza che la stessa funzione general-preventiva della sanzione veniva ad assumere contorni sempre più sfumati.

Le conseguenze di un sistema sanzionatorio così articolato si riflettevano anche sui termini della prescrizione: se la pena fosse stata mantenuta nella cornice edittale del vecchio art. 2621, il reato si sarebbe prescritto in dieci anni; nella nuova formulazione, il termine di prescrizione operante in relazione all'ipotesi delittuosa diminuiva della metà (cinque anni), mentre l'art. 157 c.p. prevedeva, allorquando si trattasse di contravvenzione, che in ogni caso il termine di prescrizione non potesse superare i tre anni.

Si tratta di dati di non poco conto, specie se si mettono in relazione, da un lato il rapido trascorrere del tempo necessario alla prescrizione del reato, dall'altro la fisiologica lentezza degli accertamenti giudiziari, come se il legislatore, attraverso l'abbattimento delle cornici edittali, avesse in qualche modo inteso agevolare il traguardo della prescrizione<sup>282</sup>; in ogni caso, proprio in virtù del fenomeno legato alla brevità dei termini di prescrizione, nella prassi applicativa si erano drasticamente ridotte le condanne per falso in bilancio, a conferma di come il dato normativo, da qualunque prospettiva lo si volesse leggere, finisse in ogni caso per garantire una vastissima area di impunità.

La nuova formulazione delle false comunicazioni sociali rivelava tutta la sua insufficienza anche sotto il profilo della tutela della trasparenza e della correttezza dell'informazione societaria, dovendosi a questo riguardo ravvisare una

---

<sup>281</sup> PULITANO', *La riforma, Op. Cit.*, pag. 967.

<sup>282</sup> CRESPI, *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta, Op. Cit.*, pp. 1358-1359.

contraddizione proprio all'interno della stessa trama normativa: se da un lato il legislatore qualifica le comunicazioni sociali in virtù della loro direzionalità plurima, rivolta a "categorie aperte", dall'altro individua il momento consumativo del fatto tipico in un pregiudizio strutturalmente individuale, sotto forma di lesione (art. 2622) o di messa in pericolo (art. 2621), laddove la tutela di categorie aperte di destinatari ha senso esclusivamente in ragione di una potenzialità lesiva di pari estensione<sup>283</sup>.

In questo senso, l'incriminazione del falso in bilancio sembrava orientarsi non solo verso l'integrale patrimonializzazione del bene giuridico tutelato, ma nel senso di una vera e propria "ricongiunzione" al nucleo originario della truffa<sup>284</sup>, la necessità del distacco dal quale era addirittura stata avvertita dai compilatori del Codice di Commercio; ciò accadeva poiché l'aver calato il reato in una dimensione di tutela esclusivamente individuale finiva per privare le false comunicazioni sociali di qualunque elemento di specialità rispetto ai comuni delitti contro il patrimonio.

La restrizione dell'area di operatività della fattispecie era altresì riconducibile alla già richiamata tendenza del legislatore della Riforma ad una eccessiva tipizzazione degli elementi oggettivi del fatto.

In primo luogo, il mendacio penalmente rilevante veniva limitato alle sole ipotesi in cui quest'ultimo avesse investito comunicazioni sociali "previste dalla legge", ovvero si fosse sostanziato nella omissione di informazioni "la cui comunicazione è imposta dalla legge"; si trattava di una lettura estremamente restrittiva, che escludeva qualunque comunicazione atipica, non istituzionalizzata, che, pur non essendo espressamente prevista o imposta, avrebbe comunque potuto presentare un qualche profilo di utilità ai fini di una esatta e completa ricognizione in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

L'inadeguatezza di una simile opzione restrittiva si palesava chiaramente con il riferimento alla disciplina contenuta all'art. 2423, comma 3, c.c., nel quale viene stabilito che "se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo".

---

<sup>283</sup> PEDRAZZI, *In memoria del falso in bilancio*, *Op. Cit.*, pag. 1371.

<sup>284</sup> FOFFANI, *Rilievi critici*, *Op. Cit.*, pag. 1197

Ciononostante, il principale fattore di restrizione della punibilità del falso in bilancio era da ravvisarsi nel sistema del soglie quantitative, che complessivamente considerate, finivano per garantire una notevole area di impunità al falso societario: le soglie si erano sostanzialmente trasformate in uno strumento che consentiva agli amministratori di eludere facilmente il precetto penale, poiché fornivano una precisa misura della tolleranza del comportamento, anche laddove quest'ultimo fosse risultato conforme al modello legale sotto tutti gli altri aspetti.

In questo senso, le soglie quantitative venivano considerate alla stregua di una vera e propria “franchigia”, poiché sembravano indicare esse stesse la strada che consentiva la realizzazione dell'illecito evitando tuttavia di incorrere contestualmente nella responsabilità penale; nello specifico, gli amministratori avrebbero potuto facilmente calcolare l'ammontare della somma che sarebbero stati “autorizzati” ad occultare, applicando la percentuale espressa dalla soglia ai propri dati di bilancio; somma che particolarmente nella società quotate di grandi dimensioni era tutt'altro che modesta. Non stupisce, dunque, come fosse stata censurata la sostanziale identità tra la riserva occulta e l'occultamento reso lecito dalla logica della “franchigia”<sup>285</sup>.

Il giudizio complessivo sugli esiti del nuovo falso in bilancio appariva così inevitabilmente negativo: la Riforma aveva condotto ad una sostanziale depenalizzazione del falso societario, attraverso la creazione di una figura criminosa del tutto incapace di fornire una adeguata risposta alle nuove esigenze repressive di un mercato sempre più complesso e sfaccettato, destinata a spiegare la propria forza punitiva in uno spazio estremamente marginale, i cui confini erano segnati proprio dalla stessa formulazione normativa della disposizione incriminatrice, che, nell'ansia di tipizzazione, aveva finito per determinare un grave vuoto di tutela.

Il risultato era stato quello di garantire una sorta di “patente” di liceità al falso in bilancio, con grave pregiudizio di quella affidabilità e trasparenza che necessariamente devono informare il corretto e proficuo andamento dei mercati.

---

<sup>285</sup> CRESPI, *Il pendolarismo delle coscienze*, Op. Cit., pp. 456-457.

## CAPITOLO TERZO

### LE NUOVE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

#### 1. Le principali differenze rispetto alla previgente disciplina.

Il sistema punitivo delle false comunicazioni sociali delineato dalla Riforma del 2002, definita da alcuni alla stregua di un vero e proprio esempio di “singolare scempio legislativo”<sup>286</sup>, una sorta di “controriforma” che rischiava di travolgere per intero la penalizzazione del falso in bilancio, da sempre assunto a “pietra d’angolo” del diritto penale societario<sup>287</sup>, aveva del tutto fallito l’obiettivo di restituire identità ad una figura criminosa che, fin dalla sua comparsa nel nostro ordinamento giuridico, era stata accompagnata da un ineliminabile stato di incertezza, in relazione tanto al significato dei singoli elementi strutturali della stessa fattispecie astratta, considerata la carenza di tipizzazione del dato normativo, tanto sotto il profilo della estensione dell’area di punibilità e dunque dell’effettiva portata punitiva dell’incriminazione, i cui contorni restavano quanto mai evanescenti e suscettibili di manipolazione in sede applicativa.

Risultava tuttavia evidente come l’intervento correttivo del 2002 avesse avuto l’effetto di complicare ulteriormente il quadro, con la previsione di due norme che la dottrina pressoché all’unanimità avvertiva come del tutto prive di razionalità interna e di un qualunque fondamento sul piano storico e comparatistico<sup>288</sup>.

Le false comunicazioni sociali erano così andate incontro, nei tredici anni di vigenza del nuovo dettato normativo, ad una “*depenalizzazione di fatto o strisciante*”<sup>289</sup>, ad un indiscriminato e consistente depotenziamento della tutela tanto sul piano preventivo che su quello repressivo, con la conseguenza che il falso in bilancio, da figura cardine

---

<sup>286</sup> CRESPI, *Il falso in bilancio e il pendolarismo delle coscienze*, in *Riv. Soc.*, 2002, pag. 449.

<sup>287</sup> PEDRAZZI, *In memoria del falso in bilancio*, in *Riv. Soc.*, 2001, pag. 1371 e ss.

<sup>288</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, n. 7 del 2015, pag. 824.

<sup>289</sup> CRESPI, *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta*, in *Riv. Soc.*, 2001, pag. 1359.

e imprescindibile dell'intero edificio dei reati societari, veniva ad essere trasformata in un figura criminosa priva di qualunque efficacia deterrente e intimidatoria<sup>290</sup>.

In questo contesto, la necessità di un poderoso intervento riformatore appariva come una esigenza non più differibile, anche alla luce dei ricorrenti scandali finanziari che si erano verificati durante il periodo di vigenza della nuova formulazione del falso in bilancio, i quali ne avevano portato alla luce la radicale insufficienza sia sotto il profilo delle scelte politico-criminali, sia in relazione al processo di netta patrimonializzazione che aveva interessato la ricostruzione dell'oggettività di tutela del reato, a fronte dello svilimento delle istanze di protezione delle regole della trasparenza societaria e della libera concorrenza sul mercato<sup>291</sup>.

L'auspicato intervento riformatore trovò così la sua collocazione nella emanazione della legge n. 69/2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", la quale risultava fondata su una *ratio* di capillare ed ulteriore rafforzamento del sistema repressivo di tutte quelle patologie considerate *latu sensu* corruttive<sup>292</sup>, attraverso l'inasprimento non solo delle fattispecie di corruzione, concussione e induzione indebita, ma anche di tutte quelle figure criminose che l'analisi criminologica indica come complementari o contigue rispetto alla genesi e alla dinamica dei fenomeni corruttivi in senso stretto.

In questo generale contesto di irrobustimento degli strumenti anti-corruzione, rientrava anche il delitto di false comunicazioni sociali, considerato come il falso in bilancio fosse da sempre considerato una sorta di "reato-spia" di possibili dinamiche corruttive, configurandosi nella maggior parte dei casi come strumento impiegato ai

---

<sup>290</sup> In questo senso, SEMINARA, *Riflessioni in tema di riforma dei reati societari*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, pag. 139 e ss; MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio (Commento agli artt. 9-12 della l. n. 69/2015)*, in <[www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu)>, 11.1.2016, pag. 6.

<sup>291</sup> ZANNOTTI, *I reati di false comunicazioni sociali. Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*, Milano, 2008, pag. 116. L'Autore aveva evidenziato come le norme sulle false comunicazioni sociali costituissero "armi spuntate", del tutto incapaci di predisporre una adeguata tutela del mercato e dei risparmiatori.

<sup>292</sup> Per una generale ricognizione sulle misure di contrasto adottate nella legge anticorruzione, si veda MONGILLO, *Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 del 2015*, consultabile su <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 15.12.2015.

fini della creazione del “rapporto di provvista” alla base delle transazioni illecite (c.d.d. fondi neri)<sup>293</sup>.

In relazione al profilo di interesse della trattazione, la *ratio* dell'intervento riformatore andava certamente ricostruita nei termini di un ripristino della effettiva punibilità della norma incriminatrice<sup>294</sup>, considerata quale imprescindibile presidio penalistico posto a tutela dell'informazione societaria, colta nei suoi requisiti essenziali di trasparenza, veridicità e completezza, sull'assunto della sua indiscutibile attitudine a fondare l'affidabilità dei mercati, una vera e propria *condicio sine qua non* del proficuo e corretto andamento delle relazioni economiche. D'altronde, lo stesso riconoscimento del ruolo sociale dell'impresa impedisce di assumere l'attendibilità del bilancio alla stregua di una mera “*opzione etica*”: la funzione del bilancio quale strumento informativo cardine “*su cui si basa un sistema economico degno di questo nome*”, rende del tutto inammissibile l'ipotesi che “*il reato di falso in bilancio in un paese evoluto con una economia evoluta rimanga di fatto impunito*”<sup>295</sup>.

La necessità del ripristino della punibilità del falso in bilancio veniva indicata nella stessa Relazione al disegno di legge come “*un atto necessario che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza. Anche alla luce della crisi dei mercati internazionali la normativa penale in materia societaria va rivista: la correttezza di tale normativa rappresenta un presupposto indefettibile per garantire la trasparenza delle vicende societarie e, quindi, l'affidamento dei terzi relativamente all'andamento delle società*”, dopo aver constatato il gravissimo pregiudizio che la modifiche apportate al diritto penale commerciale nel 2002 avevano arrecato sul piano dell'affidamento dei terzi, “*facendo venir meno la trasparenza dei bilanci delle società*”<sup>296</sup>.

Il recupero della tutela della trasparenza societaria, come interesse ritenuto meritevole di protezione giuridico-penale ai fini del corretto funzionamento delle stesse condizioni di operatività del mercato, passava necessariamente attraverso la predisposizione di un nuovo impianto politico criminale, che, attraverso un generale

---

<sup>293</sup> MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (Commento agli artt. 2621-2621 bis-2621 ter-2622)*, consultabile su <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 22 febbraio 2016, pag. 9.

<sup>294</sup> MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio, Op. Cit.*, pag. 6.

<sup>295</sup> HINNA, *Perché è importante il falso in bilancio*, consultabile su <[www.anticorruzione.eu](http://www.anticorruzione.eu)>, 26.02.2015.

<sup>296</sup> *Relazione al disegno di legge n. 19*, consultabile su <[www.senato.it](http://www.senato.it)>.

inasprimento della risposta sanzionatoria e l'eliminazione del ricorso al regime della procedibilità a querela, ambiva a restituire effettività e capacità dissuasiva all'incriminazione del falso in bilancio, al fine ultimo di ampliare la stessa area di operatività della norma, che la Riforma del 2002 aveva drasticamente ed ingiustificatamente ridotto ad ipotesi per lo più marginali, creando una vastissima area di impunità del falso societario.

Sulla base di simili premesse programmatiche, la formulazione normativa delle nuove false comunicazioni sociali abbandonava la precedente bipartizione tra contravvenzione di pericolo e delitto di danno, sposando una prospettiva che al criterio discrezionale fondato sull'idea della progressione offensiva sostituiva una *ratio* di differenziazione riferita alla tipologia del contesto societario in cui si realizza la falsità: così, il nuovo impianto del falso in bilancio veniva ad articolarsi in una fattispecie generale, disciplinata all'art. 2621 c.c., rubricato "False comunicazioni sociali", destinata a trovare applicazione con riferimento alle società non quotate, e in una ulteriore ipotesi speciale, prevista all'art. 2622 c.c., rubricato appunto "False comunicazioni sociali delle società quotate".

#### **Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)**

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

### **Art. 2621 bis c.c. (Fatti di lieve entità)**

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

### **Art. 2621 ter c.c. (Non punibilità per particolare tenuità)**

*Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.*

### **Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di*

*negoziatore italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Il nuovo impianto politico-criminale delle false comunicazioni sociali si discosta nettamente da quello delineato dalla previgente disciplina, segnalandosi, in primo luogo, per l'abbandono sia del modello contravvenzionale, al quale risultava improntata la struttura del vecchio art. 2621 c.c., sia dell'illecito amministrativo introdotto con la legge n. 262/2005 in relazione ai fatti che non fossero tali da integrare il *quantum* fissato nelle soglie di punibilità.

In secondo luogo, viene meno il criterio discrezionale fondato sulla effettiva verifica di un danno nella sfera degli interessi patrimoniali dei destinatari della comunicazione sociale, il quale consentiva la configurazione della struttura normativa del reato secondo un'escalation di offensività: laddove l'art. 2621 c.c., costruito come illecito contravvenzionale, approntava una forma di protezione anticipata allo stadio del pericolo al patrimonio della società, dei soci e dei creditori, ricevendo così la trasparenza societaria una tutela soltanto "mediata" in vista di interessi ulteriori, l'art. 2622 contemplava invece una figura delittuosa qualificata dal determinarsi di un effettivo danno patrimoniale nei confronti dei soggetti passivi del reato espressamente menzionati nella stessa rubrica della norma, la cui operatività risultava tuttavia subordinata al regime della procedibilità a querela, nonostante la previsione di un aggravamento della pena.

Nell'impianto delle nuove false comunicazioni sociali, invece, gli artt. 2621 e 2622 si configurano entrambi come delitti procedibili d'ufficio, descritti come reati di pericolo concreto, la cui differenziazione viene dunque a fondarsi sulla tipologia societaria, ossia a seconda che il fatto sia commesso nell'ambito di una società non quotata (art. 2621), ovvero di una società quotata (art. 2622), con un correlativo innalzamento delle cornici edittali in quest'ultimo caso.

Con riferimento alla sola fattispecie generale di cui all'art. 2621, il legislatore del 2015 introduce inoltre due distinte previsioni di favore, poste secondo un rapporto di specialità rispetto alla figura criminosa principale: la prima, contenuta all'art. 2621 bis

(Fatti di lieve entità), prevede una ipotesi di reato autonoma, destinata ad operare nell'ipotesi in cui "i fatti di cui all'art. 2621 siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta", ovvero laddove la falsità venga posta in essere nell'ambito di una società non fallibile; la seconda, contemplata all'art. 2621 ter, introduce invece una causa di non punibilità per i fatti di particolare tenuità, la cui applicabilità risulta subordinata alla valutazione "prevalente" dell'entità dell'eventuale danno provocato alla società, ai soci e ai creditori per effetto delle condotte descritte agli artt. 2621 e 2621 bis, con il conseguente accostamento della disciplina del falso societario "lieve" ad una ulteriore ipotesi di falso di "particolare tenuità"<sup>297</sup>, costruita sul modello della specifica causa di esclusione della punibilità prevista all'art. 131 bis del codice penale<sup>298</sup>.

Il nuovo impianto sanzionatorio del falso in bilancio mantiene dunque la struttura della "piramide punitiva"<sup>299</sup>, costruita tuttavia con soli delitti.

Al livello più basso della piramide si collocano le due figure delittuose "minori" dei fatti di lieve entità di cui all'art. 2621 bis commi 1 e 2, con riferimento ai quali viene fissata la cornice edittale da sei mesi a tre anni di reclusione (ossia, il trattamento sanzionatorio previsto dalla disciplina previgente in relazione all'illecito contravvenzionale di cui all'art. 2621), dovendosi segnalare a questo riguardo il ripristino della procedibilità a querela nella seconda ipotesi di lieve entità incentrata sulla figura dell'imprenditore non fallibile; al livello intermedio, si posiziona la fattispecie generale del delitto di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621, per la quale viene comminata la pena della reclusione da uno a cinque anni, con un ritorno alla misura edittale prevista nell'originaria formulazione del delitto, risalente al legislatore del 1942; infine, alla sommità dell'edificio, si pone l'art. 2622 riferito alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell'Unione Europea, in

---

<sup>297</sup> MANES, *Op. Cit.*, pag. 10.

<sup>298</sup> L'art. 131 bis del codice penale, rubricato "Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto", prevede espressamente al comma 1 che "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".

<sup>299</sup> GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del falso in bilancio, tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. pen.*, 2015, pag. 1726.

relazione al quale si registra un notevole innalzamento dei limiti edittali, ossia la pena della reclusione da tre a otto anni.

La severità del nuovo impianto sanzionatorio non solo restituisce capacità dissuasiva ed effettività repressiva all'incriminazione, superando attraverso l'innalzamento delle cornici edittali anche i profili problematici legati al regime prescrizionale breve connesso all'assetto delle sanzioni che caratterizzava la previgente disciplina, ma conferisce altresì ai nuovi presidi penalistici una notevole "pregnanza inquisitoria"<sup>300</sup>, in ragione della collocazione della nuova disposizione in materia di false comunicazioni sociali nell'ambito della generale riforma dei reati di corruzione, la quale garantisce un ampio margine di azione agli organi inquirenti sotto il profilo della acquisizione delle prove, consentendo in particolare di disporre le intercettazioni telefoniche ed ambientali nei soli procedimenti relativi all'ipotesi di falso in bilancio nelle società quotate e, con riferimento ad entrambe le disposizioni di cui agli artt. 2621 e 2622, l'applicazione di misure cautelari personali coercitive e interdittive.

Il traguardo politico-criminale raggiunto con la Riforma del 2015 era stato pertanto accolto con un generale entusiasmo, al punto da rendere "*non azzardato il giudizio di certo miglioramento rispetto al regime dei tredici anni trascorsi*"<sup>301</sup>, risultando evidente come il delitto di false comunicazioni sociali si apprestasse a "*vivere una nuova stagione, finalmente libero dagli irrazionali vincoli che ne limitavano l'operatività*"<sup>302</sup>, inaugurata proprio dal recupero della severità e dell'effettività dell'intervento punitivo.

Ciononostante, la scelta legislativa di strutturare l'impianto del nuovo delitto di false comunicazioni sociali secondo un *climax di punibilità*<sup>303</sup>, attraverso una articolata e

---

<sup>300</sup> In questo senso, MANES, *Op. Cit.*, pag. 10; LANZI, *Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato*, in *Guida dir.*, n. 26 del 2015, pag. 3; SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 813, in cui l'Autore sottolinea le "utilità strumentali", in tema di mezzi di ricerca della prova, connesse alla riformulazione del delitto di false comunicazioni sociali.

<sup>301</sup> MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, n. 2 del 2015, pag. 161.

<sup>302</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 816.

<sup>303</sup> L'espressione viene coniata da MEZZETTI, *La "torre di Babele" della punibilità del nuovo falso in bilancio*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 10 novembre 2016, pag. 2.

complessa scansione sistematica in una serie di tipi e sottotipi penali<sup>304</sup>, si è rivelata fin da subito uno degli aspetti maggiormente criticati della Riforma, il quale rischia di mettere nuovamente in discussione l'effettività dell'intervento punitivo in materia di falso societario sul piano della stessa funzione di prevenzione generale della pena.

Nelle nuove false comunicazioni sociali è infatti evidente come il rinvigorimento del regime sanzionatorio sia destinato a convivere con la contestuale ed immediata previsione di un duplice titolo di reato "minore" e di una ipotesi speciale di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, le quali finiscono per determinare una notevole dilatazione del potere discrezionale del giudice, alla cui valutazione in merito all'entità del danno cagionato dalle condotte incriminate viene normativamente subordinata la stessa applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis del codice penale.

Si segnalano, altresì, a questo riguardo, come l'introduzione degli artt. 2621 bis e 2621 ter segni un recupero del parametro della verifica dell'evento di danno patrimoniale ai fini della valutazione del comportamento dell'agente, ponendosi così in continuità con l'impostazione di fondo della disciplina previgente, e rischiando di smentire lo stesso rovesciamento di prospettiva che il legislatore del 2015 intendeva portare a compimento in relazione all'oggettività di tutela della norma incriminatrice, attraverso lo smantellamento di quel processo di patrimonializzazione che aveva investito il bene giuridico sotto la vigenza del "vecchio" falso in bilancio.

La contrapposizione tra le due impostazioni, quella del 2002 e quella del 2015, viene infatti a cadere se si considera che, come nelle disposizioni previgenti l'evento di danno patrimoniale integrava il culmine dell'offesa, configurandosi dunque quale parametro determinante della misura della pena, così nel sistema attuale esso conserva un ruolo centrale in relazione alla valutazione sulla "lieve entità" o "particolare tenuità" del fatto<sup>305</sup>.

Le problematiche sorte intorno all'introduzione degli artt. 2621 bis e 2621 ter, che operano indiscutibilmente nel senso di attenuare o escludere la punibilità in relazione ai fatti commessi nell'ambito delle società non quotate, saranno precipuamente esaminate nel prossimo capitolo.

---

<sup>304</sup> MANES, *Op. Cit.*, pag. 10.

<sup>305</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 814.

In questa sede ci si limiterà ad osservare come le previsioni normative in questione finiscano per determinare un significativo affievolimento della portata della Riforma sul piano punitivo, provocando altresì gravi oscillazioni sanzionatorie (dalla pena delle reclusione da uno a cinque anni fino all'ipotesi "estrema" della non punibilità)<sup>306</sup>, con il risultato, da un lato, di sconfessare le stesse dichiarazioni di intenti del legislatore attraverso l'inserimento di previsioni di favore nel quadro di un potenziamento della sanzioni, che andrebbe a perdere in tal modo la sua ragion d'essere, considerato il ruolo preminente della discrezionalità del giudice in relazione alla qualificazione e alla "quantificazione" del disvalore dei fatti delittuosi; dall'altro quello di alimentare, per questa via, notevoli disparità applicative<sup>307</sup>, con il verificarsi di un correlativo pregiudizio in termini di tassatività e determinatezza dello stesso precetto penale.

Si rende a questo punto opportuno concentrare l'analisi su una sintetica elencazione delle principali modifiche legislative che hanno investito la formulazione della norma incriminatrice tanto sotto il profilo della tipicità, e dunque della corrispondente offensività delle condotte incriminate, tanto sotto il profilo della colpevolezza.

In primo luogo, la nuova formulazione del delitto sopprime il tanto avversato sistema delle soglie quantitative di punibilità, considerate le principali responsabili della depenalizzazione di fatto del falso societario, al punto da essere state considerate dalla dottrina maggioritaria "*un autentico obbrobrio che mai avrebbe dovuto fare la sua comparsa a livello normativo*"<sup>308</sup>, anche in considerazione del fatto che dalla loro eliminazione sarebbe derivato automaticamente il recupero della rilevanza del c.d. falso qualitativo, ingiustificatamente escluso dall'area di operatività dell'incriminazione.

Altro significativo fattore innovativo si registra sotto il profilo dell'oggetto della condotta tipica, sia nella forma commissiva che in quella omissiva, poiché al requisito della materialità dei "fatti" si aggiunge quello della *rilevanza*, alla cui enucleazione

---

<sup>306</sup> MANES, *Op. Cit.*, pag. 11.

<sup>307</sup> BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 15 luglio 2016, pag. 3.

<sup>308</sup> SEMINARA, *Op. Cit.*, pag. 815, che a questo riguardo richiama la forte presa di posizione di CRESPI, *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta*, *Op. Cit.*, pag. 1345 ss.; PEDRAZZI, *In memoria del falso in bilancio*, *Op. Cit.*, pag. 1369 ss.

viene attribuita da alcuni autori una valenza sostitutiva della clausola generale della “sensibile alterazione” che figurava nel precedente assetto normativo del falso in bilancio.

La descrizione normativa dell’oggetto della condotta tipica viene altresì a caratterizzarsi in virtù della eliminazione del sintagma “ancorché oggetto di valutazioni”, venendo così a compendiarsi, in ultima analisi, nella formula “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”.

Per quanto concerne invece il requisito della idoneità ingannatoria della falsa comunicazione, il quale postula che i “i fatti materiali” risultino altresì connotati dall’ulteriore requisito oggettivo consistente nell’attitudine ad indurre in errore, quest’ultimo viene rafforzato dall’inserimento dell’avverbio “concretamente”, dal quale discende la sicura qualificazione degli artt. 2621 e 2622 come reati di pericolo concreto.

Si segnali, inoltre, con riferimento alla individuazione normativa dei soggetti indotti in errore, come la precedente disciplina li identificasse nei destinatari della comunicazione sociale, formula che viene sostituita dal legislatore del 2015 con l’espressione generica “altri”. Si tratta tuttavia di una innovazione che la dottrina maggioritaria considera pressoché di poco conto, dal momento che gli “altri” indotti in errore, in virtù della stessa natura delle comunicazioni sociali, non potranno che essere i medesimi destinatari del messaggio informativo, ossia soci (attuali e potenziali), creditori sociali, soggetti legati alla società da relazioni contrattuali<sup>309</sup>, nonché, in generale, qualunque altro terzo che operi sul mercato e che faccia dunque legittimamente affidamento sulla trasparenza delle vicende societarie<sup>310</sup>.

Infine, sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, viene mantenuta la necessità del dolo specifico, qualificato dalla finalità di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri (*animus lucrandi*), mentre, in sostituzione dell’inciso “con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico”, viene inserito l’avverbio “consapevolmente”, con il precipuo scopo di escludere la rilevanza del dolo eventuale.

---

<sup>309</sup> MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 17.

<sup>310</sup> MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, Op. Cit., pag. 31.

In questo contesto, si rende necessario un breve cenno anche in merito alle differenze tra la fattispecie generale di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. e quella riservata alle società quotate contemplata all'art. 2622.

Le due fattispecie, pur essendo caratterizzate da una sostanziale identità strutturale in ordine alla descrizione normativa del fatto tipico, si differenziano sotto due distinti profili, ulteriori rispetto alla previsione di un trattamento sanzionatorio più rigido rispetto alla figura criminosa di cui all'art. 2621, ma, come quest'ultimo, sintomatici della necessità di predisporre una tutela più rigorosa alla correttezza e alla trasparenza dell'informazione societaria, dovendosi considerare come le comunicazioni sociali provenienti dalle società quotate siano dotate di un grado di pericolosità maggiore, in virtù sia del ruolo centrale che esse rivestono per il funzionamento dei mercati finanziari<sup>311</sup>, sia delle peculiarità della stessa tipologia societaria in questione, le quali possono essere colte su vari piani, che spaziano dal coinvolgimento di un elevato numero di risparmiatori, alla espressa previsione *ex lege* di precipui obblighi di trasparenza verso il pubblico, ai controlli delle autorità pubbliche di vigilanza<sup>312</sup>.

Di qui la necessità, da un lato, di riconoscere un significato più pregnante alla decettività del fatto incriminato, dall'altro di estendere la capacità di presa dell'incriminazione del falso societario, in virtù della sua attitudine ad influire in maniera pregiudizievole sull'assetto di interessi diffusi e potenzialmente indeterminati.

Coerentemente con la *ratio* in questione, l'art. 2622 non richiede, ai fini della punibilità, né che le comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico siano previste dalla legge, né che i fatti materiali non rispondenti al vero siano "rilevanti", dovendosi tuttavia segnalare come il requisito della rilevanza faccia tuttavia la sua comparsa in relazione all'ipotesi omissiva di realizzazione della condotta.

Con riferimento alla mancanza del requisito della previsione *ex lege* in relazione al veicolo delle "altre comunicazioni sociali", viene a riconoscersi la punibilità di ogni falsa dichiarazione resa dall'agente, non solo sulla base di precipui obblighi normativi, ma anche in conseguenza di iniziative volontariamente assunte<sup>313</sup>, con un "ritorno" all'impiego del criterio discretivo della direzionalità pubblica dei messaggi

---

<sup>311</sup> BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 8.

<sup>312</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 822.

<sup>313</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 822.

informativi ai fini della corretta identificazione delle comunicazioni sociali, diverse da quelle tipiche dei bilanci e delle relazioni, considerate penalmente rilevanti.

Per quanto concerne invece il mancato inserimento del requisito della rilevanza, riferito ai fatti materiali oggetto del mendacio, quest'ultimo sembra mosso dalla finalità di dilatare la nozione tipica del falso fino ad includervi qualunque forma di riserva occulta; scelta d'altronde perfettamente coerente con la collocazione della riformulazione del falso in bilancio nel quadro di un generale potenziamento delle misure di contrasto alla corruzione.

Tuttavia, nonostante la lettera della disposizione, è stato rilevato come, affinché la creazione di un c.d. fondo nero attraverso un falso bilancio possa acquisire rilevanza penale *ex art. 2622 c.c.*, risulti in ogni caso necessario che la condotta abbia effettivamente determinato uno stato di pericolo in relazione al bene protetto; in caso contrario, la tutela penale dell'informazione societaria perderebbe la sua stessa essenza, con la conseguente trasformazione della stessa norma incriminatrice in un mero presidio penalistico posto a garanzia dell'osservanza di un generico obbligo di veridicità delle scritture contabili.

Sulla base della asserita necessità di una lettura dell'incriminazione conforme alle istanze di tutela del bene protetto, si evince come il requisito della rilevanza sia in realtà destinato ad essere assorbito nella stessa nozione di "fatti materiali", che, in ultima analisi, possono essere solo quelli intrinsecamente rilevanti.

E' evidente dunque, sotto tale profilo, come l'intervento del legislatore orientato a riconoscere una maggiore area di operatività all'incriminazione delle false comunicazioni sociali commesse nelle società quotate, sia stato del tutto frustato nella prassi applicativa<sup>314</sup>.

## **2. Le false comunicazioni sociali come reato di pericolo: riflessi sul bene giuridico tutelato.**

Come si è avuto modo di osservare, la Riforma del 2002 aveva abbracciato un disegno di patrimonializzazione e privatizzazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice del falso in bilancio, in cui la trasparenza societaria aveva finito per ricevere una tutela soltanto "mediata", ossia anticipata allo stadio del pericolo, rispetto

---

<sup>314</sup> In questo senso critico, SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 823.

alla lesione degli ulteriori interessi di natura esclusivamente patrimoniale facenti capo alla società, ai soci e ai creditori, con la conseguente perdita del suo ruolo di presidio istituzionale di una pluralità di soggetti anche estranei rispetto alla compagine societaria<sup>315</sup>. Sintomatiche di un simile processo di patrimonializzazione, che aveva proiettato la lesività della condotta in una dimensione meramente privatistica, costituita dagli interessi particolari dei destinatari della comunicazione sociale, erano d'altronde le stesse scelte legislative sottese al sistema punitivo del falso in bilancio: la bipartizione tra contravvenzione di pericolo e delitto di danno, la previsione del regime della procedibilità a querela, e, in particolare, l'assunzione della verifica dell'evento di danno patrimoniale quale criterio discretivo ai fini della qualificazione delittuosa della condotta e, dunque, della ricostruzione dell'oggettività di tutela della norma incriminatrice.

Le nuove false comunicazioni sociali si propongono dunque di restituire piena dignità di tutela al bene giuridico dell'informazione societaria nei suoi parametri di verità e completezza, al fine ultimo di assicurare il corretto svolgimento dei rapporti societari e di mercato<sup>316</sup>, risultando evidente come un simile obiettivo debba necessariamente passare attraverso un processo di ristrutturazione dello stesso tessuto normativo della fattispecie, dal quale vengono così espunti tutti quegli elementi strutturali che avevano indotto a ridurre l'oggetto di tutela del falso in bilancio alla protezione di interessi meramente patrimoniali.

A questo riguardo, la scelta adottata dal legislatore del 2015 di restituire le due fattispecie incriminatrici alla loro natura di reati di pericolo, caratterizzati da una sostanziale identità strutturale, non solo è senza dubbio indicativa della volontà di individuare una medesima oggettività di tutela comune ai due reati, ma essa esprime chiaramente un'opzione legislativa in favore del bene istituzionale della correttezza dell'informazione societaria<sup>317</sup>, segnando per questa via l'abbandono di quei principi di patrimonializzazione e privatizzazione che avevano rappresentato uno dei principali punti dolenti della "vecchia" formulazione del falso in bilancio.

I nuovi delitti di pericolo di cui agli artt. 2621 e 2622 si orientano così verso la tutela, in chiave monoffensiva, della correttezza (intesa come veridicità e completezza) e

---

<sup>315</sup> MANES, *Op. Cit.*, pag. 12.

<sup>316</sup> BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 13.

<sup>317</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 818.

della trasparenza dell'informazione societaria, considerata alla stregua di un bene giuridico di dimensione istituzionale capace di presidiare in via anticipata le diverse istanze di tutela messe in pericolo dalla falsa informazione contabile, in virtù della riconosciuta attitudine delle false comunicazioni sociali, che lo stesso legislatore ha previsto come necessarie, se non addirittura obbligatorie, per la vita delle società e per il pubblico che opera nel mercato, ad essere fruite da un gran numero di destinatari, i quali trovano proprio nella veridicità delle rappresentazioni in esse contenute il comune presupposto per la composizione dei propri confliggenti interessi<sup>318</sup>.

La trasparenza societaria viene così assunta a bene strumentale alla tutela di molteplici ed ulteriori interessi finali, tra i quali figurano non solo il patrimonio dei soci e dei creditori, ma anche l'interesse ad una corretta e proficua gestione societaria, così come il principio della leale concorrenza tra imprese, finanche a ricomprendere la stessa tutela del risparmio, considerato un bene meritevole di protezione giuridico-penale di rango costituzionale, espressamente riconosciuto all'art. 47 della Costituzione<sup>319</sup>, dovendosi a questo riguardo considerare l'idoneità dell'informazione decettiva a minare la fiducia dei risparmiatori nel sistema finanziario<sup>320</sup>.

Nonostante il legislatore del 2015 abbia in tal modo tentato di superare l'accentuata patrimonializzazione della tutela introdotta con la Riforma del 2002, dovendosi segnalare come risulti preordinata a tale finalità anche la soppressione delle soglie quantitative di punibilità, risulta evidente, alla stregua delle considerazioni svolte in questa sede, come, anche nella nuova formulazione delle false comunicazioni sociali, la veridicità e la completezza dell'informazione societaria siano qualificabili come beni strumentali o oggettività giuridiche intermedie<sup>321</sup>, le quali rilevano esclusivamente in funzione della protezione di una oggettività giuridica finale, variamente identificabile.

---

<sup>318</sup> In questo senso, BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pp. 13-14; MANES, *Op. Cit.*, pag. 12.

<sup>319</sup> L'art. 47 della Costituzione riconosce espressamente che "la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese".

<sup>320</sup> A questo riguardo, GUALTIERI, *Le nuove comunicazioni sociali: il punto di vista dell'economista aziendale*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, pag. 3.

<sup>321</sup> MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, *Op. Cit.*, pag. 12.

Secondo una parte della dottrina, l'interesse finale tutelato dalle fattispecie incriminatrici andrebbe di nuovo individuato nel patrimonio della società e dei soci, militando a sostegno di questa tesi il riconoscimento del ruolo determinante del danno alla società ai fini della gradazione della risposta penale, sia in relazione alla qualificazione dei fatti criminosi in termini di "lieve entità", sia in merito alla precisa scelta legislativa di subordinare la dichiarazione di non punibilità alla valutazione operata dal giudice con riferimento all' "entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621 bis"<sup>322</sup>.

Altra parte della dottrina, invece, al fine di evitare un sostanziale "ritorno" alla patrimonializzazione dell'interesse protetto, ha riscontrato, in considerazione del diverso ambito operativo riconosciuto agli artt. 2621 e 2622, fisiologicamente legato alle caratteristiche proprie delle tipologie societarie nel cui ambito viene ad innestarsi la tutela dell'informazione societaria, una differenziazione "quantitativa" in relazione alla lesività della condotta<sup>323</sup>: così, mentre nelle società quotate l'oggettività di tutela ricomprende, oltre agli interessi economici individuali, anche il profilo pubblicistico della protezione dell'informazione societaria, in vista della tutela della stabilità e del corretto andamento dei mercati, in una generale prospettiva posta a presidio del risparmio di cui all'art. 47 della Costituzione<sup>324</sup>, nelle società non quotate lo spettro di tutela della norma incriminatrice si estende ai soli interessi di natura individuale, non necessariamente di natura patrimoniale.

Sotto il profilo dell'individuazione del bene giuridico tutelato dalle false comunicazioni sociali, l'intervento riformatore del 2015 finisce così per lasciare ancora aperti significativi dubbi interpretativi, legati particolarmente al rischio che, nell'intento di superare le azzardate e irrazionali scelte legislative del recente passato, si dimentichino le stesse ragioni che avevano originariamente condotto verso la

---

<sup>322</sup> Sulla centralità del danno in merito alla gradazione della risposta penale, MANES, *Op. Cit.*, pag. 12; MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, *Op. Cit.*, pag. 12; GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del falso in bilancio, tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, *Op. Cit.*, pag. 1730.

<sup>323</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.* pag. 818.

<sup>324</sup> MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, *Op. Cit.*, pag. 12; SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.* pag. 818.

Riforma<sup>325</sup>, con la conseguente adesione a letture rigorosamente formalistiche che, recuperando quel processo di astrazione del bene giuridico che aveva dominato l'esegesi della originaria formulazione del delitto di false comunicazioni sociali (e che la Riforma del 2002 mirava a contrastare), abbiano quale effetto quello di riportare il falso in bilancio in una dimensione applicativa indiscriminata e onnicomprensiva<sup>326</sup>, legata ad una tutela dell'informazione societaria in senso autoreferenziale, con la conseguente riduzione della figura criminosa a mero presidio penalistico di un generico obbligo di assoluta veridicità<sup>327</sup>.

### 3. La soppressione delle soglie quantitative e i “fatti materiali rilevanti”.

Nella novellata formulazione del delitto di false comunicazioni sociali, la condotta tipica è descritta come il fatto di esporre “*nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, [...], fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero*” o di omettere “*fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore*”.

Affinché la condotta possa essere considerata penalmente rilevante, la fattispecie incriminatrice richiede dunque espressamente che i fatti di falso debbano risultare connotati da tre distinti requisiti: la materialità, la rilevanza e l'idoneità ad indurre altri in errore.

Già da una prima e superficiale analisi della descrizione normativa del fatto tipico, si evince chiaramente come uno dei più significativi profili di innovazione introdotti con la Riforma del 2015 sia quello relativo alla soppressione delle soglie quantitative, alle quali, nel previgente sistema punitivo del falso in bilancio, unitamente alla clausola generale della “sensibile alterazione” in ordine alla rappresentazione della situazione

---

<sup>325</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, Op. Cit. pag. 818.

<sup>326</sup> MANES, *Op. Cit.*, pag. 12; SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, Op. Cit. pag. 818.

<sup>327</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, Op. Cit. pag. 818.

economica, patrimoniale e finanziaria della società, veniva affidata la precipua funzione di fissare un perimetro minimo di punibilità del falso.

La centralità del sistema delle soglie, quale criterio di selezione delle condotte punibili, veniva inoltre avallata dalla loro qualificazione quali elementi di tipicità del fatto, essendo evidente come, nell'intenzione del legislatore, esse fossero chiamate a fondare lo stesso nucleo di offensività del precetto penale, proiettando la lesività della condotta nella dimensione segnata dal superamento del *quantum* percentuale fissato *ex lege*, alla stregua del quale veniva altresì valutata la stessa decettività del comportamento dell'agente in termini di idoneità ingannatoria<sup>328</sup>.

Lo scardinamento del sistema delle soglie, considerate una delle principali responsabili della depenalizzazione del falso in bilancio, venne accolta con un generale entusiasmo dalla dottrina e dagli operatori del settore, concordi nel ritenere che il nucleo dell'illecito non potesse concepirsi del tutto assorbito dall'incidenza contabile del falso, riferita esclusivamente alle grandezze numeriche espresse dal risultato economico di esercizio e dal patrimonio netto, trattandosi di una impostazione che rischiava di creare gravi "vuoti" di tutela, nel segno di quella patrimonializzazione del bene giuridico che veniva considerata come una delle principali insufficienze del nuovo assetto normativo.

In questo contesto, l'eliminazione delle soglie di punibilità sembrava fornire una valida risposta ad alcuni degli aspetti più problematici della previgente disciplina, restituendo all'incriminazione del falso in bilancio una dimensione operativa più consona alla sua intrinseca *ratio* di presidio istituzionale dell'informazione societaria.

In primo luogo, la soppressione delle soglie contribuiva a privare la struttura della norma incriminatrice delle sue accentuate contaminazioni patrimonialistiche<sup>329</sup>, restituendo piena centralità al profilo dell'informazione societaria, consentendo in tal modo la focalizzazione della tutela sull'offesa alla trasparenza societaria<sup>330</sup>, con il risultato evidente di pervenire ad una maggiore chiarezza in relazione al profilo dell'interesse protetto.

---

<sup>328</sup> Per una più approfondita analisi sul sistema delle soglie quantitative di punibilità, si rimanda a Capitolo 2, par. 3.

<sup>329</sup> MANES, *Op. Cit.*, pag. 19.

<sup>330</sup> MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, *Op. Cit.*, pag. 165; MANES, *Op. Cit.*, pag. 19.

La scomparsa dalle soglie percentuali consente inoltre il riconoscimento della rilevanza penale del falso qualitativo, designando tale espressione tutte quelle ipotesi in cui il mendacio non ricada sull'entità numerica del dato di bilancio, ossia sull'ammontare delle poste attive o passive, ma sulla causale di operazioni effettivamente realizzate dalla società.

Sotto la vigenza del "vecchio" falso in bilancio, la rilevanza penale di simili ipotesi era da ritenersi automaticamente esclusa proprio dalla logica del sistema delle soglie, le quali, ancorando la punibilità del fatto alla mera incidenza matematica del mendacio, non potevano logicamente operare laddove l'alterazione, pur essendo dotata di un innegabile disvalore, rimaneva egualmente "vera" sotto il profilo contabile. La conseguenza era ovviamente quella di creare un ingiustificato vuoto di tutela, limitando altresì drasticamente la capacità di presa dell'incriminazione.

La formulazione attuale consente dunque di ricondurre il falso qualitativo nell'area di punibilità della norma incriminatrice, a condizione che le modalità della condotta presentino gli ulteriori requisiti, espressamente richiesti dalla fattispecie incriminatrice, ai fini della integrazione della tipicità offensiva del reato<sup>331</sup>.

Le soglie quantitative rivestivano un ruolo assolutamente centrale in seno alla previgente disciplina del falso in bilancio, considerata sia la loro qualificazione in termini di elementi costitutivi della tipicità del fatto, sia la loro precipua funzione di selezione delle condotte punibili.

E' dunque evidente come la loro soppressione imponesse al legislatore della Riforma una profonda ristrutturazione della norma incriminatrice, a partire proprio dalla descrizione normativa della condotta tipica, rendendosi chiaramente necessaria la ricerca e la puntualizzazione di nuovi e diversi requisiti, chiamati a fondare il nucleo di lesività del fatto, e capaci di porsi quale valido parametro di delimitazione della punibilità della norma incriminatrice, evitando tuttavia di ricadere nei medesimi errori che avevano infine condotto all'adozione del tanto avversato sistema delle soglie.

L'attuale formulazione del delitto di false comunicazioni sociali ancora così la punibilità del fatto ai requisiti della *rilevanza* e della *concreta idoneità ingannatoria*, richiedendo espressamente, da un lato, che i fatti materiali falsamente esposti od

---

<sup>331</sup> In questo senso, MANES, Op. Cit., pag. 19; MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, Op. Cit., pp. 182-183; SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 816.

omessi debbano risultare “*rilevanti*”, dall’altro che la falsità debba essere stata posta in essere “*in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore*”.

Anche questa nuova impostazione non è tuttavia scevra di complicazioni interpretative, legate particolarmente al significato dei due requisiti della materialità e della rilevanza e alla reciproca interazione fra le clausole in questione.

### **3.1. Considerazioni sul significato di “fatti materiali”.**

Per quanto concerne il significato della locuzione *fatti materiali*, la quale compariva già nella previgente disciplina del falso in bilancio, la dottrina ha escluso pressoché all’unanimità che l’aggettivo “materiale” debba essere inteso nel suo significato semantico proprio di concretezza e fisicità, quale sinonimo di reale o tangibile<sup>332</sup>; in un contesto come quello giuridico, l’accostamento dell’aggettivo in questione al termine “fatti” sarebbe infatti del tutto di privo di qualunque utilità, potendosi riconoscere in esso non una precipua funzione di specificazione, ma un mero “*rafforzativo dell’attributo di concretezza che accede al termine fatto*”<sup>333</sup>, risolvendosi così l’inserimento del vocabolo “materiali” in una mera ridondanza, che non vale in alcun modo ad ampliare il campo semantico riconducibile al “fatto”.

La genesi della locuzione sarebbe invece ascrivibile alla formula di matrice anglosassone *material fact*, elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina statunitense in materia finanziaria, la quale esprime un concetto tecnico (la c.d. *materiality*), ormai entrato definitivamente a far parte degli ordinamenti giuridici e contabili dei Paesi dell’Unione Europea attraverso il recepimento delle direttive IV e VII CEE, assunto quale criterio-guida delle prassi contabili, legato in particolare al riconoscimento del fondamentale principio della *true and fair view*, alla stregua del quale il bilancio non deve essere redatto in maniera tale da risultare fuorviante, ma deve al contrario fornire tutti quei dati e tutte quelle informazioni ritenuti sufficienti per un quadro dei rapporti effettivi<sup>334</sup>. Alla stregua di questa impostazione, il termine *material* andrebbe pertanto ad operare quale criterio distintivo e selettivo rispetto ad elementi di dettaglio, ritenuti

---

<sup>332</sup> BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 28; MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, Op. Cit., pag. 165.

<sup>333</sup> MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, Op. Cit., pag. 170.

<sup>334</sup> BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pp. 28-29.

in quanto tali non importanti e non essenziali, ed andrebbe di conseguenza riferito a qualunque fatto, circostanza o informazione la cui omissione o eventuale falsa rappresentazione sarebbe suscettibile di influenzare l'assunzione delle determinazioni economiche da parte di un *reasonable person*<sup>335</sup>.

L'apposizione dell'aggettivo "materiali" al termine "fatti" andrebbe così ad assumere la precipua funzione specificativa di designare, e per questa via di ricomprendere nell'area di punibilità dell'incriminazione, esclusivamente gli elementi considerati significativi o *rilevanti*, che una persona ragionevole utilizzerebbe per orientare le proprie decisioni di investimento<sup>336</sup>.

E' evidente come una simile lettura, che giunge ad attribuire al termine "materiali" il senso di "significativo" o rilevante", finisca per condurre ad una sostanziale sovrapposizione tra il requisito della materialità e quello rilevanza, postulando entrambi, in ultima analisi, la necessità di escludere la rilevanza penale di messaggi informativi marginali o secondari, tali da non incidere sulla veridicità e sulla correttezza della comunicazione sociale, e consentendo in tal modo di stabilire a quali condizioni una falsa esposizione possa ritenersi fonte di responsabilità penale.

Tuttavia, la ricostruzione *de qua* è stata fortemente criticata dalla dottrina, che ha ritenuto l'equivalenza tra i due requisiti una vera e propria forzatura interpretativa<sup>337</sup>, un "*brutto neologismo [...], un'iterazione del medesimo concetto non giova certo alla formula normativa*"<sup>338</sup>; pur volendosi ammettere che il legislatore abbia volontariamente impiegato "*una vera e propria dittologia sinonimica allo scopo di rafforzare il concetto espresso dal prestito linguistico "materiali"*"<sup>339</sup>, una ipotesi di questo tipo non avrebbe alcun tipo di effetto sul piano dell'esegesi.

Ad oggi risultano dunque del tutto frustate le aspettative di riconoscere alla valenza dell'aggettivo "materiali" un significato ulteriore rispetto a quello espresso dal requisito della rilevanza, in virtù dell'impossibilità di individuare un qualunque

---

<sup>335</sup> BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pp. 28-29; MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, Op. Cit., pag. 165; GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del falso in bilancio, tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, Op. Cit., pag. 1722.

<sup>336</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 815.

<sup>337</sup> MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, Op. Cit., pag. 165.

<sup>338</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 815.

<sup>339</sup> MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, Op. Cit., pag. 166.

criterio discrezionale fra le due clausole, dovendosi in ogni caso considerare come la selettività, che il legislatore sembra aver voluto accordare alle formule in questione, sia destinata ad essere assorbita dal requisito della idoneità decettiva.

In conclusione, non stupisce come la dottrina abbia tendenzialmente considerato la formula “materiali” una vera e propria superfetazione, tanto se posta con funzione rafforzativa rispetto al valore semantico del termine “fatti”, tanto se inserita in funzione equivalente del requisito selettivo della rilevanza: si tratta in ogni caso di un aggettivo “*maldestramente impiegato dal controriformatore del 2002 e oggi inopportuno mantenuto*”<sup>340</sup>, potendo esso semmai essere inteso come indicativo “*dell’esigenza di una esposizione di dati contabili ricavati da dati reali*”<sup>341</sup>, con la conseguente affermazione della esclusione della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio.

### **3.2. La funzione selettiva del requisito della “rilevanza”.**

Venendo ora ad esaminare il requisito della *rilevanza*, si segnali, in primo luogo, come il suo inserimento si configuri alla stregua di una novità assoluta nell’economia della norma incriminatrice, il quale trova la sua giustificazione nella soppressione delle soglie quantitative di punibilità, previste ai commi 3 e 4 dell’art. 2621 e ai commi 7 e 8 dell’art. 2622, e, più in generale, della clausola della sensibile alterazione della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

E’ evidente come l’intenzione del legislatore fosse quella di assegnare al requisito della rilevanza quella funzione di selezione in ordine alle condotte concretamente punibili che, nel precedente assetto normativo del falso in bilancio, era assolta dal sistema delle soglie, le quali proiettavano la lesività della condotta in una dimensione meramente contabile, con la conseguenza che lo stesso disvalore del fatto veniva “quantificato” in relazione ai parametri numerici tassativamente fissati *ex lege*, con la conseguenza che lo stesso *focus* dell’illeceità veniva a compendiarsi nella sola incidenza contabile del falso, a sua volta calcolata attraverso il riferimento ai valori del 5% del risultato economico di esercizio o dell’1% del patrimonio netto.

---

<sup>340</sup> MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, *Op. Cit.*, pag. 165.

<sup>341</sup> D’AVIRRO, *Ancora a proposito di valutazioni e falso in bilancio*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 20 novembre 2015.

Nella attuale formulazione delle false comunicazioni sociali, si assiste invece ad un radicale rovesciamento di prospettiva, teso ad un recupero della preminenza della valenza informativa della comunicazione sociale<sup>342</sup>, il quale si riflette inevitabilmente sulla stessa natura del requisito assunto a criterio di selezione delle condotte punibili, chiamato a delimitare l'area di operatività della norma incriminatrice.

Si evince così chiaramente che il significato da riconoscere all'aggettivo "rilevanti" vada necessariamente identificato in relazione alla precipua funzione informativa espressamente riconosciuta alle comunicazioni sociali<sup>343</sup>, le quali, nei loro requisiti di veridicità e completezza, sono poste a fondamento della stessa affidabilità dei mercati e del regolare e proficuo andamento dei traffici; di qui il necessario riconoscimento del loro ruolo di strumento privilegiato di informazione per i terzi che entrano in contatto con la società, i quali orientano le proprie scelte di investimento o disinvestimento assumendo a parametro di giudizio i dati e gli elementi rappresentati nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali.

Alla stregua di questa impostazione, il requisito della rilevanza rimanda ad un giudizio di relazione<sup>344</sup>, il quale impone una misurazione della significatività della falsa rappresentazione rispetto ad un *tertium comparationis*, indentificato, nel caso di specie, nella condizione economica, patrimoniale o finanziaria della società: *rilevante* sarà, dunque, una esposizione falsa o reticente idonea a determinare una rappresentazione distorta della condizione *de qua*, con il conseguente riconoscimento della rilevanza penale di qualunque falsità sia ritenuta sufficiente a indurre un giudizio alterato rispetto a quello che sarebbe stato formulato in assenza del mendacio.

Il requisito della rilevanza viene così ad operare con funzione selettiva in un duplice senso: da un lato, esclude la rilevanza penale delle alterazioni che siano attinenti a dati di bilancio del tutto periferici e trascurabili, nel quadro di riferimento costituito dalla complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, potendosi qualificare come tali tutte quelle rappresentazioni incapaci di porsi quali elementi significativi che una persona ragionevole utilizzerebbe per orientare le proprie scelte

---

<sup>342</sup> MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, *Op. Cit.*, pag. 167.

<sup>343</sup> BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 29.

<sup>344</sup> MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, *Op. Cit.*, pag. 168; l'Autore afferma come non sia mai "ipotizzabile una rilevanza *ex se*, bensì sempre e soltanto una rilevanza, una significatività rispetto a qualcosa".

economiche<sup>345</sup>; dall'altro, riconosce contestualmente la punibilità delle sole falsità che vadano ad investire informazioni essenziali, e che risultino così dotate della idoneità necessaria ad influenzare, modificandole, le determinazioni economiche dei destinatari della comunicazione sociale.

Un simile contenuto del requisito della rilevanza, riferito all'informazione societaria, risulta d'altronde perfettamente coerente con il significato ad esso riconosciuto nella stessa normativa comunitaria, la quale definisce lo stato dell'informazione "rilevante" nell'ipotesi in cui "la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa"<sup>346</sup>.

La soppressione delle soglie e il correlativo inserimento del requisito della rilevanza sono stati accolti con grande favore dalla dottrina, poiché rappresentavano la concretizzazione di quella esigenza, efficacemente colta dal Pedrazzi, di vincolare la rilevanza penale delle false comunicazioni ad un criterio "*non grossolanamente quantitativo, in senso assoluto o percentuale, bensì qualitativo, relativizzato dal raccordo all'ottica [...] dei destinatari dell'informazione; vale a dire riferito all'attitudine decettiva dell'immagine ai medesimi fornita (o non fornita nella subfattispecie del nascondimento) e al conseguente potenziale influsso sulle rispettive determinazioni*"<sup>347</sup>.

In tal modo, il nucleo di lesività della condotta viene a fondarsi esclusivamente sulla significatività del falso ai fini delle decisioni dei soci, dei creditori e del pubblico, rilevando la rappresentazione economica, patrimoniale o finanziaria della società non più in termini meramente contabili, ma in relazione alle scelte di investimento dei destinatari delle comunicazioni sociali, dovendosi pertanto escludere che il requisito

---

<sup>345</sup> MANES, Op. Cit., pag. 20; l'Autore evidenzia il nesso tra il requisito della rilevanza e la nozione di informazione "*price sensitive*", posta a fondamento della disciplina degli abusi di mercato, intesa come informazione che "presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento".

<sup>346</sup> Art. 2, punto 16, Direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative rilevazioni di talune tipologie di imprese, recepita nel nostro ordinamento giuridico con il d.lgs. n. 136/2015.

<sup>347</sup> PEDRAZZI, *False comunicazioni: presidio dell'informazione societaria o delitto ostacolo?*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Milano, 2000, pag. 824.

della rilevanza si configuri alla stregua di una mera trasposizione del criterio dell'alterazione sensibile fissato nella precedente disciplina<sup>348</sup>.

Non manca, tuttavia, chi si esprime in senso contrario, affermando che il requisito della rilevanza sarebbe stato introdotto semplicemente in funzione sostitutiva di quello previgente della sensibile alterazione, muovendo dalla constatazione che, in ogni caso, la stessa valutazione della utilità, e dunque della significatività, delle informazioni rispetto alle esigenze dei destinatari del bilancio non potrebbe in alcun modo prescindere dall'impiego di un criterio di incidenza contabile, atteso che le suddette informazioni debbano risultare dotate di una consistenza tanto qualitativa, parametrata sulla natura dell'informazione, che quantitativa, con la conseguente esclusione della rilevanza penale di tutte quelle prospettazioni che siano inidonee ad alterare in modo sostanziale la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, ossia, in definitiva, a determinare un nocumento effettivo o potenziale del bene giuridico tutelato<sup>349</sup>, che sembrerebbe nuovamente orientarsi, alla stregua di questa impostazione, verso la protezione del patrimonio.

### **3.3. Il giudizio di idoneità decettiva e i “destinatari” delle comunicazioni sociali.**

Come si è già rilevato, il coefficiente lesivo della condotta riceve una ulteriore qualificazione, nella quale si compendia la stessa portata dei due requisiti della materialità e della rilevanza del fatto, consistente nel requisito della *concreta idoneità ingannatoria* della falsa comunicazione, il quale esprime la precisa direzionalità dell'attitudine decettiva del fatto di reato.

Il requisito in questione figurava già nella previgente formulazione del delitto di false comunicazioni sociali, esprimendo l'esigenza di una effettiva potenzialità decettiva del falso; nella nuova disciplina del falso in bilancio, l'elemento dell'idoneità ingannatoria viene ulteriormente rafforzato attraverso l'inserimento dell'avverbio “concretamente”, il quale è indicativo non solo dell'intenzione del legislatore di

---

<sup>348</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 816.

<sup>349</sup> BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 31; nello stesso senso, GAMBARDELLA, *Il “ritorno” del falso in bilancio*, Op. Cit., pag. 1728.

qualificare i nuovi delitti come reati di pericolo concreto, ma anche della necessità di dotare il disvalore della condotta di un più pregnante grado di pericolosità<sup>350</sup>.

Si trattava di una operazione resa d'altronde necessaria dal fatto che, in relazione all'individuazione normativa dei soggetti indotti in errore, la nuova formulazione del falso in bilancio aveva sostituito il riferimento ai destinatari della comunicazione sociale con la più generica espressione "altri", la quale ovviamente postulava non solo una notevole dilatazione della sfera applicativa delle nuove fattispecie<sup>351</sup>, ma anche una decisa estensione della potenzialità decettiva della condotta, attesa l'attitudine della falsa comunicazione ad alterare la capacità decisionale di una indeterminata schiera di categorie soggettive estremamente diversificate, con la conseguenza che *"la disinformazione si caratterizza per un'incidenza offensiva molteplice e variabile a seconda delle situazioni"*<sup>352</sup>.

Di qui la necessità di parametrare l'idoneità decettiva non in relazione alla posizione e agli interessi del singolo destinatario, ma muovendosi a questo riguardo in una prospettiva più ampia, con il conseguente riconoscimento della significatività della alterazione nell'ipotesi in cui quest'ultima *"sia in grado di inquinare le scelte dei destinatari, complessivamente intesi"*, dovendo la falsità risultare caratterizzata da una *"maggiore corposità, giacché dev'essere potenzialmente causale per una platea indistinta di destinatari"*<sup>353</sup>.

Considerata la centralità del ruolo riconosciuto al "destinatario" come paradigma sul quale misurare l'idoneità decettiva<sup>354</sup>, è evidente come il rischio insito in una simile dilatazione della potenzialità applicativa della fattispecie sia quello di determinare un sostanziale svuotamento della figura dell'agente-modello alla cui stregua valutare la rilevanza e l'idoneità decettiva della falsa comunicazione<sup>355</sup>.

---

<sup>350</sup> MANES, *Op. Cit.*, pag. 21.

<sup>351</sup> MANES, *Op. Cit.*, pag. 21.

<sup>352</sup> PEDRAZZI, (voce) *Società commerciali (disciplina penale)*, in *Diritto penale*, III, *Scritti di diritto penale dell'economia*, Milano, 2003, pag. 304.

<sup>353</sup> ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, pag. 294.

<sup>354</sup> MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 172.

<sup>355</sup> MANES, *Op. Cit.*, pag. 21; SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 816.

La vastità e l'indeterminatezza della platea dei destinatari della comunicazione falsa, nonché le significative differenze fra le varie categorie di investitori, rendono infatti estremamente evanescente il requisito della idoneità ingannatoria, con un notevole svilimento della sua stessa funzione di selezione in ordine alle condotte concretamente punibili. In tal modo, la disposizione incriminatrice del falso in bilancio verrebbe ad essere nuovamente affetta da un marcato *deficit* di offensività e determinatezza, con la conseguente focalizzazione dell'oggettività di tutela su un mero e generico interesse alla veridicità della comunicazione, al cui interno viene del tutto a disperdersi il profilo del pericolo concreto, verificandosi per questa via un ritorno al canone onnicomprensivo della plurioffensività, che aveva rappresentato uno degli aspetti maggiormente avversati della originaria formulazione del delitto di false comunicazioni sociali<sup>356</sup>.

Per evitare un simile ritorno al passato, la dottrina da un lato aveva precisato come il termine "altri" dovesse essere immancabilmente riferito ai "destinatari della comunicazione sociale", ossia soci, creditori sociali, soggetti legati alla società da rapporti contrattuali, nonché terzi quali potenziali soci, creditori e contraenti<sup>357</sup>; dall'altro aveva invece affermato come il giudizio sulla concretezza del pericolo dovesse necessariamente riferire la potenzialità ingannatoria della falsa od omessa informazione "*ad una persona ragionevole dotata di medie competenze, individuata alla luce della forma e delle dimensioni della società*"<sup>358</sup>.

La vastità e la diversità del novero dei destinatari impedisce infatti di assumere come *standard* rispetto al quale misurare la rilevanza e dunque la concreta attitudine decettiva della falsa informazione, la figura dell'operatore professionale o dell'investitore, dal momento che una simile caratterizzazione dell'agente-modello implicherebbe un innalzamento dei parametri conoscitivi, con conseguenze sullo stesso apprezzamento della marginalità/significatività della alterazione: è evidente come il giudizio in relazione alla rilevanza dei dati difformi dal vero esposti presenti confini inevitabilmente diversi a seconda che si abbia riguardo ad un agente-modello

---

<sup>356</sup> MANES, *Op. Cit.*, pp. 21-22; SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, Op. Cit.*, pp. 816-817.

<sup>357</sup> MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali, Op. Cit.*, pag. 172.

<sup>358</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, Op. Cit.*, pp. 816-817.

riconducibile ad una figura professionale, ovvero a un destinatario che sia privo di tali competenze.

Una simile impostazione non si presta ovviamente ad esaurire le esigenze conoscitive dell'indefinito novero dei destinatari della comunicazione, che ricomprende potenzialmente ogni consociato, il quale, nel momento in cui intraprende una attività tendenzialmente lesiva di beni giuridici, deve essere posto nelle condizioni di svolgerla nella maniera il più possibile adeguata e corretta, ed è evidente come tale finalità risulti direttamente collegata alla possibilità di avere una conoscenza esaustiva e completa in ordine alle caratteristiche e ai fattori di rischio che informano il settore di riferimento<sup>359</sup>.

In ultima analisi, è evidente come nel requisito della concreta idoneità ingannatoria si venga a polarizzare l'intera potenzialità decettiva della condotta, dal momento che gli stessi elementi della materialità e della rilevanza sono destinati a trovare il loro perfezionamento proprio se inseriti nel contesto del giudizio sulla idoneità decettiva: ciò che consente di apprezzare la falsità in termini di non marginalità (ossia di *rilevanza*) rispetto alla portata complessiva dell'informazione qualificata, è l'attitudine della rappresentazione difforme o alterata a cagionare un errore nella sfera di giudizio del destinatario in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società<sup>360</sup>.

#### **4. Le valutazioni di bilancio: la scomparsa dell'inciso “ancorché oggetto di valutazioni”.**

Il legislatore del 2015 è intervenuto a riformulare la descrizione normativa della condotta tipica del delitto di false comunicazioni sociali non solo attraverso l'inserimento del requisito della rilevanza, accostato alla formula “fatti materiali”, ma anche mediante l'espunzione dal dettato normativo dell'inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, il quale era stato introdotto dal legislatore del 2002 proprio al fine di dissipare il dubbio sulla configurabilità del reato in relazione alle valutazioni di

---

<sup>359</sup> MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pp. 173-174.

<sup>360</sup> MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pp. 172-173.

bilancio, dovendosi ricondurre a tale finalità anche l'esplicita previsione di una soglia di punibilità precipuamente parametrata sulle valutazioni estimative.

Sicché le modifiche introdotte sotto il profilo della descrizione del fatto tipico, unitamente alla soppressione della soglia percentuale calibrata sulle valutazioni, hanno avuto l'esito di riaprire, tanto in dottrina che in giurisprudenza, la *vexata quaestio* interpretativa sulla perdurante rilevanza penale delle false valutazioni; si tratta d'altronde di una questione assolutamente centrale sia ai fini della corretta esegesi della norma incriminatrice, sia in relazione all'individuazione dell'area di punibilità dell'incriminazione, dovendosi segnalare a questo riguardo come, già con riferimento all'originaria formulazione del delitto di false comunicazioni sociali, la giurisprudenza, pur nell'incertezza del dato normativo, avesse abbracciato una prospettiva tesa al riconoscimento della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio, atteso che quasi tutte le voci del bilancio sono in realtà il risultato di un momento valutativo. Dal momento che già con riferimento alla versione ante Riforma del 2002, era prevalente l'orientamento che riconduceva nel novero dei fatti materiali oggetto della esposizione mendace anche gli enunciati valutativi, è evidente come l'inserimento dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" dovesse essere riferito alla volontà del legislatore di escludere dall'ambito di applicazione della norma esclusivamente le valutazioni meramente soggettive, del tutto affidate alla discrezionalità, e talvolta all'arbitrio degli amministratori.

In verità, l'inserimento dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" nel tessuto normativo della disciplina previgente era stato avvertito dalla dottrina maggioritaria come una specificazione del tutto superflua, "*frutto di una superfetazione che nulla aggiunge e nulla toglie ai "fatti" di cui al previgente art. 2621 n. 1 c.c.*"<sup>361</sup>, essendosi ormai consolidata l'opinione che le valutazioni rientrassero *ex se* nel concetto di fatti materiali.

---

<sup>361</sup> SEMINARA, *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di vigilanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, pag. 677; in senso analogo, FOFFANI, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622)*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di GIARDA-SEMINARA, Padova, 2002, pag. 265, in cui l'Autore afferma che "nell'economia delle nuove fattispecie, la locuzione "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni" finisce con il risultare in tutto e per tutto equivalente alla tradizionale espressione "fatti non rispondenti al vero"; CONTI, *Disposizioni penali in materia di società e consorzi*, IV Edizione, Bologna-Roma, 2004, pag. 73 e ss.

L'argomentazione *de qua* è stata ripresa e sviluppata da quella parte della dottrina che nega, alla luce di una lettura sistematica, che dall'espunzione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", considerato una vera e propria "*astrusa formula*"<sup>362</sup>, possa farsi derivare l'automatica esclusione della rilevanza penale delle valutazioni nell'ambito del nuovo assetto normativo del falso in bilancio.

Muovendo dal presupposto che il valore semantico della clausola in questione non avesse apportato alcun tipo di incremento specificativo alla locuzione che lo precede, ossia "fatti materiali non rispondenti al vero", dovendosi considerare come meramente confermativa dell'approdo ermeneutico cui erano giunte la dottrina e la giurisprudenza già in relazione alla formula contenuta nella previsione originaria del delitto di cui all'art. 2621 n. 1 c.c.<sup>363</sup>, è infatti evidente come la soppressione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" nella versione attuale sia indicativa semplicemente della volontà del legislatore di eliminare una mera superfetazione linguistica<sup>364</sup>. L'interpretazione contraria non solo sarebbe priva di fondamento, finendo per riconoscere alla locuzione *de qua* un significato che non le era attribuito neanche con riferimento alla formulazione del 2002, ma avrebbe altresì l'esito applicativo di creare un significativo vuoto di tutela, eliminando dalla presa repressiva dell'incriminazione le forme più diffuse e insidiose di falsificazione nei bilanci.

Secondo i sostenitori di questa tesi, l'impostazione in questione trova un'ulteriore conferma nel fatto che nel già ricordato disegno di legge n. 19 il legislatore non avesse giustificato in alcun modo l'espunzione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", cosa che sarebbe stata invece ragionevole nell'ipotesi in cui a tale operazione si fosse voluto riconoscere il significato di escludere le valutazioni dalla sfera applicativa della fattispecie, specie nell'ambito di un intervento legislativo teso ad una dichiarata "rivitalizzazione" del falso in bilancio.

Al fine dunque di evitare sia la parziale *abolitio criminis* che deriverebbe dalla soppressione della formula "ancorché oggetto di valutazioni", sia la mutilazione di tutela che verrebbe a determinarsi per effetto della espunzione dall'area di rilevanza penale della norma delle valutazioni estimative, fermo restando che nella redazione del bilancio non ci si riferisce mai ad una verità oggettiva ed assoluta, dal momento

---

<sup>362</sup> ALESSANDRI, *Diritto penale, Op. Cit.*, pag. 280.

<sup>363</sup> MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali, Op. Cit.*, pag. 179.

<sup>364</sup> MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio, Op. Cit.*, pag. 19.

che la maggior parte delle poste risultano fondate su misurazioni in cui appare imprescindibile uno spazio per il prudente apprezzamento dei redattori, i sostenitori della tesi *de qua* riconoscono la punibilità della valutazioni di bilancio nella misura in cui esse contengano, si risolvano o comunque sia risultino agganciate ad un dato della realtà fattuale<sup>365</sup>, sposando in tal modo una prospettiva di continuità con la previgente disciplina.

D'altronde, una simile impostazione non si espone al rischio di una drastica riduzione dell'ambito di operatività della norma incriminatrice, se si considera come le valutazioni che vengono in considerazione rispetto al bilancio "*non sono certo un fenomeno psichico soggettivo (il fatto immateriale come speculare opposto di quello materiale)*" ma si risolvano in giudizi, condotti sulla base di regole e parametri, che integrano il paradigma alla stregua del quale determinare "*lo scarto rilevante ai fini della integrazione delle figure tipiche designate dai nuovi reati di false comunicazioni sociali*"<sup>366</sup>, stante la considerazione che, in ogni caso, "*le valutazioni, quand'anche apparentemente opinabili e discrezionali nella formulazione, mantengono comunque una connotazione di oggettività con riferimento al metodo con cui sono formulate*"<sup>367</sup>.

Altra parte della dottrina ritiene invece che la soppressione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" sia indicativa della volontà del legislatore di escludere dall'area di punibilità della norma incriminatrice del falso in bilancio tutte quelle ipotesi in cui il mendacio ricada su enunciati meramente valutativi, venendosi a

---

<sup>365</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 814; nello stesso senso, MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, Op. Cit., pag. 21.

<sup>366</sup> MUCCIARELLI, "*Ancorché*" *superfluo*, ancora un commento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali, in <www.penalecontemporaneo.it>, 2 luglio 2015.

<sup>367</sup> SANTORIELLO, *Rilevanza penale della valutazione di bilancio. Poche parole per riportare ordine in un dibattito isterico*, in <www.archiviopenale.com>, n. 2 del 2015, pag. 5, il quale ritiene, in particolare, che "si sarà in presenza di un falso penalmente rilevante nel caso in cui vi sia mancata corrispondenza fra i criteri di valutazione relazionati in nota integrativa e le stime effettuate in bilancio"; nello stesso senso, PIVA, *Vecchie soluzioni per nuovi problemi nella falsa attestazione del professionista*, in <www.penalecontemporaneo.it>, 15 ottobre 2014, pag. 373, in cui l'Autore riconduce l'operatività della fattispecie a tutte le ipotesi in cui vi sia uno scostamento del "percorso logico-argomentativo dalle regole tecniche metodologicamente indiscusse e dalle *best practices* di riferimento, nonché dal vincolo di corrispondenza tra criteri indicati e valutazioni effettuate (ossia tra "prescelto" e dichiarato)".

determinare in tal modo una vera e propria *abolitio criminis* per discontinuità normativa rispetto alla disciplina previgente<sup>368</sup>.

L'affermazione dell'esclusione della punibilità delle valutazioni viene a fondarsi sulla considerazione di due distinti profili; in primo luogo, è opportuno segnalare come, in un primo momento, il disegno di legge n. 19 prevedesse di riconoscere rilevanza alle "informazioni non rispondenti al vero", adottando in tal modo una locuzione tendenzialmente onnicomprensiva, nella quale avrebbe certamente potuto trovare spazio qualunque forma di contestazione su ogni tipologia di rappresentazione presente in bilancio<sup>369</sup>, ivi comprese le valutazioni; tuttavia, il fatto che successivamente, nella definitiva formulazione della fattispecie, tale espressione fosse stata sostituita con quella di "fatti materiali rilevanti", era certamente indicativo della volontà del legislatore di polarizzare il *focus* dell'esegesi sul requisito della materialità del fatto, orientando contestualmente verso un'interpretazione dello stesso nel senso di escludere qualunque tipo di valutazione dalla sfera applicativa della fattispecie<sup>370</sup>.

In secondo luogo, l'inserimento della locuzione "fatti materiali" impone di estendere la punibilità della norma incriminatrice esclusivamente a quelle falsità che vadano ad incidere su fatti obiettivi e non su opinioni scaturenti da giudizi, certamente dotate di un notevole margine di opinabilità<sup>371</sup>: a questo riguardo, significative le parole del Perini, il quale afferma che "*il passaggio tout court alla tipizzazione del mendacio che abbia ad oggetto i (soli) "fatti materiali" pare davvero porre termine alla risalente querelle per erigere un argine, a questo punto probabilmente davvero invalicabile, all'attribuzione di rilevanza penale a qualsivoglia procedimento valutativo*"<sup>372</sup>.

In seno a questo orientamento, alcuni commentatori evidenziano il rischio che l'esclusione della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio avrebbe sostanzialmente l'effetto di abrogare la stessa fattispecie di false comunicazioni

---

<sup>368</sup> LANZI, *Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato*, Op. Cit., pag. 12 e ss.

<sup>369</sup> GUALTIERI, *Il punto di vista dell'economista aziendale*, Op. Cit., pag. 5.

<sup>370</sup> PERINI, *I "fatti materiali non rispondenti al vero": harakiri del futuribile "falso in bilancio"?*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 27 aprile 2015, pag. 7.

<sup>371</sup> GUALTIERI, *Il punto di vista dell'economista aziendale*, Op. Cit., pag. 5.

<sup>372</sup> PERINI, *I "fatti materiali non rispondenti al vero": harakiri del futuribile "falso in bilancio"?*, Op. Cit., pag. 7; in questo senso, anche D'AVIRRO, *Il nuovo falso in bilancio*, Giuffrè, Milano, 2015, pag. 98.

sociali<sup>373</sup>, se si considera, da un lato, che la quasi totalità delle poste di bilancio, particolarmente quelle riferite allo stato patrimoniale, si configurano come l'esito di altrettanti procedimenti valutativi; dall'altro, le indagini empiriche dimostrano inequivocabilmente come, nella stragrande maggioranza dei casi, il delitto di false comunicazioni sociali sia integrato attraverso una manipolazione dei bilanci<sup>374</sup>.

Sulla scorta di simili considerazioni, viene così rilevata la totale inidoneità della nuova formulazione del delitto di false comunicazioni sociali a tipizzare le forme più diffuse ed insidiose di falsificazione, con il conseguente svilimento della stessa potenzialità repressiva dell'incriminazione; d'altronde, una interpretazione in senso contrario, tesa al riconoscimento della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio, si risolverebbe in una distorsione della stessa lettera della norma<sup>375</sup>, in evidente contrasto con il fondamentale principio ermeneutico alla stregua del quale *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Altra parte della dottrina accoglie invece con favore la proposta legislativa di ancorare la punibilità delle false comunicazioni sociali esclusivamente a fatti concreti obiettivamente verificabili, rilevando come una simile restrizione non solo sia perfettamente coerente con il generale ampliamento delle figure delittuose di falso societario, determinato dalla soppressione delle soglie quantitative e dall'inasprimento del trattamento sanzionatorio, ma consenta altresì la creazione di un ambiente più consono per il proficuo svolgimento dell'attività impresa, dovendosi a questo riguardo constatare come *“lasciare gli amministratori esposti a contestazioni su condotte che non sono altro che l'espressione di un giudizio o di un'opinione, genera per le imprese un rischio che può avere costi altissimi non solo direttamente economici ma anche reputazionali”*<sup>376</sup>.

---

<sup>373</sup> In questo senso, si era già espresso CONTI, *Diritto penale, Op. Cit.*, pag. 227.

<sup>374</sup> AA.VV., *Un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali*, a cura di ALESSANDRI, Milano, 2011, pag. 157, dalla quale viene estrapolato il dato secondo il quale, nel periodo di riferimento, su 482 procedimenti per false comunicazioni sociali, 455, ossia il 94%, hanno riguardato bilanci di società di qualunque tipo (di esercizio, straordinari, consolidati o di liquidazione).

<sup>375</sup> PERINI, *I “fatti materiali non rispondenti al vero”: harakiri del futuribile “falso in bilancio”?*, *Op. Cit.*, pp. 10-11.

<sup>376</sup> GUALTIERI, *Il punto di vista dell'economista aziendale, Op. Cit.*, pag. 6.

E' evidente, in ultima analisi, come l'incertezza del dato normativo consenta di ritenere meritevoli di condivisione entrambe le posizioni dottrinali esaminate in questa sede, le quali risultano egualmente valide anche adottando quale criterio interpretativo il requisito della ragionevolezza o del c.d. *effetto utile*<sup>377</sup>.

Se infatti da un lato è evidente la ragionevolezza di una interpretazione tesa al riconoscimento della rilevanza penale delle valutazioni, al fine di evitare una grave menomazione del reato di false comunicazioni sociali, venendosi così a determinare uno stravolgimento rispetto alle originarie ed autentiche finalità della Riforma, dall'altro appare altrettanto plausibile quell'orientamento che, muovendo dalle medesime premesse, riconosce nel dettato normativo la precipua *voluntas legis* di ripristinare una tutela penale più severa e rigorosa del falso in bilancio, riferendola così, in maniera significativamente selettiva, esclusivamente a quelle alterazioni il cui disvalore sia suscettibile di essere apprezzato alla stregua di un giudizio fondato sulla contrapposizione concettuale vero/falso.

Secondo una diversa angolatura, sembra che il legislatore, nel tentativo di operare un bilanciamento fra gli interessi sottesi alla tutela dell'informazione societaria e le istanze connesse allo svolgimento dell'attività economica e dunque al relativo rischio di impresa, abbia inteso sollevare dal rischio penale tutti quegli ambiti che risultano informati da una notevole discrezionalità tecnica<sup>378</sup>, lasciando in ogni caso immutata a questo riguardo l'operatività dei residui presidi civilistici.

In questa prospettiva, è evidente come la problematica relativa alla rilevanza penale delle valutazioni vada affrontata in un'ottica diversa, alla stregua della quale potranno essere ricompresi nell'area di punibilità della norma esclusivamente quei valori che si prestino ad essere giudicati sulla base della dicotomia verità/falsità, con la conseguente esclusione di stime e congetture, le quali vengono infatti a fondarsi su un giudizio meramente previsionale.

Tuttavia, l'accoglimento di una simile impostazione non si traduce necessariamente in un depotenziamento della capacità repressiva della norma incriminatrice, in virtù della perdurante rilevanza penale non solo delle ipotesi in cui il mendacio si traduca in valutazioni su dati inesistenti, fattispecie che rientra chiaramente nel paradigma

---

<sup>377</sup> Sull'impiego del criterio interpretativo dell'effetto utile, vedi MANES, *Op. Cit.*, pp. 24-25-26.

<sup>378</sup> GUALTIERI, *Il punto di vista dell'economista aziendale*, *Op. Cit.*, pp. 6-7; SANTORIELLO, *Rilevanza penale della valutazione di bilancio*, *Op. Cit.*, pag. 13.

dell'esposizione di fatti non rispondenti al vero, ma anche di tutti quei casi in cui la falsità ricada su elementi che solo all'apparenza si presentano alla stregua di valutazioni, ma che in realtà sono fortemente ancorati a dati storici<sup>379</sup>, dovendosi considerare come, in virtù della stessa natura del bilancio, in cui la prospettazione contabile risulta fondata sulla rilevazione e sulla misurazione di elementi della realtà fattuale, la formazione di un valore stimato sia riconducibile in ogni caso alla considerazione di un fatto verificabile<sup>380</sup>.

Si giunge così alla conclusione che la delimitazione del delitto di false comunicazioni sociali alle sole condotte che riguardino “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero” non comporti l'esclusione delle voci di bilancio che presentano una indefettibile natura valutativa, le quali potranno formare oggetto di contestazione nella misura in cui l'alterazione sia riconducibile al non corretto apprezzamento di un fatto verificabile e misurabile<sup>381</sup>.

In questo contesto, caratterizzato da un notevole stato di incertezza applicativa, al quale, come si vedrà, ha contribuito anche la giurisprudenza con pronunce in alcuni casi del tutto antitetiche, è opportuno fare infine riferimento alla Relazione del 15 ottobre 2015 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, nella quale si afferma che *“il riferimento ermeneutico più affidabile rimane quello elaborato sotto la vigenza dell'originario art. 2621 c.c. e, dunque, che “si ha falsità penalmente rilevante solo nei casi in cui le informazioni (offerte dal bilancio) sono il frutto di una valutazione che falsifica o l'entità quantitativa del dato di riferimento [...] oppure (o anche, perché sono possibilità non alternative) lo valuta impiegando un criterio difforme da quello dichiarato e oggi trova normalmente riscontro nella nota integrativa, in contrappunto alle disposizioni di legge”*<sup>382</sup>.

La Relazione sembra dunque confermare l'esclusione della rilevanza penale delle sole opinioni di natura soggettiva, dei pronostici e delle previsioni, ossia di tutte quelle operazioni che nel linguaggio aziendale sono denominate “stime di bilancio

---

<sup>379</sup> PERINI, *Op. Cit.*, pag. 10.

<sup>380</sup> MANES, *Op. Cit.*, pag. 27.

<sup>381</sup> GUALTIERI, *Op. Cit.*, pag. 10.

<sup>382</sup> *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione*, a cura di SILVESTRI-FIDELBO, consultabile su <[www.cortedicassazione.it/relazioni](http://www.cortedicassazione.it/relazioni)>, pag. 17, la quale riprende le considerazioni di ALESSANDRI, *Diritto penale, Op. Cit.*, pag. 284.

congetturali”, riconoscendo contestualmente come all’inserimento dell’aggettivo “materiali” non possa essere attribuita alcuna valenza selettiva ulteriore rispetto al termine “fatti”, escludendosi dunque che tale requisito possa in alcun modo essere assunto a fondamento dell’espunzione delle valutazioni dall’area di punibilità della norma incriminatrice.

E’ evidente come una simile impostazione sembri segnare un ritorno al criterio del c.d. vero legale, il quale vincola la misura del disvalore della condotta alla difformità tra prescelto e dichiarato, nell’ottica della valorizzazione del principio di chiarezza del bilancio e della sua preminente funzione informativa, la quale impone essa stessa di conformare la redazione del bilancio, in tutte le sue voci, ai criteri normativamente stabili o dichiarati nella nota integrativa.

Nella nuova formulazione del delitto di false comunicazioni sociali, il ricorso ad un simile criterio appare d’altronde ancora più restrittivo rispetto al passato, se si considera come la rilevanza penale della condotta sia ancorata sia ad un giudizio di idoneità decettiva, fondato sull’accertamento della concreta attitudine ingannatoria del fatto, sia all’integrazione di un dolo di falso, qualificato dall’inserimento dell’avverbio “consapevolmente”, il quale mira precipuamente ad escludere la penalizzazione di mere ipotesi congetturali o di rappresentazioni ipotetiche<sup>383</sup>.

##### **5. L’elemento soggettivo del reato: il dolo specifico e l’introduzione dell’avverbio “consapevolmente”.**

La nuova formulazione del delitto di false comunicazioni sociali ha introdotto significativi fattori di novità anche sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, il quale si segnala in virtù dell’inserimento dell’avverbio “consapevolmente” e della descrizione del dolo specifico in termini di ingiusto profitto per sé o per altri (il c.d. *animus lucrandi*).

Rispetto alla disciplina previgente, il legislatore del 2015 ha optato per la soppressione del dolo intenzionale di inganno (il c.d. *animus decipiendi*), descritto con la formula “con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico”, il quale era stato inserito nel tessuto normativo della previgente formulazione del falso in bilancio proprio al fine di ancorare l’integrazione della componente soggettiva del reato ad un

---

<sup>383</sup> MANES, *Op. Cit.*, pag. 28.

dolo particolarmente “*arricchito*”<sup>384</sup>, al quale veniva ricollegata una ulteriore funzione selettiva in ordine alle condotte concretamente punibili; ciò all’evidente scopo di arginare la stratificazione di significati che, nell’originario delitto di false comunicazioni sociali, aveva caratterizzato l’elemento soggettivo del reato, il quale si compendia nella formula “*fraudolentemente*”, la cui portata aveva finito per essere erosa al punto tale da ricomprendere nella sfera di operatività dell’incriminazione anche modelli di imputazione soggettiva fondati sul dolo eventuale.

L’inserimento del dolo intenzionale di inganno aveva tuttavia contribuito a restringere notevolmente l’area di punibilità del falso in bilancio: perciò, era evidente come, nel generale disegno della Riforma volto a restituire alle false comunicazioni sociali una effettiva potenzialità repressiva e dissuasiva, la soppressione di un requisito psicologico che poneva significative difficoltà in punto di accertamento sul versante probatorio appariva quasi una scelta obbligata.

La scelta legislativa di abbandonare il richiamo al dolo intenzionale viene d’altronde considerata con favore dalla dottrina, la quale rileva come si tratti di un elemento ridondante e ripetitivo “*(e superfluo sul piano della tipizzazione) già in precedenza*”<sup>385</sup>, dal momento che “*l’intenzione di ingannare i soci è già contenuta nel momento soggettivo che presiede alla realizzazione di modalità idonee ad indurre in errore. Idoneità che deve rientrare nell’oggetto del dolo, trattandosi di caratteristica oggettiva della condotta*”<sup>386</sup>.

Per quanto concerne il dolo specifico di ingiusto profitto (c.d. *animus lucrandi*), quest’ultimo assolve da un lato alla precipua funzione di orientare la direzionalità lesiva della condotta verso l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, dall’altro consente di selezionare in modo significativo la rimproverabilità soggettiva dell’autore del falso, privando di meritevolezza di pena le condotte che esulino dall’elemento finalistico in questione<sup>387</sup>.

---

<sup>384</sup> Al riguardo, GAMBARDELLA, *Il “ritorno” del falso in bilancio*, *Op. Cit.*, pag. 1748.

<sup>385</sup> GAMBARDELLA, *Il “ritorno” del falso in bilancio*, *Op. Cit.*, pag. 1748.

<sup>386</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, Volume I, Milano, 2013, pag. 131; nello stesso senso ALESSANDRI, *Diritto penale*, *Op. Cit.*, pag. 285.

<sup>387</sup> In questo senso MANES, *Op. Cit.*, pag. 30; DOLCINI-MARINUCCI, *Codice penale commentato*, a cura di DOLCINI-GATTA, III Tomo, *Artt. 593-734 bis. Leggi complementari*, IV Edizione, IPSOA, Milano, 2015, pag. 1839.

Non manca tuttavia chi ritiene che il requisito dell'ingiusto profitto sia in realtà privo di una così spiccata funzione selettiva, muovendo dalla constatazione che i reati di falso si caratterizzano in ogni caso in virtù di una natura teleologicamente orientata verso uno scopo di profitto morale o materiale: analogamente, nel delitto di false comunicazioni sociali, l'inserimento dell'*animus lucrandi* vale semplicemente a rimarcare la componente fraudolenta insita nel fatto e la sua necessaria adeguatezza al conseguimento del fine<sup>388</sup>.

Il principale fattore di novità rispetto alla previgente disciplina è tuttavia costituito dall'inserimento dell'avverbio "consapevolmente", chiamato a descrivere il necessario coefficiente di partecipazione psicologica dell'autore alle condotte tipiche. La formula normativa in questione assolve alla precipua funzione che, nel precedente assetto normativo del falso in bilancio, era riconosciuta all'avverbio "intenzionalmente", ossia quella di rendere incompatibile l'integrazione della fattispecie con qualunque tipo di incriminazione a titolo di dolo eventuale, operando in tal modo un significativo restringimento dell'area di punibilità del reato.

Analogamente, nelle nuove false comunicazioni sociali, la funzione della locuzione normativa "consapevolmente" sarebbe quella di configurarsi alla stregua di un criterio discretivo, capace di delimitare e di circoscrivere l'ambito della conoscenza rispetto a quello della conoscibilità delle falsità<sup>389</sup>, con la conseguente esclusione della rilevanza penale di tutte quelle falsità che siano accompagnate da uno stato di dubbio o da un mero dolo eventuale<sup>390</sup>.

---

<sup>388</sup> SEMINARA, *La riforma dei delitti di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 817.

<sup>389</sup> D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in *Giur. It.*, 2015, pag. 2212.

<sup>390</sup> In questo senso, MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, *Op. Cit.*, pag. 30; GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del falso in bilancio*, *Op. Cit.*, pag. 1749, il quale ritiene che sia necessario attribuire all'avverbio "consapevolmente" un ruolo ulteriore nella costruzione della fattispecie, così che "ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nel delitto *de quo*, non è sufficiente il dolo eventuale, ma è necessario (almeno) il dolo diretto"; in senso critico, SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.* 817, il quale ritiene che "l'avverbio in esame presenti una scarsa attinenza con il dolo eventuale e anzi, nel contesto di un reato doloso, risulti inutile nella sua pretesa di evidenziare una componente strutturale del dolo"; MUCCIARELLI, *Op. Cit.*, pag. 184, il quale rileva come l'introduzione dell'avverbio *de quo* potrebbe "valere come una denotazione attraverso la quale è richiesta una consapevolezza piena e certa di uno o più estremi del fatto tipico".

Alla stregua di questa impostazione, l'integrazione del dolo nel delitto di false comunicazioni sociali presuppone la consapevolezza del falso come effettiva rappresentazione e volizione in ordine alla potenzialità lesiva della condotta, ossia in merito alla sua concreta idoneità decettiva<sup>391</sup>.

La descrizione normativa dell'elemento psicologico del reato vincola così la punibilità del fatto ad un requisito soggettivo particolarmente stringente, specie in un contesto in cui non sono considerate penalmente rilevanti tutte quelle falsità che per le loro entità e modalità, ossia in virtù dell'assenza di rilevanza o di idoneità decettiva, sono ritenute inoffensive e, dunque, atipiche<sup>392</sup>.

La selezione delle condotte punibili viene così affidata a tre requisiti: la rilevanza, la concreta idoneità ingannatoria e la consapevolezza in relazione a questi stessi criteri della fattispecie oggettiva.

Dall'accoglimento di una simile lettura deriverebbe inoltre un certo ridimensionamento delle problematiche connesse al discusso riconoscimento penale delle valutazioni di bilancio, poiché, considerando la consapevolezza come elemento strutturale del dolo di falso, l'adesione al criterio del vero legale postulerebbe l'esclusione dall'area di punibilità della norma non solo di congetture e giudizi opinabili, ma anche di stime arbitrarie, marcatamente soggettive, trasgressive dei principi contabili che presiedono alla redazione del bilancio.

In questa prospettiva, è inoltre possibile cogliere il significato da riconoscere al requisito dell'ingiustizia del profitto: l'accostamento della consapevole esposizione di fatti non rispondenti al vero all'*animus lucrandi* indica infatti una condotta teleologicamente orientata al conseguimento di un vantaggio, il quale risiede nella asimmetria informativa che viene a determinarsi rispetto alla platea dei destinatari della comunicazione sociale<sup>393</sup>.

L'ingiustizia non deve dunque essere intesa come un'antigiuridicità del profitto patrimoniale, né tanto meno si ritiene che il requisito in questione possa risultare

---

<sup>391</sup> In senso contrario, MUCCIARELLI, *Op. Cit.*, pag. 184, il quale afferma che tale consapevolezza non sia comunque suscettibile di coprire la concreta idoneità ingannatoria del falso, "sicché uno stato di dubbio circa la concreta idoneità decettiva non pare bastevole a far venir meno il momento rappresentativo del dolo".

<sup>392</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 817.

<sup>393</sup> MARINUCCI-DOLCINI, *Op. Cit.*, pag. 1839.

fondato sulla valutazione di “*criteri metagiuridici di tipo equitativo*”<sup>394</sup>, come lo scopo di salvare l’azienda o evitare il licenziamento dei propri dipendenti, trattandosi in tal caso di ipotesi del tutto estranee al piano della tipicità dell’offesa.

L’ingiustizia del profitto va invece colta, in ultima analisi, e coerentemente con il recupero delle istanze di tutela della trasparenza societaria e del valore istituzionale dell’informazione contenuta nelle comunicazioni sociali, nella creazione di un bagaglio conoscitivo scorretto rispetto al destinatario della comunicazione<sup>395</sup>, proprio perché caratterizzato da una asimmetria informativa finalisticamente orientata al conseguimento di un profitto, la cui ingiustizia si rivela sul piano della alterazione delle condizioni di parità che dovrebbero informare il corretto andamento dei mercati e delle relazioni economiche.

---

<sup>394</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 817.

<sup>395</sup> MARINUCCI-DOLCINI, *Op. Cit.*, pag. 1839.

## CAPITOLO QUARTO

### **I FALSI DI LIEVE ENTITA' E DI PARTICOLARE TENUITA'**

#### **1. Considerazioni generali.**

La nuova formulazione del delitto di false comunicazioni sociali contempla, oltre alla fattispecie generale di cui all'art. 2621 e all'ipotesi speciale prevista all'art. 2622 e destinata a trovare applicazione nell'ambito delle società quotate, due ulteriori previsioni di favore, entrambe riferite esclusivamente alle condotte di falsità poste in essere nell'ambito delle società non quotate, ossia limitatamente ai fatti tipizzati all'art. 2621 c.c.

La tutela penale dell'informazione societaria viene in tal modo a strutturarsi secondo un assetto estremamente articolato, alla stregua di un criterio politico-criminale indicativo della volontà del legislatore di modulare la risposta punitiva in relazione alla diversa carica di offensività delle condotte, creando una complessa scansione sistematica, suddivisa in una serie di tipi e sottotipi penali.

Il complessivo assetto normativo e sanzionatorio delle false comunicazioni sociali nelle società non quotate viene così a configurarsi alla stregua di una sorta di "piramide punitiva"<sup>396</sup>, creando un vero e proprio *climax di punibilità*,<sup>397</sup> che oscilla dalla previsione della pena della reclusione da uno a cinque anni all'opposta ed estrema ipotesi della non punibilità, passando attraverso una forma per così dire "attenuata" della fattispecie generale, la cui applicazione risulta subordinata alla valutazione di una serie di parametri sostanzialmente rimessa alla discrezionalità del giudice.

Così, a margine dell'incriminazione principale contenuta nel nuovo art. 2621 vengono a collocarsi le due previsioni di favore contenute agli artt. 2621 bis e 2621 ter, le

---

<sup>396</sup> GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del falso in bilancio, tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. pen.*, 2015, pag. 1726.

<sup>397</sup> MEZZETTI, *La "torre di Babele" della punibilità del nuovo falso in bilancio*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 10 novembre 2016, pag. 2.

quali chiudono il complesso sistema punitivo del falso in bilancio, sul quale si erge, infine, l'ipotesi più grave disciplinata all'art. 2622.

Fermo restando che la modulazione del trattamento sanzionatorio si riferisce sempre ed esclusivamente a fatti tipici dotati di apprezzabile significatività dal punto di vista delle conseguenze dannose, è altresì evidente come il legislatore abbia inteso graduare il disvalore della condotta incriminata in relazione alle dimensioni dell'impresa nell'ambito della quale si viene ad innestare il fatto criminoso: in relazione alle piccole imprese, dovendosi definire come tali quelle che non sono esposte al fallimento, troverà sempre applicazione l'ipotesi minore di cui all'art. 2621 bis comma 2; per quanto concerne invece le imprese di medie dimensioni, si farà riferimento alla previsione di favore di cui all'art. 2621 bis comma 1, il quale prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, a condizione però che "la natura e le dimensioni della società" non si accompagnino con modalità ed effetti della condotta tali da escludere la lieve entità dei fatti, i quali andrebbero in tal caso ad essere ricompresi nella sfera di operatività della fattispecie generale e chiaramente residuale di cui all'art. 2621; infine, il falso societario che si inquadra nelle dinamiche di una società quotata rientra in ogni caso nello spettro repressivo dell'art. 2622<sup>398</sup>.

L'analisi delle due previsioni di favore contemplate agli artt. 2621 bis e 2621 ter evidenzierà come esse si configurino alla stregua di un fattore estremamente problematico nell'assetto normativo del nuovo delitto di false comunicazioni sociali, stante la difficoltà di ravvisare un coerente disegno sistematico, sintomatico di una precisa scelta politico-criminale, dietro l'inserimento di due fattispecie che finiscono per svuotare di significato repressivo l'inasprimento sanzionatorio che ha invece interessato le due figure criminose di falso di cui agli artt. 2621 e 2622.

Se da un lato il legislatore ha dunque abbracciato una prospettiva tesa al recupero dell'effettiva punibilità del falso in bilancio, attraverso un generale innalzamento delle cornici edittali di pena, dall'altro sembra aver al contempo del tutto smentito un simile proposito, inserendo delle disposizioni estremamente carenti sotto il profilo della tassatività-determinatezza del precetto penale, che rimettono integralmente all'apprezzamento discrezionale del giudice la scelta relativa all'applicazione di un

---

<sup>398</sup> MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (Commento agli artt. 2621-2621 bis-2621 ter-2622)*, consultabile su <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 22 febbraio 2016, pag. 33.

trattamento sanzionatorio “attenuato”, se non addirittura di una causa di esclusione della punibilità che vale ad escludere la rilevanza penale di una condotta in ogni caso tipica e offensiva.

Gli esiti applicativi hanno dunque finito per disattendere la stessa *ratio* dell’intervento riformatore, essendo possibile scorgere, dietro la lettera delle fattispecie di cui agli artt. 2621 bis e ter, un forte retaggio di quella patrimonializzazione del bene giuridico che, unitamente al sistema delle soglie quantitative, aveva finito per determinare una depenalizzazione di “fatto” del falso in bilancio, svilendo la sua centralità nel sistema repressivo dei reati in materia societaria.

## **2. I fatti di lieve entità.**

L’art. 2621 bis introduce, limitatamente ai fatti tipizzati all’art. 2621, due distinte previsioni di favore, accomunate, oltre che da una medesima cornice attenuata di pena, ossia la reclusione da sei mesi a tre anni, anche dall’inserimento di una clausola di sussidiarietà, posta in apertura della disposizione, la quale rimanda chiaramente all’applicazione della fattispecie generale di cui all’art. 2621 nell’ipotesi in cui il fatto, non potendo essere qualificato di lieve entità alla stregua dei parametri espressamente indicati nella norma incriminatrice, integri un più grave reato.

La *ratio* dell’inserimento dell’art. 2621 bis può essere individuata nella volontà del legislatore di prevedere un trattamento sanzionatorio più mite in relazione a tutte quelle condotte che, pur potendo essere considerate tipiche, e quindi certamente dotate di idoneità decettiva, presentino, sul piano del disvalore, una minima offensività penale<sup>399</sup>, operando in tal modo, attraverso il giudizio di lieve entità, un notevole ridimensionamento del falso materiale rilevante comunicato in modo idoneo a indurre altri in errore<sup>400</sup>.

La prima ipotesi speciale, contemplata all’art. 2621 bis comma 1, vincola la qualificazione del fatto tipico in termini di “lieve entità” alla valutazione di una serie di parametri, riferiti in parte alla società e in parte alla condotta e alle conseguenze della medesima; la seconda, invece, prevista all’art. 2621 bis comma 2,

---

<sup>399</sup> BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 15 luglio 2016, pag. 57.

<sup>400</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, n. 7 del 2015, pag. 820.

indipendentemente dalla lieve entità del fatto, si riferisce alle società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui all'art. 1, comma 2 della legge fallimentare, con riferimento alle quali viene altresì ripristinato il regime della procedibilità a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Per quanto concerne la natura delle due previsioni, in dottrina sono state avanzate due differenti ricostruzioni; alcuni autori ritengono che le disposizioni contenute all'art. 2621 bis debbano essere considerate alla stregua di circostanze attenuanti ad effetto speciale<sup>401</sup>, trattandosi di una soluzione che risulta avallata sia dalla tipizzazione *per relationem*, sia dalle identiche caratteristiche strutturali dell'offesa prevista dalla fattispecie di cui all'art. 2621 bis rispetto all'art. 2621.

Alla stregua di un altro orientamento, invece, ritenuto maggiormente meritevole di condivisione, ed avallato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, le due ipotesi speciali contemplate all'art. 2621 bis andrebbero qualificate come autonomi titoli di reato<sup>402</sup>, dovendosi considerare come, a sostegno della tesi *de qua*, sia possibile rintracciare significativi indizi formali.

In primo luogo, la clausola di riserva posta in apertura della disposizione “salvo che costituiscano più grave reato” racchiude *ex se* il rilievo che i fatti cui fa riferimento l'art. 2621 bis integrino già di per sé un illecito penale; in secondo luogo, l'art. 2621 ter riferisce esplicitamente l'operatività della speciale causa di esclusione della punibilità sia alla fattispecie generale, sia al delitto di cui all'art. 2621 bis; infine, la natura di fattispecie autonoma dei fatti di lieve entità risulta altresì confermata da ulteriori argomentazioni di ordine generale, attinenti in particolare all'autonoma collocazione sistematica, alla distinta *rubrica legis*, nonché alla stessa struttura della disposizione, nella quale, alle diverse caratterizzazioni delle fattispecie viene collegato un trattamento sanzionatorio del tutto autonomo, “*sulla falsariga del*

---

<sup>401</sup> In questo senso, SEMINARA, *La riforma dei reati di comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 819; MEZZETTI, , *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio (Commento agli artt. 9-12 della l. n. 69/2015)*, in <www.la-legislazione-penale.eu>, 11.1.2016, pag. 16.

<sup>402</sup> In questo senso, GAMBARDELLA, *Op. Cit.*, pag. 1750; MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in <www.penalecontemporaneo.it>, n. 2 del 2015, pag. 161; MANES, *Op. Cit.*, pag. 34; BENUSSI, *Op. Cit.*, pag. 57; BRICHETTI-PASTORELLI, *Per le non quotate la tenuità del fatto salva dalla condanna*, in *Guida al diritto*, n. 26 del 2015, pag. 65.

*modello dell'art. 2622 c.c., nel quale alla più spiccata offensività corrisponde una reazione punitiva più grave*<sup>403</sup>.

Passando ora all'analisi della disposizione contemplata al comma 2 dell'art. 2621 bis, quest'ultima prevede espressamente che il più mite trattamento sanzionatorio consistente nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni debba trovare applicazione nell'ipotesi in cui il delitto di false comunicazioni sociali venga posto in essere nell'ambito di imprese che non superino i limiti indicati all'art. 1, comma 2 della legge fallimentare, risultando dunque evidente come l'operatività della fattispecie "attenuata" venga in tal caso ad essere fondata sulla nozione di imprenditore commerciale non fallibile.

La tipizzazione della condotta, con la conseguente applicazione del trattamento sanzionatorio più mite, risulta dunque vincolata non alla considerazione della tipologia societaria, ma al riferimento ad una serie di requisiti dimensionali massimi, tassativamente fissati dalla stessa legge fallimentare, attinenti all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all'indebitamento non scaduto, che, se congiuntamente superati, comportano l'assoggettabilità al fallimento e al concordato preventivo<sup>404</sup>.

Alla stregua di questa impostazione, l'assoggettamento del falso penalmente rilevante al trattamento sanzionatorio di favore viene in tal modo ad essere fondato su una serie di parametri quantitativi integralmente ricavati dalla legge fallimentare, circostanza che, dal punto di vista dell'esegesi, impone di subordinare l'applicabilità della stessa norma incriminatrice ad un accertamento che ricada non solo sulla verifica relativa al non avvenuto superamento dei limiti fissati *ex lege*, ma anche sulla compresenza dei

---

<sup>403</sup> MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, *Op. Cit.*, pag. 186.

<sup>404</sup> L'art. 1 della legge fallimentare prevede espressamente al comma 2 che "non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila", venendo così ad enucleare la nozione di imprenditore commerciale non fallibile, detto anche "piccolo imprenditore".

requisiti in questione e sul rispetto dei limiti temporali indicati nella sopracitata disposizione della legge fallimentare<sup>405</sup>.

L'art. 2621 bis comma 2 finisce dunque per risolversi, stante l'integrale richiamo della disciplina contenuta nella legge fallimentare, nella elencazione di una serie di parametri con riferimento ai quali la sussistenza della fattispecie viene a configurarsi per così dire "automaticamente", dal momento che, una volta accertato il soddisfacimento dei criteri in questione, il delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 bis deve ritenersi *eo ipso* integrato, senza che sia necessario procedere ad accertamenti ulteriori, che afferiscano a diversi aspetti della tipicità del fatto.

La fattispecie attenuata di cui all'art. 2621 bis comma 2 è stata aspramente censurata dalla dottrina, la quale ha drasticamente ravvisato nella disposizione incriminatrice in questione un vero e proprio "*infortunio legislativo*"<sup>406</sup>.

In particolare, il meccanismo del rinvio ai parametri quantitativi e la conseguente automatica integrazione della fattispecie incriminatrice in virtù del mero soddisfacimento di una serie di criteri fissati in un contesto extrapenale, sembrano prospettare una ingiustificata presunzione di lieve entità del fatto, con la conseguenza di ancorare la valutazione del comportamento dell'agente e dunque la stessa "misura" della decettività della condotta ad un automatico accertamento che "*investe indici del tutto estranei non soltanto al fatto tipico in sé considerato, ma anche distanti da altri elementi pur collegabili con profili connessi all'offesa*"<sup>407</sup>.

I criteri di valutazione del disvalore del fatto coincidono infatti integralmente con i parametri quantitativi che definiscono l'imprenditore non fallibile, i quali, oltre ad essere del tutto esterni rispetto al piano del fatto tipico, rinviano a componenti meramente dimensionali dell'attività dell'impresa, subordinando in tal modo la punibilità non ad un giudizio relativo al fatto o alla colpevolezza, ma ad uno sterile accertamento numerico e contabile, scorgendosi in un simile meccanismo, anche se in senso lato, una sorta di "ritorno" della logica delle tanto avversate soglie.

In un simile contesto, nel tentativo di ancorare il giudizio sulla punibilità della condotta alla valutazione di un elemento della tipicità del fatto, l'unica ipotesi

---

<sup>405</sup> MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, Op. Cit., pag. 185.

<sup>406</sup> *La riforma dei reati di comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 819.

<sup>407</sup> MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, Op. Cit., pag. 185.

plausibile consisterebbe nel riconoscere che i parametri quantitativi in questione valgono ad identificare indirettamente società di modeste dimensioni, in cui le comunicazioni sono presuntivamente indirizzate ad un numero ridotto di destinatari; di qui, la previsione di un trattamento sanzionatorio più mite si configurerebbe come un logico corollario della minore incidenza del falso, il quale, essendo suscettibile di alterare la capacità decisionale di un alquanto ristretto novero di persone, sarebbe dotato di una potenzialità decettiva minima e notevolmente circoscritta.

La fattispecie di cui all'art. 2621 bis comma 2 si presta ad essere censurata anche in relazione ad un ulteriore profilo, consistente nella previsione del regime della procedibilità a querela, il quale era stato eliminato definitivamente dalla formulazione degli art. 2621 e 2622 al fine di reindirizzare l'asse della tutela penale verso il bene giuridico della trasparenza societaria, a fronte del processo di patrimonializzazione e privatizzazione che aveva invece contraddistinto la Riforma del 2002 in relazione alla ricerca dell'oggettività di tutela della norma incriminatrice.

Da questo di vista, è evidente come il ripristino della procedibilità a querela si ponga in netto contrasto con lo stesso intento del legislatore della Riforma di sganciare la potenzialità di presa dell'incriminazione dalla lesione di interessi patrimoniali meramente individuali, al punto da essere stata definita "*un'evidente (e involontaria) battuta d'arresto*"<sup>408</sup> dello stesso processo riformatore, teso al recupero della punibilità del falso in bilancio attraverso la predisposizione di un sistema di tutela della trasparenza societaria, considerata quale bene giuridico di dignità istituzionale chiamato ad assicurare lo sviluppo proficuo delle relazioni economiche in un contesto di fiducia e affidabilità dei mercati.

In questa prospettiva, il ripristino della procedibilità a querela introduce una discrasia nel sistema punitivo del falso in bilancio, particolarmente in relazione alla fattispecie generale di cui all'art. 2621, nella quale la trasparenza societaria viene tutelata quale bene giuridico "intermedio" e "superindividuale", in relazione al quale non è individuabile un destinatario specifico, come si evince chiaramente dal fatto che, in relazione all'individuazione normativa dei soggetti assunti quale terminale dell'idoneità decettiva della condotta, sia stata impiegata la generica espressione "altri".

---

<sup>408</sup> MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, Op. Cit., pag. 16.

La previsione di cui all'art. 2621 bis comma 2, invece, nel fissare il regime della procedibilità a querela, fornisce un elenco tassativo dei soggetti considerati titolari del diritto in questione; pur trattandosi di una elencazione sostanzialmente indefinita, la quale ricomprende infatti società, soci, creditori e altri destinatari della comunicazione sociale, ampliando così in modo indeterminato il novero di coloro che sono legittimati ad attivare la condizione di procedibilità<sup>409</sup>, una parte della dottrina ritiene che la specificazione dei soggetti passivi imponga una selezione della tutela dello stesso bene giuridico della trasparenza societaria, reindirizzandolo in tal modo verso una concezione nettamente privatistica.

Una simile impostazione postula la necessità di individuare in concreto l'interesse di un determinato destinatario della comunicazione sociale alla trasparenza dell'informazione societaria, dovendosi segnalare come in assenza di tale individuazione verrebbe a mancare la stessa *condicio sine qua non* della proponibilità della querela; l'interesse così selezionato si rifletterà infatti nella esposizione a pericolo della sfera patrimoniale del danneggiato<sup>410</sup>, rendendosi così evidente la natura marcatamente privatistica e patrimoniale dell'oggettività di tutela finale della norma incriminatrice.

La previsione del regime della procedibilità a querela andrebbe così a determinare uno "*stravolgimento surrettizio*" della fattispecie di cui all'art. 2621, proprio perché, tornando a valorizzare le accentuate componenti patrimonialistiche che avevano creato notevoli problematiche di raccordo sistematico tra i "vecchi" artt. 2621 e 2622, la figura criminosa in questione finirebbe per perdere la sua natura di reato di condotta per trasformarsi in un reato di danno, i cui soggetti passivi sono identificati nei titolari del diritto di querela<sup>411</sup>.

Gli effetti collaterali derivanti dall'inserimento di un evento di danno nella struttura di un reato di condotta si riflettono anche sul piano della consumazione del reato, dal momento che il delitto di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 si consuma con il deposito del bilancio *ex art. 2429 c.c.* ovvero, nel caso delle altre comunicazioni sociali, nel momento in cui esse, eventualmente nelle forme e nelle

---

<sup>409</sup> MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, *Op. Cit.*, pag. 186.

<sup>410</sup> DOLCINI-MARINUCCI, *Codice penale commentato*, a cura di DOLCINI-GATTA, III Tomo, *Artt. 593-734 bis. Leggi complementari*, IV Edizione, IPSOA, Milano, 2015, pag. 1849.

<sup>411</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pag. 818.

modalità stabilite *ex lege*, escono dalla sfera di chi le ha formate e divengono accessibili ai soci o al pubblico; nell'art. 2621 bis, comma 2 si evince invece chiaramente come il regime della procedibilità a querela imponga di circoscrivere il momento consumativo alla verifica del danno.

In ultima analisi, è evidente come l'ipotesi di reato "minore" contemplata all'art. 2621 bis comma 2 abbia avuto l'effetto di ridurre drasticamente la punibilità delle false comunicazioni sociali commesse nell'ambito di società di piccole dimensioni, in evidente contrasto con la *ratio* dell'intervento riformatore, il quale mirava precipuamente a far "uscire" il falso in bilancio dallo stato di depenalizzazione latente in cui lo aveva costretto la disciplina previgente.

Per quanto concerne invece la previsione di favore disciplinata al comma 1 dell'art. 2621 bis, quest'ultima richiede, ai fini dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più mite, consistente anche in tal caso nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, che le condotte tipizzate all'art. 2621 possano essere qualificate di "lieve entità" in ragione della "natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta", dovendosi a questo riguardo segnalare come l'uso della congiunzione "e" implichi che la valutazione debba essere riferita a tutti gli indici precipuamente indicati nella norma incriminatrice, con la conseguenza che il giudice potrà negare l'ipotesi meno grave di falso in bilancio laddove non risulti integrato uno dei parametri di giudizio in questione<sup>412</sup>.

Rispetto alla fattispecie contemplata all'art. 2621 bis comma 2, la figura criminosa in questione risulta diversamente caratterizzata; mentre nell'ipotesi di cui al comma 2 sembrerebbe operare in maniera automatica una sorta di presunzione di "minore gravità" del disvalore del falso in ragione della dimensione della società, con la conseguenza che le piccole imprese sono destinate a beneficiare in ogni caso, dunque a prescindere da qualunque valutazione in ordine alla concreta incidenza del mendacio, della cornice di pena attuata e della perseguibilità a querela, nell'ipotesi di cui al comma 1, invece, viene stabilita una attenuazione sanzionatoria vincolata ad un giudizio effettuato tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta, ferma restando la perseguibilità d'ufficio del reato.

---

<sup>412</sup> GAMBARDELLA, *Il ritorno del delitto di falso in bilancio*, Op. Cit., pag. 1750.

In questa prospettiva, dunque, all'interno della fattispecie dedicata ai fatti di lieve entità, si viene a delineare una sorta di progressione ideale che dalle piccole imprese si sposta alle medie imprese, le quali, nella formulazione legislativa, vengono pertanto ad occupare uno spazio residuale, nel quale sono ricompresi gli organismi societari che non integrano i parametri di cui all'art. 2621 bis comma 2 e che al contempo non rientrano neppure nelle tipologie societarie espressamente menzionate all'art. 2622<sup>413</sup>.

Come si è già anticipato, l'art. 2621 bis comma 1 deduce la minima offensività penale del fatto sia da un dato oggettivo, consistente nella considerazione della natura e della dimensione della società, sia da ulteriori parametri che impongono di procedere ad una valutazione delle modalità e degli effetti della condotta.

Per quanto concerne l'analisi dei criteri singolarmente considerati, si segnali come questi ultimi hanno suscitato non poche perplessità in dottrina, essendo evidente la loro carenza sul piano della tassatività e della determinatezza: come è stato acutamente osservato, il legislatore fornisce “*i parametri in base ai quali deve essere ricercato l'oggetto della valutazione, ma non determina quest'ultimo*”<sup>414</sup>.

Per quanto concerne il requisito della *natura* della società, è evidente come la mancanza di una qualunque indicazione legislativa in relazione all'identificazione e al significato di un criterio già di per sé atecnico, renda particolarmente arduo stabilire se esso implichi una valutazione del tipo di attività svolta dall'ente ovvero se invece comporti il richiamo a qualche altra caratteristica<sup>415</sup>, dovendosi segnalare come parte della dottrina abbia inteso la formula in questione come riferita alla tipologia della società, coerentemente con il disegno di fondo dell'assetto politico-criminale delle false comunicazioni sociali.

In ogni caso, la nozione di “natura” presenta una connotazione intrinsecamente qualitativa, che mal si concilia con il paradigma dell'entità, il quale rimanda necessariamente ad una componente dimensionale.

Tuttavia, anche il riferimento al profilo quantitativo consistente nella valutazione delle *dimensioni* della società non consente di conferire al giudizio di lieve entità un

---

<sup>413</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 819.

<sup>414</sup> BRICOLA, *Le aggravanti indefinite. (Legalità e discrezionalità in tema di circostanze del reato)*, in Riv. it. dir. proc. pen, 1964, pag. 1024.

<sup>415</sup> MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, Op. Cit., pag. 185.

maggior grado di determinatezza, dal momento che il dato normativo non contiene alcun suggerimento in relazione ai criteri che dovrebbero essere concretamente impiegati, finendo così per riconoscere un ampio margine alla discrezionalità del giudice in relazione alla scelta dei molteplici e variegati coefficienti che potrebbero essere assunti ai fini della stessa qualificazione del fatto in termini di lieve entità.

Il riconoscimento della minima offensività penale della condotta viene così a fondarsi su criteri del tutto privi di un indiscutibile riferimento normativo, con la conseguente creazione di una figura criminosa intollerabilmente carente sotto i profili di tassatività e determinatezza del precetto penale<sup>416</sup>, la quale rischia di trasformarsi una sorta di norma penale “in bianco”, che finisce per riconoscere al giudice un ampio spazio di manovra in relazione all’esegesi della norma incriminatrice: non solo al giudice è rimessa la valutazione in ordine all’opportunità di riconoscere alla condotta una idoneità decettiva minima e pressoché trascurabile tale da giustificare il ricorso alla sanzione più mite, ma egli sarà in ultima analisi chiamato anche a riempire di un contenuto tangibile gli evanescenti criteri che la norma incriminatrice indica come vincolanti ai fini del giudizio di lieve entità.

### **3. La particolare tenuità del fatto.**

L’art. 2621 ter disciplina, in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2621 bis, le ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, operando in tal modo un coordinamento tra i reati in questione e la nuova causa di non punibilità stabilita all’art. 131 bis c.p.<sup>417</sup>, la quale prevede che la punibilità debba ritenersi esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

---

<sup>416</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 820.

<sup>417</sup> La disciplina del proscioglimento per “particolare tenuità del fatto” è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal d.lgs. n. 28/2015, artt. 1-5, e risulta ispirata a due fondamentali esigenze di rango costituzionale: 1) il principio di proporzionalità dell’intervento repressivo penale che vieta, ossequio al canone dell’*ultima ratio*, di sanzionare penalmente condotte che appaiano immeritevoli di pena nel caso specifico; 2) l’esigenza di alleggerire il carico giudiziario, al fine di restituire effettività al principio di obbligatorietà dell’azione penale. Per una generale ricognizione sulla disciplina in questione e i relativi limiti, vedi CAPRIOLI, *Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto*, in <[www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)>, n.2 del 2015.

E' opportuno rilevare a questo riguardo come parte della dottrina abbia constatato che l'art. 2621 ter non si limiti semplicemente ad esplicitare l'operatività della causa di esclusione della punibilità prevista all'art. 131 bis c.p. rispetto alle incriminazioni di cui agli artt. 2621 e 2621 bis, i quali, rientrerebbero già di per sé nella sfera di applicabilità dell'art. 131 bis c.p. in virtù delle relative cornici edittali, dovendosi infatti segnalare come, per lo stesso motivo, ne risulti esclusa la fattispecie di cui all'art. 2622, in cui il massimo edittale della pena supera il limite previsto dalla norma penale in questione, la quale si riferisce ai soli reati per i quali è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni<sup>418</sup>.

L'art. 2621 ter viene così inserito nel tessuto normativo del falso in bilancio al precipuo scopo di dettare un criterio che consenta l'individuazione della particolare tenuità del fatto con riferimento esclusivo ai delitti di false comunicazioni sociali, il quale impone di valutare in modo prevalente, rispetto agli altri indici-requisiti indicati all'art. 131 bis c.p., l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci e ai creditori.

L'uso del termine "prevalente" postula che anche gli altri indici tassativamente elencati all'art. 131 bis c.p., che contempla anche quello inerente al danno, debbano concorrere nell'apprezzamento relativo all'opportunità dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità, la quale risulta fondata su un giudizio di tenuità dell'offesa, derivante dall'esiguità del danno o del pericolo.

Se ne deduce che la causa di punibilità potrà operare nell'ipotesi in cui il fatto tipico, integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, e dunque lesivo del bene giuridico tutelato, venga ritenuto, alla luce di una valutazione condotta assumendo i molteplici parametri fissati *ex lege*, non meritevole di pena<sup>419</sup>.

L'inserimento dell'art. 2621 ter nel sistema punitivo del falso in bilancio ha sollevato vigorose perplessità in dottrina, legate principalmente alla centralità del ruolo riconosciuto alla verifica dell'evento di danno ai fini della punibilità della condotta, e al criterio della valutazione "prevalente", il quale non solo pone una serie di problematiche di coordinamento con gli altri indici-requisiti di cui all'art. 131 bis

---

<sup>418</sup> MUCCIARELLI, *Op. Cit.*, pag. 186.

<sup>419</sup> DOLCINI-MARINUCCI, *Op. Cit.*, pag. 1851.

c.p., ma finisce per conferire un margine di discrezionalità particolarmente esteso all'apprezzamento del giudice.

In primo luogo, è opportuno rilevare come il criterio della valutazione “prevalente” dell'entità del danno vada ad alterare l'equilibrio dell'art. 131 bis c.p., postulando che il profilo relativo alla valutazione dell'esiguità del danno, assumendo un ruolo preminente ai fini della dichiarazione di tenuità dell'offesa, finisca per “oscurare” e minimizzare la rilevanza degli altri indici-requisiti, consistenti nella modalità della condotta e nell'apprezzamento del pericolo, che devono in ogni caso concorrere alla esclusione della punibilità del fatto.

Una simile impostazione rischierebbe di creare una grave carenza sotto il profilo politico-criminale specie nel contesto punitivo del delitto di false comunicazioni sociali, in cui la pluralità delle categorie tutelate all'art. 2621 implica che il danno arrecato ad una di esse sia accompagnato, nella maggior parte dei casi, dalla sussistenza di un pericolo concreto per le altre, la cui entità può talvolta rivelarsi maggiore rispetto a quella del danno<sup>420</sup>.

La commensurabilità del danno rispetto agli altri indici-requisiti menzionati all'art. 131 bis c.p. è ulteriormente complicata dall'indeterminatezza della formula “prevalentemente”, la quale non indica un requisito certo e determinato, capace di guidare un giudizio condotto alla stregua del diritto positivo, ma si risolve nel riconoscimento di una discrezionalità pressoché incondizionata al giudice.

Allo stesso modo, anche il concetto di entità del danno si espone ad un ineliminabile margine di indeterminatezza, dovendosi segnalare a questo riguardo come, nella fattispecie di cui all'art. 2621 bis, esso sia invece espressamente riferito alla natura e alle dimensioni della società; è evidente come, anche nell'art. 2621 ter, il requisito in questione rimandi necessariamente ad una componente dimensionale, che rinvia a sua volta all'esiguità del pregiudizio cagionato dalla condotta.

Il rischio insito nella indeterminatezza dei criteri ai quali informare il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, con conseguente esclusione della punibilità, è quello di un recupero “di fatto” del meccanismo della commisurazione percentuale del disvalore della condotta proprio del sistema delle ormai eliminate soglie quantitative, consentito proprio dal fatto che il parametro dell'entità del danno si configuri in realtà alla

---

<sup>420</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 820.

stregua di una “scatola vuota”<sup>421</sup>, suscettiva di essere riempita dei più svariati contenuti; è evidente come, in un simile contesto di incertezza normativa, il retaggio delle soglie possa apparire al giudice come un valido e sicuro riferimento ermeneutico.

La scelta del danno quale parametro predominante ai fini della valutazione dell'esiguità dell'offesa solleva un'ulteriore perplessità, se si considera come quest'ultimo sia un estremo del tutto estraneo al tipo legale, dal momento che i delitti di false comunicazioni sociali sono strutturati come reati di pericolo concreto, con la conseguenza che, in sede di accertamento del fatto, il profilo relativo alla causazione di un evento di danno potrebbe addirittura non essere stato oggetto di indagine e di istruzione dibattimentale<sup>422</sup>.

Il riconoscimento di un ruolo preminente alla valutazione del danno rispetto all'apprezzamento del pericolo, nell'ambito di fattispecie che sono invece caratterizzate dalla predisposizione di un sistema di tutela anticipata allo stato del pericolo, comporta un ulteriore e notevole stravolgimento della fattispecie, dietro la quale potrebbe scorgersi una rivitalizzazione del criterio fondato sulla verifica dell'evento di danno patrimoniale, assunto nella previgente disciplina a vero e proprio parametro di misurazione della decettività della condotta.

Di qui, la centralità riconosciuta all'entità del danno ai fini della valutazione relativa alla esiguità dell'offesa, il cui riconoscimento verrebbe a fondarsi semplicemente sull'accertamento di un requisito meramente dimensionale, potrebbe indurre a riconoscere una funzione altrettanto pregnante alla constatata assenza del danno, con la conseguenza di ritenere automaticamente integrata la causa di esclusione della punibilità, e dunque di escludere la perseguibilità penale di una condotta che rimane in ogni caso lesiva del bene giuridico tutelato, una volta accertata la mancanza di un simile requisito<sup>423</sup>; conclusione che appare ovviamente paradossale se si considera come la verifica del danno non sia neanche contemplata tra gli elementi

---

<sup>421</sup> MEZZETTI, *La “torre di Babele” della punibilità*, *Op. Cit.*, pag. 1.

<sup>422</sup> MUCCIARELLI, *Op. Cit.*, pag. 186.

<sup>423</sup> BRICCHETTI-PASTORELLI, *Per le “non quotate”*, *Op. Cit.*, pag. 64.

strutturali della fattispecie, ponendosi del tutto al di fuori della tipicità del fatto di reato.

Anche laddove si volesse ammettere che la valutazione prevalente dell'entità del danno consenta semplicemente di segnare un confine di minima apprezzabilità del falso, pur di fronte a fatti tipici e offensivi, è evidente come la direzionalità della condotta verso la lesione degli interessi patrimoniali della società, dei soci e dei creditori, dovendosi a questo riguardo segnalare come l'art. 2621 ter non faccia menzione agli altri destinatari della comunicazione sociale, ricalcando in tal modo la rubrica del "vecchio" art. 2622, sia altamente indicativa del rischio di un ritorno alla patrimonializzazione che caratterizzava l'impianto normativo previgente delle false comunicazioni sociali.

L'unica soluzione prospettabile sarebbe quella di riconoscere la prevalenza del criterio in questione esclusivamente nel senso di escludere l'esiguità dell'offesa, nel caso opposto in cui l'entità del danno risulti compatibile con la particolare tenuità del fatto<sup>424</sup>.

In ultima analisi, è evidente come l'art. 2621 ter sia caratterizzato da una ineliminabile carenza di tassatività e determinatezza, venendo a completare un quadro del tutto disorganico dal punto di vista sistematico, incapace di porsi, dal punto di vista ermeneutico, a valido criterio-guida che consenta un'egesi della norma incriminatrice profondamente rispettosa dei principi cardine del diritto penale.

Al contrario, la formulazione normativa delle fattispecie sembra lasciare un ampissimo margine all'apprezzamento discrezionale del giudice, il quale, di fronte ad una falsità caratterizzata da una minima apprezzabilità offensiva, potrà indifferentemente propendere per l'applicazione della fattispecie "attenuata" di reato di cui all'art. 2621 bis comma 1, ovvero della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 2621 ter, mancando l'indicazione di un preciso criterio legislativo che funga da *discrimen* tra l'una e l'altra disposizione, dovendosi altresì segnalare come sia particolarmente elevato il rischio che, nella prassi applicativa, si finisca per optare per una sovrapposizione delle due fattispecie, le quali rimandano entrambe ad una componente dimensionale minima, che si compendia nel concetto di "esiguità".

---

<sup>424</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pag. 821.

## CAPITOLO QUINTO

### **LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE: LA REALE PORTATA REPRESSIVA DEL NUOVO FALSO IN BILANCIO**

#### **1. La rilevanza penale delle false valutazioni di bilancio: una questione ancora aperta.**

Una delle principali problematiche emerse in seguito all'entrata in vigore della nuova formulazione del delitto di false comunicazioni sociali è quella relativa all'opportunità di ricomprendere o meno nell'area di punibilità della norma incriminatrice le valutazioni di bilancio.

La questione, come si è avuto modo di osservare, occasionata dalla *querelle* sorta intorno al significato da riconoscere alla soppressione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", aveva notevolmente affannato la dottrina, dovendosi riconoscere la ragionevolezza tanto degli indirizzi che avevano ravvisato nell'eliminazione del sintagma in questione una chiara volontà del legislatore di determinare una parziale *abolitio criminis* rispetto alla disciplina previgente, tanto di quegli orientamenti che si erano mossi nel senso di un riconoscimento della sostanziale continuità normativa fra le due formulazioni del delitto, atteso come l'esclusione della rilevanza penale degli enunciati valutativi avrebbe avuto esiti manifestamente illogici dal punto di vista politico-criminale.

Una simile situazione di incertezza, ad oggi, sembra non essere stata arginata neppure dal contributo della giurisprudenza di legittimità, che, nei due anni di vigenza della Riforma, è tornata spesso ad esaminare la questione, adottando talvolta, e a distanza di breve tempo, soluzioni del tutto antitetiche, fino alla recentissima sentenza del marzo 2016, in cui le Sezioni Unite si sono pronunciate nel senso del riconoscimento della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio, avvalendosi di argomentazioni e tematiche particolarmente frequenti nella riflessione giuridica intorno alla effettiva configurabilità di un falso che ricada su enunciati di per sé inidonei ad essere apprezzati alla stregua di un giudizio fondato sulla dicotomia verità/falsità: il legame intercorrente con la disciplina legislativa di redazione del bilancio; la ricerca di un

parametro di veridicità delle valutazioni di bilancio; la necessità di cogliere il disvalore della condotta, oltre che nella oggettiva difformità del dato rappresentato rispetto alla realtà effettuale sottostante, nella integrazione della clausola di idoneità decettiva e dell'elemento psicologico del reato.

Una prima pronuncia di legittimità<sup>425</sup>, la c.d. sentenza Crespi, emessa all'indomani dell'entrata in vigore della novella legislativa, escludeva dall'area di punibilità del delitto di false comunicazioni sociali tutte quelle poste di bilancio che si configurano quale esito di un procedimento valutativo.

In particolare, la Corte affermava come *“il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622, come si è visto in una disarmonia con il diritto penale tributario e con l'art. 2638 cod. civ., sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi”*.

L'esclusione della rilevanza penale del mendacio avente ad oggetto poste bilancistiche derivanti da un procedimento valutativo veniva pertanto ad essere fondata su una serie di argomentazioni, legate principalmente alla necessità di una esegesi della norma incriminatrice coerente con il dato letterale e con la *voluntas legis* ricostruita alla stregua del contenuto dei lavori preparatori della Riforma, in ossequio ai canoni interpretativi fissati all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale<sup>426</sup>.

Seguendo così una simile impostazione metodologica, finalisticamente orientata ad una *“interpretazione che faccia buona applicazione dei criteri ermeneutici propri della materia penale”*<sup>427</sup>, in particolare del canone ermeneutico *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, la Suprema Corte riconosceva una precipua portata dirimente alla scelta del legislatore di privare l'enunciato normativo dal riferimento alle valutazioni<sup>428</sup>,

---

<sup>425</sup> Cassazione, sez. V pen., 16 giugno 2015, n. 33774, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 2015, Fascicolo 3, pp. 1498 e ss.

<sup>426</sup> L'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale fissa i canoni che devono presiedere all'interpretazione della norma giuridica, prevedendo espressamente che *“nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, ed alla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”*.

<sup>427</sup> Cassazione, sez. V pen., 16 giugno 2015, n. 33774, paragrafo 2, *Op. Cit.*

<sup>428</sup> MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio (Commento agli artt. 9-12 della l. n. 69/2015)*, in <[www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu)>, 11.1.2016, pag. 22.

dovendosi ritenere indicativo a questo riguardo come l'espunzione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" fosse stata accompagnata dal contestuale mantenimento della formula "fatti materiali" utilizzata dal legislatore del 2002 ai fini della descrizione normativa dell'oggetto materiale della condotta.

Nello specifico, la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622, modificando l'oggetto della condotta attiva privando la formula "fatti materiali non rispondenti al vero" del riferimento alle valutazioni, la quale veniva replicata anche in relazione alla descrizione normativa della condotta omissiva, implicava necessariamente il riconoscimento della punibilità della sola "*valutazione di qualcosa di inesistente*" ovvero dell' "*attribuzione di un valore ad una realtà insussistente*", con la conseguente esclusione della rilevanza penale dei fatti che derivano da un procedimento valutativo, definito alla stregua di un processo attraverso il quale "*avviene l'associazione di una grandezza numerica ad una realtà sottostante e sussistente*"<sup>429</sup>.

L'intenzione del legislatore di escludere la rilevanza penale del falso valutativo sarebbe altresì evidente, ad avviso della Corte, dalla scelta di impiegare, ai fini della descrizione dell'oggetto della condotta tipica, il termine "fatti" in luogo di "informazioni", espressione che compariva nel disegno di legge n. 19: se infatti il concetto di falsità delle informazioni societarie può ritenersi idoneo a ricomprendere anche le valutazioni, non può dirsi altrettanto del riferimento ai "fatti materiali".

La Suprema Corte concludeva così nel senso che attraverso l'eliminazione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" e l'inserimento della formula "fatti materiali" fosse venuta a determinarsi una successione di leggi con effetto abrogativo, "*peraltro limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente*", venendo altresì a trovare in tal modo la sua composizione l'aspro dibattito che aveva accompagnato l'impiego dell'espressione "fatti" nella normativa abrogata, esplicitandosi, attraverso l'ulteriore inserimento dell'aggettivo "materiali" in funzione specificativa, l'inequivocabile intenzione del legislatore di escludere ogni sorta di valutazione dalla sfera applicativa della fattispecie.

Tale conclusione sembrava rafforzata anche da una ulteriore argomentazione di carattere sistematico, che postulava la considerazione e il confronto con due

---

<sup>429</sup> SEMINARA, *False comunicazioni sociali e false valutazioni di bilancio: il difficile esordio di una riforma*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 2015, Fascicolo III, pag. 1500.

disposizioni, l'una contenente la previsione del reato di frode fiscale (art. 4, lettera f, legge n. 516/1982), l'altra il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all'art. 2638 c.c.

Sotto il primo profilo, era evidente come nella formulazione del reato di frode fiscale la locuzione "fatti materiali" venisse impiegata al fine di circoscrivere l'oggetto del reato escludendo dall'incriminazione le valutazioni relative alle componenti attive e passive del reddito dichiarato, ravvisandosi in tale chiarezza di significato la necessità di riconoscere la medesima valenza al riferimento ai "fatti materiali" contenuto agli artt. 2621 e 2622 c.c.

Per quanto concerne invece il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all'art. 2638 c.c., la Suprema Corte riteneva che fosse possibile collocare il reato in questione e le false comunicazioni sociali nell'ambito del medesimo contesto normativo, dal momento che l'art. 2638 incrimina la condotta dei soggetti attivi contemplati agli artt. 2621 e 2622 che, nella comunicazioni dirette alle autorità pubbliche di vigilanza, "espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni".

Il giudice di legittimità riteneva che non si potesse in alcun modo prescindere dalla valorizzazione di una tale discrasia, poiché *"una lettura ancorata al canone interpretativo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" non può trascurare la circostanza dell'inserimento di modifiche normative in un sistema che riguarda la rilevanza penale delle attività societarie con una non giustificata differenziazione dell'estensione della condotta tipizzata in paralleli ambiti operativi, quali sono quelli degli articoli 2621 e 2622 c.c., da una parte, e art. 2638 c.c., dall'altra, norme che, sebbene tutelino beni giuridici diversi, sono tutte finalizzate a sanzionare la frode nell'adempimento dei doveri informativi"*.

La sentenza Crespi, fondandosi sulle argomentazioni esaminate, aveva così ricollegato alla nuova formulazione del delitto di false comunicazioni sociali un effetto di parziale *abolitio criminis*, tracciando la residua linea della rilevanza penale del falso societario in termini assolutamente restrittivi.

L'impostazione restrittiva della sentenza Crespi derivava, in ultima analisi, da una lettura del dato normativo che tendeva a valorizzare, dal punto di vista esegetico, il significato letterale degli elementi strutturali della previsione astratta, muovendo in particolare dalla soppressione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", dalla

genesi parlamentare della attuale espressione “fatti materiali”, sostitutiva della locuzione “informazioni”, e dal significato limitativo della punibilità delle valutazioni ad essa riconosciuto nell’ambito del settore penale tributario.

La scelta di escludere la rilevanza penale delle valutazioni di bilancio sembrava dettata anche dal timore di dover altrimenti riconoscere al giudice una eccessiva, se non addirittura piena discrezionalità in relazione al giudizio sulla sussistenza del falso valutativo, stante l’ormai acclarata carenza di determinatezza del dettato normativo, resa in qualche modo ancora più evidente dalla mancata riproduzione delle soglie di rilevanza penale del falso<sup>430</sup>.

Se simili ragioni a sostegno della non punibilità delle valutazioni potevano apparire sotto alcuni aspetti condivisibili, esse tuttavia sembravano lasciare sullo sfondo la complessiva *ratio* dell’incriminazione, da ravvisarsi nella necessità di un potenziamento della tutela della trasparenza dell’informazione societaria, alla quale sono evidentemente preordinati sia la ricostruzione dell’illecito in chiave di pericolo concreto, sia la soppressione delle tanto discusse soglie di rilevanza quantitativa del falso, le quali, come dimostrato empiricamente<sup>431</sup>, avevano finito per riconoscere all’incriminazione per falso in bilancio una vastissima area di impunità.

In questo contesto, l’esclusione della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio sembra condurre al medesimo risultato, palesandosi così evidente l’insufficienza di una lettura che, orientandosi prioritariamente al perfezionamento della determinatezza del fatto tipico, tralasci contestualmente, dal punto di vista teleologico, la necessità di una ricostruzione ermeneutica coerente con la complessiva razionalità dell’incriminazione<sup>432</sup>.

In vista del recupero di un’eggesi della norma incriminatrice fondata sulle ragioni della punibilità e sulle esigenze di effettività della tutela, la V Sezione della Corte di Cassazione tornava nuovamente ad esaminare le problematiche interpretative poste dalle nuove false comunicazioni sociali, sconfessando nella c.d. sentenza

---

<sup>430</sup> MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi*, in <[www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)>, 1 febbraio 2016, pag. 4.

<sup>431</sup> ALESSANDRI, *Un’indagine empirica presso il Tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali*, Milano, Giuffrè Editore, 2011.

<sup>432</sup> MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi*, *Op. Cit.*, pag. 5.

Giovagnoli<sup>433</sup> le statuizioni contenute nella pronuncia intervenuta nell'immediatezza dell'entrata in vigore della Riforma.

In primo luogo, la sentenza Giovagnoli muoveva da una premessa metodologica diversa rispetto a quella adottata nella precedente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, nella quale veniva riconosciuto un ruolo centrale alla ricostruzione della *voluntas legis*, ricavata dal contenuto dei lavori preparatori e dal confronto con le previgenti formulazioni della fattispecie.

Nella nuova sentenza, la Corte di Cassazione riconosceva al contrario come gli elementi in questione potessero assumere una valenza meramente indicativa e relativa ai fini della corretta esegesi della norma incriminatrice, la quale “*deve, primariamente, confrontarsi con il dato attuale, nella sua attuale significazione, e con la voluntas legis quale obiettivizzata e “storicizzata” nel testo vigente, da ricostruire anche sul piano sistematico – nel contesto normativo di riferimento- senza che possano assumere alcun valore le contingenti intenzioni del legislatore di turno*”, con la conseguenza che “*solo in via sussidiaria, in caso di ambiguità del dato testuale, è consentito il ricorso ad altri parametri interpretativi di supporto*”.

Si trattava di una impostazione metodologica evidentemente orientata al recupero del primato della legalità<sup>434</sup>, la quale impone all'interprete di ricavare il significato e la portata della *ratio* dell'incriminazione dal dato normativo *ex se* considerato, indipendentemente dall'*occasio legis*.

Una tale precisazione di metodo si rendeva particolarmente necessaria con riferimento ad una disposizione come quella contenuta agli artt. 2621 e 2622 c.c., in cui il processo di redazione della norma giuridica si era fin da subito segnalato in virtù di una decisa inaffidabilità, riconducibile ad un legislatore “carente”, il quale aveva finito per introdurre nell'ordinamento norme che sono il frutto di “*problematici equilibrismi strategici e compromissori*”, volutamente formulate in termini generici e indeterminati, le quali demandano implicitamente alla discrezionalità tecnica del giudice il compito di specificarne i contenuti in riferimento alle fattispecie concrete sottoposte al suo esame, venendosi per questa via a “completare” la previsione

---

<sup>433</sup> Cassazione, Sez. V penale, 12 novembre 2015, n. 890, in *Giurisprudenza commerciale*, 2016, pp. 449 e ss.

<sup>434</sup> MUCCIARELLI, *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione*, in <[www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)>, 18 gennaio 2016.

normativa astratta di quella determinatezza necessaria ai fini della predisposizione di un efficace sistema di tutela<sup>435</sup>.

Non a caso, negli stessi lavori preparatori della Riforma, si legge che “*sarà la nostra Corte di Cassazione a dover valutare se gli elementi valutativi e le stime possano o meno rientrare all’interno di un concetto che implica fatti materiali rilevanti*”, abbracciandosi così una prospettiva ermeneutica che si risolve nel conferimento di una sorta di “delega in bianco” al giudice di legittimità, in evidente contrasto con la stessa essenza del principio di legalità solennemente fissato all’art. 25, comma 2 della Costituzione, secondo quello che è stato efficacemente definito un “*tradimento della legalità della legge [...] consapevole e voluto o quantomeno accettato [...] esempio plateale di una incondizionata rinuncia all’esercizio dell’ars legiferandi*”<sup>436</sup>.

In questo contesto, la premessa metodologica della sentenza Giovagnoli sembra volersi configurare alla stregua di una vera e propria dichiarazione d’intenti, indicando precipuamente al giudice i canoni ai quali dovrà risultare informata l’esegesi e la conseguente applicazione della norma incriminatrice, tracciando in tal modo un quadro di “legalità effettuale”<sup>437</sup> coerente, dal punto di vista sistemico, con il nuovo concetto di legalità propugnato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nell’ambito di una rilettura dell’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo<sup>438</sup>, alla stregua della quale la legalità si ritiene rispettata laddove per il

---

<sup>435</sup> LANZI, *Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità*, in <[www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)>, 4 marzo 2016, pag. 7.

<sup>436</sup> PALAZZO, *Legalità fra law in books e law in action*, in <[www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)>, 13 gennaio 2016, pag. 6. L’autore censura aspramente la diffusione di una tecnica legislativa ormai incapace di delineare tipi criminosi ancorati al principio di determinatezza della legge penale, la quale si perde o in “formule onnicomprensive, incapaci di afferrare concettualmente ed esprimere non solo il c.d. “alone marginale” del significato semantico ma anche il suo nucleo centrale”, o, al contrario, in una “casistica esasperata”, dal momento che “anche i tipi troppo frammentati e troppo “angolosi” sono un sicuro fomite di indeterminatezza”.

<sup>437</sup> PALAZZO, *Legalità fra law in books e law in action, Op. Cit.*, pag. 5. L’Autore definisce la legalità effettuale, o “legalità dell’esperienza giuridica”, non solo come il risultato in concreto del modo in cui i giudici “maneggiano le leggi, del rapporto insomma che essi instaurano culturalmente e operativamente con la legge”, ma anche come il risultato dell’idea che della legge hanno gli organi chiamati a presidiare la garanzia della legalità e, dunque, della fisionomia che alla legalità imprimono la Corte Costituzionale e le Corti Europee, in particolare quella di Strasburgo”.

<sup>438</sup> L’art 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo stabilisce espressamente le condizioni di legalità all’interno degli Stati aderenti al Consiglio d’Europa, fissando i seguenti principi: “nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Il presente articolo non

destinatario della norma siano accessibili (*accessible*) e prevedibili (*foreseeable*) le eventuali conseguenze afflittive della propria condotta, prevedibilità che deve considerarsi garantita anche nei casi in cui la giurisprudenza specifichi, attraverso la propria opera interpretativa, una norma altrimenti indeterminata, nell'ottica di una integrazione tra *Statute Law* e *Case Law* ai fini della tipizzazione del precetto penale.

Chiarite le premesse di metodo che avrebbero dovuto presiedere alla ricostruzione della volontà oggettiva della disposizione incriminatrice, al fine di evitare il rischio di approssimazione che fisiologicamente deriva dal palese *deficit* di tecnicismo del linguaggio normativo, la Suprema Corte negava qualunque incidenza alla soppressione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" ai fini dell'esclusione della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio, affermando come quest'ultima, trattandosi di una proposizione concessiva, non potesse in alcun modo modificare la portata semantica della formula "fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero", il cui inserimento nella previgente formulazione del delitto andava pertanto ricondotto ad una "*finalità ancillare, meramente esplicativa e chiarificatrice del nucleo sostanziale della proposizione principale*".

D'altronde, come si è avuto modo di osservare, autorevole dottrina aveva osservato come, già con riferimento alla disciplina delle false comunicazioni sociali post-riforma del 2002, l'inserimento dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" altro non fosse che il "*frutto di una superfetazione che nulla aggiunge e nulla toglie ai "fatti" di cui al previgente art. 2621 n. 1 c.c.*"<sup>439</sup>, con il conseguente riconoscimento alla formula in questione di una mera funzione di esplicitazione della punibilità delle valutazioni<sup>440</sup>: il richiamo al fatto materiale valeva dunque semplicemente ad escludere dall'area di punibilità della norma le opinioni di natura soggettiva, i pronostici e le previsioni<sup>441</sup>.

---

ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili".

<sup>439</sup> SEMINARA, *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di vigilanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, pag. 677.

<sup>440</sup> MUSCO, *I nuovi reati societari*, Seconda edizione, Milano, Giuffrè Editore, 2004, pag. 64.

<sup>441</sup> ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, pag. 280.

Se dunque il valore dell'inciso *de qua* valeva semplicemente a confermare l'approdo ermeneutico cui erano pervenute dottrina e giurisprudenza già in relazione alla originaria formulazione del delitto di false comunicazioni sociali, la sua soppressione nell'attuale disciplina si configura come una sorta di “*operazione di mera pulizia descrittiva del fatto incriminato*”<sup>442</sup>, depurato di ciò che era sovrabbondante.

Riconosciuta in tal modo la superfluità della soppressione dell'inciso “ancorché oggetto di valutazioni” ai fini della esclusione delle valutazioni di bilancio dall'area di punibilità della norma incriminatrice, la sentenza, riprendendo gli assunti già esplicitati dalla Corte di Cassazione nella Relazione dell'Ufficio del Massimario del 15 ottobre 2015, ancorava il riconoscimento della rilevanza penale degli enunciati valutativi ai contenuti da assegnare agli aggettivi “materiali” e “rilevanti” che qualificano l'oggetto materiale della condotta, i quali venivano considerati alla stregua di termini tecnici, non comuni, la cui matrice sarebbe da rintracciare nelle discipline economiche anglo-americane e soprattutto nella legislazione comunitaria.

In questa prospettiva, la formula “materiali”, derivante da una traduzione imperfetta del concetto di “*material fact*”, deve essere intesa come essenzialità del fatto esposto in bilancio, con la conseguente affermazione dell'esigenza che nella redazione del bilancio vengano inclusi esclusivamente “*i dati informativi essenziali ai fini dell'informazione, restandone al di fuori tutti i profili marginali e secondari*”.

Il parametro alla stregua del quale valutare l'essenzialità del fatto sul quale ricade materialmente il mendacio andrebbe così individuato nel principio comunitario della *true and fair value* (sancito all'art. 2, punto 16, della Direttiva 2013/34/UE e recepito nel nostro ordinamento giuridico con il d. lgs. n. 136/2015), il quale è stato trasposto nella attuale formulazione dell'art. 2423, comma 2, c.c., per il quale “*il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico d'esercizio*”.

L'apprezzamento in ordine alla materialità/essenzialità del dato di bilancio verrebbe così a fondarsi, a sua volta, sul requisito della rilevanza, colto in relazione alla funzione informativa tipica delle comunicazioni sociali, le quali, in virtù del loro ruolo di criterio-guida ai fini dell'assunzione delle determinazioni economiche di una

---

<sup>442</sup> MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi*, Op. Cit., pag. 6.

schiera indistinta e variegata di destinatari, non possono fornire dati fuorvianti, tali da influenzare in modo distorto il patrimonio cognitivo e dunque la capacità decisionale degli stakeholder<sup>443</sup>. Partendo da una simile premessa, la Corte traduceva il requisito della rilevanza nella potenzialità del dato informativo alterato od omesso a “ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa”, in ossequio anche in tal caso al già richiamato principio comunitario della *true and fair value*.

Alla stregua di questa impostazione, la Corte definiva la materialità e la rilevanza come due “*facce della stessa medaglia*”, dal momento che il loro apprezzamento in termini di “dati informativi essenziali e potenzialmente fuorvianti”<sup>444</sup> deve in ogni caso essere condotto avendo riguardo alla precipua funzione informativa riconosciuta alle comunicazioni sociali, consistente nell’assicurare un’informazione corretta circa le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società.

Nella medesima prospettiva, anche il termine “fatto” non può essere inteso nella sua accezione comune di accadimento/evento del mondo fenomenico, “quanto piuttosto nell’accezione tecnica, certamente più lata, di dato informativo della realtà che i bilanci e le altre comunicazioni sociali, obbligatorie per legge, sono destinati a proiettare verso l’esterno”. In questo senso, la sostituzione del termine “informazioni” con quello di “fatti” durante l’iter parlamentare sarebbe del tutto irrilevante, poiché, come osservano i Giudici della legge, “il sostantivo *informazioni* sarebbe stato persino superfluo in un contesto comunicativo che si sostanzia null’altro che di informazione”; la scelta di impiegare l’espressione generica “fatti” in luogo di quella più consona di “dato informativo”, certamente più idonea a descrivere dal punto di vista tecnico il contenuto del bilancio, “non è casuale, non solo per la più ampia accezione in cui deve essere inteso [...], ma soprattutto per la sua flessibilità, in quanto utilmente spendibile in riferimento al bilancio, ma anche alle altre, obbligatorie, comunicazioni sociali”, nella quali anche i fatti *strictu sensu* intesi, ossia gli eventi collegabili alla gestione, possono assumere rilevanza ed essenzialità ai fini della corretta rappresentazione della situazione della società.

Sulla scorta della riconosciuta funzionalizzazione dei concetti di materialità e rilevanza dei fatti all’obiettivo finale di offrire un quadro fedele alla rappresentazione

---

<sup>443</sup> MUCCIARELLI, *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione*, Op. Cit.

<sup>444</sup> LANZI, *Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità*, Op. Cit., pag. 9.

dei destinatari<sup>445</sup>, la *vexata quaestio* si spostava sulla definizione dello statuto penale dell'enunciato valutativo, in particolare sul concetto di falsità da impiegare quando si tratti di giudicare la rilevanza penale delle valutazioni, con riferimento alle quali non è dato formulare un giudizio fondato sulla dicotomia vero/falso, ma semplicemente sui parametri di correttezza/scorrettezza, introducendosi per questa via la problematica relativa all'individuazione di un criterio che consenta l'apprezzamento e dunque la sindacabilità dello scostamento della posta di bilancio, rappresentata nel prospetto contabile all'esito di un procedimento valutativo, rispetto alla realtà fenomenica oggetto di rilevazione, ossia, in altre parole, il criterio di rilevanza della falsità.

Chiarito preliminarmente che *“falso [...] non può mai essere un “fatto” (perché il fatto o esiste o non esiste nella realtà), ma solo la rappresentazione che di esso è data”*, la Suprema Corte osserva che *“il problema [...] riguarda [...] la falsa rappresentazione del fatto oggetto di valutazione”*, con la conclusione che *“se è indiscusso che solo gli enunciati informativi possono dirsi falsi, è ormai universalmente riconosciuto che il significato di un qualsiasi enunciato dipende dall'uso che se ne fa nel contesto dell'enunciazione, sicché non è la sua struttura linguistica bensì la sua destinazione comunicativa ad assegnare una possibile funzione informativa a un qualsiasi enunciato”*.

Sulla base di questa premessa, la Corte riconosce come la nozione di falso sia predicabile anche in relazione ad enunciati valutativi ed estimativi, *“sicché, quando la rappresentazione valutativa debba parametrarsi a criteri predeterminati, dalla legge ovvero da prassi universalmente accettate, l'elusione di quei criteri od anche l'applicazione di metodiche diverse da quelle espressamente dichiarate, costituisce falsità nel senso di discordanza dal vero legale, ossia dal modello di verità “convenzionale” conseguibile solo con l'osservanza di quei criteri, validi per tutti e da tutti generalmente accettati, il cui rispetto è garanzia di uniformità e di coerenza, oltretutto di certezza e trasparenza”*.

La falsità può così prospettarsi anche con riferimento alle valutazioni, e sarà rappresentata dal livello di opinabilità censurabile, commisurata alla non rispondenza del metodo valutativo rispetto a una serie di criteri positivamente determinati, in particolare il nuovo art. 2426 c.c., la già ricordata direttiva comunitaria 2013/34/UE, gli standard internazionali IAS/IFRS e le prassi contabili generalmente accettate, fra

---

<sup>445</sup> MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi*, Op. Cit., pag. 8.

le quali rivestono particolare importanza i principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)<sup>446</sup>.

Di qui il riconoscimento quasi scontato della rilevanza penale delle valutazioni che *“non sono frutto di mere congetture o arbitrari giudizi di valore, ma devono uniformarsi a criteri valutativi positivamente determinati dalla disciplina civilistica [...], dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario [...] o da prassi contabili generalmente accettate”*, con il logico corollario che *“il mancato rispetto di tali parametri comporta la falsità della rappresentazione valutativa, ancora oggi punibile ai sensi del nuovo art. 2621 c.c., nonostante la soppressione dell'inutile inciso ancorché oggetto di valutazioni”*.

La tesi *de qua* si rivelava inoltre perfettamente coerente anche in virtù della sua contestualizzazione in una prospettiva teleologica, alla stregua della quale l'individuazione dell'oggettività giuridica del reato di false comunicazioni sociali nell'interesse generale al ragionevole affidamento nel rispetto, da parte del redattore del bilancio, della veridicità e della completezza dell'informazione societaria, vale *“a ripudiare la tesi dell'irrilevanza delle false valutazioni di dati contabili, in realtà sicuramente capaci di influenzare, negativamente, le scelte degli utilizzatori di bilancio”*.

In ultima analisi, secondo l'assetto prospettato nella sentenza Giovagnoli, la punibilità delle valutazioni verrebbe a dipendere in primo luogo, da una corretta esegesi dell'oggetto materiale della condotta incriminata, ricostruito come falsa esposizione di dati informativi essenziali e capaci di influenzare le scelte dei destinatari; in secondo luogo, dall'individuazione di criteri predeterminati *ex lege*, con la conseguente possibilità di sindacare in termini di falsità anche le valutazioni di bilancio; infine, dalla congruenza della loro incriminabilità con l'oggettività giuridica del reato, consistente nella veridicità, completezza e trasparenza dell'informazione societaria in funzione dell'obiettivo di fedele rappresentazione da parte dei destinatari della comunicazione sociale<sup>447</sup>.

---

<sup>446</sup> MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi*, Op. Cit., pag. 9.

<sup>447</sup> MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi*, Op. Cit., pag. 9.

La più autorevole dottrina aveva accolto con favore le conclusioni della sentenza Giovagnoli, il cui esito ermeneutico non solo veniva definito alla stregua di una vera e propria “restaurazione della legalità”<sup>448</sup>, ma appariva altresì come il più ragionevole dal punto di vista politico-criminale, dal momento che attraverso il riconoscimento della rilevanza penale delle false valutazioni si rifuggiva dal rischio di una sostanziale abrogazione del falso in bilancio, la quale sarebbe inevitabilmente derivata dalla mancata incriminazione delle distorsioni più comuni ed insidiose ai fini di una veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da parte dei destinatari della comunicazione sociale.

Ciononostante, circa un mese dopo il deposito della sentenza Giovagnoli, la stessa Sezione V della Corte di Cassazione, in una diversa composizione, tornava nuovamente sulla questione, per sposare “*convintamente*” la tesi della irrilevanza penale delle valutazioni di bilancio, con il dichiarato intento di aderire e dunque di fornire continuità normativa alla posizione della sentenza Crespi<sup>449</sup>, della quale venivano riproposti ampi stralci nella motivazione.

La sentenza in esame confermava la portata parzialmente abrogativa della riforma del 2015, nel senso della esclusione della rilevanza delle “*condotte di falsa valutazione di una realtà effettivamente esistente*”, occupandosi altresì di smentire alcuni dei principali assunti della sentenza Giovagnoli, particolarmente per quanto concerne l’interpretazione del sintagma “fatti materiali rilevanti”.

Ad avviso della Corte, la soppressione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” sarebbe indicativa univocamente della volontà del legislatore di far venir meno la rilevanza penale del mendacio avente ad oggetto enunciati valutativi, poiché l’eliminazione dalla trama normativa tanto della proposizione concessiva *de qua* tanto delle soglie quantitative di punibilità, imporrebbero una necessaria rivitalizzazione del significato semantico della locuzione “fatti materiali”, che è quello “*limitativo della punibilità ai fatti oggettivi, lasciando fuori dall’incriminazione le rappresentazioni valutative delle realtà economiche e finanziarie della società*”.

Alla stregua di questa impostazione, il termine “materiale”, prosegue la Cassazione, “*non è leggibile solo come contrario a quello di immateriale, ma contiene anche un’accezione riconducibile all’oggettività dei fatti, in quanto tale estranea ai risultati*

---

<sup>448</sup> MUCCIARELLI, *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione*, Op. Cit.

<sup>449</sup> Cassazione, Sez. V penale, 22 febbraio 2016, n. 6916.

*valutativi*”; né tantomeno sarebbe possibile riconoscere al predicato della materialità la medesima portata del requisito della rilevanza, in virtù della traslitterazione del concetto anglosassone di *materiality*.

Ad una più approfondita analisi, sembra tuttavia evidente come il *revirement* della V Sezione della Cassazione sia stato occasionato da quelli che la dottrina avvertiva come veri e propri punti dolenti della soluzione prospettata nella sentenza Giovagnoli. In primo luogo, la scelta di proporre una lettura eminentemente tecnica in relazione al significato da riconoscere all’aggettivo “materiali” sembrava dettata esclusivamente dall’urgenza di evitare la pericolosa mutilazione della tutela che sarebbe derivata da una sua interpretazione nel senso di “fatti avulsi da un procedimento valutativo”.

In tal modo, si era venuto a determinare un vero e proprio livellamento semantico<sup>450</sup> tra i concetti di materialità, rilevanza e concreta idoneità ad ingannare, con la conseguente possibilità di ravvisare una sorta di superfluità dei primi due requisiti rispetto alla clausola dell’idoneità decettiva; non sembra infatti possibile ipotizzare astrattamente un modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari della comunicazione sociale, se non attraverso la rappresentazione di un dato informativo non marginale/essenziale (ossia “materiale” secondo la prospettazione della Corte) e rilevante, dotato cioè della concreta potenzialità di influenzare “ragionevolmente le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa”<sup>451</sup>.

Un tale esito interpretativo era destinato certamente a scontrarsi non solo con l’esigenza imprescindibile di ricavare uno spazio di autonoma significatività al falso di rilievo penale, avvertita in maniera ancora più pressante in seguito alla soppressione del sistema delle soglie, ma anche con le ricostruzioni prospettate dalla più autorevole dottrina, che, in questa prospettiva, aveva inteso l’inserimento del requisito della rilevanza come indicativo della necessità di una significatività della distorsione informativa ai fini dell’assunzione delle decisioni da parte dei soci, dei creditori e del pubblico<sup>452</sup>, ormai slegata dal riferimento ad un dato contabile

---

<sup>450</sup> SCOLETTA, *Le parole sono importanti? “Falsi materiali”, false valutazioni di bilancio e limiti all’esegesi del giudice penale*, in <[www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)>, 2 marzo 2016, pag. 14.

<sup>451</sup> MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi*, *Op. Cit.*, pag. 12; in questo stesso senso critico, MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni: note in ordine sparso*, in <[www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)>, 18 giugno 2015, pag. 12.

<sup>452</sup> SEMINARA, *La riforma dei reati di comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, n. 7 del 2015, pag. 816.

grossolanamente quantitativo in senso assoluto percentuale<sup>453</sup>; il requisito della rilevanza avrebbe invece dovuto configurarsi alla stregua di *“un giudizio prognostico circa il grado di influenza sulle decisioni che potrebbero essere prese dai destinatari dell’informazione”*<sup>454</sup>.

La lettura estensiva della sentenza Giovagnoli finiva così per riconoscere al giudice una vera e propria delega in bianco in relazione al concetto di significatività del falso e dunque sullo stesso piano della tipicità dell’offesa, venendosi così a determinare non solo una evidente manifestazione del *deficit* di determinatezza e tassatività del precetto penale, anche sotto il profilo del diritto ad una ragionevole prevedibilità della pronuncia, ascrivibili ad un legislatore che aveva volontariamente e dichiaratamente rimesso la determinazione del contenuto normativo della fattispecie allo sforzo ermeneutico del Giudice delle leggi, ma anche una vera e propria “crisi” del significato garantistico dell’istituto della riserva di legge<sup>455</sup>, reso palese dalla estrema flessibilità ermeneutica del tessuto normativo.

Il contrasto che si era così venuto a delineare in seno alla Quinta Sezione della Corte di Cassazione aveva condotto alla rimessione della questione relativa all’eventuale *abolitio criminis* del falso valutativo alle Sezioni Unite, le quali, dopo aver sconfessato i postulati della tesi abrogazionista, si sono infine pronunciate nel senso che *“sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione”*<sup>456</sup>.

---

<sup>453</sup> PEDRAZZI, , *False comunicazioni: presidio dell’informazione societaria o delitto ostacolo?*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Milano, 2000, pag. 824.

<sup>454</sup> GAMBARDELLA, *Il “ritorno” del falso in bilancio, tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. pen.*, 2015, pag. 1732.

<sup>455</sup> SCOLETTA, *Le parole sono importanti? “Falsi materiali”, false valutazioni di bilancio e limiti all’esegesi del giudice penale*, *Op. Cit.*, pag. 13.

<sup>456</sup> Cassazione, Sezioni unite, 27 maggio 2016, n. 22474.

Dal punto di vista metodologico, la Corte, nella sua più autorevole composizione, si affida al canone ermeneutico dell'interpretazione sistematica, il quale consente una lettura del dato normativo razionale e coerente con il contesto di riferimento, benché non possa negarsi che la *voluntas legis* debba essere “*estratta dall'involucro verbale (“le parole”), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete*”; nonostante il canone letterale continui a rappresentare il preminente limite esegetico dell'interpretazione in materia penale, esso tuttavia non va eccessivamente enfatizzato, dal momento che “*l'interpretazione letterale altro non è che un (indispensabile) “passaggio” funzionale*”.

Nel delitto di false comunicazioni sociali, il contesto di riferimento è indubbiamente rappresentato dalla struttura e dal contenuto del bilancio, il quale integra il nucleo essenziale del sistema dell'informazione societaria, dovendosi ravvisare così la sua precipua funzione nell'indicare il valore del patrimonio sociale al fine di proteggere i terzi che entrano in rapporto con la società, anche in virtù del ruolo di garanzia riconosciuto al patrimonio sociale nei confronti dei creditori, configurandosi quale strumento legale per eccellenza di informazione contabile sull'andamento della compagine sociale<sup>457</sup>.

Di qui, la necessità di proporre una lettura del dato letterale saldamente ancorata all'ambito di riferimento, proprio nel rispetto di quel principio di legalità di cui i fautori della tesi abrogazionista assumevano la violazione per effetto dell'inclusione degli enunciati valutativi nel concetto di “fatti materiali”<sup>458</sup>.

Le Sezioni Unite riprendono l'argomento di autorevole dottrina, già confluito nella Relazione dell'Ufficio del Massimario e nella stessa sentenza Giovagnoli, secondo il quale deve ritenersi evidente come il bilancio sia costituito tanto da “dati certi”, quanto da dati “stimati” e “congetturali”, con riferimento ai quali è impossibile pervenire ad un giudizio di verità oggettiva di bilancio, dovendosi invece apprezzare la veridicità e la correttezza della rappresentazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in relazione alla congruità e alla attendibilità della valutazione rispetto alle finalità e agli interessi che l'ordinamento si propone di tutelare. A questo scopo è lo stesso legislatore a dettare al redattore del bilancio una

---

<sup>457</sup> GAMBARELLA, *Il “ritorno” del falso in bilancio, tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, Op. Cit., pag. 1742.

<sup>458</sup> MUCCIARELLI, *Le Sezioni Unite e la false comunicazioni sociali: tra legalità e ars interpretandi*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 13 luglio 2016, pag. 3.

serie di canoni di comportamento, chiamati ad operare alla stregua di veri e propri criteri-guida del procedimento e del metodo valutativo, i quali consentono di individuare, tra i valori attribuibili alle varie poste, quello che realizza al meglio la finalità informativa del documento, garantendo l'apposizione in bilancio del risultato contabile maggiormente conforme a verità.

I criteri di redazione del bilancio costituiscono così la garanzia della veridicità della rappresentazione, la quale tuttavia non va intesa in senso assoluto, ossia quale fedele prospettazione dell'obiettiva realtà aziendale sottostante, ma si compendia nella corrispondenza alle prescrizioni legali dettate dalla disciplina civilistica, dai principi contabili nazionali e comunitari, nonché dagli insegnamenti di alcune scienze specialistiche e settoriali.

Dal momento che il bilancio risulta fondato su un metodo convenzionale di rappresentazione numerica dei fatti attinenti alla gestione dell'impresa, l'esegesi della lettera della legge non può prescindere dal riferimento al linguaggio tecnico e dalla previsione legislativa di canoni di redazione, con la conseguenza che risulta *“evidente la fallacia della opzione ermeneutica che intende contrapporre i “fatti materiali”, da esporsi in bilancio, alle valutazioni, che pure nel bilancio compaiono; e ciò per l'ottima ragione che un bilancio non contiene fatti, ma il “racconto” di tali fatti. Vale a dire: un fatto, per quanto “materiale”, deve comunque, per trovare collocazione in un bilancio, essere raccontato in unità monetarie e, dunque, valutato (o, se si vuole, apprezzato)”*, sicché *“sterilizzare il bilancio con riferimento al suo contenuto valutativo significa negarne la funzione e stravolgerne la natura”*, e ciò impedisce di accogliere la tesi abrogazionista che riconosceva al requisito della materialità il significato di “oggettivo” o, in ogni caso, di “a-valutativo”.

Il passaggio più significativo della sentenza delle Sezioni Unite risiede, tuttavia, nella enunciazione del principio di diritto che riconosce la sussistenza del reato esclusivamente laddove l'agente si discosti dai criteri di redazione del bilancio senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione, risolvendo in tal modo una delle principali problematiche emerse dalla lettura della sentenza Giovagnoli, la quale, nell'assumere quale metro di giudizio il vero legale, non aveva tuttavia indicato un parametro ulteriore che consentisse, ai fini della delimitazione del tipo penale, di segnare il *discrimen* tra la mera difformità dai criteri di redazione del bilancio normativamente

fissati e la falsità suscettibile di indurre concretamente in errore i destinatari della comunicazione sociale, determinando quello stato di pericolo alla cui tutela risulta finalisticamente orientata la stessa *ratio* della norma incriminatrice.

Tale impostazione, che induceva sostanzialmente ad una perdita di autonomia della clausola di idoneità decettiva, la quale era da ritenersi integrata *in re ipsa* al semplice verificarsi di una inosservanza del vero legale, viene superata dalle Sezioni Unite attraverso la precipua specificazione della differenza tra la falsità civilistica, connessa alla mera violazione dei criteri codicistici, e quella di rilevanza penale, la cui decettività risulta fondata sulla consapevole mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione relazionati e quelli effettivamente utilizzati, in vista dell'inganno di soci, creditori e pubblico, particolarmente esposti all'ambiguità e alla flessibilità dei parametri normativi di riferimento<sup>459</sup>.

Alla stregua di questa impostazione, rientreranno nell'area di punibilità della norma incriminatrice non qualunque esposizione difforme dal vero o una qualsiasi mancata esposizione di fatti la cui comunicazione è espressamente imposta *ex lege*, ma esclusivamente quelle falsità con riferimento alle quali sia predicabile l'idoneità decettiva sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; ad indurre un'errata rappresentazione non può considerarsi infatti sufficiente un mero scostamento dal "vero", seppur convenzionalmente inteso, della comunicazione sociale, ma solamente quelle alterazioni che, in considerazione della loro entità quantitativa e/o qualitativa, siano tali da determinare nel destinatario un apprezzamento delle condizioni della società, a sua volta idoneo all'assunzione di decisioni economiche diverse da quelle che sarebbero state prese sulla base di una informazione corretta<sup>460</sup>.

La lettura proposta dalle Sezioni Unite sembra restituire piena centralità alla tutela dell'informazione societaria attraverso un recupero dell'intrinseca valenza della condotta tipica sul piano informativo, il quale passa necessariamente attraverso l'assunzione del paradigma della idoneità decettiva quale essenziale parametro di apprezzamento del disvalore della difformità dal vero penalmente rilevante.

---

<sup>459</sup> PIVA, *Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 27 giugno 2016, pag. 8.

<sup>460</sup> MUCCIARELLI, *Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali: tra legalità e ars interpretandi*, *Op.Cit.*, pp. 17-20.

In tal modo, il fuoco dell'illecito torna a concentrarsi sul pericolo derivante dalla disinformazione, abbracciandosi una ricostruzione della norma incriminatrice coerente con l'oggettività di tutela e con l'esplicita qualificazione del reato quale delitto di pericolo concreto, risultando così evidente come il Giudice delle leggi abbia inteso, attraverso la pronuncia in esame, non solo fornire una risposta, che si spera sia definitiva, alla *vexata quaestio* della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio, ma abbia altresì tentato di ovviare all'ormai acclarato *deficit* di determinatezza, precisione e tassatività della fattispecie penale.

Anche una simile prospettiva esegetica è tuttavia destinata a scontrarsi con una fattispecie che risulta, in ultima analisi, inevitabilmente ridondante, nella quale i requisiti della materialità e della rilevanza si confondono con la concreta idoneità ad influenzare le decisioni dei destinatari della comunicazione sociale, dovendosi ravvisare nella clausola della idoneità decettiva il vero nucleo di tipicità e offensività del fatto<sup>461</sup>. Tale soluzione non può tuttavia ritenersi appagante, specie se si considera la totale mancanza di qualunque indicazione in relazione alla tipologia di destinatario, avendo il legislatore optato per una spersonalizzazione della tutela penale attraverso l'impiego di un pronome indefinito, con la conseguenza che una medesima informazione falsa può astrattamente ritenersi lesiva del bagaglio conoscitivo tanto di un soggetto professionalmente qualificato, quanto di un soggetto privo di conoscenze specialistiche di settore.

Sotto quest'ultimo profilo, si palesa in maniera ancora più evidente la vaghezza e l'aleatorietà di una fattispecie che, anche nell'ipotesi in cui venga interpretata in maniera coerente con il *telos* di tutela, ideale e astratto, delineato dalla formulazione normativa, si caratterizza, come il suo antecedente storico più remoto, in virtù della presenza di contenuti normativi suscettibili di prestarsi a letture del tutto antitetiche, frutto delle scelte di un legislatore che aveva volutamente conferito una delega in bianco al giudice, chiamato a dotare di un sostrato materiale e determinato gli ambiti concettuali astrattamente fissati nel dettato normativo, i quali sono destinati a rimanere delle vere e proprie "scatole vuote", se non "riempite" di contenuti secondo il libero apprezzamento del giudice.

Anche dopo l'intervento riformatore, il delitto di false comunicazioni sociali resta così inficiato da una ineliminabile carenza sotto il profilo della tassatività, determinatezza

---

<sup>461</sup> PIVA, *Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali*, Op. Cit., pp. 14-15.

e necessaria lesività della norma penale, una fattispecie incriminatrice che trova una puntuale specificazione esclusivamente attraverso il lavoro del giudice, con il risultato di una incriminazione estremamente flessibile, che sembra di volta in volta adeguare e modificare il proprio volto seguendo la logica del caso per caso, ossia modellandosi sulle caratteristiche del caso concreto sottoposto al vaglio del giudice, chiamato al compimento di operazioni esegetiche così penetranti al punto da potersi ipotizzare una sua sostituzione al legislatore anche in merito alle scelte di criminalizzazione<sup>462</sup>.

## **2. Gli articoli 2621 bis e ter: riflessi di politica criminale sullo statuto penale delle società non quotate.**

Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali trova il suo tratto caratterizzante nella strutturazione scalare della punibilità del fatto, una vera e propria “piramide punitiva”<sup>463</sup>, in cui alla formulazione delle fattispecie principali, contemplate agli artt. 2621 e 2622 c.c., si accompagna la previsione di due ulteriori ed autonome figure criminose, la cui applicabilità si estende esclusivamente all’ipotesi contemplata all’art. 2621 c.c. in relazione alle falsità che si inquadrano nelle dinamiche delle società non quotate: l’art. 2621 bis, recante l’incriminazione dei fatti di lieve entità, e l’art. 2621 ter che introduce una peculiare causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Si osservi, a questo riguardo, come il legislatore abbia optato per una netta distinzione dello statuto penale del falso in relazione alla tipologia societaria: per il falso che si consuma nell’ambito delle società quotate si prevede un trattamento sanzionatorio particolarmente rigido, in virtù dell’esigenza di apprestare una tutela penale “rafforzata” agli interessi dei risparmiatori sul mercato regolamentato dei titoli<sup>464</sup>, cui fa da riscontro la predisposizione di un efficace presidio penalistico della trasparenza dell’informazione societaria, chiamata ad orientare le scelte di investimento su larga

---

<sup>462</sup> SCOLETTA, *Le parole sono importanti? “Falsi materiali”, false valutazioni di bilancio e limiti all’esegesi del giudice penale*, *Op. Cit.*, pag. 14.

<sup>463</sup> GAMBARDELLA, *Il “ritorno” del falso in bilancio, tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, *Op. Cit.*, pag. 1726.

<sup>464</sup> MEZZETTI, *La “torre di Babele” della punibilità nel nuovo falso in bilancio*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 10 novembre 2016, pag. 7.

scala; nelle società non quotate, invece, il legislatore ha delineato un sistema punitivo articolato in una serie di tipi e sottotipi penali, graduati in relazione all'apprezzamento della "misura" dell'offensività della condotta, il quale viene sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice, chiamato ad orientarsi fra una serie di parametri pressoché indeterminati, suscettibili di essere riempiti dei più svariati contenuti, secondo valutazioni che spesso esulano dal riferimento ai principi cardine dell'incriminazione, stante l'ormai comprovata inadeguatezza del dettato normativo a fornire soluzioni applicative che soddisfino il principio di certezza del diritto.

Nello specifico, la possibilità, riconosciuta al giudice, di "scegliere" l'intensità della risposta punitiva, se non addirittura di escludere la punibilità di fatti dei quali è pur sempre accertata la tipicità e la lesività, riducono in un ambito del tutto residuale la portata repressiva dell'incriminazione del falso in bilancio nelle società non quotate contemplata all'art. 2621 c.c., con un evidente svilimento di quel potenziamento della risposta sanzionatoria che rappresentava l'essenza stessa dell'intervento riformatore, chiamato ad un recupero della punibilità del falso societario anche attraverso la predisposizione di un nuovo assetto politico-criminale che "rimediasse" alla depenalizzazione operata con la Riforma del 2002.

Se un simile risultato può dirsi compiutamente raggiunto in relazione al nuovo statuto penale del falso nelle società quotate, espressamente previsto e disciplinato all'art. 2622, altrettanto non è avvenuto nelle società non quotate.

Alla scomparsa delle soglie quantitative, che avevano finito per riconoscere implicitamente una vasta area di impunità al falso societario, fornendo agli amministratori un vero e proprio "salvacondotto" attraverso la puntuale indicazione di un *quantum* numerico di tolleranza della condotta lesiva, fa da contraltare, nella attuale formulazione del delitto, l'inserimento, nell'architettura scalare della punibilità della norma, di inedite figure criminose attenuate, la cui applicabilità risulta altresì subordinata alla valutazione discrezionale di parametri estremamente malleabili e flessibili, che, ad una lettura complessiva, finiscono per polarizzare l'intero apprezzamento del disvalore della condotta, con la conseguente modulazione dell'intensità della risposta punitiva, sulla commisurazione dell'entità del danno e sulla sua eventuale qualificazione in termini di esiguità.

La contraddittorietà di una simile impostazione rispetto alla *ratio* complessiva dell'intervento riformatore emerge in tutta la sua evidenza, se si considera come il legislatore abbia espressamente ricostruito il delitto di false comunicazioni sociali

quale reato di pericolo concreto, il quale, operando un'anticipazione della soglia della punibilità, non si riferisce tuttavia alla possibile verifica di un danno al patrimonio, quanto alla concreta idoneità della distorsione informativa ad indurre in errore il destinatario della comunicazione sociale, dovendosi così ricondurre la direzionalità lesiva della condotta penalmente rilevante non verso il pregiudizio patrimoniale, ma verso l'alterazione di quel bagaglio conoscitivo che consente l'assunzione di consapevoli e razionali determinazioni economiche.

Sebbene nella descrizione del fatto tipico di cui all'art. 2621 il danno non sia più neppure menzionato, il fatto che il legislatore riconduca la qualificazione del fatto in termini di lieve entità e imponga al giudice di valutare in maniera prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società rispetto agli altri indici-requisiti indicati all'art. 131-bis c.p., fa sì che l'elemento strutturale consistente nella verifica dell'evento di danno patrimoniale, anche se formalmente espunto dalla tipicità del reato in vista del recupero della centralità della tutela della trasparenza dell'informazione societaria, continui a potersi scorgere dietro la puntuale indicazione legislativa dei criteri che legittimano il trattamento sanzionatorio di favore.

Sembra che il legislatore, pur avendo rinunciato al meccanismo delle soglie quantitative in nome di un ripristino del messaggio repressivo del falso societario, non sia comunque riuscito a segnare del tutto il distacco rispetto al processo di patrimonializzazione del bene giuridico che aveva rappresentato una delle maggiori criticità dell'assetto normativo delineato con la Riforma del 2002, emergendo quasi con prepotenza il retaggio della preminenza del danno al patrimonio nella stessa scansione della piramide punitiva dell'incriminazione, la quale, pur pretendendo di ricavare uno spazio di minima offensività del falso attraverso concetti di natura qualitativa, incentrando la misura del disvalore della condotta sui requisiti della rilevanza e della concreta idoneità ad ingannare, finisce per sconfessare del tutto lo spirito della nuova fattispecie assumendo canoni di riferimento, rispetto ai quali calcolare la lesività della condotta per ricondurla verso la figura criminosa meno grave, che sono in realtà scanditi da una serie di parametri inevitabilmente fondati sull'apprezzamento dell'entità del danno.

Una simile situazione risulta ulteriormente aggravata dal contesto di riferimento, in cui l'indeterminatezza e l'elasticità dei contenuti dei nuovi parametri "qualitativi" di valutazione potrebbe facilmente indurre il giudice ad orientare i propri apprezzamenti avendo riguardo ai sicuri appigli numerici forniti dalla previgente disciplina.

Da questo punto di vista, non appare infondato il rilievo della dottrina<sup>465</sup>, secondo il quale la riforma del 2015 avrebbe addirittura segnato un passo indietro rispetto alla disciplina del 2002, alla quale si poteva quantomeno riconoscere il pregio di aver fornito al giudice una sicura cornice numerica, rispetto alla quale stabilire con un margine superiore di determinatezza le condotte che si collocavano sotto la soglia e quelle che, invece, potevano considerarsi penalmente rilevanti.

All'interno della nuova piramide scalare dell'incriminazione sono state invece collocate delle vere e proprie "soglie" di rilevanza qualitativa, espresse nei requisiti della rilevanza e della concreta idoneità decettiva della condotta, fino a giungere all'inserimento degli artt. 2621 bis e 2621 ter, fondati sui concetti estremamente labili di lieve entità, natura e dimensioni della società e particolare tenuità del fatto.

In questo coacervo di incerti parametri di valutazione, sarà esclusivo compito del giudice stabilire sia l'*an* che il *quantum* di pena, in equilibrio tra i vincoli di tipicità, offensività, proporzione ed *extrema ratio*, nell'ambito di quello che è stato definito come l'esempio per eccellenza di un vero e proprio "diritto giurisprudenziale penale"<sup>466</sup>.

L'esito del conferimento di una simile "delega in bianco" al giudice è inevitabilmente quello di ottenere pronunce che, in sfregio al principio di certezza del diritto e di conoscibilità e prevedibilità del precetto penale, sono immancabilmente influenzate dalla diversa sensibilità giuridica dell'interprete chiamato alla valutazione dei parametri in questione nel singolo caso concreto, venendosi per questa via a riconoscere, in relazione alla punibilità del falso che si inquadra nell'ambito di una società non quotata, un vero e proprio "libero arbitrio" del giudice, che investe non solo il *quantum* di pena, ma lo stesso *an* dell'incriminazione.

I riflessi di un simile depotenziamento "di fatto" della portata repressiva del nuovo falso in bilancio nelle società non quotate, sostanzialmente abbandonata alle valutazioni discrezionali e soggettive dell'organo giudicante, si ripercuotono sullo stesso tessuto economico del mercato, nel quale operano prevalentemente piccole e

---

<sup>465</sup> In questo senso fortemente critico, MEZZETTI, *La "torre di Babele" della punibilità nel nuovo falso in bilancio*, *Op. Cit.*, pag. 4; PIVA, *Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali*, *Op. Cit.*, pp. 14-15.

<sup>466</sup> DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo*, in <[www.dirittopenaleconemporaneo.it](http://www.dirittopenaleconemporaneo.it)>, 6 giugno 2016.

medie imprese che non si avvalgono degli strumenti propri del mercato finanziario e della relativa regolamentazione.

Un simile profilo si coglie ancora di più se si considera come il legislatore, all'atto di inserire la previsione del fatto di lieve entità, non abbia contestualmente provveduto ad aggiornare il catalogo degli illeciti societari che l'art. 223, comma 2, n. 1 della legge fallimentare, recante la disciplina della bancarotta fraudolenta impropria, indica come connessi, sotto il versante causale, al dissesto societario: se la disposizione normativa *de qua* da un lato mantiene infatti il richiamo agli artt. 2621 e 2622, dall'altro non include nella elencazione tassativa delle disposizioni di diritto penale societario ritenute causative del dissesto e dunque del fatto tipico dell'incriminazione, la nuova ed autonoma figura criminosa dell'art. 2621 bis.

Così, si viene nuovamente a riconoscere all'interprete il compito di procedere ad una lettura sistematica che includa nello spettro dell'incriminazione di cui all'art. 223, comma 2, n.1 anche i fatti di lieve entità, al fine di evitare che la rimodulazione del delitto di false comunicazioni sociali possa determinare un effetto di parziale *abolitio criminis* anche in relazione al reato di bancarotta fraudolenta impropria; si tratta a ben vedere di un rischio non così remoto, in un contesto di marginalizzazione dell'incriminazione principale, con il conseguente affidamento della regolamentazione dello statuto penale del falso che si inquadra nelle società non quotate alle previsioni di favore di cui agli artt. 2621 bis e ter.

L'impressione complessiva che si ricava dall'analisi delle nuove false comunicazioni sociali è dunque quella di una figura criminosa della quale risulta evidente la sostanziale inidoneità a quel recupero della punibilità del falso in bilancio che la depenalizzazione operata dalla precedente Riforma aveva drasticamente diminuito in un'ansia di tipizzazione, sia attraverso la riduzione della pena in un ambito che la dottrina aveva definito pressoché all'unanimità "bagatellare", sia per effetto della netta patrimonializzazione dell'oggettività di tutela della norma incriminatrice.

Sebbene il legislatore del 2015 avesse delineato un nuovo quadro di politica criminale improntato ad un vigoroso rafforzamento della risposta sanzionatoria, è altrettanto evidente come egli non sia riuscito del tutto a liberarsi dalla suggestione delle istanze patrimonialistiche e del meccanismo delle soglie quantitative di punibilità, potendosi ancora oggi scorgersi, dietro l'articolazione della piramide punitiva, la considerazione dell'entità dell'evento di danno patrimoniale provocato dalla distorsione informativa,

il quale innerva fortemente la scansione della punibilità, un vero e proprio parametro di commisurazione dell'offensività del falso, "nascosto" dalla indicazione legislativa dei nuovi criteri di valutazione "qualitativa" della decettività della condotta.

Lo stesso messaggio di rinvigorismento della risposta sanzionatoria sembra perdere tutto il suo significato attraverso la contestuale previsione di ipotesi di reato minore, che riducono nuovamente la pena ad un ambito "bagatellare", sconfessando di fatto la *ratio* dell'intervento riformatore, finalisticamente orientato ad un ritorno della penalizzazione del falso societario.

Sebbene la Riforma del 2015 avesse formalmente espunto dalla struttura dell'incriminazione tutti quegli elementi che avevano segnato la patrimonializzazione del bene giuridico, e avesse operato un notevole innalzamento delle cornici edittali, con riferimento alle società non quotate gli esiti applicativi della nuova disciplina finiscono per rivelarsi sostanzialmente analoghi a quelli determinati dalla depenalizzazione operata con la Riforma del 2002, con il risultato di una figura criminosa che continua ancora oggi a palesare tutta la sua inadeguatezza, che mal si concilia con l'incontrastato ruolo del falso in bilancio a "pietra d'angolo" dell'intero settore del diritto penale societario.

## BIBLIOGRAFIA

ALESSANDRI, *I reati societari: prospettive di rafforzamento e di riformulazione della tutela penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, pp. 484-490.

ID, *Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari*, in *Le società*, 2002, pp. 809, 946.

ID, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, pp. 280-285, 294.

ID, *Un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali*, Milano, Giuffrè Editore, 2011.

ALLEGRA, *Sull'art. 2, n.1 della legge 4 giugno 1931, n. 660*, in *Riv.it.dir.pen.*, 1935, pag. 812.

AMODINI, *Le disposizioni penali relative alle società di commercio*, Milano, Hoepli Editore, 1907, pp. 92 e ss.

ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 20 e ss.

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, Milano, 1983, pp. 120 e ss.

ID, *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, in AA.VV, *Studi in memoria di Alfredo Rocco*, Milano, 1952, pag. 103.

ID, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari. I reati societari e bancari*, Volume I, Milano, 1993, pag. 291.

ID, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, Volume I, Milano, 2013, pag. 131.

AZZARITI, *Le disposizioni penali relative alle società commerciali*, in *Annali di diritto e procedura penale*, 1932, pp. 22-26.

BELLANTONI, *Profili penalistici del falso in bilancio*, in *Arch.Pen.*, 1974, Fascicolo I, pp. 92-95, 106 e ss.

BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, in <www.penalecontemporaneo.it>, 15 luglio 2016, pp. 3-57.

BERSENZIO, *Il reato di falsità nei bilanci e l'estremo suo morale (art. 2 legge 4 giugno 1931, n. 660)*, in *Giur. Corti regionali*, 1937, Fascicolo II, pp. 137-138.

BRICHETTI-PASTORELLI, *Per le non quotate la tenuità del fatto salva dalla condanna*, in *Guida al diritto*, n. 26 del 2015, pp. 64-65.

BRICOLA, *Le aggravanti indefinite. (Legalità e discrezionalità in tema di circostanze del reato)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, pag. 1024.

CAPRIOLI, *Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto*, in <www.dirittopenalecontemporaneo.it>, n.2 del 2015.

CARACCIOLI, *Le nuove norme sui conti alterati limitano i comportamenti punibili*, in *Il Sole 24 ore*, 29 marzo 2002, pag. 21.

CASANOVA, *Le imprese commerciali*, Torino, 1955, pag. 124.

COLOMBO, *La moda dell'accusa di falso in bilancio nelle indagini delle Procure della Repubblica*, in *Rivista delle Società*, 1996, pp. 714 e ss.

CONTI, *Diritto penale commerciale*, volume I, Utet, Torino, 1980, pp. 5, 15, 205 e ss.

ID, *Diritto penale commerciale*, volume I, Utet, Torino, 1965, pag. 194.

ID, *Disposizioni penali in materia di società e consorzi*, IV Edizione, Bologna-Roma, 2004, pp. 73 e ss.

CRESPI, *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta*, in *Rivista delle società*, 2001, pp. 1345, 1354-1361.

ID, *Il falso in bilancio e il pendolarismo delle coscienze*, in *Rivista delle Società*, 2002, pp. 449-457.

D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in *Giur. It.*, 2015, pag. 2212.

D'AVIRRO, *Ancora a proposito di valutazioni e falso in bilancio*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 20 novembre 2015.

ID, *Il nuovo falso in bilancio*, Giuffrè, Milano, 2015, pag. 98.

DE CRISTOFARO, *Giuristi e cultura giuridica dal fascismo alla Repubblica (1940-1948)*, 2012, consultabile su <<https://laboratoireitalien.revues.org/637>>.

DELITALA, *I reati concernenti le società di commercio e la legge Rocco del 1930*, in *Riv.dir.comm.*, 1931, Fascicolo I, pp. 178-314.

ID, *Il dolo nel reato di falsità in bilanci*, in *Riv.it.dir.pen.*, 1934, pp. 311 e ss.

ID, *Concorso di norme e concorso di reati*, in *Riv.dir.pen.*, 1934, pag. 109.

DE MARSICO, *Il dolo nei reati di falsità in atti*, in *Scritti giuridici in memoria di Eduardo Massari*, Napoli, 1938, pag. 424.

ID, *Falsità in atti*, in *Enc.Dir.*, Milano, 1967, pp. 561 e ss.

DE NICOLA, *Il dolo nel delitto di falsità nei bilanci di società commerciali*, in *Annali di diritto e procedura penale*, 1963, pp. 33 e ss.

DE SANCTIS, *Bilancio falso di società commerciali*; in *Annali di diritto e procedura penale*, 1935, pp. 1302 e ss.

*Discorso del Ministro Rocco alla Camera dei deputati*, in *Riv.dir.comm.*, 1931, Fascicolo I, pp. 534 e ss.

DOLCINI-MARINUCCI, *Codice penale commentato*, a cura di DOLCINI-GATTA, III Tomo, *Artt. 593-734 bis. Leggi complementari*, IV Edizione, IPSOA, Milano, 2015, pp. 1839, 1849, 1851.

DONINI, *Abolitio criminis e nuovo falso in bilancio. Struttura e offensività delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) dopo il d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, in *Cassazione penale*, 2002, pp. 1244-1279.

ID, *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito amministrativo*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 6 giugno 2016.

FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2010, pp. 5-184, 363 e ss.

FLICK, *Gli obiettivi della Commissione per la riforma del diritto societario*, in *Rivista delle società*, 2000, pag. 3.

FOFFANI, *Rilievi critici in tema di riforma del diritto penale societario*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, pp. 1197-1198.

ID, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622)*, in AA.VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di GIARDA-SEMINARA, Padova, 2002, pp. 234, 265, 292.

FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959, pag. 100.

GALLO, *Dolo*, in *Enc. Dir.*, volume XIII, Milano, pag. 790.

ID, *Forma dei reati e funzione del danno in talune norme penali societarie*, in *Indice penale*, 1971, pag. 381.

GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del falso in bilancio, tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. pen.*, 2015, pp. 1722-1750.

GIUNTA, *La riforma dei reati societari ai blocchi di partenza. Prima lettura del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, in *Studium iuris*, 2002, pag. 700.

ID, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, Volume I, Giappichelli, Milano, 2004, pag. 197.

ID, *Artt. 2621, 2622, 2623, 2624*, in AA.VV., *I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Commentario del d. lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, a cura di GIUNTA, Torino, 2002, pag. 39.

GIUNTA-PISANI, *Il bilancio*, Seconda edizione, Apogeo, Milano, 2008, pp. 4, 33-43.

GRANDI, *Tradizione e rivoluzione nei Codici mussoliniani*, in *Stato e Diritto*, marzo-aprile 1940.

GRECO-SACCHI, *Le nuove disposizioni in materia di società commerciali*, Milano, 1931, pp. 64 e ss.

GUALTIERI, *Le nuove comunicazioni sociali: il punto di vista dell'economista aziendale*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, pp. 3-7, 10.

HINNA, *Perché è importante il falso in bilancio*, consultabile su <[www.anticorruzione.eu](http://www.anticorruzione.eu)>, 26 febbraio 2015.

LA MONICA, *Il delitto di false comunicazioni sociali*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1985, Fascicolo II, pp. 459-462, 472-480.

ID, *Il delitto di false comunicazioni sociali*; in *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1985, Fascicolo I, pp. 113 e ss.

ID, *Manuale di diritto commerciale*, Ipsoa, Milano, 1993, pp. 665-672.

LANZI, ALESSIO, *Le false comunicazioni sociali nella giurisprudenza degli ultimi quindici anni (1960-1974)*, in *L'indice penale*, 1975, Fascicolo II, pp. 265-274.

ID, *Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato*, in *Guida dir.*, n. 26 del 2015, pp. 3, 12 e ss.

LANZI, MASSIMILIANO, *Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità*, in <[www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)>, 4 marzo 2016, pp. 7, 9.

LANZI-PRICOLO, *Art. 2621*, a cura di LANZI-CADOPPI, *I reati societari*, 2007, pag. 26.

MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (Commento agli artt. 2621-2621 bis-2621 ter-2622)*, consultabile su <www.penalecontemporaneo.it>, 22 febbraio 2016, pp. 7 e ss.

MARINUCCI-DOLCINI, *Codice penale commentato*, III edizione, IPSOA, Milano, 2011, pp. 1839, 7053.

MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi*, in <www.dirittopenalecontemporaneo.it>, 1 febbraio 2016, pp. 4-6, 8-12.

MAZZACUVA, *Riflessi penalistici delle nuove norme in materia societaria introdotte con il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127: prime osservazioni*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 1991, pag. 639.

MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio (Commento agli artt. 9-12 della l. n. 69/2015)*, in <www.la legislazione penale.eu>, 11 gennaio 2016, pp. 6-31.

ID, *La “torre di Babele” della punibilità del nuovo falso in bilancio*, in <www.penalecontemporaneo.it>, 10 novembre 2016.

MIRTO, in *Il diritto penale delle società*, Milano, 1954, pag. 165.

MONGILLO, *Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 del 2015*, consultabile su <www.penalecontemporaneo.it>, 15.12.2015.

MORSELLI, *Il reato di false comunicazioni sociali*, Napoli, 1974, pag. 32.

MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in <www.penalecontemporaneo.it>, n. 2 del 2015, pp. 17, 161-186.

ID, *“Ancorché” superfluo, ancora un commento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali*, in <www.penalecontemporaneo.it>, 2 luglio 2015.

ID, *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione*, in <www.dirittopenalecontemporaneo.it>, 18 gennaio 2016.

ID, *Le Sezioni Unite e la false comunicazioni sociali: tra legalità e ars interpretandi*, in <www.penalecontemporaneo.it>, 13 luglio 2016, pp. 3, 17-20.

MUSCO, *I nuovi reati societari*, Terza Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pp. 50-51, 81, 86-96.

ID, *Bilanci "anomali" e false comunicazioni sociali: identificazione inevitabile?*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1981, pag. 508.

ID, *La società per azioni nella disciplina penalistica*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO e PORTALE, volume IX, *Profili internazionalprivatistici e profili penalistici*, Torino, 1994, pag. 271.

ID, *I nuovi reati societari*, Seconda edizione, Milano, Giuffrè Editore, 2004, pag. 64.

NAPOLEONI, *I reati societari. Falsità nelle comunicazioni sociali e agiotaggio societario*, Milano, Giuffrè Editore, 1996, pp. 17-187, 233-235, 278, 284, 318-326.

ID, *Introduzione artt. 2621-2641*, in AA.VV., *Codice commentato delle società. Società di persone - Società di capitali – Cooperative – Consorzi - Reati societari*, a cura di BONFANTE-CORAPI-DE ANGELIS-NAPOLEONI-RORDORF-SALAFIA, IPSOA, Milano, 2011, pag. 2427.

ID, *I fondamenti del nuovo diritto penale tributario*, Milano, 2009, pag. 101.

NAPPI, *Falso e legge penale*, Milano, 1989, pag. 11.

NEPPI MODONA, *La pena nel ventennio fascista*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero: diritto*, 2012, consultabile su < [www.treccani.it/enciclopedia](http://www.treccani.it/enciclopedia)>.

NUVOLONE, *L'infedeltà patrimoniale nel diritto penale*, Milano, 1955, pp. 109 e ss.

ID, *Il bilancio delle società di fronte alla legge penale*, in *Il diritto penale degli anni Settanta*, Milano, 1982, pag. 606.

PADOVANI, *Il cammello e la cruna dell'ago. I problemi della successione di leggi penali relativi alle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali*, in *Cassazione penale*, 2002, pag. 1604.

PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 227.

PALAZZO, *Legalità fra law in books e law in action*, consultabile in <[www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)>, 13 gennaio 2016, pp. 5-6.

PATALANO, *Bene giuridico e dolo nel delitto di false comunicazioni sociali*, in *Foro Penale*, 1968, pp. 212-234.

PEDRAZZI, *Profili penali dell'informazione societaria*, in *Rivista delle Società*, 1982, pp. 1129-1136.

ID, *Interessi economici e tutela penale*, in ID, *Diritto penale, volume 3, Scritti di diritto penale dell'economia*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 190 e ss.

ID, *Un concetto controverso: le "comunicazioni sociali"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1975, pag. 1566.

ID, *In memoria del falso in bilancio*, in *Rivista delle società*, 2001, pp. 1369 e ss.

ID, *False comunicazioni: presidio dell'informazione societaria o delitto ostacolo?*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Milano, 2000, pag. 824.

ID, (voce) *Società commerciali (disciplina penale)*, in *Diritto penale, III, Scritti di diritto penale dell'economia*, Milano, 2003, pag. 304.

PEDRAZZI-SGUBBI, *Legge fallimentare. Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diversa dal fallito. Artt. 216-217*, in GALGANO (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare*, Zanichelli, Bologna, 1995, pag. 8.

PERINI, *I "fatti materiali non rispondenti al vero": harakiri del futuribile "falso in bilancio"?*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 27 aprile 2015, pp. 7, 10-11.

PISANI, *Delitti contro la fede pubblica*, in FIORELLA, *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Giappichelli, 2013, pp. 506-507, 511, 513.

PIVA, *Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 27 giugno 2016, pp. 8, 14-15.

PULITANO', *La riforma del diritto penale societario fra dictum del legislatore e ragioni di diritto*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2002, pp. 945-971.

ID, *Falso in bilancio: arretrare sui principi non contribuisce al libero mercato*, in *Guida al diritto*, 2001, pag. 2.

*Relazione al disegno di legge n. 19*, consultabile su <[www.senato.it](http://www.senato.it)>.

*Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione*, a cura di SILVESTRI-FIDELBO, consultabile su <[www.cortedicassazione.it/relazioni](http://www.cortedicassazione.it/relazioni)>.

*Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al codice civile del 1942. Testo e relazione ministeriale*, in *Collana studi storici e giuridici*, pp. 188-242, consultabile su: <[www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/collana-studi-storici-e-giuridici](http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/collana-studi-storici-e-giuridici)>.

*Relazione Finale della Commissione Pagliaro al progetto di nuovo codice penale*, su <<http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/riforma/relazionepagliaro.htm>>.

*Relazione governativa al D. Lgs. n. 61/2002*, pag. 3-4, su <[www.tuttocamere.it](http://www.tuttocamere.it)>.

*Relazione illustrativa al d.d.l. 20 giugno 2000, n. 7123*, in *Rivista delle Società*, 2000, pp. 70-75.

*Relazione Solmi e Fera*, in *Riv.dir.comm.*, 1931, Fascicolo I, pp. 529 e ss.

RENDE, *Disposizioni penali su società e consorzi*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, *Libro V, Del lavoro*, Artt. 2555-2642, Bologna-Roma, 1960, pag. 484.

RESTELLI, *Progetto di legge intorno alle società commerciali (1843)*, in *Rivista delle Società*, 1969, pag. 1281.

ID, *Dell'influenza delle associazioni industriali e commerciali sulla prosperità pubblica e dei più congrui mezzi per tutelarle. Memoria premiata*. I.B Istituto, Milano, 1845, pp. 74 e ss.

ROCCO, ALFREDO, *Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli (Rocco) presentata nell'udienza del 19 ottobre-VIII per l'approvazione del testo definitivo del codice penale*, in *Codice penale e codice di procedura penale (R. D. 19 ottobre 1930-VIII) preceduti dalle rispettive Relazioni ministeriali*, Torino, 1930, pp. 3-137.

ID, *Relazione al re del ministro guardasigilli al r.d.l. 30 ottobre 1930, n. 1459*, in *Riv.dir.comm.*, 1930, Fascicolo I, pp. 750 e ss.

ID, *Il dolo nella falsità dei bilanci delle società commerciali*, in *Riv.pen.*, 1941, Fascicolo I, pp. 2 e ss.

ROCCO, ARTURO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, F.lli Bocca, Torino, 1913.

SANTORIELLO, *Rilevanza penale della valutazione di bilancio. Poche parole per riportare ordine in un dibattito isterico*, in <www.archiviopenale.com>, n. 2 del 2015, pp. 5, 13.

*Schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario*, in *Rivista delle società*, 2000, pp. 20-21.

SCOLETTA, *Le parole sono importanti? “Falsi materiali”, false valutazioni di bilancio e limiti all’esegesi del giudice penale*, in <www.dirittopenalecontemporaneo.it>, 2 marzo 2016.

SEMINARA, *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, pp. 677-680.

ID, *La riforma dei reati di comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, n. 7 del 2015, pp. 814-824.

ID, *Riflessioni in tema di riforma dei reati societari*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, pp. 139 e ss.

ID, *False comunicazioni sociali e false valutazioni di bilancio: il difficile esordio di una riforma*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 2015, Fascicolo III, pag. 1500.

SOPRANO, *Della responsabilità civile e penale degli amministratori di società per azioni*, Torino, 1910, pag. 115.

SPALLANZANI, *Il dolo nelle false comunicazioni sociali*, in *Giustizia Penale*, 1943, Fasc. II, pag. 6.

VINCIGUERRA, *Rilievi sul concetto di “comunicazioni sociali” (a proposito di false comunicazioni dell’amministratore d’una società ad una banca)*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1967, pp. 953 e ss.

ZANNOTTI, *I reati di false comunicazioni sociali. Il nuovo diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*, Milano, 2008, pag. 116.

ZUCCALA', *Il delitto di false comunicazioni sociali*, Padova, Cedam, 1954, pp. 11 e ss.

ID, *Precisazioni e rilievi sul delitto di false comunicazioni sociali*, in *Riv. Soc.*, 1964, pag. 308.